237. **Lunadoro** Cav. Girolamo. Relatione della Corte di Roma e de' Riti da osservarsi in essa, e de' suoi Magistrati et Officij, con la loro distinta giurisdittione. Padova, 1650, in 12, perg.

RELAZIONE
DELLA
CORTE DI ROMA

GIA' PUBBLICATA

DEL CAV. LUNADORO

QUINDI RITOCCATA, ACCRESCIUTA, ED ILLUSTRATA

DA FR. ANTONIO ZACCARIA,

ORA NUOVAMENTE CORRETTA.

PARTE I.

ROMA MDCCCXXIV.

NELLA STAMPERIA DE ROMANIS

Con Licenza de' Sup.

AL BENIGNO LETTORE.

Ritorna *al pubblico la* Relazione della Corte di Roma *già data in luce dal Cav.* Girolamo Lunadoro *a* Bracciano *nel* 1641, *e ristampata in Venezia l'anno* 1702. *in* 8.°, *quindi in Roma da* Andrea Tosi *nell'anno* 1765 *accresciuta ampiamente, e quasi rinnovata, e poi condotta a quel punto che ora si vede mercè le cure del celebre D. Francesco Antonio Zaccaria il quale così ne parlò:* » *Non è questo un Libro di semplice passatempo, ma una istruzione, che si dà a tutti i popoli, delle Congregazioni, e de' Tribunali di una Corte, che tutto insieme è la Metropoli del Mondo Cristiano il Trono Apostolico, e sacrata Sede del Vicario di Cristo, e del Successore di S. Pietro, e il centro dell'unità tanto da Cristo raccomandata, e voluta nella sua Chiesa. E certo di quà dovendosi a tutte le terre cristiane mandar le risposte, le decisioni, i decreti, troppo è necessario che sappiasi l'origine, la forma, il metodo delle*

Congregazioni, e de' sacri Tribunali di Roma, che sovente son gli organi, pe' quali il Sommo Pontefice spiega alle vicine e lontane provincie la rispettabil sua mente. Nè mancherà un' altro vantaggio; cioè che gli altri Giudici, e Maestrati possano quindi prendere la norma del loro regolamento ». Del resto posso con tutta sicurtà affermare, che niente, e precipuamente nelle annotazioni, troveranno i miei leggitori, che non sia attinto a limpidissime fonti, siccome conviene a chi scrive di una Città, dove, dicea Raterio *vescovo di Verona, si hanno* decretalia Pontificum, examinatio Canonum, adprobatio recipiendorum, *e che è il domicilio sacro della verità egualmente che della giustizia ». Fin quì il celebre Zaccaria.*

Nulla quindi è mutato in questa ristampa meno che la serie de' Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, che religiosamente è stata quì registrata secondo che ella è di presente; nel che fare ci siamo serviti delle Notizie di nostra Corte per l' anno 1824. *Roma nella Stamperia Cracas.*

CAPO PRIMO.

Della Corte di Roma in generale.

Cardinali, Prelati, ministri forman la Corte di Roma. * Il capo e principe porta il nome di Papa, titolo, che oggimai a lui solo per eccellenza

* *Nell' usare il nome di* Corte *o* Curia Romana *seguiamo l' uso introdotto sul principio del secolo duodecimo, innanzi a cui non mai si udì un tal nome.* Geroo *Proposto* Reicherspergense, *che visse a que' tempi, assai lo disapprovò in* Psal. LXIV. ad Eugen. III. *scrivendo*: neque enim vel hoc ipsum carere macula videtur, quod nunc dicitur *curia romana*, quae antehac dicebatur *ecclesia romana*. Nam si revolvantur antiqua Romanorum Pontificum scripta, nusquam in eis reperitur hoc nomen, quod est *curia* in designatione Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ rectius *Ecclesia*, quam *Curia* nominatur. *Ma il male tanto non è, che siasi introdotto questo vocabolo, quanto l' abuso, che se n' è fatto dappoi. Perocchè da certi maligni scrittori si è cominciato a distinguere la corte dalla* sede romana, *e sotto il pretesto di una tal distinzione a sfogare il più tristo veleno contro l' Apo-*

meritevolmente compete *, e ch' è al

stolica sede. *Ne abbiamo de' freschi esempj in* Febbronio; *e 'l Gazzettiere Ecclesiastico nelle Novelle del* 27. *di Marzo del MDCCLXV. non dubitò di dir chiaramente, che questa distinzione era* un petit detour, *che si usa*, lorsque la Cour de Rome se rende digne, qu' on ait pour elle quelques menagemens. *Può vedersi su ciò* l' Antifebronius vindicatus (T. 1. diss. 1. cap. IV. n. 10. e 11.)

* *Il nome di* Papa *fu già comune a tutti i Vescovi. Nondimeno, come fu osservato da* Sirmondo *nelle note alla lettera* 1. *del libro* IV. *di* Ennodio, *nel quinto, e sesto secolo parecchi scrittori non lo davano che al Romano Pontefice, e questo fu l' uso di* Ennodio *stesso, di* Cassiodoro, *e di* Liberato. Avito di Vienna *fu solito di chiamar* Papi *non i Vescovi, ma i Patriarchi, sì però, che parlando de'* Greci *aggiungneva il nome della Città, della quale erano* Papi: *non così parlando del* Romano *Pontefice, che assolutamente chiamò* Papa *senza la giunta di* Roma, *riconoscendo con ciò apertamente, che illimitata era la podestà di lui, mentre quella de'* Greci *Patriarchi era ristretta entro a' confini del Patriarcato. Nel nono secolo a poco a poco fu lasciato questo nome da' Vescovi, e in fine sia per maggiore rispetto, sia per decreto di Gregorio M., come col* Baronio *vogliono il citato* Sirmondo,

di sopra di tutti gli altri più eminenti della cristianità. Li cardinali sono suoi consiglieri; gli ambasciatori di lui ordinarj diconsi Nunzj; Legati vengono detti gli ambasciatori estraordinarj, e governatori delle provincie. Li consigli tanto intorno agli affari della religione, quanto que', che si tengono per gl'interessi di stato, si chiamano congregazioni; le Giurisdizioni Rote; li tribunali per le spedizioni delle Bolle Dataria, ec.

Questo governo, comecchè di un solo, ed elettivo, si crede de' più felici. Santi, e saggi personaggi vengono coll'assistenza particolare del Cielo al Trono prescelti, (il che chiaramente manifestossi più volte): perciò è, che corroborando essi le antiche prudenti leggi, e riformandole a miglior fine, ed amando eglino la quie-

e 'l Cantelio, *rimase al solo Romano Pontefice come suo proprio; il che ancora è avvenuto del nome di* Apostolica, *che a molte chiese fu anticamente attribuito, ma da parecchi secoli è divenuto proprio della* Sede Romana.

te de' sudditi , di beneficargli , di amministrar la Giustizia , e di esaltar la nobiltà , non che la virtù , ripieno di pace lo stato si vede , e vive il popolo giorni tranquilli in mezzo ad una sicurezza perpetua .

CAPO II.

Del dominio temporale del Papa .

Doppio è il dominio del Papa , spirituale , e temporale .

Il Temporale abbraccia tredici provincie , che occupano la parte più feconda ed amena d' Italia , oltre il territorio , e la città di Benevento nel Regno di Napoli , e il Ducato di Pontecorvo su i confini del medesimo .

Le tredici provincie in Italia hanno trecento , e più miglia di lunghezza , e cento , e più di larghezza , e si estendono da un mare all' altro . Dal porto di Civitavecchia sul mare di Toscana a quello di Ancona sull'adriatico ; e dalle bocche del Pò ai seni

di Terracina, e Nettuno; ove si contano più, e più belle città, che o furono rilasciate in tempo dagl' Imperatori alla giurisdizione de' Papi, o volontariamente al comando di essi Pontefici si sottoposero *.

CAPO III.

Delle provincie soggette al dominio ecclesiastico.

La prima provincia è la Campagna di Roma, Roma già centro del mondo, ora del Cristianesimo, e sede del sommo Pontefice.

* *Trattano di tutto ciò amplamente l' Orsi nella dissertazione* della origine del dominio, e della sovranità de' romani Pontefici sopra gli stati loro temporalmente soggetti, *ristampata l'anno* 1754. — Monsignor *Giusto Fontanini* del dominio temporale de' Papi: *il Card. Antonelli nella* difesa della sede apostolica: *e 'l Cenni nel* codice carolino, *e nell' esame de' diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I. e di S. Arrigo, ne' quali queste Provincie, e città per la massima parte son nominate: il Card. Borgia* nelle memorie istoriche di Benevento.

Abbastanza stà scritto delle magnificenze di lei in molti, e molti eruditi volumi. Basta solamente perciò l' accennare che, come le più preziose cose sono le più desiderate, ed invidiate da tutti; così Ella, che le rinchiudeva, fu più sovente presa di mira dalle nazioni pressocchè tutte per farne lor preda, e spogliarnela miseramente; siccome avvenne ben dodici volte *. Dopo tali e tante stragi, e rovine però non ha perduto per anco l' antico splendore: che anzi ad ammirar la sua fastosa grandezza a lei concorrono continuamente le ancor più remote Nazioni.

* *Saccheggiata fu in prima da' Galli*, 362 *anni dopo la sua fondazione. La seconda volta da' Goti sotto il Re Alarico l' anno dell' Era volgare* 410. *La terza da' Vandali l'anno* 455. *La quarta fu dagli Eruli l' anno* 475. *La quinta dagli Ostrogoti l' anno* 536. *La sesta da' Goti pur anco l' anno* 538. *Due volte in seguito da Totila Re, l' anno* 546., *e l' anno* 548.; *dai Longobardi l' anno* 750.; *dall' Imperatore Arnolfo l' anno* 896.; *dall' Imperator Enrico VI. l' anno* 1084., *ed in fine dall' armata di Carlo V. l' anno* 1527.

Questa provincia dopo Roma contiene la Città d'Ostia, di Velletri, d'Albano, di Frascati, di Tivoli, di Anagni, di Veroli, di Terracina: Frosinone, ove risiede il capo di detta provincia, e più altre terre, e castelli spettanti a diversi signori co' titoli di principati, ducati, marchesati, e contee.

La seconda provincia viene detta Patrimonio di S. Pietro.

Le principali città sono Viterbo, Capitale, Civita-Vecchia (porto di mare, ove il Papa tiene galee), Corneto, Porto, Nepi, Sutri, Civita-Castellana, Orta, e Montefiascone.

La terza è l' Umbria, o sia Ducato di Spoleto: Spoleto è la Capitale, ha poi Terni, Narni, Norcia, Rieti, Todi, Amelia, Bevagna, Assisi, Foligno, Spello, Nocera, e Camerino.

La quarta comprende il Ducato di Castro, e la contea di Ronciglione col bel castello di Caprarola.

La quinta è quella d' Orvieto, ed Orvieto è la Capitale, ha Bolsena, Acquapendente, e Bagnorea.

La sesta è la Sabina, paese fertilissimo, non ha città molto considerabili; ma quantità di borghi, posseduti da diversi baroni romani con varj titoli.

La settima è la contea di Perugia: Perugia città antica ed illustre n' è la capitale.

L' ottava è quella di Città di Castello sul Tevere.

La nona è la Marca d' Ancona; v' è Ancona porto di mare, Loreto, Recanati, Fermo, Ascoli, Macerata, capitale, Tolentino, Sanseverino, Cingoli, Fabriano, Jesi, Osimo, Montalto.

La decima è il Ducato d' Urbino, Urbino, Cagli, Sinigaglia, Fano, Pesaro, Fossombrone, San Leo, Castel Durante, Civita Urbana, Sant' Angelo in Vado.

L' undecima comprende la Romagna, ed avvi Ravenna, capitale, Sarsina, Rimini, Cesena, Bertinoro, Cervia, Forlì, Imola, Faenza, Savignano, Roversano.

La duodecima occupa il Ferrarese; Ferrara è la Capitale, ed ha Comacchio.

La decima terza abbraccia il Bolognese; Bologna è la capitale città fioritissima.

Le quattro ultime provincie sono governate per lo più da' Cardinali, che appellansi legati a *Latere*.

I governi delle provincie, e città principali si consegnano a' Prelati di questa Corte; come pure le vice-legazioni nelle quattro dette provincie.

Li minori governi si danno a dottori in jus, e vengono o rimossi o trasferiti dall' uno all' altro governo secondo le circostanze ed il bisogno.

A Benevento e Pontecorvo si spedisce un prelato governatore. Ed in Avignone prima delle ultime transazioni, ed alla contea di *Venaissin*, ove sono le tre città di *Carpentras*, *Vaison*, e *Cavillon*, altro si spediva col titolo di vice-legato, o con quello di presidente *.

* *Oltre questi stati sino da' tempi di S. Gregorio IX. è incredibile il numero de' patrimonj, che già possedeva la santa Sede in ogni parte del mondo, senza eccettuare l' Africa, e l' Oriente. Il Cenni ne ha dato il novero nell' esame del diploma di Lodo-*

CAPO IV.

Del dominio spirituale del Papa.

Troppo ampia materia somministra questo capitolo, cui se volessi appieno esaurire, obbligato sarei a discostarmi di molto dal sentiere prefissomi; ed avendo a lungo trattato gloriosamente questo argomento dottissimi personaggi, tra' quali i cardinali Bellarmino, ed Orsi, il P. Bianchi, il Charlas, e Francescantonio de Simeonibus, se v'ha chi desideroso fosse d' esserne informato a sufficienza, ricorrer può alle insigni opere di sì celeberrimi autori già pubblicate più volte, e perciò mi restringo a tesser ora soltanto il catalogo delle Chiese arcivescovili, e vescovili di tutto il mondo.

vico Pio. Veggasi anche l'Antifebbronio *Italiano Tomo* IV. *della ristampa di Cesena pag.* 291. *Il Gretsero nel libro de* munificentia principum in sedem apostolicam *cap.* XI. *novera altri regni, e stati, che furono tributarj alla sede romana.*

CAPO V. (1)

DIOCESI, E TITOLI

DEI

PATRIARCHI

Con le loro denominazioni latine secondo gli usi della Romana Curia.

Costantinopoli, *Costantinopolitan.*
Alessandria, *Alexandrin.*
Antiochia, *Antiochen.*
Gerusalemme, *Hierosolymitan.*
Venezia, *Venetiarum.*
Indie Occidentali, *Indiarum Occidentalium.*
Lisbona, *Ulyssiponen.*
Babilonia della Nazione Caldea nella Mesopotamia, *Babylonien. nationis Chaldæorum in Mesopotamia.*
Antiochia de' Melchiti, *Antiochen. Melchitarum.*
Antiochia de' Maroniti, *Antiochen. Maronitarum.*
Antiochia de' Siri, *Antiochen. Syrorum.*
Cilicia degli Armeni, *Ciliciæ Armenorum.*

(1) Per compilare il presente Capitolo l' Editore si è servito delle Notizie Romane per l' anno 1823.

ARCIVESCOVI, E VESCOVI

PER ORDINE ALFABETICO

Con le loro denominazioni latine secondo gli usi della Romana Curia.

Acerenza, e Matera Arcivescovati uniti nel Regno delle due Sicilie, *Acheruntin. et Materanen.*
Acerno nel Regno delle due Sicilie, *Acernen.* (V. Salerno)
Acerra e S. Agata de' Goti uniti nel Regno delle due Sicilie, (V. S. Agata de' Goti.)
Achonry nell' Irlanda, *Acadensis.*
Acquapendente negli Stati Pontificj, *Aquapenden.*
Acqui nel Piemonte, *Aquen. Provinciæ Pedemontanæ.*
Adria nel Veneziano, *Adrien.*
S. Agata de' Goti ed Acerra unite nel Regno delle due Sicilie, *S. Agathæ Gothorum et Acerrarum.*
Agen in Francia, *Agennen.*
Agadon (V. Kerry).
Ajaccio in Corsica, *Adjacen.*
Aire in Francia, *Aturen.*
Aix Arcivescovato in Francia, *Aquen.*
Alatri negli Stati Pontificj, *Alatrin.*
Alba, o Alba Pompea nel Monferrato, *Alben.*
Albano negli Stati Pontificj, *Albanen.*
Albarazin in Aragona, *Albaracinen.*
Albareale in Ungheria, *Alba Regalen.*

Albenga nel Genovesato, *Albinganen.*
Alby Arcivescovato in Francia, *Albien.*
Alessandria della Paglia nel Piemonte, *Alexandrin.*.
Ales in Sardegna, *Ussellen.* (V. Ussal).
Alessio, o Alise in Albania, *Alexien.*
Alghero, o Alguer in Sardegna. *Algaren.*
Alife nel Regno delle due Sicilie, *Aliphan.* unito alla Chiesa di Telese (V. Telese).
Almeria nel Regno di Granata, *Almerien.*
Amalfi nel Regno delle due Sicilie Arcivescovato, *Amalphitan.*
Amelia negli Stati Pontificj, *Amerin.*
Amiens in Francia, *Ambianen.*
Ampurias, o sia Castellaragonese in Sardegna, *Ampurieen.*
Anagni negli Stati Pontificj, *Anagnin.*
Ancona, ed Umana negli Stati Pontificj, *Anconitan.*, *et Umana.*
Andria nel Regno delle due Sicilie, *Andrien.*
S. Angelo de' Lombardi, e Bisaccia unite nel Regno delle due Sicilie, *S. Angeli Lombardorum, et Bisaccien.*
S. Angelo in Vado, e Urbania unite negli Stati Pontificj, *S. Angeli in Vado, et Urbanien.*
Angelopoli, *Angelopolitan.*
Angers in Francia, *Andegaven.*
Anglona, e Tursi unite nel Regno delle due Sicilie, *Anglonen.*, *et Tursien.*
Angola in Africa sotto il dominio Portoghese, *Angolen.*
Angouleme in Francia, *Engolismen.*

Angra nell' Isole Terzere di Portogallo, *Angren.*
Annecy nella Savoja, *Annecien.*
Antequera nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Antequera.*
Antiochia nelle Indie Occidentali di Spagna, *Antiochen. in Indiis.*
Antivari in Albania Arcivesc., *Antibaren.*
Aosta nel Piemonte, *Augustan. Provinciæ Pedemontanæ.*
Aquila nel Regno delle due Sicilie, *Aquilan.*
Aquino, Pontecorvo e Sora unite nel Regno delle due Sicilie, *Aquinaten., Pontis Curvi et Soran.* (V. Sora).
Arbe in Dalmazia, *Arben.*
Ardach nell' Irlanda, *Ardacanen.*
Arequipa nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Arequipa.*
Arezzo in Toscana, *Aretin.*
Argentina, ossia Strasburgo in Francia, *Argentinen.*
Ariano nel Regno delle due Sicilie, *Arianen.*
Armagnach Arciv. nell' Irlanda, *Armacan.*
Arras in Francia, *Atrebaten.*
Ascoli negli Stati Pontificj, *Asculan.*
Ascoli e Cerignola nuovamente eretta in Cattedrale, ed unita da Papa Pio VII. nel Regno delle due Sicilie, *Asculan., et Ceriniolen. in Apulia.*
Assisi negli Stati Pontificj, *Assissien.*
Asti nel Piemonte, *Asten.*
Astorga in Ispagna, *Astoricen.*
Atri, e Penne unite nel Regno delle due Sicilie, *Atrien., et Pennen.* (V. Penne).

Avana (S. Cristoforo de Avana), *S. Cristophori de Havana*.
Aveiro in Portogallo, *Aveiren.*
Avellino e Frigenti unite nel Regno delle due Sicilie, *Abellinen. et Frequentin.*
Aversa nel Regno delle due Sicilie, *Aversan.*
Augusta in Baviera, *Augustan.*
Augustow (V. Seyna).
Avignone in Francia, *Avenionen.*
Avila nella Castiglia vecchia in Ispagna, *Abulen.*
Auch Arcivesc. in Francia, *Auxitan.*
Autun in Francia, *Augustodunen.*

B

Babilonia nell' Asia, *Babilonien.*
Bachia (V. Colocza).
Bacow nella Moldavia, *Bacovien.*
Badajoz in Estremadura, *Pacen.*
Bagnorea negli Stati Pontificj, *Balneoregien.*
Baja di tutti i Santi (V. S. Salvatore).
Baltimora Arcivesc. nelle Provincie unite dell' America Settentrionale, *Baltimoren.*
Bamberga nella Baviera Arciv. *Bambergen.*
Barbastro in Aragona, *Barbastren.*
Barcellona in Catalogna, *Barchinonen.*
Bards Jown in Kentuky negli Stati-Uniti Americani, *Barden.*
Bari nel Regno delle due Sicilie, *Baren.*
Basilea negli Svizzeri, *Basileen.*
Bayeux in Francia, *Bajocen.*
Bayonne in Francia, *Bajonen.*
Beauvais in Francia, *Bellovacen.*
Beja in Portogallo, *Bejen.*

Belgrado, e Semendria unite in Ungheria, *Bellogradien.*, *et Semendrien.*
Belem de Parà nelle Indie di Portogallo, *Belemen de Para.*
Belley in Francia, *Bellicen.*
Belluno, e Feltre unite nella Marca Trivigiana, *Bellunen.*, *et Feltren.*
Belzi nella Wolinia.
Benezuela, o Caraccas nelle Indie Occidentali Arcivescovato, *De Benecuela, sive S. Jacobi.*
Benevento negli Stati Pontificj Arcivesc., *Beneventan.*
Bergamo, *Bergomen.*
Bertinoro negli Stati Pontificj, *Brictinorien.*
Biella nel Piemonte, *Bugellen.*
Besançon in Francia Arciv. *Bisuntia.*
Bisaccia, e S. Angelo de' Lombardi unite nel Regno delle due Sicilie, *Bisacien.*, *et S. Angeli Lombardorum.*
Bisarchio in Sardegna, *Bisarchien.*
Bisceglie nel Regno delle due Sicilie, *Vigilien.*
Bisignano, e S. Marco unite nel Regno delle due Sicilie, *Bisinianen.*, *et S. Marci.*
Bitonto e Ruvo unite nel Regno delle due Sicilie, *Bituntin*, *et Ruben.*
Blois in Francia, *Blesen.*
Bobbio in Piemonte, *Bobbien.*
Bojano nel Regno delle due Sicilie, *Bojanen.*
Bologna negli Stati Pontificj Arcivesc., *Bononien.*
Bordeaux in Francia Arciv., *Burdegalen.*

Borgo S. Donnino nella Lombardia , *Burgi S. Domnini* .
Borgo S. Sepolcro in Toscana , *Burgi S. Sepulchri* .
Bosa in Sardegna , *Bosanen.*
Bosnia , e Sirmio unite in Ungheria , *Bosnien.* , *et Sirmien.*
Boston negli Stati Uniti Americani , *Bostonien.*
Bova nel Regno delle due Sicilie, *Boven.*
Bovino nel Regno delle due Sicilie , *Bovinen.*
Bourges in Francia Arcivesc. , *Bituricen.*
Braga in Portogallo Arcivesc., *Bracharen.*
Braganza , e Miranda in Portogallo , *Brigantien.*
Breslavia nella Slesia , *Wratislavien.*
Bressanone , o sia Brixen nel Tirolo , *Brixinen.*
Brescia , *Brixien.*
S. Briene in Francia , *Briocen.*
Bresta in Rito Greco nella Lituania, *Bresten.*
Brindisi nel Regno delle due Sicilie Arciv. , *Brundusin.*
Brugnato nel Genovesato , *Brugnaten.*
Brunn in Moravia , *Brunen.*
Budweis in Boemia , *Budvicen.*
Buenos-Ayres , o sia la SSma Trinità nelle Indie Occidentali Spagnuole , *De Buenos-Ayres* .
Burgos nella Castiglia Vecchia Arcivesc. , *Burgen.*

Caceres nell' Isole Filippine, *De Caceres in Indiis*.
Cadice nell' Andalusia, *Cadicen.*
Cagli, e Pergola unite negli Stati Pontificj, *Calien., et Pergulan.*
Cagliari in Sardegna Arciv., *Calaritan.*
Cahors in Francia. *Cadurcen.*
Calahorra, e Calzada unite nella Castiglia vecchia. *Calaguritan., et Calzadanen.*
Caltagirone nella Sicilia, *Calatayeronen.*,
Calvi e Teano unite nel Regno delle due Sicilie, *Calven, et Theanen.*
Calzada (V. Calahorra).
Cambrai, *Cameracen.*
Camerino negli Stati Pontificj Arcivesc., *Camerinen.*
Caminietz in Polonia, *Camenecen.*.
Camenec di Rito Greco unito (V. Leopoli).
Campagna nel Regno delle due Sicilie, *Campanien.*
Canarie nell' Isole Canarie, *Canarien.*
Capaccio nel Regno delle due Sicilie, *Caputaquen.*
Capo d' Istria. *Justinopolitan.*
Capua nel Regno delle due Sicilie Arciv., *Capuan.*
Caraccas (V. Benezuela).
Carcassonne in Francia, *Carcassonen.*:
Cariati nel Regno delle due Sicilie, *Cariaten.*
Carpi nel Modenese, *Carpen.*
Cartagena nel Regno di Murcia, *Carthaginen.*

Cartagena nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Cartagena in Indiis*.
Casale nel Piemonte, *Casalen.*
Caschau (V. Cassovia).
Cashel Arcivesc. nell' Irlanda, *Cashelien.*
Caserta nel Regno delle due Sicilie, *Casertan.*
Cassano nel Regno delle due Sicilie, *Cassanen.*
Cassovia o Caschau in Ungheria, *Cassovien.*
Castellamare nel Regno delle due Sicilie, *Castri Maris.*
Castellaragonese (V. Ampurias).
Castellaneta nel Regno delle due Sicilie, *Castellaneten.*
Castelbranc in Portogallo, *Castri Albi.*
Catania in Sicilia, *Catanien.*
Catanzaro nel Regno delle due Sicilie, *Catacen.*
Cattaro in Dalmazia, *Cataren.*
Cava e Sarno unite nel Regno delle due Sicilie, *Caven, et Sarnen.*
Cebù (V. Nome di Gesù).
Cefalonia, e Zante unite, *Cephalonien, et Zacynthien.*
Cefalù in Sicilia, *Cephaluden.*
Ceneda nel Veneziano, *Ceneten.*
Cervia negli Stati Pontificj, *Cervien.*
Cesena negli Stati Pontificj, *Cesenaten.*
Ceuta in Affrica, *Septen. in Africa*
Chalons in Francia, *Catalaunen.*
Chambery nella Savoja, *Camberien.*
Charcas Arciv. nelle Indie Occidentali di Spagna (V. de la Plata).

S. Claude in Francia, *Sancti Claudii*.
Clermont in Francia, *Claromonten.*
Cogher nell' Irlanda, *Clogeren.*
Cloyne, e Ross unite nell' Irlanda, *Cloynen. et Rossen.*
Clonfert nell' Irlanda, *Clonferten.*
Coccino nelle Indie Orientali in Portogallo, *Coccinen.*
Coimbra in Portogallo, *Colimbrien.*
Coira nella Rezia, *Curien.*
Colle in Toscana, *Collen.*
Colocza, e Bachia in Ungheria Arcivesc. uniti, *Colocen, et Bachien.*
Colonia negli Stati del Re di Prussia in Germania, Arcivescovato nuovamente eretto da Papa Pio VII, *Colonien.*
Comacchio negli Stati Pontificj *Comaclen*.
Comayagua nelle Indie Occidentali di Spagna, *Camayaguan.*
Como nel Milanese, *Comen.*
Compostella nella Galizia Arcivesc., *Compostellan.*
SS. Concezione del Chilì nelle Indie Occidentali Spagnuole, *SS. Conceptionis de Chile*.
Concordia nel Veneziano, *Concordien.*
Connor, *Connorien.*
Conversano nel Regno delle due Sicilie. *Conversan.*
Conza nel Regno delle due Sicilie Arciv. *Compsan.*
Cordova nell' Andalusia, *Corduben.*
Cordova in Provincia del Tecuman, *Corduben in Indiis.*

Corfù Arcivescovato, *Corcyren.*
Coria in Ispagua, *Caurien.*
Cork nell' Irlanda, *Corcagien.*
Corneto negli Stati Pontificj, *Cornetan.*
Cornovailles, o sia Quimper in Francia, *Corisopiten.*
Cortona in Toscana, *Cortonen.*
Cosenza nel Regno delle due Sicilie Arciv., *Cusentin.*
Costanza, *Constantien.*
Cotrone nel Regno delle due Sicilie; *Cotronen.*
Coutances in Francia, *Constantien Provinciæ Rothomagen.*
Cracovia nella Gallizia Occidentale, *Cracovien.*
Cranganor Arcivesc. nelle Indie Orientali Portoghesi, *Cranganoren.*
Crema nel Veneziano, *Cremen.*
Cremona in Lombardia, *Cremonen.*
Crisio di Rito Greco unito in Ungheria *Crisien.*
S. Cristoforo de Avana nelle Indie Occidentali di Spagna, *S. Cristophori de Havara.*
S. Cristoforo de Laguna nelle Isole Canarie, *S. Cristophori de Laguna.*
S. Croce della Sierra nelle Indie Occidentali di Spagna, *S. Crucis de la Sierra.*
Cuba (V. S. Giacomo de Cuba).
Cuenca in Ispagna, *Conchen.*
Cuenca nel Regno del Perù Indie Occidentali di Spagna, *Conchen in Indiis.*
Cujavia in Polonia, *Uladislavien.*

Culma in Polonia, *Culmen.*
Cuneo nel Piemonte, *Cuneen.*
Curzole in Dalmazia, *Cursolen.*
Cusco nel Perù, *de Cusco.*

D

Derry nell' Irlanda, *Derrien.*
S. Diez in Francia, *S. Deodati.*
Digne in Francia, *Dignen.*
Dijon in Francia, *Divionen.*
S. Domingo nelle Indie Occidentali Arcivesc. *S. Dominici.*
Down, e Connor unite nell' Irlanda, *Deunen, et Connorien.*
Dromore in Ibernia, *Dromoren.*
Dublino Arcivescovato Metropolitano nell' Irlanda, *Dublinen.*
Durango nelle Indie Occidentali Spagnuole, *De Durango.*
Durazzo in Macedonia Arciv. *Dyrrachien.*

E

Eichstett in Germania, *Eisteten.*
Elphin nell' Irlanda, *Elphien.*
Elvas in Portogallo, *Elven.*
Emily nell' Irlanda, *Imillicen* (V. Cushel.)
Eperiess nell' Ungheria di Rito Greco unito nuovamente eretto da Papa Pio VII., *Eperjessen.*
Erbipoli nella Baviera, *Herbipolen.*
Erlaw in Ungheria (V. Agria).
Escar (V. Lescar).
Evora in Portogallo Arcivesc., *Elboren.*
Evreux in Francia, *Ebroicen.*

F

Funchal nell' Isola Madera di Portogallo, *Funchalen.*

G

Gaeta nel Regno delle due Sicilie, *Cajetan.*
Gallipoli nel Regno delle due Sicilie, *Gallipolitan.*
Gallese (V. Civita Castellana).
Galtelly-Nori in Sardegna, *Galtellinen-Noren.*
Gand, *Gandaven.*
Gap in Francia, *Vapincen.*
Genova Arcivesc., *Januen.*
Gerace nel Regno delle due Sicilie, *Hieracen.*
S. Giacomo del Chilì nelle Indie Occidentali di Spagna, *S. Jacobi de Chile.*
S. Giacomo di Capoverde nell' Affrica di Portogallo, *S. Jacobi Capitis Viridis.*
S. Giacomo di Cuba nelle Indie Occidentali di Spagna Arciv., *S. Jacobi da Cuba.*
Giavarino in Ungheria, *Jaurinen.*
Girgenti in Sicilia, *Agrigentin.*
Girona in Catalogna, *Gerunden.*
Gnesna negli Stati del Re di Prussia in Polonia, Arcivescovato unito a Posnania, *Gnesnen.*, *et Posnanien.* (V. Posnania).
Goa nelle Indie Orientali del Portogallo Arcivesc., *Goan.*
Gorizia, o sia Gradisca, *Goritien.*, *seu Gradiscan.*
Granata in Ispagna Arcivesc., *Granaten.*
Gran Varadino di Rito Latino in Ungheria (V. Varadino).
Gran Varadino di Rito Greco unito nell' Ungheria, *Magno-Varadien.*

Gravina, e Monte Peloso unite nel Regno delle due Sicilie, *Gravinen.*, *et Montis Pelusii*.
Grenoble in Francia, *Gratianopolitan.*
Grosseto in Toscana, *Grossetan.*
Guadalaxara nelle Indie Occidentali di Spagna, *Guadalaxara in Indiis*.
Guadix nel Regno di Granata, *Guadixen.*
Guajana nelle Indie Occidentali di Spagna, *De Guajana in Indiis*.
Guamanga nelle Indie Occidentali di Spagna, *De Guamanga in Indiis*.
Guarda in Portogallo, *Egitanien.*
Guatimala nelle Indie Occidentali di Spagna Arcivesc., *De Guatimala in Indiis*.
Gubbio negli Stati Pontificj, *Eugubin.*
Gurk nella Carintia, *Gurcen.*

H

Hallicia (V. Leopoli).
Halitz nella Galizia Polono Austriaca, *Hallicien.*
Havana, *S. Cristophori de Havana*.
Hispahan in Persia, *Haspahan.*
Hildeseim in Germania, *Hildeshemien.*
Huesea in Aragona, *Oscen.*
Hypsopoli in Asia, *Hypsopolien.*

I

Jaca in Aragona, *Jacen.*
Jaen nell' Andalusia, *Giennen.*
Jannow (V. Podlachia).
Jesi negli Stati Pontificj, *Æsin.*
Iglesias in Sardegna, *Ecclesien.*
Imola negli Stati Pontificj, *Imolen.*
S. Ippolito nell' Austria inferiore, *S. Hippoliti*.

Ischia nel Regno delle due Sicilie, *Isclan.*
Isernia nel Regno delle due Sicilie, *Isernien.*
Iviza in Ispagna, *De Iviza.*
Ivrea nel Piemonte, *Ipporegien.*
Jucatan nelle Indie Occidentali di Spagna, *Jucatan.*

K

Kerry, e Aghadon in Irlanda, *Kerrien.*, *et Aghadonen.*
Kildare, e Loighlin unite nell' Irlanda, *Kildarien.*, *et Leyghlinen.*
Killaba nell' Irlanda, *Alladen.*
Killaloe nell' Irlanda, *Laonen.*
Killfenora, e Kilmacduagh unite nell' Irlanda, *Finaboren.*, *et Duacen.*
Kilmore nell' Irlanda, *Kilmoren.*
Knin (V. Tinia).
Konitzgratz in Boemia, *Reginogradicen.*
Korck in Irlanda, *Corcagien.*

L

Lacedogna nel Regno delle due Sicilie, *Laquedionen.*
Lamego in Portogallo, *Lamacen.*
Lanciano nel Regno delle due Sicilie Arciv. *Lancianen.*
Langres in Francia, *Lingonen.*
Larino nel Regno delle due Sicilie, *Larinen.*
Lavant in Carintia, *Lavantin.*
Lecce nel Regno delle due Sicilie, *Lycien.*
Loighlin (V. Kildare).
Leira in Portogallo, *Leirien.*
Le Mans in Francia, *Cenomanen.*
Leoben, o Leuben nella Stiria, *Leobien.*
Leon di Spagna, *Legionen.*

Lucon in Francia, Lucionen.
Luck, ed Ostrog di Rito Greco Ruteno nella Wolinia, *Luceorien.*
Lugo in Ispagna, *Lucen.*
Luni, Sarzana e Brugnato nel Genovesato al presente uniti da Papa Pio VII. *Lunen.*, *Sarzanen. et Brugnaten.*
Lyon in Francia Arcivesc., *Lugdunen.*

M

Macao, *Macaonen.*
Macarska in Dalmazia, *de Macarska.*
Macerata, e Tolentino negli Stati Pontificj, *Maceraten.*, *et Tolentin.*
Madruc, o Modrusia, *Modrusien.* (V. Segna).
Magonza, *Moguntin.*
Majorica, *Majoricen.*
Malacca nelle Indie Orientali, *Malacen.*
Malaga, *Malacitan.*
Malines Arcivesc., *Machlinien.*
Malta nell' Isola dello stesso nome, a cui è unito l' Arcivescovato di Rodi, *Meliten.*
Manfredonia nel Regno delle due Sicilie Arcivesc., *Sypontin.*
Manila nelle Isole Filippine Arciv., *Manila.*
Mantova, *Mantuan.*
Marcana, e Tribigne unite in Dalmazia, *Marcanen.*, *et Tribunen.*
S. Marco, e Bisignano unite nel Regno delle due Sicilie, *Sancti Marci, et Bisinianen.*
Marianna nel Brasile, *Marianen.*
Marseille in Francia, *Massilien.*
Marsi nel Regno delle due Sicilie, *Marsorum.*
Marsico nuovo, e Potenza unite nel Regno

delle due Sicilie, *Marsicen.*, *et Potentin.*
S. Marta nelle Indie Occidentali di Spagna, *S. Marthæ*.
Massa di Carrara nuovamente eretta da Papa Pio VII., *Massensis*.
Massa Marittima in Toscana, *Masan.*
Matelica negli Stati Pontificj, *Matelicen.* (V. Fabriano).
Matera, *Materanen.*
Maynas nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Maynas*.
Mazzara in Sicilia, *Mazzarien.*
Meath nell' Irlanda, *Miden.*
Meaux in Francia, *Melden.*
Mechoacan nelle Indie Occidentali di Spagna, *Mecoacan.*
Melfi, e Rapolla unite nel Regno delle due Sicilie, *Melphien.*, *et Rapollen.*
Meliapor (S. Tommaso di) nelle Indie Orientali di Portogallo, *Meliaporen.*
Mende in Francia, *Mimaten.*
Merida nelle Indie di Occidentali di Spagna, *Jucatan.*
Messico nelle Indie Occidentali di Spagna Arcivesc., *Mexican.*
Messina in Sicilia Arcivesc., *Messanen.*
Metz in Francia. *Meten.*
Milano Arcivesc., *Mediolanen.*
Mileto nel Regno delle due Sicilie, *Militen.*
S. Miniato in Toscana, *S. Miniati*.
Minorca nell' Isola dello stesso nome, *Minoricen.*
Minsck, o Minsko in Lituania di Rito Greco Ruteno unito, *Miuscen.*
Modrusca, *Modrusien.* (V. Segna).

Mohilow nella Russia Arciv. , *Mochilovien.*
Molfetta nel Regno delle due Sicilie , *Melphiten.*
Monaco , e Frisinga in Baviera Arcivesc. , *Monacen.*, *et Frisingen.*
Mondonedo nella Gallizia in Ispagna , *Mindonien.*
Mondovì nel Piemonte , *Montis Regalis Provinciæ Pedomontan.*
Monopoli nel Regno delle due Sicilie , *Monopolitan.*
Monreale in Sicilia Arciv. , *Montis Regalis.*
Montalcino in Toscana , *Ilcinen.*
Montalto negli Stati Pontificj , *Montis Alti.*
Montauban in Francia , *Montis Albani.*
Monte Feltre negli Stati Pontificj , *Feretran.*
Monte Fiascone, e Corneto unito negli Stati Pontificj , *Montis Flasconen.*, *et Cornetan.*
Montpelier in Francia, *Montis Pessulan.*
Monte Peloso , e Gravina nel Regno delle due Sicilie , *Montis Pilosi* , *et Gravinen.* (V. Gravina) .
Montepulciano in Toscana *Montis Politiani.*
Moulins in Francia , *Molinen.*
Munkars nell'Ungheria di Rito Greco unito , *Munkacsien.*
Munster nella Westfalia , *Monasterien.*
Muro nel Regno delle due Sicilie , *Muran.*

N

Namur , *Namurcen.*
Nancy in Francia , *Nanceyen.*
Nankin nella Cina , *Nankinen.*
Nantes in Francia , *Nanneten.*
Napoli Arcivescovato , *Neapolitan.*

Nardò nel Regno delle due Sicilie, *Neritonen.*

Narni negli Stati Pontificj, *Narnien.*

Naxia nell' Arcipelago Arcivesc. nell' Isola dello stesso nome, *Naxien.*

Naxivan Arcivesc. nell' Armenia, *Naxivan.*

Nepi, e Sutri unite negli Stati Pontificj, *Nepesin.*, *et Sutrin.*

Neosolio in Ungheria. *Neosolien.*

Nevers in Francia, *Nivernen.*

Nicaragua nelle Indie Occidentali Spagnuole, *de Nicaragua.*

Nicastro nel Regno delle due Sicilie, *Neocastren.*

Nicopoli in Bulgaria, *Nicopolien.*

Nicosia nella Sicilia, *Nicosien. Herbiten.*

Nicotera, e Tropea unite nel Regno delle due Sicilie, *Nicoteren.*, *et Tropejen.*

Nimes in Francia, *Nemausen.*

Nitria in Ungheria, *Nitrien.*

Nizza, *Nicien.*

Nocera negli Stati Pontificj, *Nucerin.*

Nola nel Regno delle due Sicilie, *Nolan.*

Noli nel Genovesato, *Naulen.*

Nome di Gesù, o Cebù nelle Isole Filippine, *Nominis Jesu.*

Nona in Dalmazia, *Nonen.*

Norcia negli Stati Pontificj, *Nursin.*

Norl (V. Galtelly).

Novara nel Piemonte, *Novarien.*

Nuova Orleans nella Luigiana, *Neo Aurelianen.*

Nuova-Yorck nelli Stati-Uniti d' America, *Neo Eboracensis.*

Nusco nel Regno delle due Sicilie, *Nuscan.*

O

Olinda, o Fernambuco nelle Indie Occidentali di Portogallo, *de Olinda*.
Olmutz nella Moravia Arciv., *Olomucen.*
Oppido nel Regno delle due Sicilie, *Oppiden.*
Orense in Ispagna, *Aurien.*
Oria, o Uritana nel Regno delle due Sicilie, *Oritan.*
Oristano in Sardegna Arcivesc., *Arboren.*
Orihuela in Catalogna, *Oriolen.*
Orleans in Francia, *Aurelianen.*
Orte negli Stati Pontificj, *Hortan.*
Orvieto negli Stati Pontificj, *Urbevetan.*
Osimo, e Cingoli unite degli Stati Pontificj, *Auximan.*, *et Cingulan.*
Osma nella Castiglia vecchia, *Oxomen.*
Osnabruck nella Westfalia, *Osnabrugen.*
Ossaro in Dalmazia, *Auxeren.*
Ossory nell'Irlanda, *Ossorien.*
Ostia, e Velletri negli Stati Pontificj, *Ostien.*, *et Veliternen.*
Ostrog nella Wolinia, *Ostroginen.* (V.Luck).
Ostuni nel Regno delle due Sicilie, *Ostunen.*
Otranto nel Regno del due Sicilie Arciv., *Hydruntin.*
Oviedo in Ispagna, *Oveten.*

P

Pace nelle Indie Occidentali di Spagna *Pacen. in Indiis*.
Paderbona nella Westfalia, *Paderbonen.*
Padova, *Paduan.*
Palenza in Ispagna, *Palentin.*
Palermo in Sicilia Arcivesc. *Panormitan.*

Palestrina negli Stati Pontificj, *Prænestin.*
Pamiers in Francia, *Apamien.*
Pamplona nella Navarra in Ispagna, *Pampilonen.*
Panamà nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Panamà in Indiis.*
S. Paolo nelle Indie Occidentali di Portogallo, *S. Pauli.*
Parà, *de Param* (V. Belem).
Paraguai nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Paraguay.*
Parenzo nell' Istria, *Parentin.*
Parigi Arcivesc. *Parisien.*
Parma, *Parmen.*
Passavia nella Baviera, *Passavien.*
Patti in Sicilia, *Pacten.*
Pavia, *Papien.*
Pekin nella Cina, *Pekinen.*
Penne, ed Atri unite nel Regno delle due Sicilie, *Pinnen, et Atrien.*
Pergola, *Pergulan.* (V. Cagli).
Perigueux in Francia, *Patrocoricen.*
Perpignano in Francia, *Elnen.*
Perugia negli Stati Pontificj, *Perusin.*
Pesaro negli Stati Pontificj, *Pisauren.*
Pescia in Toscana, *Piscien.*
Piacenza, *Placentin.*
Piazza nella Sicilia, *Platien.*
Pienza in Toscana, *Pientin.*
Pinerolo nel Piemonte, *Pinerolien.*
Pinhel in Portogallo, *Pinhelen.*
Pinasco, e Turovia unite di Rito Greco Ruteno in Lituania, *Pinscen., et Turovien.*
Piperno negli Stati Pontificj, *Privernen.* (V. Terracina).

Pisa in Toscana Arcivesc. *Pisan.*
Pistoja, e Prato unite in Toscana, *Pistorien.*, *et Praten.*
Placencia in Ispagna, *Placentin. Provinciæ Compostellan.*
De la Plata, o sia Characas Arcivesc. nelle Indie Occidentali di Spagna, *De Plata.*
Plosko nella Polonia meridionale, *Plocen.*
Podlachia, *Podlachien.*
Poitiers in Francia, *Pictavien.*
Pola in Istria, *Polen.*
Policastro nel Regno delle due Sicilie, *Policastren.*
Polosko nell' Alba Russia Arcivesc. di Rito Greco Ruteno a cui sono unite le Chiese di Orsa, Mscislvaia, e Vitespco, *Polocen.*
Ponte Corvo negli Stati Pontificj, *Pontis Curvi* (V. Aquino e Sora).
Pontremoli in Toscana, *Apuan.*
Popayan nelle Indie Occidentali Spagnuole, *De Popayan.*
Portalegro in Portogallo, *Portalegren.*
Porto, e S. Rufina unite negli Stati Pontificj, *Portuen.*, *et S. Rufinæ.*
Porto in Portogallo, *Portugallen.*
Porto Ricco nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Portorico.*
Posnania negli Stati del Re di Prussia in Polonia, Arcivescovato unito a Gnesna, *Posnanien.*
Ponenza, e Marsico unite nel Regno delle due Sicilie, *Potentin.*, *et Marsicen.* (V. Marsico).

Pozzuoli nel Regno delle due Sicilie, *Puteloan.*

Praga in Boemia Arcivesc., *Pragen.*

Prato in Toscana, *Praten.* (V. Pistoja).

Presmislia nella Gallicia, *Presmislien.*

Presmilia, Sanocia e Samboria unite di Rito Greco Ruteno nella Gallizia, *Presmilien. Rutheni Ritus.*

Puebla de los Angelos, *Tlascalen.* (V. Tlascala).

Puy (le) in Francia, *Anicien.*

Pulati nell' Albania, *Pulaten.*

Q

Quebec nel Canadà, nell' America Settentrionale. *Quebecen.*

Quimper in Francia, *Corosopiten.*

Quito nel Perù Indie Occidentali di Spagna, *de Quito.*

R

Ragusi in Dalmazia Arcivesc., *Ragusin.*

Raphoe nell' Irlanda, *Rapoten.*

Rapolla, e Melfi unite nel Regno delle due Sicilie, *Rapollen., et Melphien.* (V. Melfi).

Ratisbona nella Baviera, *Ratisbonen.*

Ravenna negli Stati Pontificj Arcivesc., *Ravennaten.*

Recanati, e Loreto unite negli Stati Pontifici, *Recinaten., et Lauretan.*

Reggio nel Regno delle due Sicilie Arciv., *Rheginen.*

Reggio di Modena, *Regien.*

Reims in Francia Arciv., *Rhemen.*

Rennes in Francia, *Rhedonen.*

Richmond negli Stati-Uniti di America, *Richmondien.*

Rieti negli Stati Pontificj, *Reatin.*
Rimini negli Stati Pontificj, *Ariminen.*
Rio-Janeiro, *Fluminis Januarii* (V. S. Sebastiano del Brasile).
Ripatransone negli Stati Pontificj, *Ripan.*
Rochelle in Francia, *Rupellen.*
Rodez in Francia, *Ruthenen.*
Rouen in Francia Arcivesc., *Rothomagen.*
Rossano nel Regno delle due Sicilie Arciv., *Rossanen.*
Ross (V. Cloyne).
Rosnavia in Ungheria, *Rosnavien.*
S. Rufina negli Stati Pontificj, *S. Ruphinæ* (V. Porto).
Ruvo, e Bitonto unite nel Regno delle due Sicilie, *Ruben.*, *et Bituntin.* (V. Bitonto).

S

Sabaria in Ungheria, *Sabarien.*
Sabina negli Stati Pontificj, *Sabinien.*
Salamanca nella Castiglia vecchia, *Salamantin.*
Salerno nel Regno delle due Sicilie Arciv., *Salernitan.*
Salisburgo Arciv., *Salisburgen.*
Salta nella Provincia di Tucuman, *Salten.*
S. Salvatore della Baja di tutti i Santi nel Brasile Arciv., *S. Salvatoris in Brasilia.*
Saluzzo nel Piemonte, *Salutiarum.*
Samboria di Rito Greco (V. Presmilia).
Samogizia nella Russia, *Samogitien.*
Sandomir, *Sandomirien.*
Sanocia (V. Presmilia).
Santander nella Castiglia vecchia, *Santanderien.*

Santorino nell' Isola dello stesso nome nel mare Egeo, *Sanctorinen.*
Sappa in Albania, *Sappaten.*
Saragozza in Ispagna, *Cæsaraugustan.*
Sarno, e Cava unite nel Regno delle due Sicilie, *Sarnen.*, *et Caven.* (V. Cava).
Sarsina negli Stati Pontificj, *Sarsinaten.*
Sarzana (V. Luni).
Sassari in Sardegna Arciv. *Turritan.*
Savona e Noli nel Genovesato, *Savonen.*, *et Naulen.*
Scardona in Dalmazia, *Scardonen.*
Scepusio, o Zips in Ungheria, *Scepusien.*
Scio nell' Isola di Scio, *Chien.*
Scopia in Servia Arciv., *Scopien.*
Scutari in Albania, *Scudren.*
S. Sebastiano nel Brasile e Rio-Janeiro, *S. Sebastiani*, *et Fluminis Januarii*.
Sebenico in Dalmazia, *Sebenicen.*
Secovia nella Stiria, *Secovien.*
Seez in Francia, *Sagien.*
Segna, e Modrusca in Dalmazia, *Segnen.*, *et Modrusien.*
Segni negli Stati Pontificj, *Segnin.*
Segovia nella Castiglia vecchia, *Segobien.*
Segovia nuova nelle Isole Filippine, *Novæ Segobiæ*.
Segorve in Spagna, *Segobricen.*
Semendria, *Semendrien.* (V. Belgrado).
Sens Arciv. in Francia, *Senonen.*
Sessa nel Regno delle due Sicilie, *Suessan.*
S. Severina nel Regno delle due Sicilie Arcivesc., *S. Severinæ*.
S. Severino negli Stati Pontificj, *S. Severini*.

S. Severo nel Regno delle due Sicilie, *S. Severi*.

Seyna o Augostow nel Regno di Polonia, *de Seyna seu Augustovien.*

Sezze negli Stati Pontificj, *Setin.* (V. Terracina).

Siena in Toscana Arciv., *Senen.*

Sinigaglia negli Stati Pontificj, *Senogallien.*

Sion nella Valesia, *Sedunen.*

Siria nell' Arcipelago, *Syren.*

Siracusa in Sicilia, *Syracusan.*

Sirmio in Ungheria, *Syrmien.* (V. Bosnia).

Siviglia Arciv., *Hispalen.*

Smirne Arciv. nuovamente eretto da Papa Pio VII., *Smyrnen.*

Soana in Toscana, *Suanen.*

Sofia in Bulgaria Arciv., *Sophien.*

Soissons in Francia, *Suessionen.*

Solmona nel Regno delle due Sicilie, *Sulmonen.* (V. Valva).

Salsona in Catalogna, *Celsonen.*

Sonora nelle Indie Occidentali di Spagna nuovamente eretto da Papa Pio VII. in Arcivescovato, *de Sonora.*

Sora nel Regno delle due Sicilie, *Soran.* (V. Aquino).

Sorento nel Regno delle due Sicilie Arciv., *Surrentin.*

Spalatro in Dalmazia Arciv., *Spalaten.*

Spira nella Baviera, *Spiren.*

Spoleto negli Stati Pontificj nuovamente eretto in Arcivescovato da Papa Pio VII., *Spoletan.*

Squillace nel Regno delle due Sicilie, *Squillacen.*

Stagno in Dalmazia , *Stagnen.*
Strasburg (V. Argentina) .
Strigonia in Ungheria Arciv. , *Strigonien.*
Supraslia nella Prussia Orientale di Rito Greco Ruteno unito , *Supraslien.*
Susa nel Piemonte , *Secusien.*
Sutri negli Stati Pontificj , *Sutrin.* (V. Nepi).
Szatmar , o Satmar nell' Ungheria eretta in Cattedrale da Papa Pio VII. , *Szathmarien.*

T

Tanger in Africa , *Tangiren.*
Taranto nel Regno delle due Sicilie Arciv. *Tarentin.*
Tarazzona in Aragona , *Tirasonen.*
Tarbes in Francia , *Tarbien.*
Tarragona in Ispagna Arciv. , *Tarraconen.*
Teano , e Calvi unite nel Regno delle due Sicilie , *Theanen.* , *et Calven.* (V. Calvi).
Telese , ed Alife unite nel Regno delle due Sicilie , *Thelesin.* , *et Aliphan.*
Temiswar (V. Chonad) .
Teramo nel Regno delle due Sicilie, *Aprutin.*
Terlizzi (V. Giovenazzo) .
Termoli nel Regno delle due Sicilie , *Thermularum* .
Terracina , Sezze e Piperno unite negli Stati Pontificj , *Terracinen.* , *Setin.* , *Privernen.*
Tervel in Aragona , *Terulen.*
Tine nell' Isola del medesimo nome nell' Arcipelago , *Tinien.*
Tinia , volgarmente Knin nella Croazia , *Tininien.*
Tivoli negli Stati Pontificj , *Tiburtin.*
Tlascala nelle Indie Occidentali di Spagna o Pueblas de los Angelos , *Tlascalen.*

Todi negli Stati Pontificj, *Tudertin.*
Toledo Arciv., *Toletan.*
Tolentino negli Stati Pontificj, *Tolentin.* (V. Macerata).
S. Tommaso di Meliapor nelle Indie Orientali di Portogallo, *S. Thomæ de Meliapor* (V. Meliapor).
S. Tommaso nell' Isola del medesimo Santo in Africa, *S. Thomæ in Insula.*
Torino Arcivescovato, *Taurinen.*
Toscanella negli Stati Pontificj, *Tuscanen.* (V. Viterbo).
Tortona in Lombardia, *Tordonen.*
Tortosa nella Catalogna, *Derthusen.*
Toulouse in Francia Arciv., *Tolosan.*
Tournay, *Tornacen.*
Tours in Francia Arciv., *Turonen.*
Trani nel Regno delle due Sicilie Arciv. *Tranen.*
Transilvania o Weissemburg, *Transylvanien.*
Traù in Dalmazia, *Tragurien.*
Treja, *Trejen.* (V. Camerino).
Trento in Germania, *Tridentin.*
Treveri, *Treviren.*
Treviso nel Veneziano, *Tarvisin.*
Tribigne, *Tribunen.* (V. Marcana).
Tricarico nel Regno delle due Sicilie, *Tricaricen.*
Trieste nell' Istria, *Tergestin.*
SSma Trinità nelle Indie Occidentali Spagnuole (V. Buenos-Ayres).
Trivento nel Regno delle due Sicilie, *Triventin.*
Troja nel Regno delle due Sicilie, *Trojan.*

Tropea, e Nicotera nel Regno delle due Sicilie, *Tropien., et Nicoteren.* (V. Nicotera).
Troyes in Francia, *Trecen.*
Truxillo nelle Indie Occidentali di Spagna, *de Tuxillo.*
Tuam nell' Irlanda Arciv., *Thuamen.*
Tuccuman nelle Indie Occidentali di Spagna (V. Cordova).
Tudela nella Navarra in Ispagna, *Tudelun.*
Tulle in Francia, *Tutelen.*
Turovia (V. Pinsco).
Tursi nel Regno delle due Sicilie, *Tursien.* (V. Anglona).
Tuy nella Galizia in Ispagna, *Tuden.*
De Tynice nella Gallizia nuovamente eretta da Papa Pio VII., *de Tynice.*

U

Udine nel Friuli, *Utinen.*
Ugento nel Regno delle due Sicilie, *Ugentin.*
Uladimiria, e Bresta unite di Rito Greco Ruteno nella Wolinia, e Lituania, Prototronio nella Russia, *Uladimirien.*
Uladislavia, *Uladislavien.* (V. Kalich)
Umana (V. Ancona).
Urbania, e S. Angelo in Vado unite negli Stati Pontificj, *Urbanien.*
Urbino negli Stati Pontificj Arcivesc., *Urbinaten.*
Uritana (V. Oria).
Urgel in Catalogna, *Urgelen.*
Usal, *Usselen* (V. Ales).

V

Vaccia in Ungheria, *Vaccien.*
Valenza in Ispagna Arciv., *Valentin.*

Valences in Francia, *Valentinen.*
Valencuela (V. Benecuela).
Valladolid nella Castiglia vecchia, *Vallisoletan.*
Valva, e Sulmona unite nel Regno delle due Sicilie, *Valven.*, *et Sulmonen.*
Vannes in Francia, *Vaneten.*
Varadino in Ungheria, *Varadin.*
Varsavia, *Varsavien.*
Veglia in Dalmazia, *Veglen.*
Velletri negli Stati Pontificj, *Veliternen.* (V. Ostia).
Venosa nel Regno delle due Sicilie, *Venusin.*
Ventimiglia nella Liguria, *Vintimilien.*
Vercelli in Piemonte, *Vercellen.*
Verdun in Francia, *Verdunen.*
Veroli negli Stati Pontificj, *Verulan.*
Verona, *Veronen.*
Versailles in Francia, *Versalien.*
Vesprim in Ungheria, *Vesprimien.*
Vicenza, *Vicentin.*
Vich in Catalogna, *Vicen.*
Vienna in Austria Arciv., *Viennen. in Austria.*
Viesti nel Regno delle due Sicilie, *Vestan.*
Vigevano nel Vigevenasco, *Viglevanen.*
Vilna in Polonia, *Vilnen.*
Visen in Portogallo, *Visen.*
Vitepsco (V. Polosco).
Viterbo, e Toscanella negli Stati Pontificj, *Viterbien*, *et Tuscanen.*
Viviers in Francia, *Vivarien.*
Volterra in Toscana, *Volaterran.*

W

Warmie in Polonia, *Varmien.*
Waterford, e Lismore unite nell' Irlanda, *Vaterfordien.*, *et Lismoren.*
Weissemburg (V. Transilvania).
Wurtzburg, *Herbipolen.* (V. Herbipoli).

Z

Zagabria in Croazia, *Zamoren.*
Zamora in Castiglia vecchia, *Zamoren.*
Zante, e Cefalonia unite, *Zacynthi*, *et Cephalunen.*
Zara in Dalmazia Arciv, *Jadren.*
Zips, *Scepusien.* (V. Scepusio).
Zytomeritz in Moscovia, *Zitomirien.* (V. Luceoria).

Vicario Patriarcale Apostolico di Costantinopoli.
Vicario per gli Armeni di Costantinopoli

CAPO VI.

Della Sede Vacante

All'annunzio della morte del Sommo Pontefice portasi il Cardinal Camerlengo in abito pavonazzo col rocchetto accompagnato dai Cherici di Camera vestiti a nero , e parimente col rocchetto per farne la ricognizione a palazzo . E fatta la ricognizione sul Cadavere tuttor giacente nel letto , ordina il rogito di tal morte alli Notaj di Camera . Riceve dal Maestro di Camera di Sua Santità l' anello *Piscatorio* *,

* Così detto , perchè in esso si rappresenta S. Pietro entro di una navicella in atto di trarre dall' acqua un rete pescareccia . Sino al secolo XV. servironsi i Papi di questo anello per sigillare le private lor lettere . Clemente VI. nel 1264. scrivea ad Egidio G ros suo padre : *non scribimus tibi* , *nec consanguineis nostris sub Bulla , sed sub Piscatoris sigillo , quo Romani Pontifices in suis secretis utuntur* . Ma nel secolo XV. cominciarono i Papi a sigillare in cera rossa i Brevi che prima sigillavansi con sigillo di piombo .

che viene poi spezzato alla presenza de' Cardinali nella prima generale congregazione da farsi, e che infranto in tal guisa viene mostrato a ciaschedun Cardinale. Il Datario, e li Segretarj, che tengono gli altri sigilli del defonto, sono obbligati di consegnarli tantosto ad uno de' Cherici di Camera deputati a tale ufficio, e vengono detti sigilli * rotti poi nella congregazione generale, come sopra.

* Dacchè l' Anello piscatorio fu destinato, come or or si dicea, a sigillare i Brevi, presero i Papi a sigillare le lettere private col sigillo, che d' ordinario ha lo stemma del Casato.

Ma oltre i due mentovati sigilli vi è quello di piombo, con cui sigillavansi già e Brevi, e Bolle, ed ora le sole Bolle. Gran questione si fa dagli Eruditi, chi sia stato tra' Papi il primo ad usare il sigillo di piombo. Domenico Rinaldi seguito dal Magri, dal Sarnelli, e da altri vuole, che questi sia stato S. Silvestro; cosa che possiamo dispensarci dal credere. Tommaso Stubbs Domenicano Inglese ne fa autor S. Gregorio M.; altri altro Papa; di che veggansi oltre il Mabillone i Maurini nel *nuovo Trattato di Diplomatica*. Quello, che pare fuori di

Il Cardinale Padrone se v' ha, e li nipoti del Papa devono abbandonare

dubbio è che abbianlo usato, ed Onorio I. creato Papa l' anno 625. e Deusdedit che fu eletto dieci anni prima di Onorio. Perocchè Anastasio ci assicura di aver egli avuto in mano il sigillo di piombo di Onorio; e il Gori nella prefazione alle Iscrizioni del Doni p. 22. reca un sigillo di piombo di Deusdedit colla leggenda *Deusdedit Papa* dal diritto, e col buon Pastore nel rovescio in atto di accarezzar colle mani due pecorelle, aggiuntevi le Lettere A. e Ω. Perchè poi in questo sigillo di piombo s' impronti dal lato sinistro S. Pietro, S. Paolo dal lato destro (su di che S. Pier Damiani scrisse l' Opuscolo xxxv.), si esamina con molta cura dal Card. Petra, e dal Riganti.

Antonio Caracciolo presso l' Allacci de *Eccles. Orient., et Occid. consens. cap. VI.* §. 3. verisimilmente conghiettura, aver cominciato quest'uso dalla idiotagine degl'intagliatori, i quali nell' incidere S. Pietro alla diritta, alla sinistra S. Paolo non badarono, che nell' impressione doveano cambiare di sito. Altri tuttavolta pretende, che ciò sia un avanzo dell' antichità, presso cui vuolsi, che nelle cose sacre più onorato fosse il luogo sinistro; di che dopo il Baronio all' anno CXLII. n. 50., e all' anno CCCXXV. *n.* 58. molti hanno trattato.

il Palazzo, o Vaticano, o di Monte cavallo, solite abitazioni de' Papi; il detto Cardinal Camerlengo ne prende il possesso a nome della Camera Apostolica, ed uno de' Cherici a ciò destinato assiste all' inventario di tutto ciò, che si ritrova.

Intanto il medesimo Cardinal Camerlengo spedisce ordine, che sia sonata la campana maggiore di Campidoglio, segno funebre della morte del Papa. A tale suono rispondono le campane tutte della città per commissione del Card. Vicario.

Il Capitano de' Capotori in questo mentre parte con uomini armati subito di Campidoglio, e giunto alla Regola prende la bandiera di quel rione, ed a suon di tamburro va ad aprire le carceri nuove, e libera que' prigioni per leggieri mancanze serrativi, essendo stati già trasferiti i Rei di gravi delitti a castel Sant' Angelo prima della morte del Pontefice.

Esce il Cardinal Camerlengo poi di Palazzo, e dalla Guardia degli Svizzeri, che gli stanno a lato, viene ac-

compagnato alla sua abitazione, ove fermasi poi detta guardia; ed ogni volta, ch' esce, ha lo stesso accompagnamento tutto il tempo di Sede Vacante.

Ei fa battere i giorni appresso moneta collo stemma suo gentilizio sotto il segnale di Sede Vacante, che è due chiavi incrocicchiate sotto il gonfalone, o padiglione della Chiesa; e divide in questo tempo l' amministrazione con tre altri Cardinali: e sono il primo Cardinal Vescovo, o sia il Decano, il primo Card. Prete, e il primo Card. Diacono.

Essi hanno la cura del Governo; provvedono a' memoriali, danno ordini ad uffiziali, confermano que' che possedono ufficj, e cariche, regolano ogn' interesse di giustizia, di politica, di finanza, e d' armi.

Il detto Cardinal Camerlengo tiene in questo giorno al suo palazzo la congregazione de' Cherici di Camera, cui distribuisce le cariche, ed incombenze di Palazzo; Egli, il Cardinal Vicario, ed il Gran Penitenziere soltanto

continuano le funzioni delle loro cariche, cessando e la Rota, e gli altri tribunali di rendere Giustizia, e la Datarìa di spedir bolle, secondo la Bolla *In eligendo* di Pio IV.

Ed essendo in tal occasione cosa necessarissima la sicurezza di Roma raddoppiansi le guardie, si accrescono, e riempiono di soldati i luoghi più sospetti della città; e si danno gli stessi ordini a' Governatori delle piazze tutte dello Stato Ecclesiastico.

CAPO VII.

De' Funerali del Papa.

Nove giorni durano l' esequie per il Pontefice defonto. Ventiquattro ore dopo la morte ne viene aperto, ed imbalsamato il di lui cadavere da' chirurgi Pontificj: e le interiore, qualora il Pontefice finisce di vivere al suo palazzo di Monte Cavallo, chiuse in un vaso soglionsi portare dentro una carrozza accompagnata da uno de' Cappellani segreti di Palazzo alla Chiesa

parrocchiale di S. Vincenzo, ed Anastasio vicino al Palazzo Pontificio con quattro torcie accese. Il cadavere viene vestito di sottana di lana bianca, mozzetta, e camauro rosso, e portato in altra anticamera del medesimo Palazzo, viene alzato sotto il baldacchino, ove ardono quattro cerei, ed è custodito sempre da' Penitenzieri, e dalla guardia svizzera.

La sera verso un' ora della notte viene portato il defonto dal Quirinale al Vaticano per la strada di S. Silvestro di Monte Cavallo, Piazza di San Marco, Cesarini, Parione, Banchi, Ponte Sant' Angelo, e Borgo nuovo coll' accompagnamento della maniera, che siegue.

Precedono il cadavere pontificio diversi Cavalleggieri a mano, a mano per tener libere dalla folla le strade. Arriva la vanguardia de' medesimi preceduta da' famigli della stalla Pontificia con torcie a vento, cui siegue parte della guardia svizzera col loro Capitano a cavallo, portando un' ufficiale nel mezzo di due altri la ban-

diera piegata, con la nuda spada appoggiata alla spalla. Viene uno de' Maestri di cirimonie a cavallo, ed a piedi quantità di parafrenieri di Palazzo colle livree rosse, e ferrajoli pavonazzi con torcie accese: quindi la lettiga foderata di panno cremisi con trina d' oro, aperta da tutti i lati, fuorchè al di dietro, portata da due bianche mule, entro a cui giace il cadavere del Pontefice cogli stessi abiti, cappello usuale, e scarpe rosse con Croce ricamata d' oro nel mezzo. Gli stanno intorno i Padri Penitenzieri di S. Pietro con torcia accesa recitando preci, e colle torcie pure i lettighieri di Sua Santità, che stanno a lato. La guardia svizzera va facendola a' fianchi della lettiga medesima, ed è poi seguitata dalle Alabarde, che chiudono in mezzo i decani del defonto, i quali tengono torcie accese, ed il maestro di stalla a cavallo. Passano in appresso sette carri tirati da' cavalli con altrettanti pezzi di cannoni cogli Svizzeri a lato, che portano moschetti, e miccia accesa sulle aste.

Terminata è questa ordinanza dalle due compagnie de' cavalleggieri, e delle corazze; i primi colle loro banderuole avvolte alle aste, e colla pistola con bocca rivolta a terra; e li secondi con busti di ferro, e spada nuda colla punta parimente al basso; ambedue colle proprie insegne inviluppate nelle aste; suonansi le trombe a sordino, e battonsi li timpani scordati; i loro ufficiali, e capitani stanno alla testa.

Con tale accompagnamento è portato il cadavere sino alla scala di Costantino del Vaticano, ove da quattro Padri Penitenzieri di S. Pietro levato viene dalla lettiga, e trasportato su nobile bara alla Cappella Sistina: ivi da medesimi Penitenzieri viene vestito di tutti gli abiti Pontificali, qual se cantar dovesse Messa solenne; e postagli in capo la mitra di lama d'oro viene collocato sovr' alto letto con torcie intorno accese, assistito dai medesimi Padri, che recitano preci in suffragio dell' anima di lui, ed è guardato dalla guardia svizzera.

La mattina seguente il Capitolo, e Clero della Basilica Vaticana ascende alla Cappella Sistina, ove da' Penitenzieri viene loro consegnato il cadavere del Pontefice. Vengono poi li Cardinali, all' arrivo de' quali s' intuona dai Cantori Pontificj il Responsorio *Subvenite Sancti ec.* e da un anziano canonico si dice *Pater noster ec.* si asperge il cadavere, e si dicono le preci consuete.

Viene alzato poi da otto sacerdoti di detta Basilica il letto col cadavere, e calano giù in Chiesa facendo atto di sostenerlo diversi canonici, precedendo il Capitolo, e Clero con Croce, e torcie accese ed accompagnandolo li Cardinali con cappa pavonazza, e li Prelati in sottana, e mantelletta nera (perciocchè così vestono tutto il tempo di Sede Vacante) recitando salmi, e preci da morto. E se il Papa muore al Vaticano, viene portato per la scala segreta nella Cappella di Sisto, vestito da' Penitenzieri, e la mattina seguente trasferito in Chiesa accompagnato da Cardinali, e dal

Capitolo Vaticano , come sopra , è posato nel mezzo di detta Chiesa , gli viene fatta solenne assoluzione secondo il Cirimoniale da un Arcivescovo , o Vescovo del Capitolo vestito in Pontificale , e indi è condotto dal Clero con torcie accese , e chiuso nella Cappella del santissimo Sagramento , dove rimane tre giorni , porgendo fuori della cancellata di ferro li piedi (acciocchè possano essere baciati dal popolo) con molti lumi accesi , e co' cappelli Pontificj a' piedi medesimi , custodito dalla guardia svizzera per sedare le confusioni , che possono succedere per la calca del Popolo , che vi concorre .

La sera del terzo giorno i Cardinali promossi dal defonto Pontefice vengono ad assistere alla sepoltura . Viene trasferito il cadavere nella cappella del Coro del Capitolo con Croce , e torcie accese , e fatta l' assoluzione da un Arcivescovo , o Vescovo , e terminate le consuete funzioni coll' assistenza del Clero viene collocato il cadavere nella cassa di cipresso , una

delle tre preparate, e da monsignor Maggiordomo vengono gettate entro una borsa in detta cassa varie medaglie d' oro, e d' argento, o di rame della Santità Sua, secondo il numero degli anni, che visse nel Pontificato; indi si copre, o dal Cardinale nipote, o da altro Cardinale sua prima creatura, o finalmente da monsignor Maggiordomo il volto con velo bianco: e velato pure il corpo intero del defonto Pontefice con coltre rossa di ermesino, si chiude la suddetta cassa di cipresso, e viene sigillata insieme con la seconda, ch' è di piombo, ove sono le arme, ed iscrizioni Pontificie, ed in questa vi s' improntano li sigilli tanto del Cardinale Camerlengo, quanto del Maggiordomo; la terza parimente, ch' è di legno, si chiude; e di poi sono tutte tre collocate nel medesimo sito.

Ma quando il Papa ordina per testamento di essere seppellito in alcun' altra Chiesa, la traslazione del cadavere non può seguire, che un' anno dopo essere state riposte le casse nel

sito, o nella cappella destinata.

A tal funzione assistono anche i Prelati di Camera, i Maestri di Cirimonie, ed altri Ministri, ed Uffiziali, rogandosi tutto dal notajo del Cardinale Camerlengo, da quello del Capitolo di S. Pietro, e da altro della Camera Apostolica la chiusura del cadavere pontificio.

La Camera Apostolica paga le spese della sepoltura del Papa, tanto per l' esequie, quanto per un superbo mausoleo, che s' inalza in mezzo alla gran navata di S. Pietro, storiato delle imprese illustri del defonto Pontefice, illuminato da innumerabili cerei. Tutti li nove giorni si celebrano le Messe solenni di requie da' Cardinali; il primo giorno si canta dal Cardinal Decano, e negli altri giorni da quelli, che gli succedono, in presenza del Sagro Collegio, e de' Prelati, od abbiano luogo o nò in Cappella, colle solite assoluzioni a suffragio dell' anima del defonto.

Li tre ultimi giorni però cantansi le Messe solenni di Requie da' Car-

dinali Vescovi, e Preti, con quattro altri Cardinali assistenti, che vanno alla fine facendo le solite aspersioni, e gl' incensamenti ordinati dal Pontificale Romano, coll' assistenza del Sagro Collegio, e de' sopradetti Prelati.

Nel giorno ultimo dal Prelato destinato si recita l' orazione *in Funere*; ed in tal modo terminano l' essequie, che si celebrano pel defonto Pontefice.

CAPO VIII.

Delle Congregazioni, che tengonsi da' Cardinali ne' giorni destinati all' Essequie del Papa.

Il terzo giorno dopo la morte del Pontefice concorrono la mattina li Cardinali in Cappa pavonazza al Vaticano nella stanza detta de' Paramenti, ove si fa la prima congregazione generale, e dove parte da Monsignor Segretario del Sagro Collegio, parte da' Maestri delle Cirimonie Pontificie, si leggono le Costituzioni Pontificie

risguardanti il buon regolamento del Conclave, e gli affari della Sede Vacante. * Quì si presenta l' Anello Piscatorio dal Cardinale Camerlengo, e da' presidenti del Piombo si presentano le forme de' Piombi delle Bolle, di cui parlai. Monsignor sotto-datario consegna a' Cardinali una cassettina colle suppliche, che viene data in custodia a due Prelati Cherici di Camera, e lo stesso si fa della cassettina de' Brevi portata dal Segretario dei medesimi. Si elegge inoltre o si conferma il Governatore di Roma, e si scelgono due eruditi Prelati uno per recitare l' orazione *in Funere* l' ultimo

* Queste sono le Costituzioni di *Gregorio X. ubi periculum*

Di *Giulio II.* de' 24. Genn. 1505. *Cum tam divino*

Di *Pio IV. de'* 9 Ottobre 1562. *In eligendis.*

Di *Gregorio XV.* de' 15. Novembre 1621. *Aeterni Patris*, e de' 12. di Marzo 1621. *Romanum*

Di *Urbano VIII.* 28. Genn. 1628. *Ad Romani*

E di *Clemente XII.* 5 Ottobre 1731. *Apostolatus officium*.

dì dell' esequie come ho narrato, (il quale però viene nominato dal Cardinal nipote, se v' è); e l' altro per l' orazione *De Eligendo Summo Pontifice* da recitarsi dopo la Messa dello Spirito Santo, come diremo. Finalmente vengono destinati tre Cardinali per la soprantendenza della costruzione del Conclave, ed il tutto si stabilisce co' voti dell' intera congregazione.

Nella seconda congregazione, che si fa in Sagristia, si confermano gli uffiziali della città, e dello Stato Ecclesiastico; ammettonsi all' udienza li Conservatori di Roma; li Cardinali già deputati rendono conto del sito destinato al Conclave, onde compartire a' luoghi più adatti le celle, pe' Cardinali, e loro ministri.

Nella terza congregazione, che vien fatta in Sagristia, viene eletto il Confessore del Conclave.

Nella quarta in detto luogo vengono eletti due Medici, ed un Chirurgo.

Nella quinta uno Speziale, e due barbieri, con due coadjutori a servizio del Conclave.

Nella sesta congregazione dall' ultimo Diacono si estraggono a sorte li numeri delle celle, ed i nomi de' Cardinali, cui toccano; indi i Maestri di Cirimonie non participanti esibiscono i loro Brevi, ed ottengono facoltà d'entrare in Conclave; sì però, che in tutti non eccedano il numero di sei.

Nella settima congregazione non potendo verun Cardinale condur seco in Conclave, che due domestici solamente, si permette il terzo a taluno, che n' avesse necessità. In questa stessa congregazione si dà l' incombenza ad uno o più Cardinali di stabilire trentacinque famigli, e scopatori pe' servizj del Conclave.

Nell' ottava si deputano due Cardinali per l' approvazione de' Conclavisti, e ciaschedun Cardinale deve recare un' esatta notizia di ciascheduno de' suoi.

I Conclavisti godono di molti privilegj risguardanti e Beneficj, e pensioni a tenore della Bolla, che uscir

suole a loro favore dopo l' elezione. Hanno il diritto della cittadinanza di qualunque città vogliono essi trascegliersi dello Stato Ecclesiastico, ed oltre una somma di scudi, che il Papa eletto loro distribuisce, ne han *dieci mila* dalla Camera Apostolica: ed i Cardinali, che entrano in Conclave, giurano di mantener loro tali privilegj.

Nella nona congregazione si assegna al maggior numero di voti a tre Cardinali la cura d' invigilare alla nettezza del Conclave, ed alla custodia delle chiavi del medesimo.

Nella decima viene deputato un muratore, e falegname. Inoltre i Cardinali, che non sono *in sacris*, esibiscono il Breve di voce attiva per l' elezione del nuovo Pontefice. *

* I Cardinali, che non siano *in Sacris*, sono esclusi da dare il loro voto per la Bolla di Pio IV. *In Eligendis* confermata da *Sisto V.* nella Costituzione 50. Debbon però secondo il Cirimoniale prescritto da *Gregorio XV.* presentare un Breve speciale di dispensa, che il Papa, da cui sono promossi,

In questa Congregazione vengono ricevuti li Ministri de' Sovrani, e delle città soggette alla S. Sede; e gli Ambasciatori per parte de' loro Potentati fanno qualche discorso esortando li Cardinali a fissare l'elezione sopra uno de' più degni, ed abili personaggi.

Il giorno dopo intervengono li Cardinali nella Cappella del Coro colli Prelati alla Messa dello Spirito Santo celebrata dal Cardinal Decano: finita la quale viene pronunciata l'orazione *de Eligendo Summo Pontifice* dall' Oratore prescelto. *

Compita questa funzione * li Car-

accorda loro ad effetto, che ammessi sieno con voto all' Elezione. Veggansi Passerini *de Elect. Pap. quæst.7.*, e Camarda *de Elect. Pont. diss. 17. pag. 169.*

* Osserva il P. Papebrochio, che dopo la morte di Eugenio IV. nel 1446. fu la prima volta, che recitaronsi due Orazioni, una da un Auditore di Rota in lode del defonto Pontefice, l'altra da un Cardinale sulla necessità di eleggere un degnissimo successore.

* Niuno si maravigli, che solo nel decimo giorno entrino in Conclave i Cardi-

dinali in cappa pavonazza a due a due preceduti da un Maestro di Cirimonie, che inalza la Croce, accompagnati da' Prelati, e cantando i musici l'inno *Veni Creator Spiritus* con soldati Svizzeri a lato in processione s'incamminano, ed entrano solennemente nel Conclave.

nali. Già ab antico fu costume, che tre giorni passassero dalla morte del Papa al trattare di dargli il successore; e questo costume fu sul principio del secolo VII. stabilito da Bonifacio III. con legge, la quale tuttavia non fu sempre osservata; e così san Gregorio VII. fu eletto nel medesimo giorno, in cui era all' altra vita passato il suo Antecessore Alessandro II. Ma Gregorio X. nel Concilio di Lione stabilì, che i Cardinali non entrassero in Conclave, se non trascorso il decimo giorno della morte del Papa; il che da Pio IV. fu confermato a' 9. di Ottobre del 1562. sì però che i dieci giorni si dovesser contare dal giorno stesso della morte. Veggasi *il Sacro Rito antico*, *e moderno della Elezione*, *Coronazione*, *e solenne Possesso del Sommo Pontefice*, *esposto* (dall' eruditissimo Portoghese Giuseppe Novaes) *in tre Lezioni* pag. 11. segg.

CAPO IX.

Del Conclave.

Fu istituito di stabil legge * il Conclave da Gregorio X. dell' illustre famiglia Visconti già chiamato Teobaldo.

* Prima di quel tempo non usavano stabilmente li Cardinali come al dì d' oggi di chiudersi in conclave; ma di buon mattino alzati tutti li giorni, se si trovavano in Roma, si univano od in S. Giovanni Laterano, o nella Basilica di S. Pietro, od altrove secondo il comodo, e le circostanze; e se dimoravano fuori di Città, si adunavano nella Cattedrale di quel Paese per trattare dell' Elezione del Romano Pontefice, come fanno a dì nostri, se devono assistere a qualche particolare Congregazione. Nondimeno anche prima di Gregorio X. alcuna volta per l' Elezione de' Papi si chiusero i Cardinali, e nella elezione di Onorio III. di Gregorio IX., di Celestino IV., e d' Innocenzo IV. lo accenna la Glossa al capo *Licet de evitanda § Nullatenus de electione*, e potevanci aggiungere Alessandro IV. di cui chiaramente lo afferma Niccolò di Curbio nella Vita d' Innocenzo IV. al capo ultimo. Anzi lo stesso Gregorio X. era stato eletto a Viterbo in conclave chiuso all' esor-

Ordinollo egli nel Concilio di Lione II. ecumenico XIV. dell'anno 1274., in cui si stabilirono le leggi, ed i riti da osservarsi, perchè prontamente succedesse la santa elezione del Sommo Pontefice.

Possono li Cardinali sceglier si sito a talento pel Conclave, ma non essendovi luogo più atto del Vaticano per la sua ampiezza, e vicinanza alla Chiesa di S. Pietro, ove eseguisconsi le riferite funzioni, hanno per costume di congregarsi in questo palazzo.

Occupa il Conclave tutto il primo piano del palazzo, ed abbraccia quel tratto di fabbrica, che dalla Loggia della Benedizione, o dalla facciata della Chiesa di S. Pietro, e dalle due Sale Regie, e Ducale corre sino alle stanze de' Paramenti, ed a quelle delle congregazioni.

tazioni di S. Bonaventura. Ma i Conclavi non furono nè di legge, nè stabili, se non dopo la Costituzione di Gregorio X.; onde la Glossa scritta innanzi soggiugne: *tamen id de jure faciendum non est*.

Entro a questo sito si formano tante celle, o piccole stanze, quanti sono li Cardinali viventi, e queste si fanno ne' giorni dell' esequie dell' antecessore.

Le celle sopraddette sono composte di tavole inchiodate sopra travi fermati a lungo, ed a traverso, ed hanno palmi Romani 18. di lunghezza, e 15. di larghezza con altezza proporzionata, essendo un piede in circa l'una dall'altra distanti. Ogni cella ha il numero sopra la porta: tosto che sono distribuite a' Cardinali nella quinta Congregazione come dissi, que', che sono creati dal defonto Pontefice, se le fanno coprire di saja di color pavonazzo; e que' che sono creature de' Pontefici predecessori, di saja verde (come pure tutto il tempo di Sede Vacante li Cardinali creature del defonto veston di sajetta pavonazza colle mostre pavonazze rosse); e dello stesso rispettivo colore sono coperti tutti li mobili, che loro son necessarj, e fregiasi ciascheduna cella, ed ogni mobile dell' armi di quello, a cui spettano.

Tutti i luoghi, pe' quali si può entrare, ed uscire dal gran recinto, son chiusi, e murati, e resta solamente libera una porta, che dalla scala grande conduce alla regia, onde entrar possano li Cardinali, che arrivano in tempo del Conclave già chiuso; od uscire possa chiunque ne avesse necessità: si chiude però detta porta con quattro chiavi, come si dirà in appresso. Vengono murati gli archi tutti delle loggie, ed i finestroni; e dalla sommità d' essi vien portato il lume per mezzo d' un finestrino difeso da un telajo con tela bianca oliata.

Per questa clausura sono distribuite in certi siti aperti otto ruote di legno simili a quelle de' monasteri di monache; che servono per introdurvi li cibi, ed ogni altra cosa occorrente per servizio de' Cardinali, e conclavisti.

Durante il tempo del Conclave vengono mantenuti a spese della Camera Apostolica tutti que' ministri, che ivi s' impiegano a comune servizio.

Sul mezzo giorno vengono li Familiari de' Cardinali in carrozza sulla

piazza portando li cibi, ed ogni altro necessario pe' Cardinali medesimi, e conclavisti. Prendono essi li cibi suddetti del Cardinale, a cui servono, ed a due a due col capo scoperto preceduti essendo dal cameriere, che portiene la mazza di S. Eminenza, portansi alle ruote suddette, ove il tutto viene visitato dal Custode, e di poi introdotto.

Terminata questa faccenda un Cursore, ch' è quì presente, vestito di pavonazzo colla sua mazza d' argento chiude lo sportello della ruota; il Prelato assistente sta osservando, se il tutto è ben chiuso, vi mette la serratura coll' impronto della sua arme, e li Maestri di Cirimonie fan lo stesso al di dentro. Due di queste ruote restano a capo della scala regia di Costantino, e vengono custodite da' Conservatori di Roma, e da' Votanti Prelati di Segnatura.

Le seconde ruote sono poste all' orologio Vaticano, e guardate sono dagli Uditori di Rota, e dal Padre Maestro del Sagro Palazzo.

Le terze ruote restano dalla parte della Segreterìa di Stato, e sono date in cura de'Prelati Cherici di Camera.

Le quattro ruote situate dalla parte di Belvedere vengono assistite da' Patriarchi, dagli Arcivescovi, dai Vescovi, e Protonotarj Apostolici.

Li detti personaggi vengono destinati alla custodia di queste ruote in certi determinati giorni a vicenda.

Oltre le divisate ruote si apre nella già detta libera porta una finestrella, allorchè si hanno da ricevere all' udienza Ambasciatori, e Ministri, e sino a tanto, che sta aperta, viene tirata una tela per impedire la vista del Conclave al di dentro; finita l' udienza immediatamente si serra.

CAPO X.

De' Provvedimenti, che sogliono farsi in tempo del Conclave.

Il giorno, in cui gli Eminentissimi Cardinali entrano in Conclave, Monsignor Governatore d' esso Conclave,

che per Costituzione di Clemente XII. è il Maggior-Domo Pontificio, si porta nell' appartamento preparatogli, situato a capo della *cordonata*, che porta al cortile del primo *loggione* sulla mano ritta del quale appartamento è munita di rastello pel corpo delle sue guardie con alabardieri, che sono vestiti di casacca, e calzoni pavonazzi.

Nello stesso giorno la guardia delMaresciallo perpetuo del Conclave (carica luminosa dopo la morte di Giulio Savelli da Clemente XI. fatta passare nella nobilissima famiglia Chigi), la guardia, dico, del Maresciallo perpetuo del Conclave occupa co' suoi ufficiali un casotto particolare di tavole alzato presso alla statua di S. Paolo appiè della scalinata di S. Pietro, ed il medesimo Maresciallo accompagnato da' soldati, si porta all' appartamento destinatogli contiguo all'ingresso del Conclave, ad effetto di assistervi, e di potere aprire, e chiudere quella porta secondo le occorrenze.

Vicino a detto casotto altro ve n' è

alzato pel corpo di guardie di alabardieri, e cherubinieri svizzeri, e pei loro ufficiali.

Dall' altro lato della Basilica Vaticana, nella strada, che guida al palazzo della Santa Inquisizione, ha il suo quartiere il corpo di guardie della compagnia de' cavallegieri Pontificj, ed alla sinistra di detto quartiere dalla parte detta di Tor de' Venti, havvi altro quartiere pel corpo di guardia reale delle corazze, delle quali parte ne rimane al solito quartiere di Monte Cavallo per ogni spediente.

Altro corpo di guardia reale composto delle soldatesche pontificie a piedi resta nel solito quartiere della piazza per dove passato il colonnato si va alla Chiesa di S. Spirito, ed altro di dette soldatesche prende quartiere in due casotti di tavole; uno dove principia il cantone del muraglione di Castel Sant' Angelo, e l' altro sull'entrata del portone.

Dalla parte inferiore della piazza, e sul principio del Borgo Nuovo alla sinistra nell'uscire di detta piazza tiene

il suo posto la guardia, o squadra del barigello di Roma, il quale vi assiste in abito di città, colla sua collana, e col medaglione d' oro al collo.

Tutte le suddette milizie, ed altre truppe del Popolo Romano si portano dopo pranzo di quel giorno in cui li Cardinali entrano in Conclave, come abbiam detto, alla piazza a far la lor mostra di prendere i loro quartieri respettivamente.

In Campidoglio poi il Senato Romano altresì va schierando la sua milizia comandata da Gentiluomini Romani, la quale verso la sera viene distribuita con tanti corpi di guardia per tutti li 14. rioni di Roma per mettere argine a qualunque tumulto succeder potesse sì di giorno, che di notte nella città; essendo anche solito tenersi per ordine del Senato accesi diversi lumi sulle finestre la notte per guardarla da ogni occulta insidia de' malviventi.

Oltre alle descritte solite, e raddoppiate guardie (come dicemmo dopo la morte del Sommo Pontefice) e mi-

lizie, altre van ripartite in varie parti, e ne'borghi di Roma, non solo di soldati rossi, ma anche di corsi.

Tutti li giorni del Conclave presiedono al Governo il Cardinal Camerlengo, con altri tre Cardinali, uno de' Vescovi, l'altro de' Preti, ed il terzo de'Diaconi, che appellansi Capi d'Ordine; ogni tre giorni mutansi, ed altri tre ne succedono vicendevolmente secondo l' anzianità, restandovi però sempre l'Eminentissimo Camerlengo.

Parimente tutti li giorni del Conclave per ordine del Cardinal Vicario il Clero regolare, e secolare, diviso ne' giorni prescritti si porta in processione al Vaticano, cantando le litanie de' Santi, e preci consuete per la felice elezione, e passando per il cortile, ch' è tra' portici del Conclave, recitano *Veni Creator*, ed arrivati che sono alla Cappella eretta dirimpetto alla scala dello stesso Conclave, uno de' Cappellani pontificj canta la Messa dello Spirito Santo accompagnata da' musici di Cappella.

Sta inoltre esposto il Venerabile nelle

chiese li giorni assegnati dall' Eminentissimo Vicario, come nell' esposizione delle Quarant' ore; non si fa però processione, ma si cantano solamente le litanie, o preci ordinate, e si portano le Confraternite in quella Chiesa secondo la loro ripartizione ogni giorno ad orare, a fine di ottenere da Dio una sollecita elezione di un buon Pastore.

CAPO XI.

Delle Funzioni che si celebrano da' Cardinali in Conclave prima dell' elezione del Pontefice.

Entrati i Cardinali in Conclave solennemente, come dicemmo, portansi alla Cappella Paolina, ove il Cardinal Decano avanti l' altare dice l' orazione *Deus qui corda Fidelium*, si leggono di nuovo le costituzioni Pontificie concernenti l' elezione del Sommo Pontefice, la clausura, ed il buon regolamento del Conclave, e li Cardinali giurano d'osservarle. Il suddetto Cardinal Decano dopo con un breve di-

scorso gli esorta a provvedere con sollecitudine la Chiesa d'un buon Pastore, e partono di Cappella alla fine.

Ricevono nelle proprie celle le solite visite de' Nobili, Prelati, Ministri, e degli Ambasciatori. Lo stesso giorno congregati tutti nell' altra Cappella detta la Sistina ammettono al giuramento di fedeltà monsignor Governatore del Conclave, il Maresciallo, i Prelati, fra quali a suo luogo il Maestro del Sagro Palazzo, i Conservatori di Roma, a' quali tutti sono consegnate in custodia le ruote del medesimo Conclave, come si è detto di sopra. Indi chiamati tutti li Conclavisti viene da questi pure prestato il giuramento per l'esatta, e fedele osservanza del silenzio di quanto entro vi si deve operare, e si deputano due Cardinali per riconoscerli tutti.

Fattosi poi tardi, per ordine del Cardinal Decano si suona la campanella pel Conclave alla prima, seconda, e terza ora della notte, affinchè tutti que', che non hanno luogo, partano, e si chiuda il Conclave, e perciò si

spedisce dalle visite ciascun Cardinale, esce chiunque non è destinato a restarvi, e viene serrata al di dentro la porta con due chiavi, l' una delle quali si consegna al primo Maestro di cirimonie; ed al di fuori si chiude con due altre chiavi la porta alla presenza del Maresciallo del Conclave, e queste vengono da lui custodite.

Di poi dal Cardinal Camerlengo insieme colli tre Cardinali Capi d'Ordine, e col Maestro di Cirimonie si fanno ricerche con torcie accese in ogni angolo del Conclave, per assicurarsi, che non vi restino, che le persone approvate; cioè due conclavisti per ogni Cardinale, e per alcuno tre, come ho scritto, monsignor Sagrista, li Maestri delle Cirimonie, il Segretario del Sagro Collegio, ch' è segretario ancor del Conclave, il sotto-Sagrista, il confessore, li due medici, un chirurgo, uno speziale, quattro barbieri, 35 famigli, un muratore, ed un falegname, li quali tutti il dopo pranzo del seguente giorno so-

no nella Cappella riconosciuti per ogni maggior sicurezza .

Fattesi le dovute diligenze , e ricerche per il Conclave , si dà ordine da' Cardinali Camerlengo , e Deputati , che si riconosca , se la porta è ben serrata , e trovatala viene rogato di ciò l'istromento alla presenza de' testimonj dal Maestro delle Cirimonie .

Se alcuno de' conclavisti per qualche accidente dee uscire di Conclave , non può egli più ritornarvi , ma se n' elegge in sua vece un' altro .

Gli Ambasciatori , il Governatore di Roma , e del Conclave , il Senatore , ed i Conservatori di Roma hanno l'udienza del Sagro Collegio questi giorni del Conclave dalle Ruote ; ed osservano gli stessi riti , che usano allorchè sono ammessi all' udienza del Papa medesimo ; cioè facendo le tre solite genuflessioni, dacchè tra loro si ritrova quegli , che dee essere eletto Pontefice ; e questa è la ragione , che rendonsi gli omaggi al Sagro Collegio della stessa maniera , come se fosse di già il Papa presente , e riconosciuto.

Possono assistervi tutti li Cardinali se vogliono ; ma li tre capi d' ordine per lo più sono quelli , che prendono le ambasciate , e rispondono per tutti.

Gli Ambasciatori poi fanno i loro discorsi , ed il Decano de' Cardinali vi risponde a nome del Sagro Collegio .

Se hanno poscia ordini o lettere delle Potenze , di cui sono Ministri , possono leggerle a' Cardinali , che il Conclave deputa per ascoltarle , e partono.

Bene guardato , e chiuso il Conclave , si danno due volte il dì li tre soliti segni da'Maestri di Cirimonie , i quali avvertono li Cardinali essere tempo di portarsi alla cappella , con le parole ; *ad cappellam Domini* , che è la mentovata di Sisto IV. il cui suolo coperto è di panno verde , di cui si ricopron pure li banchi di ambe le parti , ove seder devono li Cardinali , il Decano a manca mano dell' entrata , ed il primo Diacono a ritta dirimpetto .

Nella Paolina Cappella oltre il maggiore , s'ergono sei altri altari durante il Conclave , ove possono dir Messa li Cardinali , che non sono infermi , a

piacere. La prima mattina s' adunano poi in Cappella Sistina in veste lunga di sajetta crocea, e Croccia di color pavonazzo, che sempre vestono allorchè si uniscono collegialmente, ascoltano la Messa votiva dello Spirito Santo celebrata dall'Eminentissimo Decano in paramenti rossi, il quale comunica tutti li Cardinali, che a due a due accostansi all' altare, secondo l' ordine della loro anzianità; portando quelli dell' ordine de' Preti la stola alla *Presbiterale*, e quelli dell'ordine de' Diaconi alla *Diaconale*. Dopo la Messa gli anima con un breve ragionamento a pensar seriamente all' elezione del Papa, si leggono le bolle di Gregorio X., ed il cerimoniale di Gregorio XV. risguardante le regole, e la forma di detta elezione.

Terminata questa funzione, si pone avanti l' altare una tavola, sopra cui v'ha una tabella, che contiene il giuramento, che dee prestar ciaschedun Cardinale prima di dare il suo voto. Vi sono due calici, due bacinelle, ed ogni altro occorrente; innanzi la medesima

tavola vi sono scabelli pegli Eminentissimi scrutatori e revisori, vengono ancor disposte altre picciole tavole per la Cappella, provvedute di calamajo, e penne, ove li Cardinali scriver possano i loro suffragj.

Il giorno dopo, e tutti gli altri, che dura il Conclave, monsignor Sagrista dice la Messa, cui servono due Maestri di Cirimonie, che presentano la Pace, onde venga baciata da' tre Capi d' ordine; ed il primo de' Maestri medesimi di Cirimonie legge l' istromento di nuovo della perfetta chiusura ad alta voce; e si distribuiscono a Cardinali i fogli stampati per lo scrutinio, ed accesso, di che parleremo, ed i libretti delle costituzioni a ciò spettanti, e delle *Litanie*. Monsignor Sagrista in cotta colla stola rossa recita l'inno *Veni creator*, quale finito si chiude la Cappella, rimangono soli li Cardinali; ed in tal modo mattina, e dopo pranzo si uniscono, finchè seguìta sia canonicamente l' elezione del Sommo Pontefice.

CAPO XII.

Dell' Elezione del Sommo Pontefice in generale.

Allorchè trattar si dovea dell' Elezione del romano Pontefice ne' primitivi tempi della Chiesa, adunavasi il Presbiterio (poichè così appellati erano li Sagri Comizj), e raccoltisi li comuni voti e pareri con quelli ancora de' Vescovi, che trovavansi nella Città, ed uniti li testimonj ancora di quelle persone, che rappresentavano le voci del Popolo, veniva dichiarato in tal maniera, e creato Sommo Pontefice quegli, che sembrava il più degno.

Sino all' undecimo secolo in tal guisa si elesse il Romano Pontefice, ma cresciuto essendo il Clero di molto, per togliere li tumulti, che dalla moltitudine nascono, fu concesso il jus del suffragio a' soli primarj Sacerdoti, e Vescovi delle città vicine. Perlocchè lontano non è dall' antico l' odierno rito della Pontificia ele-

zione, poichè li Cardinali, a' quali ora appartiene, sostengono le veci de' più ragguardevoli del Clero.

Alli soli Cardinali dunque (non potendo il Papa nemmen destinarsi Successore *) spetta l'eleggere il Sommo Pontefic, e non altrove eleggerlo, che in Roma, ove risiede l' Apostolica Sede. Così decretò Pio IV. nella costitut. 63., in cui rinnova, dichiara, e rinforza le costituzioni intorno all' elezione del Papa, di Alessandro III. ** Gregorio X., Clemente V., e

* Veggasi discusso il punto, che il Papa non possa eleggersi il successore, dal Catalani nel Comento al Cirimoniale S. R. E. T. I. Se ne troverà clcuna cosa anche nel libro di Novaes p. 31. della dissertazione preliminare, oltre il Fasserini, lo Schmier nella Giurisprudenza Civile, e Canonica, ed altri.

** Niccolò II. fu veramente il primo, che decretasse nel concilio Laterano l' anno MLIX. a' soli Cardinali doversi la elezione del Papa appartenere; ma non potè per allora rassodarsi legge sì saggia, onde ed Eugenio III., e Adriano IV. furono eletti dal Clero, e dal Popolo, Alessandro III. nel Concilio Lateranense III. l' anno 1159. ri-

VI., e di Giulio II. suoi Predecessori.

Onofrio Panvinio novera diciotto diverse maniere in varj tempi usate nell' elezione del Sommo Pontefice, Mabillon ne conta sette soltanto; ma Giuseppe Catalani dimostra esserne stato formato numero maggiore dagli scrittori delle vite de' Pontefici. *Comment. ad Can. I. Concil. Lateran. III. Oecumenici XI*,

Io passerò a discorrere delle quattro che o s' usano a' dì nostri, o furono usate ne' tempi meno remoti; cioè della maniera d' eleggere il Romano Pontefice per Compromesso, per Ispirazione, per lo Scrutinio, ed Accesso.

CAPO XIII.

Del modo di eleggere il Papa per Compromesso.

La maniera di far il Papa per Compromesso è molto speditiva alle vol-

mosse per sempre il Clero, e il Popolo da questa elezione, e ne' soli Cardinali la raffermò.

te, e s' usa allorchè li Cardinali per tor di mezzo le difficoltà, che si frappongono nell' elezione, fanno un Compromesso d' attenersi ad alcuni Cardinali di grave senno, e di riconoscere per Papa quello, che da loro sarà nominato, limitando però il loro potere ordinariamente con varie condizioni. Per esempio si spiegherà, se li Cardinali che hanno avuta tal facoltà, debbano fare la nomina senza nulla scoprire in prima agli altri Cardinali; o se innanzi di nominarli, si voglia, che scopransi a tutto il Sagro Collegio li nomi di quelli, in uno de' quali pensano, che debba succedere la scelta; se basti, che il maggior numero di que' Cardinali, che hanno avuta la facoltà del Conclave, sia d' accordo nell' elezione, o se debba esserlo l' intero numero unitamente; se debbano essere nominati li Cardinali presenti soltanto, od ancor li lontani, con simili altre clausole, che vi può avere nel detto atto di Compromesso, ch' esser deve segnato da tutti quelli, che convengono a questa totale Elezione.

Ma se qualche Cardinale di viva voce, o collo scritto vi si oppone, il Compromesso è nullo affatto. Quando poi l' intero Collegio appigliasi unitamente a tal decisione; li Cardinali che sono deputati a formare la nominazione rogano tosto un' atto, onde escludere gli altri tutti da voler frammischiarsi, metter mano, o parola nelle loro conferenze, e nell' affare dell' elezione; aggiungendo, che qualunque favorevole, ed obbligante espressione, ch' eglino sien per usare con alcuno degli altri Cardinali, non dovrà essere creduta, che indifferente; e che non debba essere tenuta per testimonio della lor volontà, sin a tanto, che eglino di propria mano non abbiano dichiarato in iscritto, quale debba essere il personaggio nominato, e trascelto per occupare la Sede Apostolica *

* Per compromesso furon eletti Gregorio X., e Clemente V. Dicono alcuni, che essendosi i Cardinali compromessi di riconoscere per legittimo Pontefice quello, che dal Cardinale d'Eusa fosse nominato, egli per compiacere al Card. Napoleone Or-

Quel, che dipoi viene nominato, esser deve riconosciuto da tutto il Collegio, come legittimamente eletto, secondo li Canoni, e le Costituzioni Pontificie di Gregorio XV, * ; e se sieno osservate tutte le clausole del Compromesso, viene tantosto adorato, come Capo, e Sovrano Pontefice della Chiesa, dipoi coronato, ed acclamato qual *Papa* eletto canonicamente.

sini nominasse se stesso. Ma il Sandini a ragione rigetta questa favola, perocchè nè Lodovico il Bavaro fier nimico di Giovanni XXII (che così chiamossi il Cardinale di Eusa fatto Papa) non gli rinfacciò mai una sì poco regolare elezione; ed egli scrivendo al Re di Sicilia Roberto non solo gli avanzò, *se concorditer nemine discrepante in Summum Pontificem electum*, ma gli soggiunse, *timore*, *ac tremore* (di tanto peso) *vehementer haesitasse*, se dovesse incaricarsene.

* *Constit.* 19. *tom.* 3. *Bullarii Rom. etc. licet* 6. *eodem c. ubi periculum* 3. §. *hic. sacro eodem in* 6.

CAPO XIV.

Dell' Elezione del Papa per Ispirazione .

Il secondo modo di eleggere il Papa è per Ispirazione , ed allora ciò addiviene, quando li Cardinali tutti qual se infiammati fossero dal Divino Spirito , unitamente concorrono a nominar uno di loro , e concordemente acconsentono alla Pontificia elezione di quello . Vedi Girolamo Ghetto , che sì degli altri modi dell' elezione , come pure di questa diffusamente in un suo manoscritto esistente nella biblioteca angelica *sub formis divers. eligen. Pontif.* , e il Novaes *pag.* 60 *seqq.*

CAPO XV.

Della maniera di eleggerlo per mezzo dello Scrutinio .

La terza maniera di eleggere il Papa si è lo Scrutinio , cioè per mezzo di una raccolta di voci , e d' un esame di suffragj , che si danno ne' viglietti , o diciam nelle schedole , scritti

da' Cardinali. Per porgere una giusta idea di ciò, che dee farsi innanzi allo scrutinio, riporterò quì il regolamento di Gregorio XV. Cinque sono le cose degne da osservarsi, e necessarie per la preparazione dello scrutinio.

I. Fa duopo avervi diversi viglietti, o schedole impresse della maniera, che metteremo in chiaro qui sotto.

II. Eleggere gli scrutatori.

III. Che ciaschedun Cardinale debba scrivere di mano propria il viglietto.

IV. Saper in qual modo debba piegarsi.

V. In fine come voglion essere sigillati.

La preparazione de'viglietti impressi dee farsi da' Maestri delle cirimonie, che li pongono nelli due bacili mentovati sulla tavola posta innanzi all' altare.

La forma de' viglietti, o vogliam dire delle schedole ha un palmo di lunghezza, e mezzo di larghezza in circa.

Sono divise per mezzo per linee paralelle, che dall' una all' altra contengono quasi lo stesso spazio del modo, che si dimostra.

Esemplare della schedola stampata per lo Scrutinio.

Num. I.

Ego Card.   . . . .
☐ ☐
Eligo in Summum Pontificem Reverendissimum D. meum D. Cardinalem
☐ ☐
. . . .

Ex constit. 19. Gregor. *XV. in cæremon. de elect. Summ. Pont.*

Nel primo spazio il Cardinale dee porvi 'l proprio nome . *Ego N. Cardidinalis N.* , e fassi quì la piegatura prima .

Nel secondo spazio nulla v'ha d' impresso , e vi si fa poi la piegatura seconda .

Il terzo spazio all' estremità de' lati ha due cerchi , in mezzo a' quali si mettono due sigilli di cera , di che parleremo .

Nel quarto spazio vi sono impresse la parole , in mezzo a cui si dichiara il nome del Cardinale , che vuolsi eleggere in Sovrano Pontefice. *Eligo in Summum Pontificem E. D. meum Card. N. N.*

Il quinto spazio è simile al terzo , e serve per far li sigilli medesimi ; e quì piegar si dee la seconda volta la schedola dalla parte di sotto .

Nel sesto spazio ponsi un numero del Cardinale con qualche motto preso dalla Scrittura , che S. E. deve pure scrivere di propria mano, per esempio: 18. *Gloria in Excelsis Deo.*

Qui si piega la seconda schedola la prima volta al di sotto.

L' ultimo spazio rimane voto d' ordinario.

Il rovescio di ciascheduna schedola è ornato di fregi da stampa, che impediscono di poter rilevare al di fuori l' intero carattere, come si vede nel foglio seguente, Num. II.

Esemplare del rovescio delle Schedole per lo scrutinio, ed anche per lo scrutinio ed accesso.

Num. II.

Eleggonsi impertanto li tre scrutatori, e li tre infermieri, cioè quelli, che devono pigliare li voti degli Eminentissimi infermi, se ve ne sono, nel modo, che ora qui spiego.

L'ultimo Cardinale Diacono prende dalla sopraccennata tavola avanti l'altare alcune palle preparatevi, in cui notati sono li nomi de'Cardinali presenti al Conclave, ed avendole ad alta voce numerate, le legge ad una ad una, e pronuncia il nome di ciaschedun Cardinale in quelle scritto, ed in leggendole a mano a mano le ripone tutte in una sacchetta di damasco pavonazza posta su la tavola, e l'agita: indi estrae tre pallottole una per volta a sorte, e li tre estratti rimangono quella mattina Cardinali scrutatori; tre altre successivamente ne estrae della stessa maniera, e gli estratti prestan l'uffizio d'infermieri.

Portansi gli Eminentissimi scrutatori eletti a sedere innanzi alla già detta tavola prendendo la cassettina postavi sopra, che nel coperchio ha una capace fessura, onde intromettervi le

schedole degli Eminentissimi infermi ; l' aprono , e mostran ch' è vuota al di dentro , si chiude a chiave pubblicamente , indi consegnasi a' Cardinali infermieri .

Ciò premesso l' Eminentissimo Decano viene primo di tutti alla tavola , prende una schedola dal bacile; portasi ad una delle tavole disposte per la cappella, come dissi , scrive la schedola , e dà il suo voto , la piega e sigilla nella maniera , che sopra descrissi : ed affinchè ciò possa farsi più speditamente, il Maestro delle cirimonie nel preparare le schedole pone ne' circoli del terzo , e quinto spazio la cera rossa , la piega , e poi egli medesimo le apre ; e secondo li segni , che delle piegature vi rimangono, piegar si possono agevolmente .

Lo stesso fanno gli altri tutti Eminentissimi a vicenda secondo il loro grado d' anzianità .

Compito questo atto ogn'uno de' Cardinali , ed in prima il Decano piglia con due dita la schedola , l' alza , onde esser possa veduta , si porta all' altare ,

genuflette, e dopo breve orazione presta in piede ad alta voce il giuramento scritto nella tabella già mentovata: *Testor Christum Dominum, qui me judicaturus est, me eligere, quem secundum Deum, judico, eligi debere, et quod idem in Accessu præstabo.* Colloca poscia la schedola così piegata sulla patena del calice posto sopra l' altare, e dalla patena la passa nel calice, indi ritorna al suo posto.

Se taluno de' Cardinali astanti non potesse per qualche incomodo portarsi all' altare, l' ultimo estratto de' Cardinali scrutatori gli presenta la bacinella con le schedole, Egli ne prende una, la scrive, piega e sigilla al suo luogo segretamente, presta il giuramento presentatogli pure dallo Scrutatore, a cui poi quest' Eminentissimo consegna la schedola, che viene messa entro al calice come sopra.

Li Cardinali infermieri, che sogliono scrivere i loro voti dopo il Decano per aver poi agio di portarsi a prendere que' degl' infermi, pigliano la sopraccennata cassettina chiusa a chiave loro

consegnata dagli Eminentissimi scrutatori, ed una bacinella con tante schedole, quanti sono li Cardinali infermi e la tabella del giuramento, che deve prestarsi: il che tutto viene da loro presentato alli suddetti Cardinali infermi, li quali scrivono, piegano, sigillano le schedole, indi dato il giuramento, lo intromettono per l' apertura del coperchio nella riferita cassettina. E se qualche Cardinale infermo non potesse scrivere, altri il farà per lui, ed in tal caso questi presterà il giuramento agli Eminentissimi infermieri di custodire il segreto sotto pena delle scomuniche dichiaratè dalle Bolle. La cassettina suddetta vien riportata dagli Eminentissimi infermieri alla cappella; apresi da' Cardinali scrutatori a vista di tutti: contano le schedole degl' infermi, e confrontato il numero, le pongono ad una ad una nella patena, indi nel calice.

Ivi tutte riposte, coperto il calice colla patena, vengono più, e più volte mescolate dal primo Cardinale scrutatore, poi numerate dall' ultimo, e

poste ad una, ad una in altro calice, e finitele di numerare, se le trova in maggiore, o minor numero di quel che sono il Cardinali, senza più le abbrucia tutte; ma se il numero delle schedole è conforme a quello de' Cardinali, si pubblica in tal modo.

Il primo Scrutatore prende una delle schedole del calice, l' apre nel mezzo, dove notato è il nome dell' Eletto, e vedutolo porge la schedola allo Scrutatore secondo, il quale parimente la legge, indi la passa al terzo Scrutatore, e questi pronuncia ad alta voce il nome dell' Eletto, ed i Cardinali in un foglio, che ciaschedun tiene sotto gli occhi stampato, in cui sono descritti li nomi de' Cardinali, che compongono il Sacro Collegio, vi segnano ogni voto, e così si proseguisce sino all' ultima schedola.

Se per accidente gli Scrutatori aprendo le schedole ne trovassero due piegate insieme, e unite di tal modo che presumer si possa, che sieno di un sol Cardinale, non hanno valore, che per un solo suffragio, quando sono ambe-

due in favore della stessa persona ; ma se li due voti sono prestati a due Cardinali diversi , non hanno valore alcuno, benchè lo scrutinio del resto sia valido in riguardo agli altri suffragj .

Finitesi poi di pubblicare tutte le schedole , sommano li Cardinali il numero de' voti, ed in altro foglio a parte vi specificano : *Reverendissimus Cardinalis N. N. habuit suffragia* 12. *Reverendissimus Cardinalis N. N. habuit suffragia* 8.

Intanto l' ultimo Cardinale scrutatore dopo aver letta ogni schedola , l' infila consecutivamente coll' ago , e colla seta per quella parte dov' è stampata la parola *Eligo* ; ed infilate tutte, lega insieme i due capi della seta con nodo , e le ripone in un calice sulla medesima tavola .

Se nella pubblicazione dello scrutinio si troveranno due parti delle tre de'voti per un Cardinale, ch' è la somma determinata dalla Bolla 15. di Gregorio XV. questi sarà canonicamente eletto Papa ; e però lasciandosi gli altri atti , che in appresso descriveremo , se

ne fanno tre solamente, cioè si numerano le schedole, si riconoscono, e poi si bruciano, come si dirà quì sotto.

CAPO XVI.

Della forma d' eleggere il Romano Pontefice per lo Scrutinio, ed Accesso.

Se poi mancasse allo scrutinio la somma de' voti necessarj per l' Elezione secondo la mentovata Bolla, si passa all' Accesso, ch' è poco differente dallo scrutinio. Ognuno de' Cardinali, e il Decano prima, va a prendere dal bacino una delle schedole stampate per l' Accesso, nelle quali in vece della parola *Eligo*, v' è impressa l' altra *Accedo*. Vedi il foglio seguente Num. 3.

Esemplare della Schedola stampata per l' Accesso.

Num. III.

Ego Card.
. . . .
☐ ☐
Accedo Reverendissimo Domino meo D. Cardinali
☐ ☐
. . . .

Ex Costitut. 19. Gregor. XV. *in Cæremon. de elect. Sum. Pont.*

Vi scrive il nome del Cardinale, cui accede per l' elezione: avvertendo però, che non deve accedere al medesimo soggetto, cui prestò il voto nello scrutinio, nè a verun Cardinale, che non abbia avuto almeno nello stesso scrutinio un voto a favore. Che se non volesse accedere a veruno de' nominati nello scrutinio, allora scrive dopo la parola *accedo*: *nemini*. Nel resto si piegano, e sigillano, e ripongono le schedole della stessa guisa, che nello scrutinio, ed hanno queste schedole il medesimo rovescio, che quelle dello scrutinio. Il giuramento quì non si replica, essendosi di già supplito col primo, anche per l' accesso, come dalla formola si manifesta.

Si pubblicano dagli scrutatori, e s' infilzano le schedole, come fu fatto di quelle dello scrutinio.

Li Cardinali infermieri nel portar agl'infermi le schedole per l' Accesso, danno pur loro il foglio stampato, ove sono segnati i voti, che dati furono ad ogni Cardinale nominato nello scrutinio, ed il tutto operasi colle cautele

accennate nello scrutinio medesimo.

Ciò fatto, l' Eminentissimo primo scrutatore prende le schedole dell' accesso, le numera, indi apre le dette schedole, e così aperte le porge al secondo scrutatore, che dopo averle esaminate le consegna al terzo, che ad alta voce dichiara ognuna di dette schedole, e le nota nella parte sinistra del foglio a tal fine impresso; lo stesso fanno li Cardinali in un simile foglio, che tengono innanzi.

Se poi co'voti dello scrutinio ed accesso vi fosse l'intero numero necessario per formar l'elezione, allora il primo scrutatore alla vista degli altri due esamina la validità delle schedole dell' accesso, prende la filza dello scrutinio, confronta li sigilli, il motto, e numero delle schedole dello scrutinio con quelle dell' accesso; e se concordano insieme, le mostra al secondo, e terzo scrutatori, i quali avendo bene considerata l' identità de' sigilli, e de' segni d' ambe le schedole, cioè dell' accesso, e dello scrutinio, confronta parimente, se il nominato in ambe le

schedole è lo stesso soggetto, o s' egli è differente. Se il personaggio è lo stesso, il voto è nullo per lo già detto di sopra, ma se egli è diverso, il voto è valido, ed il terzo scrutatore ad alta voce pronuncia il sigillo, ed i segni della schedola, e spiega in seguito il nome dell'eletto, che scritto vi trova, e tutto registra nel foglio seg. num. IV.

Esemplare del foglio stampato, in cui si notano li Sigilli, e Segni concordanti dello Scrutinio, e dell' Accesso.

Num. IV.

Sigilla, et Signa accessum.	*Sigilla et Signa scrutinii accessibus respondentia.*	*Cardinales nominati in scrutinio.*
A. C. D. 45. Deus		
B. R. F. 32. Bonitas	B. R. F. 32. Bonitas	Card. S. Eusebii
R.G.I. 50. Beatitudo	R.G.I. 50. Beatitudo	Card. S. Sixti
N. S. P. 26. Gloria		
&c.	&c.	&c.
Le lettere dell' alfabeto indicano i sigilli.		

Ex eadem Constit. 19.

al titolo *Sigilla et signa scrutinii accessibus respondentia*, e sopra il titolo *Cardinales nominati in scrutinio*: e tutto pure notano li Cardinali nei loro fogli.

Procedono poscia gli scrutatori alla numerazione de' voti, e se trovano, che a favore di talun Cardinale non v' abbia il numero de' voti prescritti dalla Bolla Gregoriana, si passerà altra volta a nuova elezione: se poi v'ha la necessaria somma, cioè due delle tre parti de' voti a favore di talun Cardinale; (non dovendosi però comprendere nel numero di quelli il suffragio di lui, che avesse se medesimo nominato) il Papa è dunque eletto, e l'elezione è canonica.

Vengono finalmente dall'ultimo Cardinale Diacono estratti a sorte tre Cardinali Diaconi detti *recognitores*, che vengono estratti a pubblica vista nella maniera, che si estrassero gli scrutatori, ed infermieri, e si notano sotto alla parola *recognitores* ne' fogli accennati.

Questi revisori riconoscono, se so-

no stati ben letti, e segnati tutti li voti dello scrutinio, e dell' accesso, se il numero è giusto, e se è stato ben confrontato l'accesso collo scrutinio.

Terminata la revisione abbruciansi tutte le schedole (venga eletto, o nò il Pontefice.)

Ma seguìta che sia canonicamente l' elezione del Sommo Pontefice, suonasi dall'ultimo Eminentissimo Diacono il campanello, entrano nella cappella a questo segno li Maestri di cirimonie, ed il Segretario del Sagro Collegio; si richiude la cappella, ed immediatamente si portano innanzi al Cardinale eletto gli Eminentissimi Cardinale Decano, primo Vescovo, primo Prete, primo Diacono, e Camerlengo; coll'assistenza del Maestro di Cirimonie, e d'altri testimonj, lo richiedono del suo consenso all' elezione in lui succeduta, interrogandolo l' Eminentissimo Decano: *acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?* ed ottenuto il consenso, gli domanda qual nome voglia assumere, ed avendolo detto, il primo de' Maestri

di Cirimonie alla presenza de'testimonj roga di tutto ciò pubblico istromento.*

CAPO XVII.

Di ciò, che si pratica dopo l'Elezione del Papa .

Rogato l' atto dell'elezione ed accettazione, viene l'eletto Pontefice accompagnato all' altare da' primi due Cardinali Diaconi, ove genuflesso fatta breve orazione passa a deporre gli abiti Cardinalizj dietro al medesimo altare, ove preparati già sono sin dal principio del Conclave gli abiti Pontificj ; gli vengono poste le calzette bianche , le scarpe di velluto rosso con croce ricamata d' oro sul mezzo , e dai Maestri di Cerimonie vestito viene di sottana d'ermesino bianco , di cintura con fiocchi d' oro , di rocchetto , mozzetta , berettino , camauro , e stola .

* Vedi *Martino Bonacina de legitima Pontificis electione disput.* 1. *quæst.* 5. e l' opera di *Novaes p.* 67. *segg.*

Indi ritornato all' Altare data la prima benedizione al Sagro Collegio, ed assisosi in sedia gestatoria nobile ivi preparata riceve al bacio della mano, ed all' amplesso il Sagro Collegio, secondo l' ordine di anzianità, e dignità; l' Eminentissimo Camerlengo gli pone in dito l' anello *Piscatorio*; ed Ei lo consegna al Maestro di Cerimonie, ove deesi incidere il nome pontificio.

Intanto il primo Cardinale Diacono prestata che ha l' obbedienza, immediatamente preceduto da uno de' Maestri di Cerimonie colla Croce Papale in asta, si porta alla gran loggia sopra la porta maggiore di S. Pietro, ove aperta la già detta murata finestra, pubblica ad alta voce la creazione del nuovo Pontefice colla seguente formola: *Annuncio vobis gaudium magnum: Papam habemus Eminentissimum, ac Reverendissimum Dominum* N.N. *qui sibi imposuit Nomen* N.

Sparasi incontinente l' artiglieria di Castel S. Angelo, rispondono li moschetti, trombe, tamburri delle milizie, che squadronate stanno sulla

Piazza, e vengono suonate le campane di tutte le Chiese.

Lo stesso giorno poco dopo l'elezione viene il Papa vestito del suo Piviale, e coperto il capo di Mitra, vien portato sulla mensa dell'Altare della detta cappella di Sisto; li Cardinali vestiti di sottana, rocchetto, e cappa pavonazza l'adorano la seconda volta, gli baciano il piede, la mano sotto il manto, e dannosi doppio amplesso.

Monsignor Governatore di Roma in seguito presenta il Bastone del comando a Sua Santità, che d' ordinario glielo restituisce, ed ammette al bacio de' Piedi monsignor Governatore del Conclave, il Maresciallo, altri soggetti, e li Conclavisti.

Sua Santità poscia alzata in sedia gestatoria dai Parafrenieri Pontificj preceduta dalla Croce, e da' musici, che cantano *ecce Sacerdos Magnus*, accompagnata dal Sagro Collegio, ed attorniata dalle guardie Svizzere viene condotta alla Basilica di S. Pietro. Giunta alla cappella del Santissimo Sagramento scende, genuflette, ed ora

per poco, indi portata all' altar maggiore fa breve orazione innanzi alla confessione degli Apostoli, la quale terminata ascende all' Altare, si pone a sedere sul mezzo del medesimo. Immediatamente dopo l' Eminentissimo Decano intuona il *Te Deum laudamus*, che li cantori di cappella proseguiscono, e viene adorata per la terza volta dai Cardinali.

Terminata l' adorazione lo stesso Eminentissimo Decano recita *in cornu Epistolae* le preci, ed orazioni sopra il nuovo Pontefice, il quale scende poi su la pradella dell' Altare, depone la Mitra, ed inchinata la Croce benedice la prima volta la gran folla del Popolo ivi concorso.

Coll' assistenza degli Eminentissimi primi due Diaconi depone quì gli altri abiti pontificj, e rivestito viene di mozzetta, e camauro, indi in sedia chiusa se ne ritorna al palazzo vaticano.

Li Cardinali vanno ai loro palazzi l' istessa sera, e tutti quella notte, e le due seguenti vedonsi fuochi per gio-

ja, ed illuminazioni in tutta la Città per allegrezza.

Il Papa non è coronato, che giorni otto d' ordinario dopo l' elezione, ed in questo tempo non fa veruna funzione. *

* Seguìta l' Elezione può incominciar di subito l' Eletto Pontefice ad usar dell' Aurità Pontificia interamente, come asserì *Nicolò IV.* l' anno 1289 scrivendo ad un *Abbate Cisterciense* per lettera. *Dat. Reate* XII. *Kal. Septembr. Pontificatus Anno Secundo. Bullar. Magn. Luxemburgens. to.9. Constit. 4. Nicol. IV.* Vi rimane però consuetudine, che il Pontefice prima della Consagrazione, e Coronazione non ispedisce gli affari per mezzo di Bolle col sigillo di piombo; ma per Brevi sigillati coll' *Anello piscatorio*; o se fa duopo del sigillo di piombo, non si conia la Bolla che d' una sola parte colle Teste di S. Pietro, e S. Paolo, restando vuota l' altra parte, ove scriversi suole il Nome del Pontefice, il quale in questo tempo si sottoscrive con queste parole. *Datum a nostri suscepti Apostolatus officii Anno primo*. Riganti *De regulis Cancel. tom. 2. reg. 17.*

CAPO XVIII.

Degli abiti ordinarj, e degli ornamenti Pontificj.

Il Papa veste in privato di sottana di seta bianca, e di rocchetto di fino lino. Coperte ha le spalle di mozzetta di rosso velluto l' inverno, e la state di ormesino cremisi, e con camauro, ch'è foderato di pelli d' armellino bianco, come lo è pure la mozzetta l' inverno. Le sue scarpe sono di drappo rosso trinato d' oro, e con croce pur ricamata sul mezzo.

Allorchè Sua Santità esce dalle stanze, oltre a questi ornamenti tiene al collo la Stola, e giammai cangia il colore, e la maniera degli abiti suoi usuali, fuorchè in tempo d' Avvento, di Quaresima, o ne' giorni di digiuno, che porta sottana bianca di lana; e dal sabbato della settimana Santa avanti Pasqua sino al seguente, che precede la Domenica in *Albis*, veste mozzetta, e camauro di bianco damasco.

Quanto agli abiti pontificali del Papa

ve n' ha di due sorta, cioè quelli, dei quali servesi per dir Messa, e que' che usa in altre pubbliche funzioni.

Quando Egli celebra Messa, gli pongono sottana, sandali * a' piedi, rocchetto, amitto, camice, cingolo col succintorio di cordone di seta, e d' oro, croce, pettorale, fanone, stola, manipolo, due tonicelle, pianeta, pallio, mitra, e guanti con croci ricamate nel mezzo.

Questi ornamenti sono di qualche bel drappo tessuto, o ricamato d' oro o d' argento. Questi paramenti hanno il color differente prescritto dal Cerimoniale secondo le solennità degli Uffizj, e del tempo: per esempio color rosso la Pentecoste, e le feste de'

* Li sandali sono una sorta di calzette, e scarpe in uno, che hanno pure Croci ricamate sul mezzo del piede. Li Sandali del Pontefice significano *Incarnationis calceamentum*; onde il passo del salmista: *In idumæam extendam calceamentum meum*, interpretato viene, *gentibus notam faciam incarnationem meam*. Rupert. *de Divin. Offic. lib.* 1. *cap.* 24.

Martiri ; bianco la festa di Pasqua , e tutte le solennità delle Vergini , e de' Confessori ; violaceo la Quaresima , e l' Avvento , e tutte le altre vigilie ; color nero il Venerdì Santo , commemorazione della morte di Gesù Cristo , e tutte le altre volte , che si celebra Messa per li defonti .

Il Papa fa tutte le Funzioni in piviale , mitra , o tiara , eccetto che la notte di Natale , che Egli porta Manto * con capuccio di velluto rosso , come pure la settimana santa, nel qual tempo usa la medesima cappa fatta però di panno , e distinta dal Piviale . Quando il Papa ha

* Il Nome di Manto , Cappa , o Piviale sona lo stesso , e viene usato scambievolmente da Durando . *Rational. lib.* 2. *cap.* 10. *L'* *uso* del cappuccio , e della mozzetta fu introdotto da' Papi al tempo soltanto , che risiedevano in Avignone per difendersi dall' intemperie dell' aria , essendosi sempre serviti per l' innanzi del Manto , come si osserva ne' loro antichi ritratti . Documento tratto da un Diario a penna antico veduto dal P. Bonanni , *Hierarch. Ecclesiastic. cap.* 88.

Mitra , o Tiara * in testa , tienvi sotto il berettino bianco .

E' quì d' avvertire , che a tutte le congregazioni ed a' concistori il Papa assiste vestito coll' abito usuale già descritto , fuorchè al primo concistoro , che si ha dopo la sua creazione , al quale si porta in piviale , e mitra per ringraziare di sua creazione il Sagro Collegio . V' è da osservarsi di più , che qualunque volta il Papa tiene Mitra , o Tiara , li Cardinali vanno a due a due innanzi , li Diaconi primi, li Preti in secondo luogo , ed in fine li Vescovi ; ma quando egli non porta Mitra , o Tiara , egli precede e lo seguitan a due a due li Cardinali Vescovi , e Preti , ed in fine i Diaconi .

* E' ancor quì d' avvertire , che non mai il Papa in tempo de' Divini sagrifizj porta Tiara , o Triregno . *Angelo Rocca* in una Dissertazione sopra *l' origine* , *e l' uso* del Triregno trae cotesto rito dal cirimoniale del *Patrizi* .

CAPO XIX.

Della Consecrazione, e Coronazione del Pontefice.

Otto giorni dopo l' elezione del Romano Pontefice, si passa d' ordinario alla Coronazione.

Se il Papa eletto non è, che Diacono; il Cardinal Decano, che è quasi sempre Vescovo d'Ostia e Velletri, l'ordina Prete, indi lo consacra Vescovo in S. Pietro all' altare della Confessione, ove si consacra solo il Romano Pontefice: funzione dal suddetto Card. Decano o Vescovo d' Ostia solita eseguirsi *.

* Niun altro Vescovo Metropolitano, ma il vicino d' Ostia è quello, che consacra il Romano Pontefice, scrive Sant' Agostino in *Breviculo Collat. diei* 3. *cap.* 16. v'agiugne però il Mabillon nel citato Commentario *in Ordinem Rom. cap.* 18. *p.* 119. doversi intendere, che non il solo, ma il Principale sarà stato de' Vescovi, che consecravano il Papa, quello d' Ostia. Infatti di S. Leone II. eletto nel 682, scrive Anastasio, che *ordinatus est a tribus Episcopis idest*

Dopo ciò il giorno stabilito per la Coronazione * vestito il Papa di mozzetta o di velluto, o di ormesino secondo la stagione vien portato dalle sue stanze in sedia coperta al camerino detto della Falda preceduto dagli Ambasciatori, da' Principi del Solio, dal Magistrato Romano, da molti prelati, e nobili, oltre li suoi proprj famigliari, ed alla loro presenza viene cinto della

Andrea OSTIENSI, Joanne Portuensi, et Placentino Veliternensi, pro eo quod Albanensis Ecclesia Episcopum minime habuit; dal che è evidente, che prima di Leone II. al Vescovo di Albano toccava di consacrare co' Vescovi d' Ostia, e di Porto il nuovo Pontefice. Oggi questa cirimonia si fa dal decano del sacro collegio, che è stato quasi sempre Vescovo d' Ostia, e Velletri, e da altri due de' Cardinali Vescovi più antichi.

* Per l' atto solenne della Coronazione sogliono i Pontefici determinare una Domenica, o pure un giorno festivo. Il che tuttavia non è stato sempre osservato. Così *Leone X* fu coronato in sabbato, *Clemente VII.* in Giovedì, *Paolo III.* in Martedì. *Niccolò I.* è il primo Papa, della cui Coronazione si trovi memoria, e prese la corona nella Basilica Lateranense.

Falda ajutato da' Maestri delle cerimonie , indi passato alla stanza de' Paramenti, ove in mezzo a' due primi Cardinali Diaconi facendole corona tutto il Sag. Collegio in cappe rosse , ed altri prelati , ed uffiziali colle loro cappe ornato viene da' predetti due Cardinali di amitto , camice, cingolo, stola , manto bianco , formale * prezioso, e dal primo Diacono Cardinale gli vien posta in capo la Mitra .

Parato il Pontefice,portata viene innanzi la Croce da uno degli apostolici prelati suddiaconi , che sono ora gli Uditori di Rota , con cappa , il quale genuflette innanzi Sua Santità ; indi , intimatosi da monsignor Maestro delle cerimonie l'extra , s' alza e s' incamina per strada , per la sala ducale e regia scende per la scala di Costantino sino al portico della Basilica Vaticana : Pre-

* Il Formale è una gemma preziosa , che il sommo Pontefice tiene innanzi al petto , detto perciò ancora pettorale , e Razionale per anco secondo un antico M. S. Cirimoniale citato dal Magri *Hierolexico* .

cedono la Croce li Procuratori generali delle Religioni, che hanno luogo in Cappella, gli scudieri, li camerieri *extra muros* vestiti di abito rosso, il Fiscale di Roma, e il Commissario della Reverenda Camera Apostolica, li Cappellani Segreti di Sua Santità, gli Avvocati Concistoriali * in veste pavonazza con cappuccio, i camerieri d'onore, e segreti con veste rossa e cappuccio, gli abbreviatori, gli accoliti, che sono li Prelati di Segnatura, gli Cherici di camera, gli Uditori di Rota col P. Maestro del Sagro Palazzo, ne' loro abiti respettivi, ed uno de' cappellani segreti pontificj portando in mano la mitra. Siegue la Croce Pontificia; indi li Cardinali, a due a due, cioè li Diaconi, li Preti, e li Vescovi, i quali partendo fanno profondissima riverenza al Papa. Passano poi gli Ambasciatori delle città soggette, li Con-

* Bened. XIV. oltre agli altri Privilegj, di cui si fa menzione a suo luogo, concedette questo posto agli Avvocati Concistoriali.

servatori di Roma, dopo a'quali viene Sua Santità in mezzo a due suddetti Cardinali primi Diaconi, che tengono alzate le fimbrie del manto Papale, e due Protonotarj quelle della falda e veste, ed il Principe del solio, che v'ha presente, tiene alzata la coda del manto. Sieguono in fine monsignor Decano della Rota in mezzo a due camerieri segreti, ed assistenti, monsignor Uditore della Camera, monsignor Tesoriere, e monsignor Maggiordomo, gli Arcivescovi, e Vescovi, li Protonotarj Apostolici, gli Abbati mitrati, e li Generali delle Religioni, che hanno luogo in cappella, ed è Sua Santità circondata a' lati da' mazzieri pontificj in abito di gramaglia e con rubbone colle loro mazze alzate, dalla guardia Svizzera, dalle lance spezzate, e dai capitani dell' una, e l' altra guardia.

Arrivato che è alla sala ducale, si asside il Pontefice sulla sedia gestatoria nobile ivi preparata, e sollevato da Parafrenieri in cappa rossa, è portato sino al portico di S. Pietro; ove alzato si trova il solio col baldacchino pel Pon-

tesice, ed hannovi li banchi intorno per li Cardinali. Siede Sua Santità sul solio in mezzo a' detti Cardinali Diaconi. Il Cardinale Arciprete della Basilica dopo breve discorso di rallegramento prega il Papa, che degnisi ammettere al bacio del piede quel capitolo, e clero, e ricevutolo rimonta in sedia gestatoria, e collo stesso ordine poc' anzi accennato entra per la porta maggiore in Chiesa; arrivato all'Altare del Santissimo Sagramento scende di sedia, e deposta la Mitra, e genuflesso sopra l'inginocchiatojo coperto di velluto rosso priega per poco: gli si rimette la Mitra, torna in sedia, ed è condotto alla cappella di S. Gregorio * detta la Clementina, ove pure sta eretto il solio col baldacchino per Sua Santità, ed havvi li sedili pe' Cardinali, e Prelati. Scende egli, e fatta breve orazione nel Faldistorio colla Mitra, siede sul solio di nuovo, ammette all'ub-

* Quest' era il rinomato *Segretario*, o sia luogo, ove li Pontefici solevano anticamente vestirsi de' loro Abiti sacri.

bidienza li Cardinali che gli bacian la mano destra , dopo li quali vengono a baciargli il piede , ed il ginocchio li Patriarchi , gli Arcivescovi , e li Vescovi genuflessi . Li Conservatori del Popolo Romano stanno assistenti sui gradini del trono , e corona gli fanno altri Principi del solio , e gli Ambasciatori .

Terminata l'ubbidienza il Suddiacono Apostolico s' accosta al solio colla Croce, Sua Santità s'alza in piedi , dà la benedizione dicendo *Sit Nomen Domini Benedictum ec.* data la Benedizione , siede , e poi vien coperta di Mitra . Si portano al Solio gli ultimi due Cardinali Diaconi , e vanno ad occupare il posto de'due primi sino a tanto, che questi si vestono alla Diaconale , nel qual tempo gli altri Cardinali tutti si parano secondo il loro ordine , cioè o di Vescovo , o di Prete , o di Diacono . Il Cardinale Diacono del Vangelo, ed il Suddiacono dell' epistola latina si vestono ad una mensa ivi preparata , ed i Preti assistenti , come gli altri suddiaconi , ed il diacono , e suddiacono greci prendono i lor paramenti . Ri-

tornano al solio li due Cardinali primi Diaconi parati, e gli altri due vengono ora a pararsi. Parati tutti levano al Pontefice di testa la Mitra, s' alza in piedi, e recita a bassa voce il *Pater noster*, e *l' Ave Maria*, poscia intuona terza, che il coro prosiegue. Intanto siede Sua Santità; e con Mitra in capo, e con libro, e candela accesa; il che si sostiene da due de' Vescovi più anziani assistenti, recita li Salmi, e le orazioni di preparazione alla Messa, ed in seguito viene vestito di tutti que' sacri arredi, che si rapporta ove si tratta della Messa Papale, e delle cerimonie di quella.

Parato il Pontefice, e finita terza s' avvia la processione verso l' altare Papale * maggiore de' SS. Apostoli.

* Il Maggiore Altare delle tre Basiliche *Lateranense*, *Vaticana*, e *Liberiana* si chiama *Papale*, poichè il solo Pontefice vi celebra, ed a niun personaggio di celebrarvi è permesso senza speciale privilegio, che affiggere si deve ad una Colonna dell' Altare. Vedi il Card. *Petra Commentar. ad Apost. Constit. tom. 4. ad Constitut. 2. Gregorii XI. c. 10.*

Primi sono li Procuratori generali, cui seguono li scudieri, li camerieri *extra* come sopra, indi li familiari di Sua Santità, li cappellani comuni, e segreti portando i Triregni, e la Mitra preziosa, e gli Avvocati Concistoriali con Piviale, gli Abbreviatori, li Votanti di Segnatura, i Cherici di Camera, gli Uditori di Rota, co' quali il P. Maestro del Sagro Palazzo, il turiferario, sette accoliti votanti di Segnatura con candelieri, ed il Suddiacono parato portando la Croce in mezzo agli uffiziali di *virga rubea*, il Suddiacono Latino parato tra 'l Diacono, e Suddiacono Greci, li Penitenzieri di S. Pietro con pianeta, e gli abati Mitrati, li Vescovi, gli Arcivescovi, li Patriarchi coi loro abiti sacri, li Cardinali a due a due di bianco secondo il loro ordine, e colle loro mitre in capo, i due Diaconi assistenti, il Diacono del Vangelo, ed uno de' Maestri delle cerimonie con una canna inargentata, nella cui cima v' ha alquanto di stoppa, ed alla sinistra tiene un cherico di cappella con candela accesa.

Viene il Sommo Pontefice in Sedia tra li flabelli, * e sotto a Baldacchino, le cui aste vengono sostenute dagli otto suddetti Prelati referendarj di Segnatura. Egli è seguito dal Decano della Sacra Rota ministro della mitra, che resta tra due camerieri assistenti, un de'quali è medico di Sua Beatitudine, da'Protonotarj Apostolici, e dagli altri come sopra, rimanendo sempre attorniata la Pontificia sedia da' capitani delle guardie, da' mazzieri, e sempre facendosi ala dagli svizzeri alla processione.

Uscito il Papa dalla Clementina il cherico sopraddetto accende la stoppa della mentovata canna, ed il Maestro di Cerimonie, che la tiene, inginoc-

* Li Flabelli sono due gran pennacchi bianchi di penne di Pavone, che si portano nelle Funzioni a lato del Sommo Pontefice; di tali servesi pure il Gran Priore de' Cavalieri di Malta, ed il Vescovo di Troja nella Puglia, e per mezzo di quelle penne viene significato al Pontefice, quali e quanti occhi gli sien necessarj per non perdere mai di vista gli affari del Mondo tutto cattolico. *Macri Hierolexico*.

chiatosi verso il Pontefice canta queste parole, *Sancte Pater, sic transit Gloria Mundi*, e fa lo stesso altre due volte prima di pervenire al maggiore altare, ove accesi vi sono li sette cerei sopra ad altrettanti candelieri *.

Ivi arrivato il Pontefice, posata alquanto la sedia, riceve gli ultimi tre Cardinali Preti *ad osculum oris, et pectoris*, e di nuovo alzata, vien portato all' Altare, ove scende, depone la mitra, fa la confessione per la Messa in mezzo a' Cardinali, Vescovo assistente, ch' è il Decano, ed il Diacono del Vangelo; nello stesso mentre la fanno pure li Cardinali Diaconi assistenti, gli altri che rimangono prossimi al Pontefice per ragione del loro uffizio, ed ancora gli altri Cardinali, e tutti que' finalmente, che occupano posti correlativi.

* Sette sono li cerei, che accendonsi alle Messe solenni de' Vescovi, come viene prescritto dal Cirimoniale loro; questi significano li sette candelieri d' oro, che S. Giovanni descrive nell' Apocalisse: *Bisso Hierurgia*.

Finita la Confessione, si rimette a Sua Santità la mitra da'Cardinali Diaconi assistenti, loro consegnata dal Decano della Rota, che la tiene in mano, e nuovamente siede il Pontefice sulla sedia gestatoria. Li tre primi Cardinali Vescovi recitano sopra di esso le tre solite orazioni; indi il Cardinale primo Diacono trattagli la mitra, gl' impone alle spalle il Pallio * fermandolo con tre spilloni giojellati, dicendo secondo il Cerimoniale: *accipe Pallium Sanctum plenitudinem Pontificalis officii, ad honorem Omnipotentis Dei, et gloriosissimae Virginis Mariae ejus Matris, Beatorum Apostolorum Petri, et Pauli, et Sanctae Romanae Ecclesiae*.

Ciò fatto ascende il Papa all'Altare, lo bacia nel mezzo, baciando altresì il libro de'Vangeli: fa gl'incensamenti ordinarj; e terminati, gli viene messa la mitra, ed è tre volte incensato dal Cardinale Diacono del Vangelo.

* Il Pallio è la *Stola dell' Apostolato*, ha sei croci di taffettano nero a' suoi proprj luoghi ripartite.

Passa il Pontefice al solio Pontificio, ammette li Cardinali senza mitra al bacio del piede, della mano, ed all'amplesso. Li Patriarchi, gli Arcivescovi assistenti, e non assistenti, al bacio del piede, e del ginocchio: e li Penitenzieri di S. Pietro al solo bacio del piede.

Dopo l' adorazione il Papa deposta la Mitra, dice *l'Introito*, ed il *Kyrie* co' Cardinali assistenti, intuona *Gloria in Excelsis*: indi s' alza al *Pax vobis*, e dopo l' orazione, di nuovo si pone a sedere, gli vien posta la mitra, ed il gremiale.

Il Cardinale primo Diacono intanto colla Ferula in mano guidato da uno de' Maestri delle Cerimonie s' incammina alla Confessione di S. Pietro accompagnato dagli Uditori di Rota, e dagli Avvocati Concistoriali, li quali dividonsi in ala, ed il detto Cardinale incomincia le laudi per il Papa, cantando tre volte *Exaudi Christe*; e rispondendo quelli *Domino nostro NN. a Deo decreto Summo Pontifici et universali Papae Vita*. Siegue di poi nello stesso tuono dicendo *Salva-*

tor Mundi; ed eglino rispondono *Tu illum adjuva*; poscia intuona *Sancte Michael*, *Sancte Gabriel*, ed il resto delle laudi una sola volta; ed essi replicano *Tu illum adjuva*.

In appresso un Suddiacono Apostolico canta l' Epistola in latino, ed un' altro Suddiacono in greco, e si celebra il restante della Messa colle cerimonie, che nell' accennato capitolo descriveremo.

Celebrata la Messa scende il Papa dall' altare, e così parato con mitra sale sulla sedia gestatoria; e ripresi li guanti, e l' anello riceve dal Cardinale Arciprete della Basilica in una borsa il solito *Presbiterio* * di monete antiche nella somma di giuli 25, offertogli a nome del Capitolo *pro Missa bene cantata*; la qual borsa Sua San-

* Più significati ha la parola *Presbiterio*. Del Presbiterio, che dare si suole al Pontefice trattò a lungo Pier Moretto. Vedi l'opera di lui intitolata: *Ritus dandi Presbyterium Papæ, Card. et Clericis nonnullarum Ecclesiarum Urbis*.

tità consegna al Cardinale Diacono del Vangelo .

Elevato da'parafrenieri il Pontefice ; e trasferito all' altare del Sagramento discende , e priega brevemente , risale sulla sedia , e vien portato alla loggia della Benedizione col solito accompagnamento : ivi scende di sedia , sale sul suggesto preparatovi , e s' asside alla vista di tutto il popolo . Incontanente si canta da' musici l' antifona *corona aurea super caput ejus etc.* Dopo la quale il Cardinal Decano canta li versetti , e l' orazione secondo il rito del ceremoniale romano. Il Cardinale secondo Diacono leva di testa la mitra al Pontefice, ed il primo gli pone in capo il Triregno dicendo , *Accipe Tiaram tribus coronis ornatam , et scias Patrem Te esse Principum , et Regum , Rectorem orbis in Terra , Vicarium Salvatoris nostri JesuChristi , cui est honor , et gloria in saecula saeculorum . Amen.* *

* E' coronato il Papa di Tiara , Triregno detta , perchè formato di tre corone ricchis-

Coronato in tal forma il Sommo Pontefice pronuncia ad alta voce *Sancti Apostoli tui etc.* ed alle parole *et Benedictio Dei Patris* levato in piedi con tre segni di Croce benedice il Popolo concorso alla gran piazza : s' odono istantemente segni di giubilo collo

sime l' una imposta all' altra . Usa la Mitra in segno del Pontificato , ed il Regno in segno d' impero , e dominio siccome da Innocenzo terzo al suo sermone per la Festa di S. Silvestro Papa . *Romanus Pontifex in signum Imperii utitur Mitra* .

E chiamala Regno, perciocchè non era allora fregiata se non di una sola corona .

Credesi comunemente, che Bonifacio VIII. fosse il primo che vi aggiungesse la seconda corona , in segno dello spirituale , e del temporale Dominio . Ma da ciò , che Benzo contemporaneo scrive di Niccolò II. nel Panegirico ad Enrico III. Imp. , sembra , che la Tiara di questo Pontefice già avesse due corone .

Urbano V. arricchì poi la Tiara di una terza corona (qual che siane il significato simbolico); onde l' è venuto il nome di Triregno .

Un erudito Trattato di Marc'Antonio Mazzaroni *de tribus coronis Pontif. Max.* fu stampato a Roma nel 1609.

sparo di tutta l' artiglieria di castel sant' Angelo.

Si pubblica da' Cardinali Diaconi assistenti l' Indulgenza Plenaria in latino, et italiano a tutti que', che sono presenti alla Benedizione, che dona di nuovo con un solo segno di Croce il Sovrano Pontefice; risale Egli sulla sedia gestatoria, e portato alla stanza de' paramenti, viene spogliato, e rivestito de' consueti abiti. Accetta il complimento del signor Cardinal Decano a nome del Sagro Collegio di augurio di lunga vita *ad multos annos*, di cui è ringraziato dal Pontefice, che viene in fine trasferito in sedia coperta alle proprie stanze.

Le sere dello stesso, e seguente giorno appariscono dapertutto segni di allegrezza, cioè fuochi, spari, illuminazioni alla facciata di S. Pietro, in castel sant' Angelo, ove di più si fanno li fuochi artificiali detti Girandole, e sulle facciate de' palazzi de' Cardinali, de' Prelati, degli Ambasciatori, e de' Ministri; ed ogni anno si celebra con simile

solennità l' anniversario della Coronazione del Sommo regnante Pontefice.

CAPO XX.

Della grandiosa cavalcata, e delle altre funzioni, che si fanno la giornata, che Sua Santità prende il Possesso secondo il più recente uso.

La chiesa di S. Giovanni Laterano di Roma è la capitale di quante soggette sono alla giurisdizione del Papa: questo è il titolo, che porta nella sua fronte: *Sacrosancta Lateranensis Ecclesia, omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater, et Caput.* * Questa è la ragione, che li Pontefici alquanti giorni, o mesi dopo la lor coronazione là si portano per met-

* Vedi il Cardinal Petra, comment, ad *constit. Apostol.* tom. 4. al constit. I. Gregorii XI, dalla quale costituzione viene accordata tal preferenza sopra tutte le altre Chiese del Cattolico Mondo alla detta Lateranense Basilica.

tersi in possesso del Sovrano Pontificato.

Il giorno destinato a tal cirimonia, s' adunano li Cardinali nella sala de' paramenti o del Palazzo Vaticano, o del Quirinale; ivi all' ora prescritta giunge il Pontefice vestito già della falda, colla stola preziosa, e col cappello pontificale: indi scende al piano della scala regia, ove rimirasi la celebre statua di Costantino il grande: di qua incomincia, alloracchè partire si debba dal Vaticano, la cavalcata della maniera la più pomposa, e solenne, che imaginare al mondo si possa.

Per tutte le strade, ove passa la cavalcata, cioè dalla gran piazza di S. Pietro in Vaticano per le strade di Borgo nuovo, di Ponte sant' Angelo, di Banchi, di Monte Giordano, di Parione, di Pasquino, di S. Andrea della Valle, de' Cesarini, del Gesù, di Campidoglio, di Campo Vaccino, dell' Arco di Tito, del Colosseo, sino alla Basilica di S. Giovanni Laterano si vedono addobbate log-

gie , finestre , facciate di chiese , contrade intiere adorne , e fregiate di panni , di ornamenti di molto pregio , ordinate da varie università , e tra l' altre da quella degli ebrei ; erigendosi a nome del Duca di Parma , e di Piacenza un Arco trionfale in campo vaccino * accanto agli orti Farnesiani , ed un' altro dal Senato di Roma (allorchè per altro il Papa eletto è Romano) sul Campidoglio .

Da S. Pietro s' incammina la cavalcata coll' ordine susseguente sino al Laterano . Precedono alcune coppie di cavalleggieri colle solite lancie , e casacche fornite di velluto cremisi , e ricche d' oro , con cimieri , e pen-

* Detto Arco alzato viene dal Duca di Parma , e Piacenza , come posseditore di quegli stati . Nella seconda parte di questa relazione della Corte di Roma si discorre della Chinea , quando presentata viene la vigilia della Festa de'SS. Pietro , e Paolo dopo il Vespero a sua Santità a nome del Re delle due Sicilie ; e si accennano parimente le proteste solite farsi dal Fiscale della R. C. A. anche pel detto Ducato di Parma, e Piacenza.

nacchi bianchi, e rossi, le quali trascorrono le strade per disimbarazzarle dal popolo; seguiti son questi da due cavalieri della guardia di Nostro Signore. Dette lancie spezzate, ed altri due invigilano al buon ordine della cavalcata e sono vestiti delle loro armature, in appresso dal Foriere maggiore, e due sovraintendenti alle scuderie Pontificie. Seguono li valigieri a due a due de' Cardinali, e li mazzieri, portando quelli gli stemmi gentilizj sulle valigie di scarlatto, e questi le ricche mazze de' loro signori. Passano poi li gentiluomini, e familiari collo stesso ordine, indi il sarto, il fornajo di Palazzo, il barbiere, e custode degli orti, con casacche rosse. A questi succedono gli scudieri di Sua Santità vestiti similmente di abito, e capuccio piegato di color rosso, poi dodici chinee bianche, bardate con gualdrappe di velluto cremisi ricamate, le lettighe portate da muli bianchi con coperte rosse a trina d'oro; il mastro di stalla in appresso, quattro trombetti de' cavalleggieri suonando le loro trom-

be ; sieguono a cavallo li Camerieri *extra* vestiti di cappe rosse con capuccio : indi gli ajutanti di camera di Sua Santità colle cappe rosse, e capuccio adornato di pelli bianche, qualor è d' inverno, ed in seguito monsignor Fiscale di Roma, e Commissario della R. C. A. in abito, e capuccio pavonazzo, li Cappellani comuni, e segreti in veste rossa, e capuccio come sopra, gli Avvocati concistoriali in abito pavonazzo, e capucci di pelli bianche, li Camerieri di spada, e cappa di Sua Santità detti d'onore, li Prelati di mantellone, come Camerieri d'onore, li Camerieri segreti secolari, poscia altri Camerieri segreti colle lor cappe pavonazze, e capuccio rosso come s' è detto di sopra, il Baronaggio, e li Principi Romani riccamente vestiti co' loro paggi a piedi, e co' loro staffieri, e decani nobilmente vestiti delle livree, Quattro più anziani Camerieri segreti portando su quattro basse aste coperte di velluto cremisi li quattro Cappelli Papali, e il Capitano della guardia svizzera attorniato da

quattro suoi soldati svizzeri con alabarde.

Proseguono la cavalcata i Prelati detti Abbreviatori in rocchetto, e mantelletta coperti di capuccio, e cappello semipontificale sopra mule bardate di color nero, poi li votanti di Segnatura, li Chierici di Camera, il Maestro del Sagro Palazzo coll' ultimo Uditore, e gli altri Uditori della Sacra Rota co' loro gran mantelli, capucci, e cappelli Pontificali sopra mule bardate di pavonazzo, l' Ambasciatore di Bologna viene appresso, e col Priore de' Caporioni li tre Conservatori di Roma (allorchè il Papa non vada a cavallo, ma portato venga in sedia scoperta), il Governatore di Roma alla destra d'uno de' Principi del solio, ch'è servito dai paggi, dal decano, e dagli staffieri, poi tre Maestri delle cirimonie con mantelloni, capucci, e cappelli semipontificali: viene indi la Croce Papale portata dall' ultimo Uditore di Rota in mezzo a due Maestri ostiarj, vestito di rocchetto, mantellone, capuccio, e cappello Pontificale sopra la

mula bardata con abbigliamenti pavonazzi guidati a mano da un garzone della scuderia Pontificia in casacca rossa: a' lati stanno li parafrenieri colle spade al fianco in fila distribuiti, poi gli svizzeri con alabarde, e cogli spadoni. Nel mezzo si vede il Sommo Pontefice, ornato di falda, rocchetto, e mozzetta di velluto rosso, e con pelli di armellini, colla stola preziosa con perle, e cappello Pontificale sopra il camauro rosso, in ricca sedia scoperta; e se viene sopra bianco cavallo magnificamente bardato di velluto cremisi, e trina d'oro; questi è guidato sino a mezzo la piazza di S. Pietro da uno de' Principi del solio, e di quì sino al Laterano vicendevolmente poscia da' Conservatori, e dal Priore del Popolo Romano, vestiti co'loro rubboni d'oro schierati intorno. Dopo questi vi vanno 25 paggi in abiti d'argento, ed uno tiene in mano un velo cremisi con merlo d'oro, entro cui vi hanno guanti, altro cappello Pontificio, e simili cose occorrenti a Sua Santità. Li paggi sono fiancheggiati da'Maestri delle stra-

de vestiti co' soliti loro rubboni, da' Cavalieri della guardia a piedi colle loro armature, da' mazzieri pure a piedi, oltre a sei a cavallo che attendono al buon regolamento della cavalcata: finalmente vi sono li cursori, il decano, e sottodecano Pontificio in abiti neri portando ambidue l' ombrella aperta, e sei de' suddetti svizzeri cogli spadoni sulle spalle danno fine a questo accompagnamento.

A Sua Santità succede il Maestro di Camera con rocchetto, mantelletta, e cappello in testa sopra mula bardata di color pavonazzo, ed ha due camerieri segreti a lato; dopo quali v' ha il medico del Pontefice, il caudatario, sotto custode delle vesti ed un ajutante di Camera col solito servizio, ed appresso, allorchè il Pontefice cavalchi, la sedia Papale scoperta portata da due muli con fornimenti di velluto cremisi ad oro ricamati, e la sedia a mano, detta portantina. Viene immediatamente dopo il Sacro Collegio de' Cardinali a due a due coll' ordine solito d' anzianità con cappe, e cappelli rossi in te-

sta sopra di mule riccamente bardate di rosso con ornamenti di metallo dorato, guidate da' due parafrenieri co' bastoni in mano segnati coll' arme di ciaschedun Cardinale. Viene appresso la Prelatura tutta, li Patriarchi, gli Arcivescovi, li Vescovi assistenti al solio Pontificio, monsignor Uditor della reverenda Camera, monsignor Tesoriere, monsignor Maggiordomo de'Sagri Palazzi Apostolici, vestiti de' loro gran mantelli con capucci, e pontificali cappelli, sopra mule con coperte pavonazze, ed in fornimenti dorati; finalmente gli Arcivescovi, e i Vescovi non assistenti, li Referendarj di Segnatura, vestiti di rocchetto, mantelletta e cappello semi-pontificale sopra mule bardate di panno nero.

Arriva la carrozza nobile di Sua Santità ricoperta di velluto cremisi, e fregiata di ricchi, e nobili lavori d'oro tirata da sei cavalli bianchissimi; presso cui cavalcano due trombetti della compagnia de'cavalleggieri, che fanno strada alli due capitani della guardia sud-

detta pomposamente vestiti, che vengono preceduti da due paggi a cavallo riccamente vestiti che portano la lancia, e l' elmo dei due capitani, nel mezzo de' quali ha luogo il Vessillifero perpetuo di Santa Chiesa con Bandiera spiegata; alla fine della compagnia de' cavalleggieri corre quella delle corazze col capitano loro alla testa, preceduto al solito dalle trombe, e da' timpani, e chiude ultimamente l' ordine di questa maestosa cavalcata tutta la Fanteria Pontificia, cogli officiali alla fronte.

Non si ferma Sua Santità nel corso di questa cavalcata, che sulla Piazza del Campidoglio, ove schierate si vedono le urbane milizie del Popolo Romano colle loro insegne, e se le umilia il Senatore di Roma in veste senatoria con collana d'oro al collo, ed in mano lo scettro d' avorio, accompagnato da' collaterali, e dagli officiali della Curia Capitolina. Egli offre, e promette al Pontefice con breve orazione latina la fedeltà, ed ubbidienza del Popolo Ro-

mano, cui Sua Santità risponde colle solite formole.

S' avanza indi Nostro Signore sino al Laterano, ove incontro gli viene il Clero, e Capitolo di detta Basilica colle Croci inalzate, e co' due padiglioni, ed il capo di detto Capitolo, ch'è l'Arciprete, tosto che è smontata Sua Santità di cavallo, ed entrata nel portico, s' inginocchia sulla soglia del medesimo, e le dà a baciare una Croce d' oro, ed intanto cantasi da' musici: *Ecce Sacerdos magnus*.

Sua Santità si volge dopo al Pontificio trono innalzato presso la Porta Santa, e viene parata pontificalmente con preziosa mitra. Il Cardinale Arciprete con un breve discorso a nome del Capitolo le presenta le chiavi della Chiesa, una d' oro, e l' altra d' argento in una bacinetta dorata piena di fiori *, e prega Sua Santità ad ammettere il

* Dapprima furono sette queste chiavi, come testifica Pandolfo pisano, laddove descrive l' elezione di Pasquale II. veggasi il P. Bonanni nell' opera *Numismata Pontificum tom. II. p.* 738.

Clero della Basilica al bacio del piede, come succede.

Dopo questa cirimonia essendosi di già li Cardinali vestiti de' sacri paramenti, s' incammina la processione alla porta maggiore della Basilica, ove il Cardinale Arciprete presenta a Sua Santità allorchè giunge alla porta, l'aspersorio dell' Acquasanta, col quale asperge Se, e li circostanti in giro, ed il Cardinale poscia tre volte incensa il Pontefice. Ciò fatto sale Egli sulla sedia gestatoria col solito accompagnamento, va all' altare del Crocifisso, ove sta esposto il Santissimo, e fa orazione. In questo mentre li musici cantano il *Te Deum laudamus*. Indi il Papa va ad orar avanti le Sacre Teste di S. Pietro, e S. Paolo; passa a collocarsi poscia sul trono eretto nel mezzo della tribuna, ove li Cardinali vanno à rendergli ubbidienza; e loro distribuisce il Presbiterio venendo somministrate di mano in mano due medaglie una d'oro, l' altra d' argento da monsignor Tesoriere, ivi genuflesso, al Cardinale primo Diacono, il quale con-

segnale a Sua Santità, ed il Pontefice le ripone nelle mitre di ciaschedun Cardinale. L' Eminentissimo primo Prete si trasferisce di poi all' Altare accompagnato dagli Uditori di Rota, ed Avvocati concistoriali, ed in *cornu Evangelii* canta le laudi consuete *Exaudi Christe etc.* Finite le laudi ritorna Sua Santità sull' Altare, e colle solite cirimonie dà la Benedizione, e lascia il solito Presbiterio sopra il detto altare in moneta d' argento offertale da monsignor Tesoriere in borsa di damasco ricamata d'oro. Viene qui posto dal Cardinale primo Diacono a Sua Santità il Triregno in capo, e salito in sedia gestatoria co' flabelli al lato sotto al baldacchino sostentato da' Canonici Lateranensi col resto del corteggio viene accompagnato alla loggia, ch' è sulla facciata della Basilica: ivi colle solite Cirimonie dà la solenne Benedizione al popolo, e si pubblica l' indulgenza al suono, e rimbombo delli soliti segni, che danno le soldatesche squadronate sulla piazza. Ciò fatto viene il Pontefice spogliato de' sacri paramenti; e rive-

stito degli abiti usuali, e servito da' paggi, Conservatori di Roma, dal Governatore di Roma, e dal Principe assistente a solio viene condotto al suo Quirinale Palazzo, imponendosi in questo modo fine a tale sorprendente, e grandiosa funzione *.

CAPO XXI.

Del bacio del Piede del Sommo Pontefice, e dell' udienza che tiene.

Dacchè abbiamo fin ad ora abbastanza ragionato delle funzioni, che fa il Papa nella sua elezione, nella coronazione, e nel suo possesso; passiamo ora a discorrere degli omaggi, che se gli devono.

Parlando dell' adorazione del Papa, fa d' uopo sapere le cirimonie, che

* Anticamente in questo dì gettava danaro al popolo, e trattavansi dal Papa a lauto banchetto i Cardinali, ed i Principi, ma quest' uso fu tolto da S. Pio V., come nella vita di lui scrive il *Gabuzio lib.* 1. *cap.* 9.

si praticano da que' che vanno a baciargli il piede.

Il rito di baciare il piede a Sua Santità * è antichissimo, ed accennato da varj scrittori. Il *Nauclero* nel libro della Monarchia Ecclesiastica dice, che l'imperatore Costantino baciò li piedi a S. Silvestro Papa; che l'imperatore Giustino I. li baciò a Giovanni; che Giustiniano a Papa Costantino nell'anno 708. Il vero si è, oltre la testimonianza delli citati autori, ch'essendo stato eletto Pontefice Valentino nell'827, gli abitanti di Roma corsero in folla a baciargli il piede in S. Gio. Laterano. Siginolfo Principe di Benevento nell'844. baciò il piede a Papa Sergio II, e dopo lui molti Re, ed Imperatori s'umiliarono similmente a diversi altri Papi, e l'imperatore Carlo V. li baciò a Clemente VII. ed a Paolo III.;

* *Vedi* Anastas. Bibliotecar. *nella vita di* Leone IV., *e nella Vita di* Costantino. *Vedi Cristiano Lupo*. In Schol. ad dictatum Gregorii VII. cap. 9. oper. tom. 5. pag. 195. Edizion. Ven.

e il Re di Napoli a Benedetto XIV., e tanti altri Sovrani a' Pontefici de' tempi nostri.

Giuseppe Stevano * nel suo trattato *De adoratione, et osculatione pedum S. Pontificis*, Colonia 1580, e Roma 1588, dopo S. Cirillo Alessandrino in un passo de' Commentarj, che fece sopra il Levitico, mostra essere questo rito fondato sopra gli esempj dell' antico Testamento; e che siccome di due Donne, le quali non riconoscevano il Messia, che come Profeta inviato dal Cielo per significare agli uomini la volontà del Signore, una gli baciò il piede, glieli asciugò co' capelli e glieli profumò; e l' altra toccò le frange, ch' erano al basso della veste di Lui per ottenere guarigione da malore incurabile: così è dovere di quelli, che hanno abbracciato il Cristianesimo, ammaestrati dell' esemplare di queste due femmi-

* *Quest' Autore fece pure altro Trattato*. De ritu tenendi frænum, et staphades Summis Pontificibus ab Imperatoribus.

ne, di baciare il piede al Romano Pontefice, ch'è Vicario, e Luogotenente di Gesù Cristo.

Tutte le persone, che vanno all' udienza del Papa, fanno tre genuflessioni, indi prostrate gli baciano umilmente il piede.

Gli Ambasciatori delle Corone, gli onorevoli personaggi, e le dame illustri, che si portano a qualche monastero, o chiesa, ove si trova il Pontefice, e qualunque altra persona in fine far deve lo stesso.

Li Cardinali baciano il piede al novello Pontefice il giorno dell' Elezione, e coronazione, come abbiam detto; e praticano lo stesso quelli, che promossi sono alla Dignità Cardinalizia; que' che a lui si presentano la prima volta, o che ricevono il Cardinalizio Cappello, ed allora, che loro si concede comiato per andare in Legazione; o che da questa ritornino; o che finalmente innalzati sono a qualche dignità del medesimo loro Sagro Collegio.

Tutti li giorni della settimana suole il Pontefice ammettere nelle sue stanze persone all' udienza, e ne' giorni determinati di essa settimana li Ministri e proprj, ed esteri, e gli Ambasciatori delle Corone. Tali vengono introdotti da monsignor Maestro di Camera di Sua Santità, osservandosi da lui tutte quelle cerimonie, che ordinate, e stabilite sono nell' accogliere, od accompagnare, allorchè partono, li personaggi ammessivi secondo il loro rango.

Li Cardinali, e gli Ambasciatori Regj, allorchè sono ammessi all' udienza, siedono sopra alcuni banchetti di legno a quest' effetto destinati.

Le Reali Principesse, che furono talvolta ammesse, sedettero sopra disposti cuscini. Le altre persone tutte, che vengono ricevute, nel tempo dell' udienza stanno ginocchioni sino a tanto che non venga loro fatto cenno dopo il bacio de' piedi da Sua Santità di alzarsi, siccome talvolta permette benignamente.

CAPO XXII.

Della Cappella, e Messa Papale.

Il sito, ove più spesso che altrove Sua Santità interviene per assistere alle funzioni, sono le Papali Cappelle. Delle grandiose, e più particolari funzioni dunque, ch' Egli e quivi ed in qualunque sacro luogo far suole, ne porrò sotto gli occhi la descrizione.

V' ha d' ordinario quaranta Cappelle Papali per le Messe. Di queste tre sole il Pontefice ne canta; trenta ne celebrano li Cardinali, e sette altre gli Arcivescovi, o i Vescovi. Il Papa qualor non è incomodato, canta Messa la Domenica di Pasqua, la festa de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo, e 'l dì di Natale; le altre trentasette celebrate sono, o presente, od assente Lui nella sua Cappella, od in altre Chiese stabilite nel Cerimoniale; di che tutto daremo notizia.

Si tiene dunque Cappella Papale, e si canta Messa il giorno della Cir-

concisione di Nostro Signore; il giorno dell'Epifanìa; e 'l dì della Purificazione della Madonna nel Palazzo Apostolico Quirinale, ove risieder suole il Pontefice; il dì della Cattedra Vaticana in essa basilica; il primo di Quaresima in S. Sabina; e tutte le Domeniche di Quaresima al Quirinale; il dì dell' Annunciazione di Maria Vergine alla Chiesa detta della Minerva: la Feria Quinta, Sesta, ed il Sabato della Settimana Santa nel Palazzo Apostolico Vaticano; la Domenica di Resurrezione in San Pietro; le altre due feste di Pasqua, o nella Sistina del Vaticano, o nella Paolina a Monte Cavallo; la Pentecoste in S. Pietro; la festa di S. Filippo Neri alla Chiesa Nuova; la festa della Santissima Trinità al Quirinale; la festa del *Corpus Domini* nel Palazzo Vaticano; la Natività di S. Giovanni Battista in S. Giovanni in Laterano; la festa de' Santi Pietro, e Paolo nella Vaticana; l'Assunzione di Maria Vergine in Santa Maria Maggiore; la Natività della Ma-

donna in Santa Maria del Popolo ; la festa di tutti i Santi , e li 2. , e li 3. , e li 5. Novembre nel Quirinale ; il dì di S. Carlo Borromeo in S. Carlo al Corso ; la prima Domenica dell' Avvento nel Palazzo Vaticano , le altre Domeniche dell' Avvento nel Quirinale ; la festa della Concezione della Madonna in Santa Maria Maggiore ; la Natività di Nostro Signore , il dì di S. Stefano , e di S. Giovanni a Monte Cavallo .

Cinque sono li Mattutini , che si cantano nella Cappella Papale , cioè la notte di Natale , ed il secondo giorno di Novembre per li Morti a Monte Cavallo , li tre giorni della Settimana Santa , detti delle Tenebre nel Palazzo Vaticano . Li Cardinali Diaconi la notte di Natale , essendovi presente il Pontefice , cantano le Lezioni del Mattutino ; ma negli altri Mattutini si cantano da' Cappellani Cantori .

Le vigilie delle feste solenni il Papa , e li Cardinali assistono ai primi Vespri determinati ; e li secondi non mai cantansi alla presenza del Pon-

tefice; i dieci pertanto sono quelli, a' quali Egli assiste, dal Cirimoniale prescritti.

Oltre alle riferite Cappelle, ve ne ha d'altre straordinarie, le quali si tengono nell'anniversario della Creazione, e della Coronazione del Sommo Pontefice, nell'anniversario della morte del Pontefice immediato suo Predecessore, ed altre ancora; di che non si può assegnare una certa regola, per essere stabilite a seconda delle circostanze del tempo.

Allorchè il Papa va per tenere Cappella, viene portato sino alla Camera de' Paramenti, ove si veste, in una sedia a mano coperta; o pure se ne va a piedi: e vestito monta sulla Sedia Gestatoria, che viene alzata, e portata da dodici Parafrenieri vestiti di rosso al solito; e quando egli stesso celebra la Messa, va sotto il Baldacchino alzato dalli Referendarj di Segnatura, e due Parafrenieri gli stanno a lato tenendo in mano li flabelli elevati.

Le Domeniche d'Avvento, e di

Quaresima il Papa viene a piedi nella sua Cappella in segno di penitenza; ma la terza Domenica d'Avvento, e la quarta della Quaresima viene portato, essendo questi giorni destinati ad una particolare allegrezza.

Quando il Papa va dalla Cappella di Sisto alla Paolina a piedi, portando il Sagramento per dare principio all'annual giro della pubbica orazione delle Quarant'ore la prima Domenica d'Avvento, ed il Giovedì Santo per il Sepolcro, li due più anziani Cardinali Diaconi gli sostengono le braccia, ed il più degno de' Laici presenti, sia egli, o Regio Ambasciatore, o Principe del Solio gli tiene alzata la coda del manto, e della sottana, e da due Protonotarj Apostolici partecipanti, o da due Uditori di Rota vengono sostenute le fimbrie della Falda al dinanzi.

Se il Papa medesimo celebra la Messa, li Cardinali si vestono di paramenti bianchi, o rossi secondo le solennità, con questa differenza, che li Cardinali Vescovi portano Piviale,

li Preti Pianeta, e li Diaconi Tonicella, colla Mitra tutti di damasco bianco.

Li Vescovi Assistenti hanno pure Piviale di seta senza ricamo veruno; ma bensì orlato d' oro, e le loro Mitre non sono, che di tela bianca.

Li Penitenzieri di S. Pietro vestono Pianeta di consimile colore di semplice damasco.

Ma quando il Papa non canta la Messa, li Cardinali non portano che Cappe con Armellini o senza, a seconda della Stagione di colore, o rosso, o pavonazzo, come richiede la solennità; li Cardinali Regolari però vestono Cappe semplici di lana.

Li Prelati portano pure due Cappe con Armellini, o senza, sempre di color pavonazzo, e solamente di lana. Spiegherò ora l'ordine dell' incamminamento alla Cappella. Vengono primi gli Scudieri, li Procuratori Generali delle Religioni, li Camerieri *extra*, e li Cappellani comuni, e segreti, gli Avvocati Concistoriali, gi Abbreviatori del Parco maggiore,

ed in appresso gli Acoliti, che sono i Votanti di Segnatura, li Cherici di Camera, gli Auditori di Rota, co'quali il Maestro del Sagro Palazzo.

Siegue di poi la Croce portata da uno degli Uditori di Rota Suddiacono Apostolico, vestito di abito Suddiaconale in mezzo a' sette Candelieri sostenuti da' Monsignori Votanti; il Decano de' quali la precede coll' incensiere (avvertasi, che l' Immagine del Crocifisso sta rivolta in tale accompagnamento verso il Papa) a' lati della Croce vanno due vestiti di pavonazzo con verghe rosse in mano; la seguono li Penitenzieri di S. Pietro, gli Abati Mitrati, li Vescovi, gli Arcivescovi, li Patriarchi, e dopo questi li Cardinali a due a due secondo l' ordine di già accennato, ed in fine li due Cardinali Diaconi assistenti, in mezzo a' quali il Cardinale Diacono, che dee cantare il Vangelo; ed il Governatore di Roma in ogni accompagnamento sta sempre a vista del Sommo Pontefice, ond' esser pronto ad ogni di lui cenno. Vie-

ne in appresso il Capitano della guardia Svizzera colle Lancie spezzate, e coll'accompagnamento a' fianchi di varj Svizzeri con armature di ferro, parte de' quali portano alabarde, ed altri tengono grandi spadoni sguainati.

In mezzo alle Guardie vi stanno li Capitani, e Generali de' Cavalleggieri, li Conservatori di Roma, li Principi assistenti al solio. Viene il Papa portato, come abbiam detto, ed a lui succedono tutti quelli, i quali restar devono più da vicino, onde poter prontamente servirlo: e chiudesi in fine l'ordine della Processione da' Protonotarj Apostolici, e Generali delle Religioni.

Quando il Papa va in Cappella senza Mitra, come allorchè assiste alli Mattutini, viene immediatamente dopo la Croce, e due de' Vescovi assistenti sostengono le Fimbrie posteriori della Cappa, e li Cardinali vengono appresso a due a due, indi li Patriarchi, gli Arcivescovi, li Vescovi,

Protonotarj, e li Generali delle Religioni. Tutti gli altri Ordini di Prelatura, e gli Ufficiali di Sua Santità precedono la Croce secondo il solito.

All'entrare nel luogo ove tiene Cappella, inchinansi al Celebrante, ch'è parato per dir Messa, e che sta in piedi dalla parte dell'Epistola colla faccia rivolta al Popolo, e ritiratisi tutti ai loro posti, fatta ginocchioni qualche breve preghiera, s'alzano in piedi sin'a tanto che arriva il Pontefice. Lo stesso si osserva nell'entrare in S. Pietro, dove si fa riverenza al Cardinale Arciprete, che sta alla testa del Capitolo verso la porta del Coro.

È cosa a vero dire grandiosissima la comparsa della Corte di Roma nella Cappella Papale; e benchè sia difficile il farne una esatta descrizione, procureremo di somministrarne l'idea più chiara, che sia possibile.

Il Trono del Papa è situato dalla parte della Cattedra di S. Pietro in Vaticano dirimpetto al grande Altare;

e lo spazio dall'uno all'altro lato è cinto di lunghi banchi da sedervi.

Ai fianchi del Pontefice vi ha li Principi del Solio; sulli gradini superiori del trono vi stanno li Vescovi assistenti, e sugl'inferiori gli Uditori di Rota, col Maestro del Sagro Palazzo, li Cherici di Camera, li Votanti di Segnatura, e gli Abbreviatori; e dall'altra parte, sugli stessi gradini li Conservatori di Roma, ed il Priore de'Caporioni. Sulli gran banchi, che stanno a' lati, come dicemmo, siedono li Cardinali, a mano dritta del Papa li Cardinali Preti, ed a manca li Cardinali Diaconi; a piè de' Cardinali siedono li loro caudatarj, che sono Cherici vestiti in abito lungo pavonazzo.

Al di dietro de' banchi delli Cardinali ve n'ha degli altri: ed il primo della destra parte è occupato da' soli Vescovi non assistenti; a' quali s' uniscono, allorchè celebra il Papa,*

* Qualora il Pontefice non celebra, v'ha qualche differenza nella distribuzione de' Posti; il che stimo superfluo ora quì riferire.

li PP. Penitenzieri di S. Pietro; sulli gradini dell'Altare siedono li Camerieri Segreti del Papa, gli Avvocati Concistoriali, ed altri Ufficiali della Cappella.

Sopra al secondo banco a mano dritta siedono il Governatore di Roma, l'Auditore della Camera, il Tesoriere generale, li Protonotarj Apostolici, e sulla fine del banco medesimo vi sono gli Abati Mitrati, li Generali, e Procuratori generali degli Ordini Religiosi, che hanno luogo in Cappella. Dietro alli Cardinali Diaconi v'è altro piccolo banco che suol destinarsi a' Consoli e Agenti stranieri.

Il Diacono del Vangelo, il Suddiacono, e Prete assistente al Celebrante siedono sulli gradini dell'Altare, e gli altri Ministri che servono attualmente all'Altare restano in piedi. Dalla parte dell'Epistola v'ha un tavolino parato, su cui mettonsi tutti li vasi d'oro, e d'argento, che abbisognano pel servigio dell'Altare, ove sta vicina la Guardia degli Sviz-

zeri comandata da' loro Uffiziali; al di dentro vi stanno li Scudieri del Papa vestiti di rosso, ed all' ingresso de' banchi Cardinalizj dalla parte del Vangelo rimane in piedi il Maestro del Sagro Ospizio che ha diritto di ammettere li Personaggi ragguardevoli, che concorrono a vedere tale Funzione.

Quando la Cappella Papale si tiene nella Sistina, v' è qualche cambiamento; perciocchè essendo più angusto il sito, non si può disporlo nella stessa maniera, e per tale ragione il Solio Pontificio viene quì eretto vicino all' altare a lato del Vangelo, e dall' una, e l' altra parte vi sono li banchi per i Cardinali. Dalla parte del Papa siedono li Card. Vescovi, e Preti; dall' altra li Cardinali Diaconi; non lungi vicino al muro v' ha un banco pel Governatore di Roma, per l' Uditore della Camera, pel Tesoriere; poi pe' Vescovi non Assistenti, per gli Abati Mitrati, per li Generali, e Procuratori Generali delle Religioni, ed in banco più prossimo

a quello degli Eminentissimi Diaconi siedono li Protonotarj Apostolici, ed altri Prelati, a' quali da Sua Santità viene concesso posto in Cappella.

Gli altri Prelati siedono tutti a piedi del Trono, o su' gradini dell'Altare secondo il rango loro, e la porta è guardata, come abbiamo detto discorrendo della Cappella che si tiene in S. Pietro, sempre dalla Guardia Svizzera, e da' Mazzieri.

Fa ora duopo spiegare tutto ciò, che v'è di particolare nella Messa Papale.

Adunata questa venerabile Assemblea nella Cappella, prima di ogni altra azione quando celebra il Papa, li Cardinali, li Patriarchi, gli Arcivescovi, li Vescovi, e Penitenzieri di S. Pietro, i quali vestiti tutti sono de' sagri arredi, vanno a rendere ubbidienza al Pontefice, cioè li Cardinali baciano la mano sotto il Piviale; li Patriarchi, gli Arcivescovi, e li Vescovi il ginocchio; gli Abati, e li Penitenzieri il piede; e compita questa cirimonia da' Musici si canta Ter-

za ; Sua Santità viene calzata de' Sandali da un Uditore di Rota, qual Suddiacono Apostolico, coll' ajutante di camera ; e dette dal Pontefice le orazioni preparatorie alla Messa, dopo il Capitolo di Terza recita l' Orazione in piedi, tenendogli il libro innanzi il Cardinale primo Vescovo.

Fatta la Lavanda delle mani, Sua Santità spogliata del Formale, del Manto, della Stola dal Cardinale Diacono, che cantar dee il Vangelo, viene cinta del Cingolo detto Succintorio, ornata di Croce sul petto, di Fanone *, della Stola, Tonicella, Dalmatica, de' Guanti, della Pianeta,

* Il Fanone è una sorte di velo, di cui servesi il Papa, e che messogli in capo, gli scende piegato sugli omeri, indi sul petto. *Durand. Ration. lib.* 3 *cap.* 9., Innocenzo III. lo rassomiglia all' antico *Ephod* de' Sommi Pontefici d' Isdraello *nel Lib. de Myster. Miss. cap.* 35.

Il Fanone poi viene preso per diversi altri sacri arredi, come dimostrano *Giustiniano Chiapponi* nella sua *Dissert. de Mysteriis Oblationum etc. cap.* 8. *de Fanonibus*, e Mons. Giorgi de Litur Rom. Pont.

del Pallio, della Mitra, e ricevuto dal Cardinale Vescovo assistente l'anello, s'incammina all'altare, incomincia la Messa, ch'è differente da quella che cantano li Cardinali, o Prelati per diverse principali ragioni.

Tutte le volte che il Pontefice celebra solennemente, si cantano due Epistole, e due Vangeli, cioè in Latino, ed in Greco *. Inoltre da quattro de' più nobili Laici presenti porgesi l'acqua al Pontefice onde si lavi le mani, e viene ciò fatto coll'accompagnamento di due Cherici di Camera, o d'un Uditore Rota, dal Maestro del Sacro Ospizio, da uno de' più anziani Conservatori dell'alma città di Roma, e da uno de' Principi assistenti al solio; osservandosi tal ordine di preminenza, ed essendo accompagnati sempre li suddetti da' due Cherici di Camera, da due Mazzieri Pontificj, e dallo Scalco segreto di Sua Santità.

* In segno dell'unione tra la Chiesa Greca, e Latina. Rito introdotto dopo il principio del Secolo XII. Veggasi il citato Monsignor Giorgi *T*. 2. *pag*. 126. *seq*. *c*. 162. *seq*.

Altro particolare Rito osservasi dal Pontefice alla Comunione della Messa che fassi nella seguente maniera. Cantato che s'è *l'Agnus Dei*, il Pontefice data alli Ministri la Pace, parte dall' Altare, e fa ritorno al suo trono; il Cardinale Diacono del Vangelo se ne sta dalla parte dell' Epistola colle mani giunte rivolte in maniera, che veder può, sull' Altare il Sagramento, ed il Pontefice incamminato già verso il Solio. Arrivato Sua Santità al Solio, il Diacono prende *l'Ostia consacrata* sulla Patena e levandola in giro la mostra al Popolo; dopo ciò posta sopra la Patena dal Maestro di cirimonie una stella di oro, la consegna al Suddiacono ivi genuflesso che la porta al Pontefice, poscia lo stesso Diacono prende il Calice, dove sono le specie del *Vino consecrato*, l'alza pure, e ne fa l'ostensione, quindi coperto il Calice dal Maestro di cirimonie con prezioso drappo, lo trasferisce verso il Pontefice, il quale stando in piedi con profonda adorazione venera il *Corpo, ed il Sangue*

di GESU' CRISTO, nel mentre che il Suddiacono ed il Diacono vengono giugnendo al trono, e giunti fermansi l'uno a destra, l'altro alla sinistra. Il Papa piglia l'Ostia, ch'è sulla Patena, e si comunica colla metà,* e fatte dell'altra metà due parti, a suo tempo comunica il Diacono, e Suddiacono, i quali baciangli la mano prima di ricevere l'Ostia; ed in questo mentre il Cardinale Vescovo assistente consegna in mano del Papa la fistola, la quale Egli da una parte cala nel Calice, china il capo; vi applica le labbra, e *sume* parte del *Sangue di GESU' CRISTO*. Dipoi tanto il Diacono quanto il Suddiacono ricevono dal Pontefice medesimo la sacra Comunione, ed immediatamente portato viene il Calice all'Altare

* *Angelo Rocca* al Tomo primo delle Opere nel *Commentar. De Sacra Summi Pontificis Communione* si rende ragione a lungo di tutti questi sagrosanti Riti. Veggasi anche Monsig. Giorgi, e il Catalani nel suo Commento sul Cirimoniale della Chiesa Romana.

dal Diacono, il quale colla Canna d' Oro *sume* altra parte dello stesso *Sangue* Divinissimo, e ne lascia il rimanente al Suddiacono, il quale senza la detta fistola *consuma*, *e purifica* di poi il medesimo Calice, asciugandolo poscia con purificatorio. Si deve osservare di più che ne' giorni solenni di Natale, e di Pasqua di Resurrezione ricevono dal Pontefice la sacra Comunione li Cardinali Diaconi, e li nobili laici, che hanno luogo in Cappella.

In fine ritorna il Papa all' Altare, e termina la Messa osservando tutte quelle cirimonie, che additate vengono dal Pontificale Romano.

Finita la Messa disceso dall' Altare il Pontefice, il Cardinale Arciprete della Basilica, in cui si è celebrata la Messa, presenta al medesimo il *Presbiterio*, come abbiamo favellato altrove, in una borsa di broccato, e v' ha entro giulj 25. di moneta antica *pro bene cantata Missa*. Queste sono le parole, di cui si serve offerendo cotesta borsa, ed avendola il

Papa ricevuta, la dona al Cardinale Diacono, che cantò il Vangelo di quella Messa, e Sua Eminenza ne fa un regalo al suo Caudatario.

C A P. XXIII.

Delle benedizioni Papali, della benedizione dello stocco, e berettone, della Rosa d'oro, e del Pallio.

Il Pontefice benedice d'ordinario tre volte l'anno il popolo solennemente; cioè il Giovedì della Settimana Santa, la Domenica di Pasqua, ed il Giovedì dell'Ascensione *. Egli è allora vestito del manto, eccettochè il giorno di Pasqua, in cui ha la Pianeta, colla quale celebrata ha la Messa. Del resto osservansi le stesse cirimonie, ch'io rapportai al capitolo XX. descrivendo le maniere, ond'Egli dona

* Nell'Anno Santo però Egli più spesso dispensa simili pubbliche solenni Benedizioni.

la Benedizione al popolo allora che prende il possesso della Chiesa di S. Giovanni Laterano. Vi sono altre Benedizioni degne d'osservazione, che una sola volta l'anno si vedono in Roma, cioè allorchè vengono benedetti lo Stocco, e la Rosa d'oro; o pure di sette in sette anni allorchè si benedicono gli *Agnus Dei*. Formerò a parte a parte diversi articoli di ciascheduna di queste Pontificie Benedizioni.

Della Benedizione dello stocco guernito d'oro, e del cappello, e berettone ducale, che vi si mette sulla punta.

Il Papa tutti gli anni prima di cominciare gli Uffici della notte di Natale * ha per costume di benedire uno

* Il Pagi nella Vita di Urbano VI. §. 58. afferma, che ora questa benedizione si fa in qualunque giorno solenne, ma egli s'inganna. Clemente XI. non benedisse, com' egli asserisce, lo Stocco mandato al Principe Eugenio nella Chiesa di S. Maria del

Stocco guernito di pomo d' oro, ed un Cappello di velluto di color cremisi, foderato di ermellini, e cinto d' un cordone d' oro, ed ha nel mezzo una Colomba, simbolo dello Spirito Santo.

Detto Cappello fregiato di perle, messo sulla punta della spada benedetta viene talvolta inviato dal Papa a qualche Imperatore, Principe, o gran Capitano, che combatter debba contra gli eretici, e gl' infedeli per la Fede; o che riportato abbia sopra essi insigne vittoria.

D' onde, e quando traesse origine questo rito, non è chiaramente ancor manifesto *.

Popolo il dì 8. Settembre 1715., ma glielo mandò già benedetto, come appar chiaramente dall' Allocuzione Concistoriale fatta dallo stesso Pontefice il dì 2. di Settembre, e però benedetto fin dal passato Natale; non trovandosi, che in verun altra festività siasi mai da' Pontefici data una tale Benedizione.

* Di Urbano trovasi presso l' Oldoino, che nel 1385. stando a Lucca la notte del Natale benedisse lo Stocco, e Berettone,

Taluni lo credono ritrovamento de' Sommi Pontefici, ed altri delle Sacre Lettere, essendochè nel secondo libro de' Maccabei leggiamo al capitolo XV., che Giuda Maccabeo essendo pronto a battersi con Nicanore Generale dell' armata di Antioco Re di Siria vide in visione il gran Profeta Onia già morto, che stava pregando il Signore per il popolo ebraico; ed il Profeta Geremia, che presentava al medesimo Giuda una spada dorata dicendogli queste parole. *Ricevi questa santa spada, che Dio ti manda, colla quale distruggerai li nemici del mio popolo d' Israello*. Sisto IV. la chiama *approvata consuetudine de' Santi Padri*, cioè de' Pontefici come

e lo regalò a Forteguerra Fortiguerri Confaloniere di quella Republica. Questa è la prima memoria di tale benedizione. Nel xv. secolo troviamo benedetto lo Stocco, e il Cappello da Nicolò V. e datolo ad Alberto fratello dell' Imp. Federigo, da Pio II. che lo donò a Luigi XII. Re di Francia, e da Paolo II. che diedelo a Federigo III, presente in Roma.

avvisa * *Cristoforo Marcello presso Teofilo Rainaudo*, che di questa Cirimonia tratta diffusamente, rende il mistico significato di tale Spada, e vi aggiugne la formola del Pontefice in consegnarla.

Della Benedizione della Rosa d' Oro.

Il citato Rainaudo nell' accennato tomo delle sue opere; il Cartari in un suo opuscolo della Rosa d'Oro scrissero a lungo di questa Benedizione, come pure il P. Baldassarri in altra opera di questo argomento, e Benedetto XIV. in una lettera al Capitolo di Bologna.

Falsamente taluno attribuisce il rito di benedire la Rosa d' Oro ad Urbano V., nè merita l' intera fede l'Autore della Vita d' Innocenzo IV. presso il *Labbè Tom. II. Conc. pag.* 598.,

* Libr. Sacr. Cæremon. sess. 7. cap. 7. *presso il mentovoto Rainaudo* de Gladio et Pileo a Pontifice etc. sect. 1. §. 3. Oper. 110. pag. 534.

che asserisce, essere stato il detto Pontefice il primo, che solennemente ha benedetta tal Rosa d' Oro *. La quarta Domenica di Quaresima il Papa benedice la Rosa d' Oro, fregiata di gioje; e benchè tardi fosse istituito l' uso di benedirla nella quarta Domenica; nulla però di meno prima di Urbano II. e forse ancora di Leone IX. si usava quel giorno di portarla piena di balsamo, e di muschio, come insegna il *Martene de antiq. Eccles. disc. cap.* 19. §. 17. ed il *Pagi* alla vita di Urbano II. §. 56.

Suole indi Sua Santità mandare in regalo detta Rosa a qualche Principe, Principessa, od a qualche insigne Chiesa; siccome fece Clemente XIII. che ne fece dono di una alla Serenissima Repubblica di Venezia

* Certamente Innocenzo III. in un Sermone, che fece nella Domenica *Lætare*, o sia nella quarta Domenica di Quaresima, molto parla della Rosa d' oro, e chiamane la benedizione consuetudine antica della Sede Apostolica. Veggasi Durando *Ration. lib. 6. cap.* 53.

imitando Alessandro III. che stando in Venezia la benedisse in S. Marco, e la regalò al Doge Sebastiano Ziani *.

Della Benedizione del Pallio.

Sino da' primi secoli della Chiesa usarono li Pontefici di spedire, o consegnare a' Patriarchi, ed agli Arcivescovi li Pallj già benedetti, come s' usa al dì d' oggi ** ; il rito però di benedirli ebbe varie vicende; ed è perciò, che Benedetto XIV. volle prefiggervi un certo rito da doversi praticare in avvenire costantemente, per mezzo di una sua Bolla, nella quale

* Olimpio Ricci nel suo discorso *de' Giubilei Universali pag.* 176. fa un Catalogo Cronologico fino ad Urbano VIII. di alcune Chiese, e di altri Personaggi, a' quali fu da' Papi donata la Rosa d' Oro benedetta.

** Credasi nondimeno ciò che più piace di quella ordinazione, che a *S. Marco* Papa nel libro Pontificale si attribuisce, cioè che il Vescovo di Ostia, il quale consacra il Pontefice, usasse del Sacro Pallio. Trattano del Pallio il Garnier sul *Libro diurno*, il Ruinart in una lunga Dissertazione, il Barthel, ed altri molti.

distintamente prescrive il tempo , le Cirimonie , e Preci da recitarsi nell' atto di fare tale Benedizione come si può vedere nel suo Bollario .

Alle prerogative della Vaticana Basilica vi si aggiugne più questa , ch' ivi si benedicono solennemente li Pallj . *Maffeo Veggio (lib. 2. Rer. Memorab. Basil. S. Petri)* descrive le preci , che si facevano dal Clero , allorchè si procedeva alla Benedizione de' Pallj , li quali benedetti si riponevano di poi in sito destinato sulla Confessione di S. Pietro * .

* E chiamasi l'Altare Maggiore della Vaticana, sotto a cui racchiudonsi , e veneransi li Corpi de' Ss. Pietro , e Paolo Apostoli , o sia perchè , come dicono alcuni , colla pubblica sua Confessione , e col suo Martirio abbia ivi l'Apostolo sostenuta la Cristiana Religione , o sia perchè a niun Pellegrino era permesso di visitare quella Basilica , se prima fatta non avea la Confessione della Fede , il che deduce il *Panvinio* dall' Azione 4. dell' ottavo *Sinodo di Costantinopoli* : o più verisimilmente perchè i Sepolcri ove si custodivano le Reliquie e li corpi de' Santi Martiri , anticamente per distinguerli dagli altri , chiamavansi Confessioni .

Sino a' tempi di Benedetto XIII. correva il costume, che l' Arciprete per lo più della Basilica, o qualche Vescovo Canonico d' essa, benediceva li Pallj la Festa de' Ss. Apostoli Pietro, e Paolo. Ma lo stesso Benedetto XIII. l' anno del Giubileo 1725. li 22. Febbrajo giorno consagrato alla Cattedra di S. Pietro in Antiochia volle benedirli solennemente.

Mosso da tale esempio Benedetto XIV. volle ei medesimo compiere questa funzione la vigilia de' Ss. Apostoli Pietro, e Paolo in detta Chiesa, ed ordinò, che far si dovesse ogni anno solennemente quella Benedizione in tal giorno, o dal Pontefice medesimo, o dal Cardinale, cui apparteneva celebrare i solenni Vesperi nello stesso dì: impedito che fosse il Sommo Pontefice.

Ogni anno pertanto il Canonico Altarista la mattina di detta vigilia col consueto accompagnamento trasferisce decentemente, e colloca sulla Mensa della Confessione di S. Pietro i Pallj, che il dopo pranzo si devono benedire.

Dopo il Vespero un Auditore di Rota Suddiacono Apostolico parato di tonicella, preceduto da due Mazzieri Pontificj, ed accompagnato da due altri Auditori di Rota, e dagli Avvocati * Concistoriali co' loro respettivi abiti si porta alla Confessione, prende li Pallj preparati, e li porta al Pontefice.

Egli, od il Cardinale, che ha cantato i Vesperi, asperge d'Acqua benedetta li Pallj, gl'incensa tre volte, recitate però prima le Orazioni stese nella mentovata Bolla **, ove descritti sono li Riti, che devono osservarsi in detta benedizione, ed il giuramento, che prestare si deve in mano

* Gli Auditori di Rota, e gli Avvocati Concistoriali hanno speciale incombenza di questa funzione; poichè al Decano de' primi si consegnano ogni anno gli Agnelli, della di cui lana si tessono i Pallj; e perciocchè gli Avvocati Concistoriali sono que' dessi, che ne' Concistori fanno le istanze, affinchè a' novelli eletti Arcivescovi, o Patriarchi venga assegnato il Pallio.

** Constitut. Dat. Pontific. anno octavo 12. Aug. 1748.

del Cardinale primo Diacono, dagli Arcivescovi, e da' Patriarchi, che ricevono, od a cui s' inviano li Pallj, oppure da' loro procuratori.

Dopo la benedizione si ripongono detti Pallj in una cassettina d'argento dorato, ordinata a tal uso dallo stesso Benedetto XIV e regalata alla Basilica Vaticana; entro la medesima si custodiscono sotto la Confessione; e la cura di ciò incombe al citato Canonico Altarista.

CAPO XXIV.

Della Benedizione degli Agnus Dei.

Vedendo li Sommi Pontefici, che malagevole cosa era l' abolire del tutto gl' inveterati costumi, che il paganesimo aveva introdotti in mezzo a' popoli, che quindi abbracciarono la Religione Cattolica; si proposero di santificarne gli usi, ad esempio di Mosè, che nell' antica Legge aveva ispirato un ragionevole culto agli

Ebrei per quelle Cirimonie, ch'eglino apprese avevano dagli Egizj.

In cambio dell'acqua lustrale, che presso i Gentili era in uso, fu istituita nella Religione Cristiana l'acqua benedetta; e gli Agnus Dei istituiti furono in vece di quelle piccole figure di cera, le quali Ercole insegnò agl'Italiani di consacrare in luogo degli uomini, che si sacrificavano crudelmente a Saturno; o in vece di que' presenti di cera, che gli antichi Romani regalavano a' loro clienti nelle Feste Saturnali secondo il decreto di *Publicio* Tribuno della Plebe: di tal guisa parlano diversi antichi, e moderni Scrittori *.

Queste figure di cera, e più frequentemente quelle di forma rotonda si portavano attaccate al collo: lo

* Lattanzio *nel* primo Libro de' Divini Uffizj cap. 21. Macrobio *nel* primo Libro de' Saturnali cap. 17. Pierio *nel* quarto Lib. de' Jeroglifici, S. Gregorio Nazianzeno *nella sua* 40. Omelia *sopra* S. Gio. Battista. Mureto *nelle diverse* Lezioni, *ed il Cardinale* Baronio *nelle* note *del* Martirol. Romano *al secondo giorno di Febbrajo*.

leggiamo presso gli antichi, e si credea simbolo di libertà; perciocchè proibito era a' Servi di tenerle.

A tali figure attribuita veniva una superstiziosa straordinaria virtù, ed erano una specie di que' decantati preservativi, detti da' Latini *Amuleta, et Fascini*; da' Greci *Philacteria*, dagli Arabi *Talismani*.

Antichissimo è l'uso degli *Agnus Dei* di cera; poichè come dice il cardinale Lambertini poi Benedetto XIV. *Lib. 4. part. 2. cap. 20. num. 2. de Servorum Dei Beatificat. et Beat. Canoniz.*, l'anno 1544. scavato il sepolcro di Maria Augusta moglie di Onorio Imperatore, e figlia di *Stilicone* morta prima della metà del quinto secolo, oltre ad altre cose vi si trovarono *Agnus Dei* di cera; dimodochè insussistente sembra l'opinione del *Panvinio*, il quale trattando *de Baptismate Paschali* pag. 148., crede, non essere invalso l'uso di consacrarsi gli *Agnus Dei* da' Romani Pontefici, che dopo il secolo ottavo; onde più verosimile è l'opinione del car-

dinal *Valerio*, che vuole introdotto tal uso sul principio del secolo quinto; e l'altra di *Molano*, che lo trasferisce a' tempi di Costantino Magno. Francesco *Scorzio* medesimo nel suo *Lazio Cristiano* dice, che li Pontefici Romani dopo la distruzione del Paganesimo benedicevano gli *Agnus Dei*, cioè certe piccole bolle di cera, sulle quali era impressa l'imagine dell' Agnello di Dio, che poi s'appendeano al collo de' Catecumeni il giorno del loro Battesimo in segno della libertà, che Dio loro aveva concessa colla remissione de' peccati; altre si distribuivano a' fedeli il giorno di Pasqua in memoria del trionfo, e della Resurrezione di Gesù Cristo.

Il Sirmondo oltre di ciò avvisa, che fatta il Sabbato Santo la consagrazione del Cereo Pasquale *, se ne

* Il *Mabillon Lib. 2. de Liturg. Gallic. pag.* 141., ed il *Martene de antiq. Eccles. discipl. in Div. celeb. Off. cap.* 24. pruovano ingannarsi di molto coloro, che dall' inno di Prudenzio pretendono doversi raccogliere, che la Benedizione del *Cereo Pas-*

formavano indi di quello diverse particelle, che poi venivano distribuite al Popolo la Domenica in Albis dopo la Sagra Comunione, onde per mezzo di esse muniti restassero poderi, e case da ogni procella, e da' maligni spiriti. Del resto simil rito fuor di Roma s' usava soltanto; poichè nella Città l' Arcidiacono benediceva, in vece del Cereo Pasquale, la cera unta d' olio, della quale faceva più particelle; ed impressavi l' effigie degli Agnelli, le distribuiva al popolo nell' accennato giorno; il che diede luogo

quale era in uso prima di Zosimo: nè da Zosimo fu certo cotesto uso introdotto; bensì da lui fu permesso che in tutte le Parrocchie s' accendesse il *Cereo Pasquale*, il che era per l' innanzi concesso alle sole Basiliche. È peraltro cotesto uso antichissimo, riportandosi da *S. Agostino lib.* 15. *de Civit. Dei cap.* 22. alcuni versi, ch' egli avea scritti in lode del detto *Cereo*. Vedasi il *Baron. ad an.* 418. §. 76.

Durand. Rat. lib. 6. *cap.* 80. *num.* 2. attribuisce la Benedizione del Cereo ad *Ambrogio*, molti l' attribuiscono a *S. Leone*, e diversi a *Pietro Diacono* monaco cassinense.

agli *Agnus Dei*, che s' incominciarono a consagrare da' Papi con cerimonie più auguste *.

Ciaschedun Pontefice l'anno primo del suo Pontificato, nell' anno del Giubileo, ed in appresso di sette in sette anni, usa di benedire la settimana tra l'ottava di Pasqua gli *Agnus Dei*, che sono piccioli pezzi di cera di forma ovale per lo più, coniati a guisa di medaglie; dall' una parte hanno l' imagine di Gesù Cristo risuscitato sotto la figura d'un Agnello, che tiene lo stendardo della Croce, e nell' altra l' effigie di qualche Santo.

La benedizione degli *Agnus Dei* viene ancora denominata da più scrittori *Battesimo*; poichè al dire di Panvinio fu istituita all' usanza di battezzare li Catecumeni.

Il Pontificio Sagrista avea una volta le cura di tenere in pronto la cera

* Vedi il citato *Sirmondo* nelle annotazioni ad *Ennodio Ticinense Oper. Tom.* 1. *pag.* 1043. *Ediz. Ven.*

per fabbricarli, e questa era quella, che gli anni antecedenti rimaneva dal Cereo Pasquale, aggiungendovene dell' altra. A lui unitamente co' Suddiaconi Apostolici spettava di formare li detti *Agnus Dei*. Li PP. dell' Ordine Cisterciense di San Bernardo hanno oggi l'incombenza di fabbricarli.

Il Martedì di Pasqua Monsignor Sagrista, benedice in prima l'acqua comune preparata in cinque conche d' argento, recitando le solite prescritte preci. Il Mercoledì mattina susseguente il Pontefice benedice il balsamo, che poi col Sacro Crisma infonde nelle accennate conche di acqua di già benedetta, e nell' infonderlo forma nell' acqua una Croce recitando le orazioni ordinate per tal rito dalli Sommi Pontefici; le quali similmente poi recita sugli *Agnus Dei*, che disposti sono in un rito a ciò destinato.

Dopo ciò si mette Sua Santità a sedere; li Prelati invitati, vestiti dell' abito loro pavonazzo, come pure li Camerieri cinti tutti di grem-

biale portano entro ad altrettanti bacili gli *Agnus Dei*, e gl' infondono nella conca che sta innanzi al Pontefice, il quale li trae fuori di detta conca per mezzo di un' istromento di argento, e li pone entro a' bacili sostenuti parimente da' Prelati; i quali poi li portano al luogo stabilito, ove disporre si devono gli *Agnus Dei* già benedetti sopra alcune tavole coperte di bianchi lini, affinchè possano asciugarsi.

Li Cardinali o Vescovi, o Preti, o Diaconi tripartitamente invitati, vestiti di rocchetto, mantelletta, e cinti pur di grembiale fanno ancor essi il medesimo, sedendo innanzi alle conche a loro assegnate.

Ciò fatto s' alza Sua Santità e replica sugli *Agnus Dei* altre orazioni; finalmente recitatele si spoglia, ritorna alle sue camere, ed ognuno parte.

Continua li giorni seguenti la detta funzione, sinchè vi rimangono *Agnus Dei* da benedirsi; il che però dee terminare il venerdì della stessa settimana.

Il Papa fa questa solenne funzione in pubblico, ammettendovisi principalmente li forastieri, che d'ordinario concorrono in folla a vedere tale straordinaria e singolare cerimonia.

Il Sabbato susseguente v'ha Cappella Papale, e la Messa viene cantata da un Cardinale Prete. Il Papa v'assiste vestito pontificalmente. Cantato *l'Agnus Dei*, e consumatesi le Sacramentali Specie dal Cardinale celebrante, li Cardinali si vestono de' loro rispettivi sacri abiti nella guisa che praticasi allorchè celebrar deve il Papa; e lo stesso fanno li Vescovi, e li Penitenzieri fuor di Cappella.

Un Uditore di Rota qual Suddiacono, vestito di Tonicella, preceduto dal Suddiacono della Messa con Croce Pontificia nel mezzo degli Acoliti co' lor candelieri, e dal Turiferario, và nel luogo destinato a prendere un bacile degli *Agnus Dei* già benedetti, ed arrivato con quei che l'accompagnano alla porta della Cappella Papale, s'inginocchia; uno de' Maestri del-

le Cirimonie leva dal bacile il velo, che copre detti *Agnus Dei*; ed in questo mentre tenendolo egli alquanto elevato dice ad alta voce. *Pater Sancte, isti sunt Agni novelli, qui annunciaverunt vobis, alleluja, modo venerunt ad fontes, repleti sunt claritate, alleluja*: ed il Coro risponde in musica. *Deo gratias, alleluja*. Terminato il canto, il Suddiacono s'alza, e giunto al mezzo della Cappella ripete le riferite parole, ed in fine la terza volta le dice genuflesso a'piedi del solio; sale egli poscia sul piano del solio, e sostiene il detto bacile, finchè il Pontefice distribuito abbia gli *Agnus Dei*, che vi erano dentro.

Vengono prima secondo il loro grado ed ordine di anzianità gli Eminentissimi Cardinali, i quali fatta riverenza al Pontefice, ricevono dal medesimo nel vuoto delle lor Mitrie rivolte all'ingiù un pacchetto di varj *Agnus Dei*; vanno poi gli altri, sì Prelati, che Laici, che hanno luogo in cappella secondo l'ordine, che si

tiene come s'è già detto di sopra, e questi tutti ricevono dal medesimo Pontefice altri *Agnus Dei* in minor numero di quelli distribuiti a' Cardinali.

Fatta la distribuzione, e terminata la Messa, quella quantità d'*Agnus Dei*, che rimane, viene custodita dal Prelato destinato alla cura della Guardarobba Pontificia; della cui carica parleremo nella seconda parte di quest' opera; a lui spetta l'incombenza di distribuirli nelli destinati giorni ai pellegrini e forastieri, che li richiedono.

Gregorio XIII. proibì l'abuso che introdotto si era di vendere, e dipignere tali *Agnus Dei*, come abbiamo dalla costituzione di lui seconda §. 1.

Sono tali *Agnus Dei* per quei, che li portano divotamente, efficaci, e validi preservativi da' varj perigli, e malori, come il Sommo Pontefice Sisto V. chiaramente espone nelle sue lettere Apostoliche scritte in forma di Breve l'anno 1586. a *Pasquale Cico-*

gna Doge di Venezia, cui secondo il costume mandava in dono gli *Agnus Dei* da se benedetti; come riferisce Benedetto XIV. *De Servor. Dei Beat. Lib.* 4. *part.* 1. *cap.* 5. *num.* 11., riportando le stesse parole di Sisto V. Della virtù, ed eccellenza di detti *Agnus Dei* ne fa solenne testimonianza Urbano V., che mandò all' imperatore de' Greci in regalo trè *Agnus Dei* co' versi seguenti:

Balsamus et munda Cera cum Chrismatis unda
Conficiunt Agnum quod munus do tibi magnum:
Fonte velut natum per mystica sanctificatum,
Fulgura desursum depellit, et omne malignum,
Peccatum frangit, ceu Christi sanguis, et angit;
Prægnans servatur simul, et partus liberatur,
Munera fert dignis, virtutem destruit ignis.
Portatus munde, de fluctibus eripit undæ.
Morte repentina servat, satanæque ruina.
Siquis honoret eum, retines super hoste trophæum.
Parsque minor tantum, tota valet integra quantum.
Agnus Dei miserere nobis
Qui crimina tollis, miserere nobis.

Oltre gli accennati scrittori, *Graziano* nella Distinzione XII. *illa autem* del suo decreto, *Orosio*, *Frusio*, *Durando*, e più a lungo che gli altri *Onofrio Panvinio*, *Teofilo Rainaudo*, e *Monsignor Suarez* hanno fatta menzione ne' loro Trattati degli *Agnus Dei*. Veggasi anche Olimpio Ricci nel suo discorso de' *Giubilei universali* al capo CXXI.

CAPO XXV.

Della Lavanda de' Piedi agli Apostoli, e del Convito, che lor s'apparecchia.

Il Giovedì prima di Pasqua terminata la Messa, e riposto il Sacramento, viene portata Sua Beatitudine alla gran loggia di S. Pietro: ed ivi letta pubblicamente da due Cardinali la Bolla *in Cœna Domini* * dispensa al

* Che il Giovedì Santo, ed in certi altri giorni di Solennità si pubblicassero

popolo la solenne Benedizione con Indulgenza Plenaria. Indi spogliati li Cardinali de' paramenti sacri, e vestite le Cappe pavonazze si portano alla Sala Ducale, ove scende di sedia il Papa, ed ornato viene dalli Cardinali Diaconi assistenti con stola pavonaz-

alcuni generali Processi, ce lo significa *Clemente V. Clementin. I. de Judic.* Non contenea però la *Bolla Cœnæ* sin d'allora tanti Canoni quanti ne contiene oggidì; ma diversi Pontefici le fecero di mano in mano secondo le occasioni diverse aggiunte. Non v'ha persona per poco studiosa de' Sagri Canoni, che non sappia, essere già stati prima delle stesse Clementine notati di Censure, ed anatematizzati diversi casi contenuti nel Processo della Bolla *in Cœna Domini*; che perciò detta Bolla sia più antica dello stesso *Clemente*, è opinione costante degli Eruditi. Da qual tempo s'incominciasse a proibire detti casi solennemente ogni anno una volta, non vi si può stabilire epoca più in là di Martino V., ma certamente creder si deve essersi introdotto l'uso di pubblicare detti casi tre volte ogni anno prima di Urbano IV. Vedi *Spondan. ad ann.* 1426. §. 6. *Continu. Annal. Ecclesiastic.*, e il Bernino, *Istor. di tutte l' Eres. Tom.* 4. *cap.* 5. *Secol.* xv. *pag.* 70. *Ediz. Rom.* 1705.

za, di manto rosso *, e di semplice Mitra.

Si mette il Papa a sedere sulla sedia preparatagli, e messo nel Turibolo l' incenso benedice il Cardinale Diacono, che cantar deve il Vangelo prescritto dalla Chiesa per questa sacra azione. Cantato il Vangelo porgesi dal Suddiacono il libro del medesimo al Pontefice, onde lo baci; ed il Cardinale Diacono lo incensa tre volte: quindi li musici intuonano il versetto 34. del medesimo capitolo sopracitato: *Mandatum nobis do vobis etc.*

Al risuonare queste parole s' alza

* Veste il Pontefice di manto, o piviale rosso ancora ne' giorni di lutto, cioè nell' Avvento, nella Quaresima ec. giorni in cui la Chiesa prescrive l' uso de' Paramenti pavonazzi; e quantunque sia rito questo introdotto di fresco, come lo dimostra *Domenico Giorgi* nel citato suo libretto, non è però disdicevole, conformandosi la Romana Chiesa in ciò, come in altri molti riti, alla Greca; poichè al dire di *Demetrio Comateno* il color rosso presso i Greci è segnale di tristezza; anzi lo è ancora nel Rito Ambrosiano.

il Pontefice, gli viene levato il Pivale, e preso un grembiale di lino bianco, fregiato di merletti, va lavando li piedi a tredici poveri sacerdoti stranieri *, che stanno a sedere sopra banchi elevati, vestiti d'abito di lana fina bianca, con una specie di cappuccio, che scende lor sulle spalle, ed attorno al collo. Questi sacerdoti hanno il destro piede ignudo, ed a ciascheduno viene lavato dal Pontefice, che in tale occasione fa loro donare per mezzo del suo tesoriere due medaglie, una d'oro e l'altra d'argento.

* Perchè a tredici si lavino i piedi, quando Cristo, di cui vuolsi con questa cirimonia di umiltà seguire l'esempio, lavò i piedi a' dodici Apostoli, si cerca da Frescobaldi, dal P. Orlandis, da Monsig. Sarnelli. Benedetto XIV. nel lib. 1. delle Feste, dove tratta del Giovedì Santo, mette in nota tutte le varie opinioni degli Autori, altri de' quali nel tredicesimo povero riconoscono S. Paolo, altri S. Mattìa, altri l'Angelo, che apparve a S. Gregorio Magno, inmentrechè banchettava dodici poverelli; altri in fine Cristo stesso in memoria di ciò, che fecegli S. Maria Maddalena in casa del Fariseo.

Lavati loro li piedi , li asciuga con salvietta , che lascia in regalo a ciascheduno di detti sacerdoti ; e poi glieli bacia .

Ritorna il Pontefice alla sua sedia , gli viene tolto il grembiale , si lava le mani con acqua , che viene somministrata dal più degno laico , che v'ha presente , e se le asciuga con un panno-lino che il primo Cardinale Vescovo gli presenta . Gli viene quì rimesso il piviale , indi intonato il *Pater noster* , recita le prescritte preci , le quali terminate , se ne va alla camera de' Paramenti , ove deposti gli abiti pontificj , si ritira nel suo appartamento .

Li tredici Sacerdoti suddetti chiamati *Apostoli* sono poco dopo condotti in una delle gran sale del Vaticano ; in questa sala trovasi di già imbandita loro una mensa lautissima . Quì giugne parimenti poco dopo il Sommo Pontefice, porge ai detti Sacerdoti l'acqua, onde si lavino le mani , e seduti che sono a mensa , presenta loro una , o più vivande , ed in appres-

so dà loro a bere ; indi li benedice, e parte.

Uno de' cappellani segreti di Sua Santità, legge durante la tavola qualche sacro libro.

Allorchè il Papa non si trova in istato di fare questa funzione della lavanda de' piedi, il Cardinale Decano vi supplisce alla presenza di tutto il Sacro Collegio Apostolico.

Nello stesso tempo, che si fa il banchetto, di cui abbiamo favellato, altro più magnifico ne viene disposto pe' Cardinali in altra spaziosa sala, e dopo il convito viene recitato loro un sermone da un dotto sacro Oratore ; indi passano ad assistere a' Mattutini delle Tenebre nella Cappella.

Da questa cirimonia di duolo passiamo ad altra di gioja, quale tutta Roma osserva, allorchè si fa la Canonizzazione di qualche Santo.

CAPO XXVI.

Delle Cirimonie, che si fanno per la Beatificazione, e Canonizzazione de' Santi.

Ne' primi tempi della Chiesa conservar si soleano dalle cristiane adunanze certi cataloghi *, ove registravansi i nomi di que' defonti, che in vita loro sparsi aveano chiarissimi lumi di santità, ed esercitate aveano eroichè cristiane virtù, o sofferto per la Fede il martirio.

Introdotta s'era presso il popolo parimenti usanza di acclamar Santo senza più taluno di que' pii personaggi defonti; quest' uso però fu saviamente tolto per ovviare gli abusi, che seguirne poteano, da' Sommi Pontefici, i quali a se stessi riservarono la potestà di Canonizzare **.

* Detti cataloghi chiamati erano in Latino *Diptyca*. Vedi il Card. *Bona lib.* 2. *Rerum Liturgicarum cap.* 12., *Sebastiano Donati* nel libro *de Dictici*, e il Dittico Liegese del *Wiltemio*.

** Innocenzo III. *nella Bolla della Cano-*

Giovanni XV. fu il primo, che fece solennemente questa funzione canonizzando S. Uldarico vescovo d'Augusta *.

Per procedere poscia alla Canonizzazione: presentata viene in prima a nome di qualche Principe, o da qualche ecclesiastica, o secolare società la supplica al Sommo Pontefice onde ottenere li necessarj decreti per una preliminare Beatificazione di talun pio personaggio; cioè a dire, perchè il Papa assicurato dalle veraci relazioni

nizzazione della B. Cunegonda *Imperatrice dice*, che al Successore di Pietro, ed al Romano Pontefice spetta soltanto proferire sì alto giudizio. *Ed* Alessandro III. *riservò a se, ed a' Romani Pontefici l'autorità, non solo di Canonizzare, ma di Beatificare pur anche.*

* Quelli, che credettero, essere la prima Canonizzazione quella di *S. Suitberto*, che dicesi fatta da *Leone III.*; furono ingannati dall'Epistola di *S. Lugdero* Vescovo, ch'è riportata dal *Baronio all' anno* 804. §. 2.; poichè *Benedetto XIV. de Serv. Dei Beatific. etc. lib.* 1. *cap.* 7., *et cap.* 8. *num.* 2. coll'autorità di molti autori dimostra, essere quella una supposta Lettera.

dell'eroiche, e sante imprese dell'eroe proposto condiscenda, che si proceda alle pruove della santità.

Quindi il Postulatore, cui raccomandata viene la causa, produce il processo ben corredato da' fatti, corroborato da' testimonj de' miracoli operati da quella santa persona, alla vista di più personaggi ancora degni di fede, su quali miracoli rigorosamente esaminati, come pure sulla santità della vita condotta, si stabiliscono le prove della Beatitudine; produce, dico, il processo avanti la Congregazione de' Riti; di che, come pure di molte altre cose a ciò appartenenti, darò contezza nella seconda parte della mia Opera, ove ragionar si dovrà, e degli affari della *Sacra Congregazione de' Riti*, e dell' uffizio del *Promotor* della Fede.

Viene poi discusso il dubbio *An constet de virtutibus etc., et de miraculis etc.*, ed approvato che sia da' Cardinali, e da' Consultori della medesima congregazione, e ricevutosi un favorevole oracolo dal Sommo Ponte-

fice, viene destinato il giorno, in cui celebrare si deve la Beatificazione del Venerabile Servo di Dio nella Vaticana Basilica *.

L'apparato, che si ammira in S. Pietro in quel giorno, è grandissimo; vi si veggono esposti in alto, ed espressi sopra dipinte tele li miracoli operati dal Servo di Dio, che dal severo esame della Sacra Congregazione rimasero approvati; e nel prospetto vi si rimira il quadro rappresentante il Servo di Dio circondato da copiosa quantità di lumi.

Giunto il tempo della sacra funzione vengono in prima a due a due li Cardinali, Prelati, e Consultori della Congregazione de' Sacri Riti, vestiti de' loro rispettivi abiti; e fatta l'adorazione all'Altare si portano poscia a sedere dalla parte destra dell'

* Il memorato Cardinale *Lambertini lib.* 1. *cap.* 24. *num.* 5. della suddetta Opera afferma; che la prima solenne Beatificazione fatta nella Basilica Vaticana, fu quella del già servo di Dio, ed ora Santo Francesco di Sales, il giorno 8. Gennaro 1662.

Altare, cioè *in cornu Evangelii*, entro al consesso ivi formato a tale riguardo; indi arriva il Clero della Basilica, che preceduto è dalla Croce col Cardinale Arciprete, e coll' Arcivescovo, o Vescovo, che dovrà celebrare, vestito di Camice, Stola, e Piviale con Mitra in capo, ed accompagnato dal Diacono, e Suddiacono assistenti; i quali tutti passano a sedere nei luoghi a loro destinati, cioè *in cornu Epistolæ*. Li Postulatori della causa siedono anche essi. Uno de' Maestri delle Cirimonie conduce il Segretario della Congregazione alla presenza dell' Eminentissimo Prefetto di quella, ed un' altro de' detti Maestri guida innanzi allo stesso Prefetto il Postulatore, il quale stando in piedi consegna al detto Cardinale il Breve della Beatificazione, onde si degni farlo eseguire. Sua Eminenza lo porge al Segretario della Congregazione, perchè di subito lo presenti al Cardinale Arciprete della Basilica, acciò voglia darne l' esecuzione. Ciò fatto viene pubblicamente letto l'ac-

cennato Breve, e di tutto ne viene formato il Rogito da Notajo della stessa Congregazione. Terminata la detta lezione il Celebrante intuona il *Te Deum laudamus*, che si prosiegue da copioso stuolo di cantori in musica maestosissima. In questo mentre l'immagine del Ven. Servo di Dio che viene dichiarato Beato, si espone alla pubblica venerazione scoprendosi il gran quadro, che collocato viene sull' Altare della Cattedra di S. Pietro. Rimbomba la città tutta per gli spari de' cannoni, e per li suoni delle campane. Dopo *il Te Deum*, detto il versetto *Ora pro nobis Beate N. etc.* il Celebrante recita l'Orazione propria del nuovo Beato esposto sul mezzo dell' Altare, incensa tre volte l'immagine del medesimo, ritorna alla sua sedia, e si veste de' Paramenti Pontificali per celebrare la solenne Messa. Intanto si distribuiscono al popolo le immagini del Beato.

La Messa, che celebrata viene, è del Comune de' Martiri, o Confessori, secondo che compete al Servo

di Dio, che si beatifica, aggiungendosi di più la novella Orazione propria di tal Beato.

Appresso la Beatificazione dopo l'esame di nuovi miracoli operati dal Servo di Dio, ed autorizzati dalla suddetta Congregazione de' Riti, e dall'oracolo del Sovrano Pontefice si passa a celebrare la Canonizzazione, onde Santo viene preconizzato, e dichiarato con solenne Decreto.

Lo stabilito giorno arrivato, vedesi la gran Chiesa di S. Pietro abbellita, ed ornata di damasco rosso cremisi, e ricamato d'oro co' magnifici stemmi del Papa, e del Re, o Sovrano, che ha fatto l'inchiesta, senza risparmio di qualunque spesa.

Si veggono accesi un gran numero di cerei lungo il gran cornicione della Chiesa, e sopra ciascuna finestra, ed in varj altri siti della Chiesa dipinte si mirano le varie eroiche gesta, e le immagini di quello, che viene dalla Chiesa Canonizzato.

Tutto il Clero Secolare, e Regolare comincia la Processione nella Pia-

za di S. Pietro seguitato da tutta la Prelatura dell' ordine consueto qual io descriverò nella seconda parte.

Li Cardinali hanno i loro sacri Paramenti, e la Mitra in capo. Il Papa giunto al suo trono, accoglie li Cardinali, e Prelati, che vanno a rendergli ubbidienza. Viene in questo mentre accompagnato da un Avvocato Concistoriale, e da un Maestro di Cirimonie il Cardinale, ch' è dal Pontefice deputato procuratore per fare le pubbliche istanze della Canonizzazione, le quali fatte dal detto Avvocato Concistoriale, il Segretario de' Brevi del Papa gli risponde. Il coro canta in appresso le Litanie de' Santi, alla fine delle quali lo stesso Cardinale ritorna innanzi al solio del Papa, e quì si replica l' istanza, e ricevuta una nuova risposta dal Segretario come sopra, il Pontefice, e gli astanti s' inginocchiano, e priegano alquanto in silenzio; indi alzasi il Sommo Pontefice. intuona l' Inno *Veni Creator etc.* Finito l' Inno si fa la terza volta l' istan-

za, ed il Papa forma il decreto della Canonizzazione.

Viene incontanente cantato il *Te Deum laudamus*, cui si aggiugne l'Orazione propria del Santo, o de' Santi Canonizzati.

S' ode in questo mentre il rimbombo degli spari di tutta l'artiglieria di Castel Sant' Angelo, ed a tal segno suonate vengono le campane delle Chiese tutte della città.

Dopo di ciò il Cardinale Diacono canta il *Confiteor*, ed alle parole *Sanctis Apostolis Petro, et Paulo* aggiugne immediatamente il Nome del Santo, o de' Santi, che si canonizzano. Il Pontefice proseguendo le solite preghiere vi inserisce a luogo il nome del Santo nuovamente Canonizzato, e dà la Benedizione.

Viene poscia d'ordinario celebrata solennemente la Messa dal Sommo Pontefice, il quale vi aggiunge le orazioni a posta composte in onore de' nuovamente Canonizzati. E quando egli non possa celebrarla, spetta tale incombenza al Cardinal Decano.

Celebrando questo dì solennemente il Pontefice, osservansi le Cirimonie medesime già descritte al capo XXII. con questo di più però, che dopo l'Offertorio vengono da' Cardinali Ponenti delle cause, e Postulatori presentate a Sua Santità le oblazioni, consistenti in cerei, piccole botticelle di vino, ed in pani, secondo il rito osservato dalla S. Mem. del Pontefice Benedetto XIV. Benedice il Pontefice queste Oblazioni, indi finisce la Messa, col finir della quale termina questa magnifica funzione.

CAPO XXVII.

Del Giubileo universale dell' Anno Santo.

Siccome tutto ciò, che praticavasi dagli Ebrei, non era che l'immagine di quello che dovevano attendere i Cristiani dalla Legge di Grazia, secondo il Capitolo X. al versetto undecimo della prima Epistola di S. Paolo a' Corintj, è facil cosa l'immaginarsi, che

il Giubileo *, che v'aveva ogni cinquantesimo anno tra gl' Israeliti, raffigurare dovea la *Remissione* de' peccati, che Gesù Cristo avea procaciato collo spargere il suo Sangue a' Fedeli della nuova Alleanza, riconciliandoli a Dio, e mettendoli in istato di rientrare in possesso de' beni spirituali, di cui privi si trovavano per lo peccato.

Li Romani Pontefici, che dispensatori sono de' Tesori Spirituali della

* Giubileo è voce Ebrea, e significa remissione, riposo, e tromba: poichè tra gl' Israeliti ogni cinquantesimo anno era tempo di generale *Remissione*: il che si legge al Capo XXV. del Levitico; onde erano quell' anno gli Ebrei esenti da gabelle; le terre, e le case loro ipotecate ritornavano a' primi padroni; e ricuperavano gli schiavi la libertà. Era anno di *Riposo*, perciocchè interdetto era di lavorare la terra, o fare altri servili offizj in quel tempo: ed in fine quest' anno era annunciato a suon di *Trombe* da' Sacerdoti dell' antica Legge: ed eccovi la ragione etimologica delli tre significati della parola Giubileo. Vedi *S. Isidoro* Vesc. Ispalense: *Origin. lib.* 5.

Chiesa Cristiana, consistenti ne' soprabbondanti meriti di Gesù Cristo, e di tutti li Santi, dispensano per mezzo di Bolle di quando in quando parte di questi Tesori, e sono le Indulgenze particolari, a quelle persone, che ne reputano degne; e quando ad una intera Nazione ne dispensano in maggior copia, dimandansi Indulgenze Plenarie: e se vengono tali Tesori dispensati a benefizio della Cristianità tutta, si pubblica la Plenaria Indulgenza in forma di Giubileo, come dirò in appresso.

Essere antichissima l'istituzione del Giubileo nella Chiesa, ed essere stato cent'anni prima di Bonifacio VIII. celebrato in Roma il Giubileo, ce lo dimostra la Costituzione stessa di Bonifacio, che abbiamo nell'Estravaganti Comun. * Bonifacio dunque non

* *Lib.* 5. *cap. Antiquorum* 1. *de pœnit. et remiss.* Perciò s' ingannano coloro, ch' affermano, essere stato istituito il Giubileo da Bonifacio VIII. come pretende lo *Spondan. ad annum* 1399. §. 4. nella sua Continuazione agli Annali Ecclesiastici.

fece, che confermare ogni cent' anni il Giubileo *.

Clemente VI. considerando, che la vita dell' uomo ordinariamente non si estendeva alla durata d' un Secolo; e che morivano i più senza vedere il Giubileo lo ridusse ad ogni anno cinquantesimo **.

Urbano VI. l' anno 1389 celebrò il Giubileo, chiamato Anno Santo ristringendolo ad anni 33. secondo l' età di Nostro Signore; come avvisa Enrico *Spondano* al §. 1. 2. 4. 5. dell' anno 1389.

Finalmente Paolo II. colla settima Costituzione tom. 1. *Bullar.* confermata parimente dal Successore Sisto IV., stabilì ogni venticinque anni celebrare si dovesse il Giubileo, dal qual decreto non si allontanarono poi li Pontefici.

* Vedi Mariana *da rebus Hispaniæ etc. lib.* 15. *cap.* 3. Vedi inoltre il cap. 2. del Card. Giacomo Gaetano *De Centesimo, seu Jubilæo anno*; e Monsig. Febeo *anno Jubilæi*.

** Extravag. Com. Unigenitus 2. de pœnit. et remiss.

Per altro Sisto V. fu il primo *, che introdusse l' uso di pubblicare il Giubileo l' anno primo della sua elevazione al Pontificato ; lo che fecero pure li successori di lui , e fanno anche talvolta in qualche altra pressante occasione , allora che la Chiesa abbisogna di straordinarj divini soccorsi ; con questo però , che giammai non s' apre da' Pontefici la Porta Santa , che nel tempo , che celebrare si dee il Giubileo , per essere già scorso il termine de' cinque lustri .

Il Papa intìma il Giubileo Universale per mezzo d' una Bolla , ch' Egli fa pubblicare il giorno dell' Ascensione dell' anno precedente nel tempo che assiste alla solenne Messa di quel giorno .

Un Abbreviatore di Curia comincia a pubblicare la Bolla alla presenza del Tribunale della Camera Apostolica , e di quei , ai quali tocca intervenire a quest' atto .

* Vedi la Bolla di detto Pontefice *tom. 2. pag.* 490. *Bullar.* dell' Edizione di Lione in foglio . Bolla scritta a tal' effetto .

Questa Bolla del Pontefice si legge in latino ad alta voce al popolo. Questa funzione viene tosto accompagnata da' concerti di trombe, e di varj strumenti, e dallo scarico dell' artiglieria di Castel Sant' Angelo.

La quarta Domenica dell' Avvento lì Suddiaconi Apostolici pubblicano un' altra volta la Bolla del Giubileo; e quì siegue ancora la pubblicazione della Bolla in latino, ed in italiano; e li tre giorni, che precedono immediatamente la Festa di Natale, al suono delle campane della Città viene annunziata la solennità del Giubileo, che la Vigilia del Natale incomincia.

Il Pontefice fà d' ordinario la funzione d' aprire, o chiudere la Porta Santa; ma se non si trova in istato di terminarla, permette al Cardinale Decano di supplire per lui, ed eccovi ciò che si pratica in tale occasione.

Il dì 24. di Decembre, che precede l' Anno Santo tutto il Clero secolare, e regolare di Roma si aduna nel Palazzo Apostolico; e di là passa in Processione a San Pietro, ove si ferma

lateralmente presso il gran portico aspettando che passi Sua Santità.

Il Papa, li Cardinali e li Vescovi vestiti dei Sacri Paramenti di color bianco colla Mitra in capo si uniscono alla Cappella Sistina, dove il Pontefice intuona il *Veni Creator*. Egli, e tutti li Cardinali tenendo un cereo acceso in mano escono secondo il loro grado d'anzianità, e s'incamminano verso il portico degli Svizzeri.

Tre Cardinali Legati a Latere a ciò specialmente destinati dal Sommo Pontefice fanno la stessa funzione in altre tre Basiliche, cioè il Decano del Sagro Collegio, allorchè il Papa fa la funzione a S. Pietro, la fa in S. Paolo fuor delle mura; ed in S. Giovanni Laterano, e in Santa Maria Maggiore vien fatta dalli due Cardinali Arcipreti Ordinarj di quelle Basiliche, i quali partono con ordine di cavalcata subito che il Pontefice ha incominciato questa Sacra funzione di aprire la Porta Santa nella Basilica Vaticana.

Il Pontefice arrivato al suo trono, ch'è inalzato dirimpetto la gran Por-

ta nel mezzo del portico summentovato, ivi s'asside per poco. Presentatogli dal Cardinale Penitenziere Maggiore un martello d'oro o di argento dorato lo prende colla destra, e scende verso la Porta Santa, ch'è murata, percuote col martello tre volte la medesima Porta dicendo. *Aperite mihi Portas Justitiæ etc.* Ed il coro de'musici risponde diversi versetti tratti dal Salm. 118.

Finito il canto dei tre distinti versetti, che recita il Pontefice ad ogni colpo, che dà nella Porta suddetta, ritorna al Solio, ove siede, sino a tanto che resti aperta intieramente, e disimbarazzata de' materiali. Indi si alza, e recita alcune preci, e l'orazione *Actiones nostras quæsumus etc.* Intuona poscia il Salmo *Jubilate Deo*, che proseguito vien da' cantori; ed in questo tempo li Penitenzieri di S. Pietro lavano con acqua benedetta gli stipiti di detta Porta Santa. Terminata questa Cirimonia il Papa dice gli altri versetti *Hæc est Porta Domini etc.* e la determinata orazione. Il che fat-

ro, scend' egli senza Mitra di trono, e presa in mano la Croce s' inginocchia avanti la Porta Santa, ed intuona il *Te Deum laudamus etc.* bacia il liminare, e gli stipiti della Porta, ed egli solo entra il primo con candela accesa, e Croce nelle mani; ed entrato va a sedere sulla sedia preparata nella Cappella della Pietà.

Entrano dopo li Cardinali secondo il loro ordine d' anzianità, e fanno lo stesso, e successivamente tutti gli altri, che hanno luogo in Cappella. Entrati tutti, si va processionalmente all' adorazione del Santissimo esposto secondo il solito, e poscia al luogo della Cappella. Ivi si canta il Vespro della corrente solennità colle cirimonie consuete. Terminato il Vespro vestonsi li Cardinali delle cappe lor rosse, ed accompagnano il Papa sino al luogo, ove si spoglia de' Sacri Paramenti.

La Bolla del Papa ordina, e prescrive, che per guadagnare il Giubileo debbano gli abitanti di Roma visitare tante date volte dette Basiliche, e quante li forestieri per ivi pregare l' Altissimo.

Il giorno, che chiuder si devono le Porte Sante nell'anno seguente, ch'è il dì stesso, che furono aperte; il Papa, li Cardinali col Clero regolare, e secolare, con tutta la Prelatura vanno a S. Pietro, ove vestiti de' Paramenti bianchi colle Mitrie loro assistono al Vespro, alla cui fine ciascheduno di essi prende in mano una torcia accesa; passano all'adorazione delle tre insigni Reliquie, della Lancia, della Croce, del Volto Santo, che loro vengono mostrate dalla solita loggia; ed orato che hanno, il Papa intuona l'Antifona: *Cum jucunditate exibitis etc.* Al suono di queste parole ognuno esce di Chiesa per la Porta Santa, e l'ultimo a passarvi è il Pontefice, che uscito rivolgesi a detta Porta indi dicendo. *Adjutorium nostrum etc.*, ed aggiungendo diverse preci per benedire le Pietre, colle quali deve esser chiusa di nuovo la Porta, ed egli stesso recitando li versetti prescritti, vi colloca li primi tre sassi, ove scolpite sono le insegne gentilizie sue proprie, e gli

anni del suo Pontificato, indi vicino a quei sassi in una cassettina di piombo vengono collocate diverse medaglie d'oro, d'argento, e di metallo coniate col nome e ritratto di lui da una parte, e dall'altra con la Porta Santa ivi incisa, ed intorno intorno la data dell'anno della chiusura della medesima.

Ciò fatto va al suo trono, e si lava le mani, ed in tanto viene cantato da' musici: *l' Inno Cœlestis Urbs Jerusalem*, terminato il quale recita il Papa alcuni versetti coll' orazione; nel quale spazio di tempo prima il Cardinale Penitenziere, indi li PP. Penitenzieri di S. Pietro dispongono li mattoni, co' quali chiuder si dee la Porta Santa suddetta, che più artefici del Vaticano murano intieramente in appresso; e vi affiggono nel mezzo una Croce di metallo con diversi raggi dorati.

Verso la fine di tale lavoro, intuona il Pontefice il *Tè Deum laudamus etc.* che si prosiegue da' Cantori; terminato il quale data la solenne

Benedizione al popolo con Indulgenza Plenaria, finiscono le cirimonie del Giubileo Universale.

Li Cardinali vestiti delle loro Cappe rosse accompagnano Sua Santità sino alla stanza de' Paramenti, indi ritiransi al riposo, onde poi ritornare a' Mattutini della Notte di Natale la stessa sera nella Pontificia Cappella.

Lungo sarebbe il volere descrivere tutte le Funzioni, e Cirimonie, che si osservono in varj incontri nella Corte di Roma, e che prescritte già sono ne' diversi Pontificali, Cirimoniali, e Rituali Pontificj, i quali possono esser letti, da chi curioso fosse di sapere di più (1). Basta per ora d'aver

(1) Il ch. Signor Abate Cancellieri più di ogni altro dopo questa opera del Lunadoro e le giunte del ch. Zaccheria ne ha scritte parecchie intorno a molte funzioni ed usi. Il suo nome essendo notissimo, non meno che i titoli de' suoi libri, ci dispensiamo dal noverarli e dal commendarli.

ragionato delle funzioni più frequenti, e grandiose. Delle Processioni, e delle solenni Cavalcate, di cui già demmo la descrizione in gran parte al Cap. xx, si parlerà più lungamente nella seconda parte di questa opera; dappoichè avremo discorso de' Cardinali, delle Congregazioni, de' Tribunali, degli uffizj, delle cariche, e di tutto ciò che si desidera per somministrare l'idea di questa Corte.

Essendosi sin ad ora favellato de' Pontefici, sarà ben fatto chiudere questa prima parte coll'esatto indice cronologico de' medesimi da S. Pietro sino al sommo Pontefice Leone XII. felicemente regnante.

SERIE CRONOLOGICA

DI TUTTI

I SOMMI PONTEFICI ROMANI.

1 San Pietro Galileo Principe degli Apostoli, che ricevè da Gesù Cristo la Suprema Pontificia Potestà da trasmettersi ai suoi Successori; risiedè prima in Antiochia, quindi dall' anno 42 dell' era volgare in Roma, ove morì nell' anno 66. Nel menzionato anno 42 cominciano i 25 anni, che il Cronico di Eusebio assegna al Pontificato di S. Pietro.

2 S. Lino Martire da Volterra in Toscana creato l' anno 66, governò la Chiesa poco oltre a 12 anni.

3 S. Anacleto, che sembra essere lo stesso che Cleto Martire nativo di Atene, creato l' anno 78, governò la Chiesa circa 12 anni.

4 S. Clemente I. Martire Romano, creato l' anno 91, governò la Chiesa 9 anni, ed alcuni mesi.

5 S. Evaristo Martire nato nella Siria, creato l' anno 100, governò la Chiesa circa 9 anni.

6 S. Alessandro I. Martire, creato l'anno 109, governò la Chiesa circa anni 10 non compiti.

7 S. Sisto I. Martire Romano, creato l'anno 119, governò la Chiesa 9 anni non compiti.

8 S. Telesforo Martire Greco, creato verso il fine dell'anno 127, governò la Chiesa circa 11 anni.

9 S. Igino Martire Ateniese, creato l'anno 139, governò la Chiesa circa 4 anni.

10 S. Pio I. Martire di Aquileja, creato l'anno 142, governò la Chiesa circa anni 15.

11 S. Aniceto Martire Siro, creato l'anno 157, governò la Chiesa circa 11 anni.

12 S. Sotero Martire di Fondi, creato l'anno 168, governò la Chiesa 9 anni, e forse alcuni mesi.

13 S. Eleuterio Martire Greco, creato l'anno 177, governò la Chiesa anni 15, ed alcuni giorni.

14 S. Vittore I. Martire Africano, creato l'anno 193, governò la Chiesa circa 9 anni.

15 S. Zeffirino Martire Romano, creato l'anno 202, governò la Chiesa circa 17 anni.

16 S. Callisto I. Martire Romano, creato l'anno 219, governò la Chiesa quasi 4 anni.

17 S. Urbano I. Martire Romano, creato l'anno 223, governò la Chiesa un poco più di 7 anni:

18 S. Ponziano Martire Romano, creato

l' anno 230, governò la Chiesa alquanto più di 5 anni.

19 S. Antero Martire Greco, creato l' anno 235, governò la Chiesa circa un mese.

20 S. Fabiano Martire Romano, creato sul principio dell' anno 236, governò la Chiesa circa 14 anni.

21 S. Cornelio Martire Romano, creato nell' anno 251, governò la Chiesa un anno, 3 mesi, e 10 giorni.

22 S. Lucio I. Martire Romano, creato l'anno 252, governò la Chiesa poco oltre a cinque mesi.

23 S. Stefano I. Martire Romano, creato l' anno 253, governò la Chiesa 4 anni, e circa 6 mesi.

24 S. Sisto II. Martire Ateniese, creato l' anno 257., governò la Chiesa 11 mesi, ed alcuni giorni.

25 S. Dionisio Martire Romano, creato l'anno 259, governò la Chiesa 10 anni, mesi 5, ed alcuni giorni.

26 S. Felice I. Martire Romano, creato l'anno 269, governò la Chiesa circa anni 5.

27 S. Eutichiano Martire, creato l'anno 275, governò la Chiesa 8 anni, 11 mesi, ed alcuni giorni.

28 S. Cajo Martire da Salona in Dalmazia, creato l' anno 283, governò la Chiesa 12 anni, 4 mesi, e 17 giorni.

29 S. Marcellino Martire Romano, creato l' anno 296, governò la Chiesa anni 8, ed alcuni mesi.

30 S. Marcello I. Martire Romano, creato,

come si crede comunemente, l'anno 308, governò la Chiesa un anno, 7 mesi, e poco più di 20 giorni.

31 S. Eusebio Greco, creato l'anno 310, governò la Chiesa 4 mesi, ed alcuni giorni.

32 S. Melchiade Africano, creato l'anno 311, governò la Chiesa 2 anni, mesi 6, ed alcuni giorni.

33 S. Silvestro I. Romano, creato l'anno 314, governò la Chiesa anni 21, e mesi 11.

34 S. Marco Romano, creato l'anno 336, governò la Chiesa 8, o 9 mesi.

35 S. Giulio I. Romano, creato l'anno 337, governò la Chiesa anni 15, mesi 2, e giorni 15.

36 Liberio Romano, creato l'anno 352, governò la Chiesa anni 14, mesi 4, e giorni 2.

37 S. Felice II. Romano, che entra a far numero fra i Papi di questo nome, esercitò la Podestà Pontificia durante l'esilio di Liberio per lo spazio di oltre a due anni, o come di lui Vicario, o perchè creato Pontefice col di lui consenso, o forse illegittimamente come pensano ancora alcuni Eruditi, e poscia si ritirò a menare una vita privata nell' esercizio delle cristiane virtù.

38 S. Damaso I. Spagnuolo, creato l'anno 366, governò la Chiesa per 18 anni, e circa due mesi.

39 S. Siricio Romano, creato sul fine dell' anno 384, governò la Chiesa quasi 14 anni.

40 S. Anastasio I. Romano, creato verso il fine dell' anno 398, governò la Chiesa 3 anni, e 10 giorni.

41 S. Innocenzo I. di Albano, creato sul fine del 401, governò la Chiesa oltre a 15 anni.

42 S. Zosimo Greco, creato l'anno 417, governò la Chiesa un anno, 9 mesi, e 9 giorni.

43 S. Bonifacio I. Romano, creato l' anno 418, governò la Chiesa 3 anni, mesi 8, e giorni 6, o 7.

44 S. Celestino I. Romano, creato l' anno 422, governò la Chiesa quasi 10 anni.

45 S. Sisto III. Romano, creato l' anno 432, governò la Chiesa circa 8 anni.

46 S. Leone I. il Grande, Romano, creato l' anno 440, governò la Chiesa anni 21, un mese, e 4 giorni.

47 S. Ilaro, o Ilario Sardo, creato l' anno 461, governò la Chiesa circa 6 anni.

48 S. Simplicio di Tivoli, creato l'anno 467, governò la Chiesa più di 15 anni.

49 S. Felice III. Romano, creato o sul fine del 482 o poco dopo il principio del 483, governò la Chiesa circa 9 anni.

50 S. Gelasio I. Romano, creato nel 492, governò la Chiesa 4 anni, e forse quasi 9 mesi.

51 S. Anastasio II. Romano, creato l' anno 496, governò la Chiesa 2 anni, meno 6 giorni.

52 S. Simmaco di Sardegna, creato verso il fine del 498, governò la Chiesa anni 15, e quasi 8 mesi.

53 S. Ormisda di Frosinone nella Campania, creato nel 514, governò la Chiesa 9 anni, ed 11 giorni.

54 S. Giovanni I. Martire Toscano, creato l'anno 523, governò la Chiesa 2 anni, e circa 9 mesi.

55 S. Felice IV. nato nel Sannio, creato l'anno 526, governò la Chiesa 4 anni, due mesi, ed alcuni giorni.

56 Bonifacio II. Romano di nascita, ma Goto di origine, creato l'anno 530, governò la Chiesa poco più di 2 anni.

57 Giovanni II. Romano, creato sul fine del 532, governò la Chiesa 2 anni, mesi 4, ed alcuni giorni.

58 S. Agapito I. Romano, creato l'anno 535, governò la Chiesa mesi 10, e giorni 19.

59 S. Silverio Martire nato nella Campania, creato l'anno 536, governò la Chiesa 2 anni, ed alcuni giorni.

60 Vigilio Romano, riconosciuto come legittimo Pontefice l'anno 538 dopo la morte di S. Silverio, governò la Chiesa 16 anni, e circa 6 mesi.

61 Pelagio I. creato l'anno 555, governò la Chiesa anni 4, mesi 10, e giorni 18.

62 Giovanni III. Romano, creato l'anno 560, governò la Chiesa circa 13 anni.

63 Benedetto I. Romano, creato l'anno 574, governò la Chiesa anni 4, mese uno, e giorni 28.

64 Pelagio II. Romano, creato l'anno 578, governò la Chiesa anni 12, mesi due, e giorni 10.

65 S. Gregorio I. il Grande, Romano, creato l'anno 590, governò la Chiesa anni 13, mesi 6, e giorni 10.

66 Sabiniano Toscano, creato l'anno 604, governò la Chiesa anni 3, mesi 5, e giorni 9.

67 Bonifazio III. Romano, consacrato l'anno 607, governò la Chiesa 8 mesi, e giorni 22.

68 S. Bonifazio IV. della Città di Valeria nel paese de' Marsi, ordinato nel 608, governò la Chiesa 6 anni, 8 mesi, e 13 giorni.

69 S. Deusdedit Romano, ordinato l'anno 615, governò la Chiesa circa tre anni.

70 Bonifazio V. Napolitano, ordinato l'anno 619, governò la Chiesa anni 5, e mesi 10.

71 Onorio I. della Provincia di Campania, creato l'anno 625, governò la Chiesa anni 12, mesi 11, e giorni 16.

72 Severino Romano, consacrato nel 640, governò la Chiesa 2 mesi, e 4 giorni.

73 Giovanni IV. di nazione Dalmatino, consacrato nel 640, governò la Chiesa un anno, 9 mesi, e 18 giorni.

74 Teodoro I. di nazione Greco, consacrato nel 642, governò la Chiesa sei anni, 5 mesi, e giorni 9.

75 S. Martino I. Martire, di Todi, creato

l'anno 649, governò la Chiesa 6 anni, 2 mesi, e 12 giorni.

76 S. Eugenio I. Romano, creato col consenso del Papa S. Martino ancora vivente, li 8 Settembre 654, governò la Chiesa, contando da una tal epoca, anni 2, mesi 8, e giorni 24.

77 S. Vitaliano di Segni nella Campania, creato l'anno 657, governò la Chiesa 14 anni, e quasi 6 mesi.

78 Adeodato Romano, consacrato l'anno 672, governò la Chiesa 4 anni, due mesi, ed alcuni giorni.

79 Dono I. Romano, consacrato l'anno 676, governò la Chiesa un anno, mesi 5, e giorni 11.

80 S. Agatone Siciliano, creato nel 678, governò la Chiesa anni 3, mesi 6, e giorni 15.

81 S. Leone II. Siciliano, creato l'anno 682, governò la Chiesa mesi 10, e giorni 17.

82 S. Benedetto II. Romano, creato l'anno 684, governò la Chiesa mesi 10, e giorni 12.

83 Giovanni V. di nazione Siro, creato nel 685, governò la Chiesa un anno, e 10 giorni.

84 Conone oriundo di Tracia, creato l'anno 687, governò la Chiesa mesi undici.

85 S. Sergio I. oriundo di Antiochia, nato in Palermo in Sicilia, creato l'anno 687, governò la Chiesa 13 anni, 8 mesi, e giorni 24.

86 Giovanni VI. Greco, creato l'anno 701, governò la Chiesa anni 3, mesi 2, e giorni 13.

87 Giovanni VII. Greco, creato l'anno 705, governò la Chiesa anni 2, mesi 7, e giorni 17.

88 Sisinnio nativo di Soria, creato l'anno 708, governò la Chiesa giorni 20.

89 Costantino nativo di Soria, creato nel 708, governò la Chiesa sette anni, e 12 giorni.

90 S. Gregorio II. Romano, creato l'anno 713, governò la Chiesa anni 15, mesi 8, e giorni 24.

91 S. Gregorio III. Siro, creato l'anno 731, governò la Chiesa anni 10, mesi 8, ed alcuni giorni.

92 S. Zaccaria Greco, creato l'anno 741, governò la Chiesa anni 10, mesi 3, e giorni 14.

93 Stefano II. Romano, eletto l'anno 752 ma non consacrato, perchè nel terzo giorno dopo la sua elezione colpito da un'apoplesia, cessò di vivere.

94 Stefano III. Romano, creato l'anno 752, governò la Chiesa anni 5, e giorni 29.

95 S. Paolo I. Romano, creato l'anno 757, governò la Chiesa anni 10, ed un mese.

96 Stefano IV. Siciliano, creato l'anno 768, governò la Chiesa anni 3, mesi 5, e circa giorni 27.

97 Adriano I. Romano, creato l'anno 772, governò la Chiesa anni 23, mesi 10, e giorni 17.

98 S. Leone III. Romano, creato l'anno 795, governò la Chiesa anni 20, mesi 5, e giorni 16.

99 Stefano V. Romano, creato l'anno 816, governò la Chiesa poco più di 7 mesi.

100 S. Pasquale I. Romano, creato l'anno 817, governò la Chiesa anni 7, e giorni 17.

101 Eugenio II. Romano, creato l'anno 804, governò la Chiesa anni 3, ed alcuni mesi, e giorni.

102 Valentino Romano, creato l'anno 827, governò la Chiesa mese uno, e giorni 10.

103 Gregorio IV. Romano, creato l'anno 827, governò la Chiesa circa 16 anni.

104 Sergio II. Romano, creato l'anno 844, governò la Chiesa poco meno di tre anni.

105 S. Leone IV. Romano, creato l'anno 847, governò la Chiesa anni 8, mesi 3, e giorni 6.

106 Benedetto III. Romano, creato l'anno 855, governò la Chiesa anni due, mesi 6, e circa 10 giorni.

107 S. Niccolò I. Romano, creato l'anno 858, governò la Chiesa anni nove, mesi 6, e giorni 20.

108 Adriano II. Romano, creato l'anno 867, governò la Chiesa anni 4, mesi undici, ed alcuni giorni.

109 Giovanni VIII. Romano, creato l'anno 872, governò la Chiesa anni 10, e giorni 2.

110 Marino I. di Gallese, creato l'anno 882, governò la Chiesa un anno, 4 mesi, ed alcuni giorni.

111 Adriano III. Romano, creato l'anno 884, governò la Chiesa un anno, e 4 mesi.

112 Stefano VI. Romano, creato l'anno 885, governò la Chiesa circa 6 anni.

113 Formoso Vescovo di Porto, creato Sommo Pontefice l'anno 891, governò la Chiesa quasi 5 anni.

114 Bonifazio VI. Romano, che entra a far numero fra i Papi di questo nome, sebbene da molti sia riputato per Antipapa, morì quindici giorni dopo la sua elezione.

115 Stefano VII. Romano, creato l'anno 896, governò la Chiesa un anno, e forse circa due mesi.

116 Romano nativo di Gallese, o come altri vogliono di Montefiascone, creato l'anno 897, governò la Chiesa circa 4 mesi.

117 Teodoro II. Romano, creato l'anno 897, governò la Chiesa giorni 20.

118 Giovanni IX. di Tivoli, creato l'anno 898, governò la Chiesa anni 2, e forse quindici giorni.

119 Benedetto IV. Romano, creato l'anno 900, governò la Chiesa circa 3 anni.

120 Leone V. nato in una Villa vicino ad Ardea nella Campagna di Roma, creato l'anno 903, morì un mese, e 9 giorni dopo essere stato assunto al Pontificato.

121 Cristoforo Romano, impossessatosi nel 903 della dignità Pontificia, la conservò poco più di 6 mesi.

122 Sergio III. Romano, creato nel 904, governò la Chiesa più di 7 anni.

123 Anastasio III. Romano, creato l'anno 911, governò la Chiesa anni due, e mesi 2.

124 Landone Sabinese, creato l'anno 913, governò la Chiesa mesi 6, e giorni dieci.

125 Giovanni X. Romano, creato l'anno 914, governò la Chiesa anni 14, e circa 2 mesi.

126 Leone VI. Romano, creato l'anno 928. governò la Chiesa mesi 7, e giorni 5,

127 Stefano VIII. Romano, creato l'anno 929, governò la Chiesa anni 2, mese uno, e giorni 12.

128 Giovanni XI. Romano della famiglia Conti, creato l'anno 931, governò la Chiesa anni 4, e mesi 10.

129 Leone VII. Romano, creato l'anno 936, governò la Chiesa anni 3, mesi 6, e giorni 10.

130 Stefano IX. Romano, creato l'anno 939, governò la Chiesa anni 3, mesi quattro, e giorni 15.

131 Marino II. Romano, creato l'anno 943, governò la Chiesa anni tre, e circa 6 mesi.

132 Agapito II. Romano, creato l'anno 946, governò la Chiesa anni 9, e sei, o sette mesi.

133 Giovanni XII. Romano della famiglia Conti, creato l'anno 956, governò la Chiesa circa 8 anni, nel qual tempo, e precisamente nel 963 fu intruso nel Pontificato Leone, il quale sebbene posteriormente deposto, pure ardì d'invadere nuovamente questa suprema dignità ai 24 Giugno del 964, e ritenerla illegittimamente fino alla morte accaduta circa il mese di aprile dell' anno 965. Entra tuttavia Leone a far numero fra i Pontefici di questo nome, e si suol chiamare Leone VIII.

134 Benedetto V. Romano, creato nel 964, governò la Chiesa un anno, e qualche mese.

135 Giovanni XIII. Romano, creato l'anno 965, governò la Chiesa anni 6, mesi 11, e giorni 6.

136 Benedetto VI., creato sul fine dell'anno 972, governò la Chiesa un anno, e circa 3 mesi.

137 Dono II. Romano, di cui si sa soltanto, che il di lui Pontificato fu brevissimo.

138 Benedetto VII. Romano della famiglia Conti, creato prima dei 25 marzo dell' anno 975, governò la Chiesa anni 8, ed alcuni mesi.

139 Giovanni XIV. Vescovo di Pavia, creato sommo Pontefice l'anno 983, governò la Chiesa mesi 9, e fu poscia privato del Pontificato, e della vita da Francone, il quale col nome di Boni-

fazio (si suol chiamare Bonifazio VII.) invase allora per la seconda volta la Sede Apostolica, che aveva già invaso dopo di aver ucciso Benedetto VI. Morì questo scellerato dopo quattro, o undici mesi d' invasione nell' anno 985.

140 Giovanni XV. Romano, eletto nell' anno 985, e non consacrato, governò la Chiesa pochi mesi, o piuttosto pochi giorni.

141 Giovani XVI. Romano, creato l' anno 985, governò la Chiesa oltre dieci anni.

142 Gregorio V. Tedesco figlio di Ottone Duca della Franconia e della Carintia, creato l' anno 996, governò la Chiesa anni due, mesi 9, e circa giorni dodici. Sotto il di lui Pontificato, e precisamente nell' anno 997 Giovanni Filagato Calabrese Vescovo di Piacenza fu da Crescenzo Tiranno di Roma collocato violentemente, col nome di Giovanni XVII. sul Trono Pontificio, d' onde nel mese di febbrajo dell' anno 998 fu scacciato dall' Imperatore Ottone III.

143 Silvestro II. nato in Alvernia, creato l' anno 999, governò la Chiesa anni 4, mese uno, e circa 10 giorni.

144 Giovanni XVIII. (si chiama XVIII. perchè si è introdotto il costume, che faccia numero fra Papi di nome Giovanni, anche l' Antipapa Giovanni Fi-

lagato) nato in Rapagnano nella Diocesi di Fermo, creato l' anno 1003, governò la Chiesa mesi 4, e giorni 22.

145 Giovanni XIX. Romano, creato l'anno 1003, governò la Chiesa anni 3, mesi 5, e circa 6 giorni.

146 Sergio IV. Romano, creato nel 1009, governò la Chiesa forse meno di tre anni.

147 Benedetto VIII. Romano della famiglia Conti, creato l'anno 1012, governò la Chiesa anni undici, e circa nove mesi.

148 Giovanni XX. Romano fratello del precedente Benedetto VIII., creato l' anno 1024, governò la Chiesa circa anni 9.

149 Benedetto IX. Romano, nipote dei due precedenti Pontefici, creato sul fine dell' anno 1033, governò la Chiesa anni dieci, ed un poco più di 7 mesi, e rinunziò alla sua dignità.

150 Gregorio VI. Romano, creato l' anno 1044, governò la Chiesa anni due, e mesi otto, ed in seguito abdicò.

151 Clemente II. Sassone, creato l' anno 1046, governò la Chiesa mesi nove, e giorni 15.

152 Damaso II. Bavaro, creato l'anno 1048, dopo che Benedetto IX. di nuovo abdicò il Pontificato che aveva invaso alla morte di Clemente II., governò la Chiesa giorni 23.

153 S. Leone IX. nato in Alsazia cugino dell' Imperadore Corrado il Salico, e figlio di Ugo Conte di Egesheim o

Egisheim, creato l'anno 1049, governò la Chiesa anni 5, mesi due, e giorni 18.

154 Vittore II. nato nella Svevia figlio di Harduigo Conte di Calw nella predetta provincia, creato l'anno 1055, governò la Chiesa anni 2, mesi 3, ed alcuni giorni.

155 Stefano X. Lorenese figlio di Gotelone Duca della Bassa Lorena, creato nell'anno 1057, governò la Chiesa quasi 9 mesi.

156 Benedetto X. Romano della famiglia Conti, da alcuni Eruditi viene riputato per legittimo Pontefice, ed entra a far numero fra i Pontefici di questo nome. Egli fu creato sul principio di aprile dell'anno 1058, ed abdicò sul principio di gennajo dell' anno 1059.

157 Niccolò II. da Borgogna, creato ai 28 dicembre 1058, governò la Chiesa anni due, mesi 6, e giorni 25. Quelli che stimano Benedetto X. legittimo Pontefice accorciano di alcuni giorni il Pontificato di Niccolò, facendolo principiare ai diciotto di gennajo del 1059.

158 Alessandro II. Milanese della famiglia Badagio, creato l'anno 1061, governò la Chiesa anni undici, mesi sei, e giorni 21.

159 S. Gregorio VII. di Soana, creato nel 1073, governò la Chiesa anni dodici mese uno, e giorni 4.

160 Vittore III. di Benevento della Casa de' Duchi di Capua, creato l'anno 1086, governò la Chiesa anno uno, mesi 3, e giorni 24.

161 Urbano II. nato a Reims o a Chatillon sulla Marna da Eucherio Signor di Lageri presso di Reims, creato nel 1088, governò la Chiesa anni undici, mesi 4, e giorni 18.

162 Pasquale II. nato in Bieda nella Diocesi di Viterbo, creato nel 1099, governò la Chiesa anni 18, mesi 5, e giorni 8, o 11.

163 Gelasio II. nato in Gaeta, e della famiglia Gaetani, creato nel 1118, governò la Chiesa anno uno, e giorni 5.

164 Calisto II. nato a Quingey tra Besanzone e Salims da Guglielmo detto il Grande e *Testa ardita* Conte di Borgogna, creato nel 1119, governò la Chiesa anni 5, mesi dieci, e giorni dodici, o tredici.

165 Onorio II. nato nel territorio di Bologna, creato l' anno 1124, governò la Chiesa anni 5, e giorni 18, o 25.

166 Innocenzo II. Romano della famiglia de' Papi o sia de' Papereschi che comunemente si reputa essere l' illustre famiglia Mattei, creato l' anno 1130, governò la Chiesa anni 13, mesi 7, e giorni 10.

167 Celestino II. di Città di Castello, creato nel 1143, governò la Chiesa mesi 5, e giorni 13.

168 Lucio II. Bolognese della famiglia de' Caccianemici, creato nel 1144, governò la Chiesa mesi 11, e giorni 14.

169 Eugenio III. Pisano, creato nel 1145, governò la Chiesa anni 8, mesi 4, e giorni dieci.

170 Anastasio IV. Romano, creato l' anno 1153, governò la Chiesa anno uno, mesi 4, e giorni 23.

171 Adriano IV. Inglese, creato nel 1154, governò la Chiesa anni 4, mesi 8, e giorni 29.

172 Alessandro III. Sanese della famiglia Bandinelli, creato nel 1159, governò la Chiesa anni 21, mesi 11, giorni 23.

173 Lucio III. Lucchese, creato nel 1181, governò la Chiesa anni 4, mesi 2, e giorni 23.

174 Urbano III. Crivelli Milanese, creato nel 1185, governò la Chiesa anno uno, mesi 10, e giorni 25.

175 Gregorio VIII. Beneventano, creato nel 1187, governò la Chiesa mese uno, e giorni 28.

176 Clemente III. Romano, creato nel 1187, governò la Chiesa anni tre, mesi 3, e giorni 9.

177 Celestino III. Romano, creato nel 1191, governò la Chiesa anni sei, mesi 9, e giorni dieci.

178 Innocenzo III. della famiglia Conti nato in Anagni, creato nel 1198, governò la Chiesa anni 18, mesi 6, e giorni 9.

179 Onorio III. Savelli Romano, creato nel 1216, governò la Chiesa anni 10, mesi 8, e giorno uno.

180 Gregorio IX. della famiglia Conti nato in Anagni, creato l'anno 1227, governò la Chiesa anni 14, mesi 5, ed alcuni giorni.

181 Celestino IV. Castiglione Milanese, creato nel 1241, governò la Chiesa giorni 17 ovvero 18.

182 Innocenzo IV. de' Fieschi Genovese, creato nel 1243, governò la Chiesa anni 11, mesi 5, e circa 14 giorni.

183 Alessandro IV. della famiglia Conti nato nel territorio di Anagni, creato l'anno 1254, governò la Chiesa anni sei, mesi 5, e giorni 14.

184 Urbano IV. nato in Troyes, creato nel 1261, governò la Chiesa anni 3, mese uno, e giorni 4.

185 Clemente IV. Fulcodi o dei Folchi nato a Saint Gilles sul Rodano, creato l'anno 1265, governò la Chiesa anni 3, mesi 9, e giorni 20, ovvero 24.

186 B. Gregorio X. Visconti di Piacenza, creato l'anno 1271, governò la Chiesa anni 4, mesi 4, e giorni dieci.

187 Innocenzo V. di Tarantasia, creato l'anno 1276, governò la Chiesa mesi cinque, e giorni due.

188 Adriano V. de' Fieschi Genovese, creato nel 1276, governò la Chiesa giorni 38.

189 Giovanni XXI. di Lisbona, creato nel

1276, governò la Chiesa mesi 8, e quattro, o cinque giorni.

190 Niccolò III. Orsini Romano, creato l'anno 1277, governò la Chiesa anni due, mesi 8, e giorni 27.

191 Martino II. della famiglia de Brion Francese nato verisimilmente a Montpilloi nella Sciampagna, creato l'anno 1281, governò la Chiesa anni 4, mese uno, e giorni 4. Si suol Egli chiamare Martino IV. perchè si è introdotto il costume di comprendere nel numero dei Pontefici, che portarono il nome di Martino, anche i due che furono chiamati Marino.

192 Onorio IV. Savelli Romano, creato nel 1285, governò la Chiesa anni 2, e giorni 2.

193 Niccolò IV. di Ascoli, creato nel 1288, governò la Chiesa anni 4, mese uno, e giorni quattordici.

194 S. Celestino V. nato in Isernia, creato l'anno 1294, governò la Chiesa mesi 5, e giorni 9, ed in seguito volontariamente rinunciò.

195 Bonifazio VIII. Caetani di Anagni, creato nel 1294, governò la Chiesa anni 8, mesi 9, e giorni diciotto.

196 B. Benedetto XI. Boccasini nato nel territorio di Treviso, creato l'anno 1303, governò la Chiesa anno uno, mesi 8, e varj giorni.

197 Clemente V. de Golh nato a Villandran nella Diocesi di Bordeaux l'an-

no 1305, governò la Chiesa anni otto, mesi dieci, e giorni quindici.

198 Giovanni XXII. della famiglia d'Euse o Osse nato in Cahors, creato nel 1316, governò la Chiesa anni 18, mesi 3, e giorni 28.

199 Benedetto XII. Fournier nato in Saverdun nella Contea di Foix, creato nel 1334, governò la Chiesa anni 7, mesi 4, e giorni 6.

200 Clemente VI. Roger nato nel Castello di Maumont nella Diocesi di Limoges, creato l'anno 1342, governò la Chiesa anni dieci, e mesi 7.

201 Innocenzo VI. d'Albert nato nella Diocesi di Limoges, creato l'anno 1352, governò la Chiesa anni nove, mesi 8, e giorni 26.

202 Urbano V. nato nel Castello di Grisac nel Gevaudan, creato nel 1362, governò la Chiesa anni 8, mese uno, e giorni 23.

203 Gregorio XI. della famiglia medesima di Clemente VI., nato in Maumont Castello della Diocesi di Limoges, creato l'anno 1370, governò la Chiesa anni 7, mesi 2, e giorni venti.

204 Urbano VI. Prignano Napolitano, creato nel 1378, governò la Chiesa anni undici mesi 6, e giorni 8.

205 Bonifazio IX. Tomacelli Napolitano, creato nel 1389, governò la Chiesa anni 14, e mesi undici.

206 Innocenzo VII. Migliorati di Sulmona,

creato nel 1404, governò la Chiesa anni 2, e giorni 21.

207 Gregorio XII. Coriario Veneto, fu creato nel 1406. Il di lui Pontificato giusta il sentimento di quelli che lo credono terminato nella Sess. 15 del Concilio di Pisa, durò anni 2, mesi 6, e giorni 4, e secondo l' opinione di coloro, che lo prolungano fino alla 14 Sessione del Concilio di Costanza, nella quale Gregorio solennemente rinuziò, durò anni 8, mesi 7, e giorni 3.

208 Alessandro V. di Candia, fu creato l' anno 1409. Il di lui Pontificato durò mesi dieci, e giorni 8.

209 Giovanni XXIII. Cossa Napolitano, fu creato nel 1410. Il di lui Pontificato durò anni 5, e giorni tredici.

210 Martino V. Colonna Romano, creato nel 1417, governò la Chiesa anni tredici, mesi 3, e giorni 9.

211 Eugenio IV. Condelmero Veneto, creato nel 1431, governò la Chiesa anni 15, mesi undici, e giorni 20.

212 Niccolò V. da Sarzana, creato nel 1447, governò la Chiesa anni 8, e giorni 19.

213 Calisto III. Borgia Spagnuolo, creato nel 1455, governò la Chiesa anni 3, mesi 3, e giorni 29.

214 Pio II. Piccolomini Sanese, creato nel 1458, governò la Chiesa anni 5, mesi undici, e varj giorni, il di cui numero non può determinarsi per la discordia degli Scrittori di quei tempi,

intorno al giorno, in cui principiò questo Pontificato.

215 Paolo II. Barbo Veneto, creato nel 1464, governò la Chiesa anni sei, mesi dieci, e giorni 25, o 26.

216 Sisto IV. della Rovere, nato in una Villa poco distante da Savona, creato l' anno 1471, governò la Chiesa anni tredici, e giorni 4.

217 Innocenzo VIII. Cibo Genovese, creato l' anno 1484, governò la Chiesa anni 7, mesi dieci, e giorni 27.

218 Alessandro VI. Lenzoli Borgia di Valenza in Ispagna, creato l' anno 1492, governò la Chiesa anni 11, e giorni 8.

219 Pio III. Piccolomini Sanese, creato nel 1503, governò la Chiesa giorni 27.

220 Giulio II. della Rovere nato nel Borgo di Albizzola presso di Savona, creato nel 1503, governò la Chiesa anni nove, mesi 3, e giorni 20.

221 Leone X. Medici Fiorentino, creato nel 1513, governò la Chiesa anni 8, mesi 8, e giorni 21.

222 Adriano VI. Florent in Utrecht, creato nel 1522, governò la Chiesa anno uno, mesi 8, e giorni 6.

223 Clemente VII. Medici Fiorentino, creato nel 1523, governò la Chiesa anni dieci, mesi dieci, e giorni 7.

224 Paolo III. Farnese Romano, creato l'anno 1534, governò la Chiesa anni 15, e giorni 29.

225 Giulio III. del Monte nato in Roma,

creato l' anno 1550, governò la Chiesa anni 5, mese uno, e giorni 16.

226 Marcello II. Cervini di Montepulciano, creato nel 1555, governò la Chiesa giorni 21.

227 Paolo IV. Carafa Napolitano, creato nel 1555, governò la Chiesa anni 4, mesi 2, e giorni 27.

228 Pio IV. Medici Milanese, creato nel 1559, governò la Chiesa anni 5, mesi undici, e giorni 15.

229 S. Pio V. Ghislieri nato nel Bosco, Terra della Diocesi di Tortona, creato nel 1566, governò la Chiesa anni sei, mesi 3, e giorni 25.

230 Gregorio XIII. Boncompagni Bolognese, creato nel 1572, governò la Chiesa anni 6, mesi 10, e giorni 28.

231 Sisto V. Peretti nato nella Terra di Grotte a Mare nella Marca, creato nel 1585, governò la Chiesa anni 5, mesi 4, e giorni 3.

232 Urbano VII. Castagna Romano, creato nel 1590, governò la Chiesa giorni 23.

233 Gregorio XIV. Sfondrati Milanese, creato l' anno 1590, governò la Chiesa mesi dieci, e giorni dieci.

234 Innocenzo IX. Facchinetti Bolognese, creato nel 1591, governò la Chiesa poco più di due mesi.

235 Clemente VIII. Aldobrandini di Fano, creato l' anno 1592, governò la Chiesa anni tredici, mese uno, e giorni 4.

236 Leone XI. Medici Fiorentino, creato

nel 1605, governò le Chiesa giorni 27.

237 Paolo V. Borghese Romano, creato nel 1605, governò la Chiesa anni 15, mesi 8, e giorni 13.

238 Gregorio XV. Ludovisi Bolognese, creato nel 1621, governò la Chiesa anni 2, e mesi 5.

239 Urbano VIII. Barberini Fiorentino, creato nel 1623, governò la Chiesa anni ventuno, meno giorni 7.

240 Innocenzo X. Pamphilj Romano, creato nel 1644, governò la Chiesa anni dieci, mesi 3, e giorni 23.

241 Alessandro VII. Chigi Sanese, creato l'anno 1655, governò la Chiesa anni dodici, mese uno, e giorni 16.

242 Clemente IX. Rospigliosi di Pistoja, creato nel 1667, governò la Chiesa anni 2, mesi 5, e giorni 20.

243 Clemente X. Altieri Romano, creato nel 1670, governò la Chiesa anni 6, mesi 2, e giorni 24.

244 Innocenzo XI. Odescalchi di Como, creato nel 1676, governò la Chiesa anni dodici, mesi dieci, e giorni 23.

245 Alessandro VIII. Ottoboni Veneto, creato nel 1689, governò la Chiesa mesi sedici meno 4 giorni.

246 Innocenzo XII. Pignattelli Napolitano, creato nel 1691, governò la Chiesa anni 9, mesi 2, e giorni 16.

247 Clemente XI. Albani di Urbino, creato nel 1700, governò la Chiesa anni 20, mesi 3, e giorni 25.

248 Innocenzo XIII. Conti Romano, creato nel 1721, governò la Chiesa anni due, e mesi dieci.

249 Benedetto XIII. Orsini Romano, creato nel 1724, governò la Chiesa anni 5, mesi 8, e giorni 24.

250 Clemente XII. Corsini Fiorentino, creato nel 1730, governò la Chiesa anni 9, mesi sei, e giorni 26.

251 Benedetto XIV. Lambertini Bolognese, creato nel 1740, governò la Chiesa anni 17, mesi 8, e giorni 17.

252 Clemente XIII. Rezzonico Veneto, creato nel 1758, governò la Chiesa anni dieci, mesi 6, e giorni 28.

253 Clemente XIV. Ganganelli di S. Angelo in Vado, creato l' anno 1769, governò la Chiesa anni 5, mesi 4, e giorni 3.

254 Pio VI. Braschi di Cesena, creato l'anno 1775, governò la Chiesa anni 24, mesi 6, e giorni 14.

255 Pio VII. Chiaramonti di Cesena, creato li 14 marzo 1800, governò la Chiesa anni 23, mesi 5, e giorni 6.

257 Leone XII. della Genga, nato alla Genga feudo di sua famiglia, creato li 28 settembre 1823, felicemente regnante.

INDICE
DE' CAPITOLI

Che si contengono nella prima Parte.

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.

CAPO XI.

CAPO XII.

CAPO XIII.

CAPO XIV.

CAPO XV.

CAPO XVI.

CAPO XVII.

CAPO XVIII.

CAPO XIX.

CAPO XX.

CAPO XXI.

CAPO XXII.

CAP. XXIII.

CAPO XXIV.

CAPO XXV.

CAPO XXVI.

CAPO XXVII.

Fine della Prima Parte.

REIMPRIMATUR,

Si videbitur Rev. P. Mag. Sac. P. A.

Joseph della Porta Vicesg.

REIMPRIMATUR,

Fr. Thomas Dominicus Piazza Ord. Præd. Rev. Sacri Palat. Apost. Mag. Soc.

RELAZIONE

DELLA

CORTE DI ROMA

GIA' PUBBLICATA

DEL CAV. LUNADORO

QUINDI RITOCCATA, ACCRESCIUTA,

ED ILLUSTRATA

DA FR. ANTONIO ZACCARIA,

ORA NUOVAMENTE CORRETTA.

PARTE II.

ROMA MDCCCXXIV.

NELLA STAMPERIA DE ROMANIS

Con Licenza de' Sup.

CAPO PRIMO.

De' Cardinali Vescovi, Preti, e Diaconi.

Mi fo ora a parlare de' Cardinali *, che il secondo posto occupano nella Romana Chiesa dopo il Sommo Pontefice, di cui nella prima parte di questa mia opera ho già favellato a dilungo.

La sola Santa Romana Chiesa dunque ha Cardinali **. Essi sono li con-

* Il nome di Cardinale fu dapprima proprio di luogo. Le Chiese principali diceansi Cardinali, non altrimente che Cardinali chiamansi le quattro principali virtù morali; cardinali i venti principali etc. Da queste Chiese passò il nome di *Cardinali* a coloro, che ci presedevano. Così il Bellarmino *lib.* 1. *de Cleric. cap.* 16.

** Anticamente per la ragione poc' anzi accennata i Canonici delle Chiese Cattedrali, cioè principali, furon chiamati *Cardinali*, come i Canonici di *Milano*, *Cremona*, *Ravenna*, *Napoli etc. S. Pio V.* l' anno 1567 colla Costituzione data XIII *Kal. Mart.* abolì in tutte le altre chiese il nome di Cardinali, e lo volle proprio de' soli Cardinali

siglieri del Papa; essi formano il supremo Senato della Cattolica Religione *, ed hanno il titolo di Eminentissimi **.

Antichissimo essere l'uffizio de' Cardinali, lo dimostra *Lodovico Tomassino* nel suo Trattato *de Beneficiis part.* 1, *lib.* 2. *cap.* 115. *num.* 1.

Da molti secoli la Gerarchia loro ecclesiastica si divise in tre ordini, cioè di Cardinali Vescovi, di Cardinali Preti, e di Cardinali Diaconi.

Lunghissimo tempo restò ignoto il nome di Cardinale Vescovo.

della Chiesa Romana. Può vedersi il *Card. Petra* sulla seconda Costituzione di *Eugenio IV.*

* Quindi al tempo di *Alessandro III.* li troviamo detti *Senatori*, Veggasi il *Muratori Rer. Italic. tom.* 1, *p.* 11. *pag.* 540.

** Prima non aveano altro titolo, che d' *Illustrissimi*, e *Reverendissimi*, Urbano VIII. diè loro il titolo di Eminentissimi, titolo, che oltre ad essi non può darsi, se non a tre Arcivescovi Elettori dell' Impero, e al gran Maestro di *Malta* secondo un Decreto della S. C. de Riti de' 10. Giugno 1630. approvato dallo stesso *Urbano VIII.*

Stefano III. prima di ogni altro in un Concilio, che tenne in Roma l'anno 769. fa di loro menzione *.

Sette erano li Cardinali Vescovi, come leggiamo nel *Baronio ad ann.* 1057. Il Vescovo d'Ostia, il Vescovo di Porto, il Vescovo di Santa Rufina, il Vescovo di Albano, il Vescovo di Sabina, del Tuscolo, e quello di Palestrina. Sei ne rimangono a' nostri giorni, poichè *Calisto II.* l'anno 1120. unì secondo *l' Ughellio* il Vescovo di Santa Rufina a quello di Porto; *Eugenio III.* poi circa l'anno 1150. unì per testimonianza di *Roberto de Monte* quello d'Ostia al Vescovato di Velletri **.

* Ivi chiamansi *Vescovi Cardinali Ebdomadarj*, perchè ciascuna settimana celebravan per turno nella Basilica Lateranense in luogo del Papa, e a lui assistevano, mentre ivi celebrava. Talora trovansi detti *Pontificis Vicarii*, *Collaterales Episcopi*, e anche *Urbis Episcopi*, *Episcopi S. R. C.*, e *Romani Episcopi*. Vedi Monsignor Giorgi nella diss. 1. *de Hierarchia* S. R. E. Tom. 2. Liturg. Rom. Pont. pag. 5.

** Per altro qualche volta per giuste ragioni fu accresciuto il numero de' Cardi-

Detti Vescovati devono essere visitati o da' medesimi Cardinali Vescovi, o da' Vicarj, come ordinò Clemente XII. ultimamente. *Constitut.* pubblic. *die* 10. *Januar.* 1732.

Li Cardinali Preti erano li Rettori de' Titoli *, ora vengono da noi chiamati Parochi.

Cinquanta sono i Titoli delle Chiese

nali Vescovi. Così, come si ha nel Concilio Romano del 998., per alcun tempo il Vescovo di Lavico contavasi tra' Cardinali suburbicarj, e a' tempi a noi più vicini volendo *Leone X.* rimettere nel grado primiero i Vescovi Cardinali *Bernardino Carvajal, e Guglielmo Brisonetta* deposti da *Giulio II.*, a' Vescovati Cardinalizi suburbicarj aggiunse quelli di *Rieti*, e di *Tivoli*.

* Confondono molti col Muratori i Titoli colle Parocchie, quando, come ben notò il Cenni nelle note alle *Antichità Italiane* del medesimo Muratori, Innocenzo I. apertamente distingue i Titoli dalle Parocchie, e a quelli, e non a queste (scrive a Decenzio) mandasi il Fermento. I Titoli a' tempi di S. Marcello Papa erano riguardati *quasi Diœceses*, dice Anastasio, *propter baptismum, et pœnitentiam multorum, qui convertebantur ex paganis, et propter sepulturam Martyrum*.

de' Cardinali Preti, e sono di S. Eusebio, di S. Martino ai Monti, di S. Agostino, di S. Marcello, di S. Lorenzo in Lucina, di S. Maria della Vittoria, di S. Bernardo alle Terme, di S. Maria in Trastevere, di San Lorenzo in Pane e Perna, di S. Callisto, di Santa Maria della Pace, di S. Maria degli Angeli, di Santa Pudenziana, di San Clemente, di S. Maria del Popolo, di S. Vitale, di Sant' Agnese fuori le mura, de' Ss. Giovanni e Paolo, di Sant'Alessio, di Santa Cecilia, di S. Marco, di Santa Anastasia, di San Pietro in Montorio, di Santa Maria sopra Minerva, de' Ss. Nereo ed Achilleo, di S. Silvestro in Capite, di Santa Prassede, di Santa Maria in Via, di S. Sabina, di Santa Maria in Ara-cœli, di S. Balbina, de'Ss. XII. Apostoli, di S. Croce in Gerusalemme, de' Ss. Quirico e Giulitta, di S. Pancrazio, di S. Sisto, di S. Grisogono, di S. Prisca, de'Ss. Quattro Coronati, della SSma Trinità al Monte Pincio, di S. Giovanni *ante Portam Latinam*, di S. Lorenzo in Damaso, di S. Su-

sanna, di S. Bartolommeo all'Isola, di S. Stefano Rotondo, di S. Onofrio, di S. Tommaso in Parione, di S. Pietro in Vinculi, di S. Girolamo degli Schiavoni, di S. Maria in Traspontina, de' Ss. Pietro e Marcellino *.

Quattordici sono le Diaconie ** de' Cardinali Diaconi, e così parimente eran detti gli antichi direttori di tali Diaconie.

Le Diaconie sono di S. Maria in Via Lata, di S. Maria *ad Martyres*, di S. Eustachio, di S. Maria in Aquiro, de' Ss. Cosma e Damiano al Foro Romano, di Santa Maria in Portico, di

* Questo indice de' Titoli Cardinalizj è stato rettificato sulla pratica attuale.

** Dette Diaconie erano Case, o Luoghi Pii, che aveano pure od Oratorio, o Cappella, ed ivi mantenevansi li poveri, e gl' infermi per elemosina. Dapprima sette sole furono le Diaconie, quattordici furono in appresso; ma poi se ne contano sedici, che sotto Onorio II. eran cresciute a 18., e sino a 24. ne ha tratte il du Cange dal Libro Pontificale. Diciannove secondo Leone d' Orvieto nel suo Cronico erano nel Secolo XIV.

S. Niccola in Carcere, di S. Agata alla Suburra, di S. Adriano, di S. Màrià in Cosmedin, di S. Giorgio in Velabro, de'Ss. Vito e Modesto, di S. Maria in Domnica, di S. Angelo in Pescheria, di S. Cesareo, di S. Maria della Scala.

Non dovrebbe chiamarsi a vero dire Titolo, quello di S. Lorenzo in Damaso; poichè è destinato, secondo la riferita Bolla, al solo Vice-Cancelliere di S. Chiesa; sia egli o Diacono, o Prete, o Vescovo.

I Cardinali Preti godono nelle loro Titolari Chiese di un diritto *Vescovile* *, o quasi Vescovile per concessione *d'Onorio III. Cap. his quæ etc.* 11. *de major.*, *et Obed.*; e nelle loro Diaconie li Cardinali Diaconi usar possono pure della stessa quasi *Vescovile* giurisdizione per privilegio di *Sisto V. Costit.* pubblic. *Ibid. April. an.* 1589.

* Veggasi l'Andreucci nella Dissertazione *de Cardinalibus in genere pag.* 1. *n.* 16. e 17.

Che i Titoli, e Diaconie da prima fondate non potessero in avvenire accrescersi; e che tali Titoli alli Cardinali soli, e Cardinali Preti dovessero destinarsi; e che tali sole Diaconie a soli Cardinali, e Cardinali soli Diaconi dovessero essere dispensate, lo stabilì parimenti *Sisto V*.

Detti Cardinali obbligati sono a tenere cura, ed a visitare ogni anno le Chiese loro soggette; il che ordinato fu dal *Concilio Lateranense III.** *sess.* 29.

Diffusamente poscia scrisse il Cardinale *Albizzi* intorno alla giurisdizione de' Cardinali su' loro titoli. Vedi però la risposta del *Pitoni de Controv. Patron. all.* 41. *num.* 31. *seq.***.

* Sembra, che i Cardinali Arcipreti delle tre Basiliche abbiano maggiore autorità, che gli altri Cardinali soltanto Titolari; non in riguardo alla Giurisdizione, ma alli personaggi loro soggetti, siccome osserva il *Card. de Luca. Rel. Rom. Cur. Disc.* 20. Aggiunge egli, che detti Cardinali Arcipreti Titolari delle Chiese solevano tenere un Prelato qual *Vicario Generale*, che ascoltasse le Cause a dette Chiese, o Basiliche appartenenti.

** Vedi pure Monsig. Tria nell' appen-

CAPO II.

Del numero de' Cardinali, della loro Creazione, e de' loro Uffizj etc.

Indeterminato fu il numero de' Cardinali una volta; poichè * si diminuiva, od accresceva a piacere de' Pontefici, e più frequentemente a' tempi dello scisma.

dice al libro del *Plata de Cardin. Dignit.* ove si ha un compendio de' principali privilegj de' Cardinali di Santa Chiesa, e l'Andreucci nella Dissertazione sopraccitata *de Cardin. in gen. pag.* 111. *num.* 20., e nell' altra più copiosa *de Episcopis Cardinalibus suburbicariis*.

* Sette se ne contavano a' tempi di *Niccolò III.* secondo il *Panvinio de Episcop. Titul. et Diacon. Cardinal.* Venti sotto *Giovanni XXII.* secondo *Odoric. Rainaldi annal. ad ann.* 1331. Ventitrè sotto *Urbano VI.* Da quattordici Cardinali fu eletto *Eugenio IV.*; da ventidue *Niccolò V.*; da quindici *Callisto III.*; da otto *Pio II.*; da venti *Paolo II.*, e da ventidue *Sisto IV.* Vedi *Tomassino. Vet. et Nov. Eccles. Discip. part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 114.

Li Concilj di Costanza, e di Basilea decretarono, che non ve ne avesse numero maggiore di ventiquattro.

Paolo II., e *Sisto IV.* per altro non s'attennero a tal Decreto, poichè da ventitrè Cardinali fu eletto il successore loro *Innocenzo VIII.* Di mano in mano cominciò ad aumentarsi il numero de' Cardinali, e *Leone X.* l'anno 1517. il primo di Luglio aggiunse al Sacro Collegio Cardinali trent'uno; di modo che viveano a que' tempi (secondo che pare ad *Onofrio Panvinio lib. cit. de Episc. Tit. etc. pag.* 18.) sessantacinque Cardinali in circa.

In fine coll'andar degli anni *Paolo IV.* l'amplificò di modo, che settanta erano i Cardinali a suo tempo.

Tal numero siccome corrispondente ed alli *Seniori* del popolo d'Isdraello, ed alli Discepoli di Cristo, benchè settantadue più comunemente si dicano essere stati i Discepoli del Signore, fu confermato da *Sisto V.*; quale volle che si ritenesse, ed ordi-

nò, che non fosse oltrepassato giammai. Costit. *dat. die* 3. *Decemb. ann.* 1586.

Allora che il Sacro Collegio è mancante dello stabilito numero, si muove Sua Santità ad accrescervi, e sostituirvi distintissimi personaggi, benemeriti Prelati della S. Sede, uomini d'eccellente santità, e dottrina, insigni teologi, e religiosi *.

Pervenuto il giorno **, in cui piacque al Pontefice d'intimare *il secreto Concistoro*, e radunatisi li Cardinali, dichiara egli di voler provvedere il Sacro Collegio di alcuni soggetti, o

* Sisto V. nella sopraccitata Bolla prescrisse li requisiti, ond' esser devono provvisti quei, che esser denno promossi al Cardinalato; ed in oltre vuole, che quattro almeno se ne eleggano dagli Ordini de' Regolari, e Mendicanti.

** Il medesimo *Sisto V.* in altra *Costit. pubblic. die* 15. *Novemb. anno* 1589. ordinò, che non si dovessero in verun altro giorno creare li Cardinali, che nella Feria quarta della settimana, detta da' Rituali sacri, delle *Quattro Tempora*, secondo l' antica usanza; ora però li Pontefici fanno la promozione in qualunque tempo sembri lor più a proposito.

dell' intero numero; e dichiara il nome insieme di quei, che crear vuole, interrogando li Cardinali del loro parere con queste parole *quid vobis videtur*? Si pubblica in un tratto il decreto della promozione fuori del Concistoro. Il Cerimoniale Romano *lib.* 1. *sect.* 8. *cap.* 7. ci somministra le parole, onde si serve il Pontefice nella creazione de' Cardinali *; e due giorni interi si veggon segni di giubilo di tutta la Città per tal promozione.

Se il Cardinale creato si ritrova in Roma; il dopo pranzo del giorno stesso di sua promozione si porta al Pontificio palazzo in carrozza coperta vestito degli usati abiti, senza veruno accompagnamento.

* Usano alle volte i Pontefici creare alcun Cardinale, il cui nome tacciono, e riservano, come dicesi, *in pectore*; onde pubblicarlo poi altra volta. Vedi Monsig. *Tria* nelle Annotazioni al *Plato*: *De Card. Dignitat. et Offic. in appendic.* 2. Clemente XIV. se ne riservò sino ad undici in una volta.

Viene accolto nella prima sala dal Cardinale Nipote, o Cardinale di Stato, o da talun altro, da cui poi viene presentato a Sua Santità. Il Guardaroba consegna al Pontefice la berretta rossa, e monsignore Maestro di Cerimonie la mozzetta: e tutto ciò l'eletto Cardinale riceve dalle mani di Sua Santità.

Ritorna il Cardinale con gran pompa, volgarmente in fiocchi, alla sua casa; non tratta negozj, non viene visitato da' Cardinali (se non fosse per ispeciale indulto del Papa), non incontra, nè accompagna chiunque viene a rendergli visita, sino a che ricevute non abbia le Cardinalizie insegne * nel primo pubblico Concistoro

* In qual tempo abbiano i Cardinali cominciato a vestir abito di Porpora, non viene stabilito da veruno scrittore, che non abbia più, e più contradittori. Certo si è, che molto prima di *Paolo II.* usavano i Cardinali vestir di Porpora, il che raccoglier puossi dall' *Ordine Rom. XIV.* Alessandro VII. poi proibì a' Cardinali il portar vesti di color nero per qualunque lutto. Vedi *Sandini* nella vita di detto Pontefice.

da farsi. *Cæremon. Rom. lib.* 1. *sect.* 8. *cap.* 5.

Il primo pubblico Concistoro si tiene d' ordinario il giovedì, sabbato, o martedì susseguente. Vestono quel giorno gli Eminentissimi di cappe pavonazze, ed il Papa di Piviale rosso con Mitra preziosa in capo, riceve secondo il solito rito l' ubbidienza de' Cardinali, e vengono parimente ai di lui piedi i novelli eletti, a' quali pone il Cappello Cardinalizio * proferendo

Il Cappello rosso fu dato a' Cardinali da Innocenzo IV. nel 1246. come vogliono *Pagio il giovane* nella vita di detto Pontefice, *e Polidoro Virgilio de inventor. rer. lib.* 4. *cap.* 9.

Paolo II. in fine concesse a' Cardinali la Berretta rossa, onde coprirsi nelle sacre funzioni per testimonianza del Cardinale *Piccolomini : Commentar. lib.* 2. L' uso della beretta fu parimente conceduto a' Cardinali degli Ordini Regolari da *Gregorio XIV.* l' anno 1591, e lo stesso *Paolo II.* secondo che dice il *Panvinio*, permise, che innanzi alli Cardinali si portasse la mazza d' argento.

* È invalso a'nostri giorni il costume, che sulla sera dello stesso dì Monsignor Guardaroba accompagnato da un Bussolante, e

le parole citate da *Agostino Patrizio Cærem. lib.* 1. *sect.* 8. *cap.* 4.

Recita quindi il Cardinale eletto (o se più sono gli eletti, di loro il più attempato, e dagli altri si conferma) il giuramento di fedeltà.

Si ritira poscia il Pontefice alla camera detta de' paramenti, e dopo essersi spogliato delle sacre vesti ascolta benignamente l' orazione di ringraziamento, che l' eletto, od il primo degli eletti a nome degli altri pronuncia; cui poi Sua Santità brevemente risponde.

Lo stesso giorno deve il Cardinale eletto visitare la Basilica Vaticana, indi portarsi ad inchinare il Cardinale Decano.

Compiute tali funzioni si fa il Concistoro secreto, in cui si chiude la bocca, o sia proibito viene da Sua Santità al novello, di parlare, prima che non gli venga permesso. *Claudi-*

da quattro Parafrenieri si soglia portare in carrozza al palazzo del Cardinale eletto per consegnarli detto Cappello rosso Cardinalizio.

mus tibi (seu vobis) os, dice il Pontefice, *ut neque in Consistoriis, neque in Congregationibus, aliisque Functionibus Cardinalitiis sententiam tuam dicere valeas*. Dopo ciò esce di Concistoro il nuovo Cardinale, ed in questo mentre il Pontefice interroga gli altri Cardinali, se debbasi aprir la bocca al novello, ed inteso il loro parere rientra il nuovo Cardinale, e Sua Santità gliel' apre, dicendo. *Aperimus tibi os, ut in Concistoriis, Congregationibus, aliisque Functionibus Ecclesiasticis sententiam tuam dicere valeas. In Nomine Patris etc.* *

Genuflettesi al fine il Cardinale ai piedi di Sua Santità, che a lui mette l' Anello, e gli assegna un Titolo, od

* Per altro la Costituzione *d'Eugenio IV. Dat. die* 26. *Oct. ann.* 1431. ch' escludeva, e dalla Pontificia elezione, e dalle Congregazioni li Cardinali, se non avessero ricevute prima le insegne Cardinalizie, fu tolta di mezzo da *S. Pio V.* Decr. 26. *Januar.* ann. 1571., confermato da *Gregorio XV.* nel suo *Cæremoniale*.

una Diaconia, secondo chè pare al Pontefice, recitando la solita formola.

Se poi lontano è di Roma il nuovo eletto; o qual Nunzio di Santa Sede, o qual personaggio, cui Sua Santità condiscende a creare, perchè nominato da qualche Corona; gli viene spedita la Beretta rossa privatamente.

S'invia da Sua Santità un Cameriere segreto: questo presenta al novello Cardinale la Beretta, e viene regalato de' magnifici doni soliti a dispensarsi, che vengono poi distribuiti da Monsignore Maggiordomo alli Camerieri segreti del numero de' Partecipanti.

Portasi indi a Roma l'eletto Cardinale a ricevere il Cappello, e le altre insegne Cardinalizie. Il giorno destinato alla sua entrata si ferma egli o nel Palazzo Vaticano, o nel Convento presso porta del Popolo. Li famigliari de' Cardinali in carrozze di tiro a sei gli vanno incontro per prestargli uffizio di congratulazione. Arriva in fine il Cardinale Segretario di Sta-

to, ed accoglie in sua carrozza il nuovo eletto vestito in abito Cardinalizio da viaggio col solito suo cappello, e lo accompagna al Pontificio Palazzo. Vengono eglino preceduti dalle guardie Svizzere, e circondati dalla folla del popolo, che fa festa, ed esulta.

Presentasi al Pontefice il nuovo Cardinale, e nella sala del Concistoro viene fregiato del Cappello, e delle altre insegne Cardinalizie nella maniera, che già descrissi di sopra *.

Tutti li Card. devono almeno essere provisti d'annui scudi quattro mila di rendite Ecclesiastiche; onde soste-

* Furono tal volta, oltre la Beretta, mandate da' Pontefici a' novelli Cardinali le altre insegne, come da Clemente XII. nel 1735. a Luigi Infante delle Spagne; e da Benedetto XIV. a Teodoro Vescovo di Liegi nel 1746. Il Delegato del Pontefice fa questa funzione in tal caso nella principal Chiesa di quella Città, ma nelle corti delle Corone il Re stesso suole nella propria Cappella consegnare all' eletto le Cardinalizie insegne. Vedi il P. *Caraffa Teatino de Cappella Regis etc.*

ner possano la dignità loro decorosamente; e *Paolo II.* ordinò, che somministrar si dovessero scudi cento il mese a tutti que' Cardinali, i quai mancassero della somma de' quattro mila, lo che testifica il *Cardinale Giacomo Piccolomini Comentar. lib.* 6. ciò viene a' nostri giorni pure osservato, e si chiama volgarmente il *Piatto* di Cardinale.

Altri emolumenti provengono ai Cardinali dal Rotolo, che viene amministrato da uno di loro detto *Camarlingo* del Sacro Collegio, ed ogni anno a lui altro ne succede per turno comune, e vicendevole, come dirò in appresso.

Il Rotolo è quella somma di denaro, che distribuita viene a que' Cardinali, che intervengono alli Concistori, alle Sacre Congregazioni, ed alle Cappelle Pontificie; e per evitare le pretensioni sul detto Rotolo de' lontani Cardinali, che talvolta si portavano a Roma senza necessità per esserne a parte, Benedetto XIV. *Constit. dat.* 3. *Feb. ann.* 1745. stabilì, che li

Cardinali assenti goder non dovessero di tali frutti, ed al più esser potessero a parte que' soli, che per qualche legittima causa fosser venuti a Roma, e vi avessero dimorato qualche spazio di tempo.

CAPO III.

De' Funerali de' Cardinali.

Benedetto XIV. pubblicò una sua Costituzione *Dat. Nono Kal. Decemb. ann.* 1741. in cui determinò il rito, e la pompa, che osservare si deve ne' Funerali di talun Cardinale.

Sul far della notte il Cardinalizio cadavere viene in carrozza, preceduto sempre da varj fanali accesi, trasportato alla Chiesa; ov' è vestito de' sacri arredi confacevoli al grado e ordine di lui, co' quali solea pararsi nelle solenni funzioni: mentre per altro non sia o del Vice-Cancelliero, o Camarlingo di S. Chiesa, o Decano del Sagro Collegio, od al fine del Penitenziere Maggiore; poichè viene allo-

ra portato (quante volte non se n'abbia dispensa) in un magnifico letto con grandiosa pompa attorniato da soldati Svizzeri, accompagnato dalle pie Confraternite, e seguitato dal Maggiordomo Pontificio, da' Vescovi assistenti al Soglio, da' Chierici di Camera, e dagli altri consueti, che vengono su cavalli bardati a lutto; ed è finalmente terminato l'accompagnamento dalle carrozze, che portano li famigliari del Cardinale defonto vestiti in abito lugubre.

Arrivato che s'è alla Chiesa addobbata d'un sontuoso apparato, viene inalzato il cadavere su nobile feretro, da cui pende il gentilizio stemma del Cardinale estinto; ardono intorno intorno al cadavere molti cerei.

La mattina seguente li Cardinali, ed il Pontefice il più delle volte, assistono in quella Chiesa alli Salmi, ed alla Messa di Requie, che cantasi dal Cardinale Camarlingo del Sagro Collegio, o da talun altro Cardinale in di lui vece; finita la Messa, il Pontefice, od il Celebrante, lui assente,

dona in fine la solenne Assoluzione al cadavere recitando le consuete preghiere * .

CAPO IV.

Dell' Ozione de' Titoli Cardinalizj, e del Cardinale Decano del Sacro Collegio.

Vacante per la morte d' alcun Cardinale talun titolo, viene questo concesso ad altro Porporato, che abban-

* Li Cardinali possono eleggersi ovunque loro più piaccia il sepolcro; sì però, che o per diritto Canonico, o per indulto Apostolico vi regni nel luogo eletto il *Jus funerandi*.

Que' Cardinali, che non se lo destinano, seppellisconsi ne' sepolcri de' loro antenati; e se mancano di quelli, nella Chiesa lor Titolare; o se finalmente morissero prima d' essere proveduti di Titolo, giova credere, che sepellir si debbano nella Lateranense Basilica, tale essendo sempre stato l' inveteratissimo costume. S' avverta per altro, che il Parroco esser non deve giammai defraudato della quarta porzione de' funerali. Ved. il Cardinale *Petra*: *Apostolic. tom. 2. ad Constit. 2. Honor. III. Sect. Unic.*

donando il suo, *otta*, si dice, al vacante, onde viene derivato il nome di *ozione*.

Alessandro V. creato l'anno 1409. permise il primo a' Cardinali che potessero *ottare*, e mutò loro i Titoli *.

* Fu questo il primo esempio di tali ozioni. Perciocchè almeno i Vescovi sino a San Gregorio Magno, e forse sino all' ottavo secolo non poterono essere eletti, che dal Clero secondo l' antica universal disciplina, e dappoi per sola creazione libera del Romano Pontefice furon dati; il che molto più vuole intendersi de' Titoli Presbiterali, e delle Diaconie. La necessità, e il bene della Chiesa obbligò *Alessandro V.* a permettere questa non più usata mutazione di Vescovati, e di Titoli. Perciocchè a cagione dello scisma vedeansi da due persone di diversa fazione, o come diceasi *Ubbidienza* occupato il medesimo Vescovato, o Titolo. Fuori delle lagrimevoli circostanze, nelle quali sotto Alessandro V. trovossi la Chiesa, Eugenio IV. fu il primo, che a quest' uso delle ozioni desse autorità, facendo che nel 1431. il Cardinale Giordano Orsini dal Vescovato di Albano passasse a quello della Sabina. Nè però per qualche tempo divenne stabil quest' uso, e in fatti Pio II. senza ozione alcuna creò Vescovo di Porto il Cardinale Giovanni di

L'Ozione per altro accordata viene soltanto a' Cardinali esistenti in Roma, od al più dimoranti dentro il distretto di due *Diete*. Così *Paolo IV.* Constit. *Dat. die* 11. *Junii* 1656.

Il Cardinale *de Luc.Rel.Rom. Cur. Disc.num.*5. ci rende conto dell'*Ozione* esattamente. *Tra tutti gli ordini respettivamente dall' uno all'altro* * *viene permessa l'Ozione*, *poi-*

Carvajal, che era solo Diacono di S. Angelo. Sisto V. nella Costit. *Postquam vetus* fissò con legge quest' uso.

* È però da sapere, che non mai un Cardinale Diacono può come si dice, *ottare* all' Ordine de' Vescovi, se non sia passato in prima a quello de' Preti.

Era stato stabilito da Sisto V. nella Costituzione poc' anzi citata, che se alcuna delle Chiese Suburbicarie venisse a vacare per la quarta volta, *excluso ea tantum vice antiquiore Presbytero, prior Diaconorum Cardinalium, qui præsens fuerit, et in ætate legitima constitutus, vel si ille noluerit, vel nequiverit assumi, sequens Diaconus eisdem qualitatibus præditus, ad eam promoveatur*. Ma sotto Clemente VIII. essendosi dalla Rota discusso il punto, se questo privilegio da Sisto dato a' Cardinali Diaconi sussistesse a pluralità di voti fu

chè quello, ch' entrato è nell' Ordine de' Vescovi secondo il rango d'anzianità, a suo piacere in tempo di vacanza *nel prossimo Concistoro può* ottare *altro Vescovato; il primo Prete* ottar *puote l' ultimo Vescovato vacante, o tra gli stessi Preti, e Diaconi migliorare respettivamente di Titolo, e passare dall' ordine Diaconale a quello di Prete colla prerogativa del* salto, *occupando secondo l' ordine d' anzianità il luogo sopra gli altri, che prima di lui collocati erano nell' ordine Presbiterale, come se da principio fosse stato costituito in detto ordine, a patto però, che sia* presente *a quel Concistoro, non avendo i lontani*

deciso, che od era tolto, o sospeso. Fu rinnovato sotto Clemente XI. questo dubio, e la Congregazione particolare a ciò deputata a' 20. di Marzo 1725. decretò, non competere *Cardinalibus Diaconis jus optandi, seu ascendi ad sex Ecclesias Episcopales, sed tantum Cardinalibus Presbyteris*. Veggasi *il Riganti* Comm. ad Reg. Can. Tom. 1. ad Reg. 8. §. 2.

diritto di ottare , *se dispensati non vengano dal Pontefice* .

Clemente VIII. con sua Costituzione aggiunse , che li *Cardinali Diaconi , i quali dieci anni rimasero nell' ordine Diaconale , passare possano all' ordine de' Preti , ed ottenere posto innanzi a tutti quelli , che creati furono Cardinali dopo di loro* .

Li Cardinali Preti , che passano all' Ordine de' Vescovi , possono per indulto ritenere talvolta il Presbiterale Titolo , siccome Benedetto XIII. concesse al Cardinal *Acquaviva* Vescovo di Sabina di ritenere il Titolo di S. Cecilia , ed al Cardinale *Annibale Albani* Vescovo di Porto in Commenda quello di S. Clemente .

Il più anziano de' Cardinali che presente si trova in Curia , o che lontano rimane per pubblica , o necessaria cagione , o per commission Pontificia , occupar deve il ragguardevole posto del Decanato *.

* Così decretò Clemente XII. escludendo da questa *Ozione* li Cardinali lontani al

Il Cardinale Decano rappresenta, per così dire, in sua persona tutto il Sagro Collegio; perlocchè a lui fanno gli Ambasciatori le prime visite, ed a lui tutti li Cardinali novellamente creati, come accennai, devono prestare li primi omaggi. Egli ha diritto di portare il *Pallio* Arcivescovile, come quello, che consacra il Pontefice fuori di Roma nella sua Chiesa, e in Roma nell'atto della consecrazione del Papa, la quale a lui appartiene, di che facemmo già menzione nella prima parte di quest' opera *.

tempo della vacanza del Decanato, e soggiungendo, che attender non si dovesse il tempo della promozione al Cardinalato, ma dell' anzianità nell' Ordine de' Vescovi. Constit. *Dat. die* 10. *Januarii ann.* 1731.

* Intendesi questo, se il Cardinal Decano, come per lo più è, sia Vescovo d'Ostia. Talor però accade, che il Cardinal Decano non sia Vescovo di Ostia; e tal non era il Vescovo di Ostia che nel 1471. consecrò Sisto IV., come attesta Monsignor Borgia nel lib. IV. della storia di Velletri. A tempi non molto lontani fu pur

Del Cardinale Camarlingo del Sagro Collegio, del Segretario, del Cherico nazionale, del sollicitatore, e del computista, del collettore de' quindennj del Sagro Collegio.

Il Cardinale Camarlingo del Sagro Collegio viene eletto d'anno in anno; ed a lui secondo il grado d'anzianità vicendevolmente ne succede, finito l'anno, l'altro Cardinale di quei, che dimorano in Roma, quante volte ne venga confermato. Egli amministra l'entrate del Sagro Collegio, e distribuisce le rendite a' Cardinali, siccome riferii al Capo II. antecedente.

L'uffizio del Segretario * è di scrivere in tempo di Sede Vacante in Conclave le lettere a nome del Sagro Collegio soscritte dai tre Cardinali Capi d'Ordine, e sigillate coi tre loro si-

Decano il Cardinale Pignatelli, che non era Vescovo di Ostia, ed anche più recentemente se ne videro altri esempj.

* Che deve essere Italiano. Vedi la Costituzione 53. di Urbano VIII. *Admonet nos*.

gilli; interviene alle Congregazioni Generali, e de' Capi d'Ordine, che si tengono in que'giorni; nota gli ordini, e decreti, che vi si fanno; e tiene il registro di tutte le risoluzioni, che si formano ne' Concistori secreti, le minute delle quali vengongli date dal Cardinale Camarlingo del Sagro Collegio, poichè all'*Extra omnes* escir deve egli pure dal Concistoro, ove si porta vestito di abito lungo rosso di lana con cappuccio dello stesso colore.

Il Cherico detto nazionale, poichè è vicendevolmente o Francese, o Tedesco, o Spagnuolo *; è il Sostituto, cioè a dire supplir deve agli uffizj del Segretario, se questi mancasse giammai. Interviene pure a' Concistori vestito della maniera stessa, che il Segretario.

L'uffizio di Sollecitatore è di promuovere gli atti forensi per le cause del Sacro Collegio.

* Prima dello Scisma d' Inghilterra eravi il suo turno anche per un Inglese.

Il Collettore de' quindennj tiene conto, e riscuote quella somma determinata di denaro, che devesi pagare di quindici in quindici anni al Sagro Collegio per que' benefizj, dalle provviste de' quali li Cardinali traevano lo stabilito emolumento, e che furono uniti poscia a qualche Chiesa o Badia.

Il Computista tiene registro, e scrittura dell' entrate del Sagro Collegio, e rende ogni conto al Cardinale Camarlingo *pro tempore*, che d' anno in anno, come dissi, si elegge.

CAPO V.

Del Concistoro de' Cardinali.

L' assemblea de' Cardinali della Santa Romana Chiesa adunati nell' Apostolico Palazzo alla presenza del Sovrano Pontefice viene chiamata *Concistoro* * voce introdotta a comune uso

* È succeduto il Concistoro al *Presbiterio* o sia all' adunanza del Clero Romano

de' Principi Cristiani, dice il Card. de *Luca Rel. Rom. Cur. Disc.* 5. *num.* 1.

Il Concistoro si fa in tre maniere; in primo luogo *pubblicamente*, in secondo *secretamente*, ed in terzo luogo *semipubblicamente*.

Quello si chiama *semipubblico*, che secondo il Cardinale *De Luca Rel. Rom. Cur. Disc.* 5. *num.* 5. parte si fa secretamente co' soli Cardinali, e parte pubblicamente coll' intervento d' altre persone; e questa *specie risguarda più il Rito, che il Foro*.

Il Concistoro *Ordinario*, o sia *Secreto* viene intimato soltanto in circostanze di grave momento; vi assistono pochi soli Cardinali eletti, vi si agitano gli affari più importanti, e più delicati, e li Cardinali chiamati prestano giuramento di non ri-

a cui gli antichi Papi solean portare gli affari più rilevanti della Chiesa prima di risolvere. Veggasi il *Constant.*, nella Prefazione al primo tomo *Epist. Rom. Pont.* e Cristiano Lupo *de appellat. ad Petr. Cathedr. dissert.* 11. *cap.* 14.

velare ciò , che viene proposto , per lo che *Secreto* Concistoro si nomina .

Il Concistoro straordinario , o sia *pubblico* , cui oltre alli Cardinali intervengono li Prelati , gli Ambasciatori , ed altri personaggi , tener s' usa una volta il mese , per lo più di lunedì la mattina .

Intimatosi dal Cursore agli Eminentissimi il Concistoro , si portano essi il dì dopo nell' ora stabilita al destinato luogo in *fiocchi* , vestono questi di Cappa magna , e Rocchetto , e nel tempo , che arrivando vengono li Cardinali col Pontefice , permesso viene a' Prelati , ed a' Signori di fermarsi in Concistoro . Pervenuti tutti , allor che piace a Sua Santità , si dona ordine , ch' escano gli altri ; e chiuse le porte del Concistoro non vi rimangono , che li soli Cardinali col Pontefice , restando lì vicino alle porte il Segretario , gli Avvocati Concistoriali , il Cherico , e gli altri uffiziali del Sagro Collegio , onde sien pronti ad ogni uopo .

A' tempi d' Innocenzo III. si trat-

tavano nel Concistoro cause pure Forensi, come si deduce dagli *atti* dello stesso *Pontefice fol.* 28. *Ediz. Bosquet*; col passare però degli anni venne in costume di non agire, che intorno ad affari *graziosi*, e *politici*, qual si conviene *a Supremo Senato*.

Per la qual cosa ora solamente si tratta, o della Creazione di Cardinali, il cui rito ho già spiegato negli antecedenti Capitoli; o di provvisioni di Chiese Patriarcali, Metropolitane, e Cattedrali vacanti; o di que' Monasteri Concistoriali, che nelle Tavole del Concistoro son riportati, e che sorpassano la somma di 200. ducati d' oro di Camera; o di erezione di nuove Cattedrali, o Metropolitane; o di alienazione di Beni Ecclesiastici; o di unione di Chiese.

Nel detto Concistoro viene accordato a talun Patriarca, ed Arcivescovo il Pallio, che si richiede da qualche destinato Procuratore, a di cui favore perora un Avvocato Concistoriale. Vi si deputano li Nunzj, o sieno Ambasciatori, detti Legati *a*

Latere, che s' inviano a straniere Potenze, o che reggere devono le Provincie soggette alla Santa Sede; e si accolgono gli uffizj degli Ambasciatori estranei; e gli stessi *Legati a Latere*, che ritornano dalle loro Legazioni.

In Concistoro pubblico preconizzato viene al Pontefice il nome di qualche Eroe, ch' esser deve Beatificato, o Canonizzato; appalesato viene qualche particolare privilegio, che alla Santità sua piace di dispensare; come fece Benedetto XIV. li 21. Aprile 1749., significato avendo in Concistoro, che *motu proprio* conceder volea al Re di Portogallo il titolo di *Fedelissimo*.

Ne' Concistori in fine proporre si sogliono gl' interessi più ardui, ed i più rilevanti affari di Santa Chiesa *.

* Dal Card. Paleotti abbiamo un erudito Trattato *De Sacro Concistorio*; il quale può recar maggior lume a questo Capitolo.

Del Segretario del Concistoro, degli Avvocati Concistoriali, del Sostituto Concistoriale nell' Uditorato di Nostro Signore, e di altri uffiziali.

L'uffizio del Segretario del Concistoro, che il Segretario è pure del Sagro Collegio, fu già da me accennato nel Capo V. antecedente, egli ha la cura de' registri delle risoluzioni Concistoriali.

Al Sostituto Concistoriale nell' Uditorato tocca d'esaminare li processi, e riconoscere li requisiti de' promovendi alle Chiese Arcivescovili, Vescovili etc., e conoscere lo stato di dette vacanti Chiese; indi presenta detti requisiti, e processi nelle solite formole all' Uditore di Sua Santità, cui perchè occupato da mille interessanti affari in ciò supplisce questo Sostituto Concistoriale.

Delli requisiti de' promovendi, e dello stato di dette vacanti Chiese ne stende il consueto processo un *Notajo* deputatovi, chiamato *Notaro* de' pro-

cessi *de' Promovendi* alle Chiese Vescovili.

Dodici * sono gli Avvocati Concistoriali, tra' quali ve ne ha continuamente uno Bolognese per antichissimo diritto; l'altro Ferrarese; uno Milanese per ordine di Pio IV.; altro Napoletano per comando d'Innocenzo XII.; un'altro Toscano; ed altro finalmente Lucchese per privilegio ultimamente concesso da Papa Clemente XIII. a quella Republica: gli al-

* Il Collegio degli Avvocati Concistoriali fu accresciuto sino al numero di 12. da Sisto IV., poichè dieci ve ne avea soltanto più anticamente, secondo che pare al Padre *Giuseppe Caraffa. De Gymnas. Rom. cap.* 18. *num.* 10.

L'origine di tal Collegio è incerta, poichè altri pretendono provenire possa dai sette Regionarj creati a difesa de' Poveri da S. Gregorio Magno, ed altri affermano essere stato questo istituito soltanto in Avignone a' tempi di Benedetto.

Ma dell'origine, e dell'eccellenza di questo rispettabile Collegio veggasi l'Opera intitolata *Defensor redivivus*: Roma 1657. pel de Lazaris. Il catalogo degli Avvocati Concistoriali fu pubblicato dal Cartari nel suo *Syllabus Advocatorum Concistorialium*.

trì esser devono riconosciuti cittadini Romani, ed il primo di tutti attendendosi l' anzianità nell' impiego (mentre che però non sia Prelato) gode de' privilegj del decanato, e con lui li sei susseguenti più anziani Avvocati Concistoriali ne ricavano maggiori emolumenti che gli altri, sì dalle Lauree Dottorali, che dispensate vengono, sì dall' impiego del Rettorato dell'Archiginnasio della Sapienza, che ad uno di loro incombe.

Gli uffizj loro sono di fare le orazioni ne' Concistori pubblici, di dimandare ne' Concistori segreti li Pallj pe' novelli Arcivescovi, o Patriarchi, e di perorare per le Canonizzazioni de' Santi.

D' amplissimi privilegj viene fornito cotesto Collegio; poichè le cariche pregievolissime di Avvocato del Fisco, di Promotor della Fede, d'Avvocato de' Poveri, vengono distribuite ai soli Avvocati Concistoriali; essi portano abito quasi Prelatizio, d'ordinario però di color nero, e lungo; e ritenere possono Oratorio privato

nelle loro abitazioni, e dichiarati sono famigliari del Papa, onde ricevono la porzione del pane, e del vino. Nella stessa maniera, che gli Uditori di Rota, tenendo pubbliche dispute, e colle stesse solennità vengono laureati; e coll'autorità del Cardinal Camarlingo promover possono a' dottorati d'ambe le leggi li concorrenti.

Tali ed altri privilegj furono rinovati, e confermati da *Benedetto XIV.* Constit. che incomincia *Inter conspicuos ordines*; oltrecchè piacque a detto Pontefice assegnare agli Avvocati Concistoriali nelle Pontificie Cappelle posto distinto, e superiore alli Camerieri di onore, siccome altrove dicemmo.

CAPO VI.

Della Congregazione de' capi d'ordine, della Congregazione Concistoriale, e della straordinaria Congregazione di Stato.

Giacchè allontanato non mi sono tratto dal Concistoro, che anzi

parlar mi convenne sin ad ora degli uffizj a quello annessi; passerò a discorrere della Congregazione Concistoriale, e da questa incominciando parmi pregio dell' opera dover trattare dell' altre Congregazioni * tutte di mano in mano successivamente.

* Le Congregazioni sono adunanze di Cardinali, Prelati, ed altri Ministri destinati dal Pontefice; i quali, ricevuta la previa intimazione dal Cursore, straordinariamente, o li giorni destinati della settimana si adunano ne' respettivi luoghi per agire intorno ai negozj spettanti a dette Congregazioni.

Ciascheduna Congregazione ha il suo capo o Prefetto, che è Cardinale; di taluna però riservar suole a se lo stesso Pontefice la Prefettura; ed ha il Segretario, che di ordinario è Prelato; eccetto che quella del Sant' Uffizio, il di cui Segretario è un Cardinale. Gli atti, e le lettere, che si formano, o spediscono a nome delle Congregazioni, vengono sottoscritte, e segnate per lo più dal Prefetto, e Segretario, dal qual Prefetto, e Segretario vengono principalmente diretti gli affari delle Congregazioni medesime.

L' uffizio del Segretario è di proporre le materie, che agitare si devono nella Congregazione; egli riferisce al Pontefice le ri-

La Congregazione Concistoriale istituita da *Sisto V*. dunque è composta da non poco numero di Cardinali, e Prelati scelti a piacere del Papa; e perciocchè gli affari accennati spettanti al Concistoro intorno ad erezione, unione, e alienazione di Chiese, di Coadjutorie a' Vescovati, di Suffraganei etc. intorno a' Benefizj Concistoriali etc. non si possono discutere senza opposizioni, ed esami, il che seco porta una sorta di disputa, e arringo, e il che sconverrebbe alla maestà del Concistoro in certa maniera; fu istituita perciò tale Congregazione *Concistoriale*.

In questa Congregazione si esamiminano gli affari proposti, si ascoltano i contradittorj a norma dello stile giudiciario delle Congregazioni, e

soluzioni prese per ottenerne l'approvazione; a lui tocca di registrare gli atti, e scrivere le lettere conformi a' Decreti, ed alle deliberazioni, che prendonsi etc.

Avvertesi che, allorchè si fa Concistoro, non si tiene mai ordinariamente Congregazione veruna; ma si differisce ad altre ore, o ad altro giorno.

dispongonsi li negozj in guisa, che risolver si possano, e decidere poscia senza lunghe disamine, ed objezioni nel Concistoro.

Il più anziano Cardinale della Congregazione Concistoriale suol essere Prefetto della Congregazione, qualora il Papa medesimo non ritenga la Prefettura.

Il Segretario è per lo più un Prelato; o dichiarato dal Pontefice Segretario di detta Congregazione può portar Mantellone, e vien posto nel novero de' Camerieri Segreti per Costituzione d'Urbano VIII. pubblicata 18. *Kal. Januarii ann.* 1625.

Inoltre allorchè presentar si sogliono a Sua Santità negozj rilevantissimi, e bisognevoli di pronto consiglio, e risoluzione; usa d'intimare, ed ordinare una straordinaria Congregazione di pochi soli eletti Cardinali, onde consigliarsi all'uopo, e formare sicure deliberazioni, e tale Congregazione si appella di Stato.

Tale Congregazione non è fissata o continua, dice il Cardinal *De Luca*

Rel. Rom. Cur. Diss. 5. *num.* 25. ma s' intima a richiesta delle circostanze variandosi nella scelta de' Cardinali, e ministri, secondo che esigge l' affare, ed il tempo.

La Congregazione de' Capi d' Ordini è quella, che si tiene nelle proprie stanze del Papa, allorchè Sua Santità rimane nel Concistoro; ed è composta del Cardinale primo Vescovo, del Cardinale primo Prete, e del Cardinale primo Diacono, del Cardinale Vice-Cancelliere, del Cardinale Camerlingo, e del Segretario del Sagro Collegio: in questa Congregazione si propongono ed eleggono le materie, sulle quali devono votare e risolvere i Cardinali radunati nel Concistoro.

CAPO VII.

Della Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica.

Una delle Congregazioni più ragguardevoli si è quella dell' Immunità

Ecclesiastica, nella quale si agitano continuamente le controversie intorno alla libertà, ed indipendenza della giurisdizione Ecclesiastica; ed intorno alle violazioni della medesima.

Dalla Santa Memoria di Urbano VIII. fu eretta questa Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica *, come che s' ignori, se ciò abbia fatto *vivæ vocis Oraculo*; o per Decreto, o Breve non inserito nel *Bollario*.

Questa Congregazione è formata di più Cardinali, e Prelati deputati dal Pontefice; e di detti Prelati uno ve ne ha tratto dal numero degli Uditori di Rota; uno da' Cherici di Camera: v' ha l' Avvocato Fiscale, ed il Segretario della Congregazione medesima.

Il Cardinale Prefetto di detta Congregazione custodisce il Sigillo; una volta il mese d' ordinario ne ordina

* Prima che istituita fosse detta Congregazione, si trattavano da quella de' Vescovi, e Regolari le materie d' Immunità Ecclesiastica. Il Card. *De Luca Rel. Rom. Cur.* sotto questo Titolo.

la convocazione nel palazzo Apostolico di martedì; e se insorgono affari di grave momento, comunicarli suole con Sua Santità.

Del restante le principali materie, che propongonsi ai Prelati Ponenti nella Congregazione, prescindendo da quelle, che, siccome hanno riguardo agl' interessi de' Principati, si risolvono o dalla Segretarìa di Stato, o da qualche particolare Congregazione; versano sopra esami di delitti, o di rei, che goder non possono dell' Immunità Ecclesiastica secondo le Costituzioni Apostoliche; in esaminare la maniera, ed il sito delle catture; od i pesi, e le gabelle imposte da talun Magistrato, o da qualche Comunità secolare alle persone, ed a' luoghi Ecclesiastici.

Vedere poi si possono le risoluzioni di detta Congregazione comprese nella Sinossi, e Raccolta delle medesime fatta dal P. Ab. Andrea Ricci, e pubblicata in Torino l' anno 1719.* in due Tomi in 8.

* Ved. inoltre *Recentior. Praxis Rom. Cur.*

CAPO VIII.

Della Congregazione della Sagra Inquisizione, o sia del S. Uffizio.

Cresciute essendo, ed aumentatesi abominevolmente l' Eresie ad infestare la Religione, niente era più necessario, che il provvedersi di nuove armi, e di nuovi armati per metterli in fuga, ed in rovina.

Fu perciò d'uopo, si movesse la Chiesa ad aggiungere a' Vescovi (li quali sono obbligati ad invigilare contro gli Eretici, e perciò *Inquisitores nati* si chiamano), altri Religiosi compagni, onde in tutto, e dappertutto combatter potessero, e con maggior forza.

Innocenzo III. adunque spedì diversi Monaci di Cistello (dodici li dice Pietro Monaco nella sua storia

su questo titolo dell' Avvocato Danielli; il quale e di questa, e delle altre tutte Congregazioni scrisse diffusamente, e dottamente.

degli Albigesi, tredici o quattordici Roberto di Auxerre, e Guglielmo de Nangis) con Breve de' 29. Maggio 1204. contro gli Albigesi. Capo di questa spedizione fu Pietro di Castel nuovo, che insieme con Radolfo era inoltre Legato del Papa, e che per la fede fu messo a morte dal Conte di Tolosa Raimondo gran difensore di quegli Eretici. Nel qual tempo avendo Iddio suscitato l'Ordine de' PP. Predicatori per estirpare dall' Evangelico campo le malnate zizzanie degli errori, Innocenzo III. fece primo Inquisitore della Fede in Tolosa il Santo Istitutore di un Ordine così cospicuo.

Gregorio IX. l'anno 1231. con lettera indirizzata al Priore dell' Ordine di S. Domenico nella Lombardia commise l'uffizio d' Inquisitore al solo Ordine de' Domenicani *. Il che fu con-

* Nella Toscana per altro, ed in taluna Città dello Stato Veneto, viene amministrato tal'impiego da' Padri Conventuali, siccome pure nelle Spagne da' Cherici Regolari. *Ved. Lodovico Paramo de Origine Inquisit.*

fermato da Bonifacio IX. presso Bzovio all' anno 1403. num. 4. ; cosa che l'Anonimo Certosino, il quale nel secolo XV. scrisse dell' origine delle Religioni, a grande onore, e gloria di quest' Ordine acconciamente rivolge.

Innocenzo IV. l'anno 1251. pubblicò la sua Costituzione *ad Extirpandas* indirizzata alli Magistrati della *Lombardia*, *Romagna*, e *Marca Trivigiana*, in cui dichiarava li capitoli, che doveano osservarsi da' tribunali contro li eretici, ed i loro fautori; e quindi ebbe principio, e stabilimento per altre provincie ancora il Tribunale dell' Inquisizione.

Sisto IV. ne fondò uno nelle Spagne l'an. 1483; nell'anno 1531, e 1532. ne stabilì altro nel Portogallo *Clemente VII.**; e finalmente *Paolo III.*

* E poi confermato da Paolo III. nel 1536. Negli Atti della Reale Accademia di Lisbona de' 2. Dicembre 1743. pag. 379. leggesi la *notizia generale delle Sante Inquisizioni del Regno di Portogallo col Catalogo degl' Inquisitori, Deputati, Promotori, e Notaj in* Evora *dal* 1536. *nella Corte di* Lisbona

fondò in Roma il principale Tribunale della Sagra Inquisizione accordandogli la facoltà di creare gl' Inquisitori, e di esercitare suprema autorità sulla Chiesa universale. Vedi la Costituzione *Licet etc.* che è la terza; e le altre confermate da Sisto V. Costituz. 74.

Ed essendo stata la suddetta Congregazione eretta a guisa di Tribunale, lo stesso Pontefice *Paolo III.* vi prefisse il numero determinato di sei Cardinali, che doveano formarla; *Pio IV.* però ne accrebbe altri due; *Sisto V.* la volle fornita del numero di dodici, che non deve eccedere, se altrimente non giudichi il Pontefice: è per altro provveduta di più

dal 1536., *e nella Città* di Coimbra stampato nel 1540., Opera compilata da Pietro Monteiro Domenicano. I piissimi Re di Portogallo dipoi acconsentirono, che ancora in Goa si stabilisse per le Indie il Tribunale dell' Inquisizione, e negli Atti della stessa Reale Accademia di Lisbona del 1724. al num. 32. trovasi il Catalogo *degl' Inquisitori, che ha avuto* l' Inquisizione di Goa dal 1560. sino al presente.

singolari soggetti; cioè del Commissario, dell' Assessore, de' Consultori, e di altri ministri, dei quali faremo menzione nel seguente articolo.

Questa Congregazione poi riconosce tutte le cause, che versano intorno a que' delitti, pe' quali nascer può sospetto di falsa credenza, siccome di eresie, bestemmie ereticali, sortilegj, abusi di Sacramenti, ed altri simili turpi, e pessime massime; od intorno a quelle persone, le quali sostengono fallaci dommi, o divulgano inique istruzioni, e mali scritti; ond'è, che rivocar suole parimente al vaglio, ed esame, proscrive i rei libri *, e gli autori; quantunque ciò spetti pure alla Sacra Congregazione dell' Indice, il che vedremo a suo luogo; ed in fine s' ingerisce nelle dispense matrimoniali, e tratta di tutte quelle materie, che in qualunque mo-

* Perlocchè *Gregorio XV.* richiamò le licenze di leggere libri proibiti dispensate da chiunque siasi; e non volle si concedessero, che dalla sola Congregazione del S. Uffizio Costitut. *Apostolatus Officium* 40.

do possono avere riguardo alla Fede a norma delle moltissime Pontificie Costituzioni citate *dall'Avvocato Danielli* sotto questo titolo della sullodata opera etc. E perciocchè frequenti ed infiniti sono gli affari, che agitar deve detta Congregazione, si teneva tre volte la settimana; la prima il lunedì nel Palazzo del S. Uffizio *, e v'intervenivano li Consultori, l'Assessore, ed il Commissario; vi si leggeano i processi, e le lettere degli Inquisitori *de partibus*, e prendeansi le opportune provvidenze; il mercoledì poi ordinarimente v' ha la seconda Congregazione nel Convento di S. Maria, detta volgarmente *della Minerva*, coll'assistenza de' Cardinali, a' quali vengono riferite le risoluzioni prese il lunedì da' Consultori; e finalmente s'unisce il giovedì la Congregazione la terza volta nel Palazzo Apostolico, ove presiede co' Cardinali il Sommo

* Palazzo eretto da S. Pio V. come insegna l' Iscrizione, che vi si legge, nel 1569.

Pontefice qual capo, da cui se non v'ha cosa in contrario, vengono confermati, ed approvati li decreti presi dalle due Congregazioni, e vi si decide tutta volta qualche caso particolare *. Parliamo ora degli Ufficiali di questa Congregazione.

Del Commissario, dell' Assessore, de' Consultori, Qualificatori: del Fiscale, e di altri ministri della Santa Inquisizione.

Oltre alli Cardinali, che compongono la suddetta Congregazione, v'hanno altri ordinarj ministri, che reggono questo Tribunale, esercitando attuale giurisdizione, formando, ed esaminando li processi de'rei. V'ha l'Inquisitore detto Commissario del Santo Uffizio, il quale è dell'Ordine di S. Domenico: questi fa le veci di giudice ordinario della Congregazione.

* Vedi il *Sacro Arsenale*, *ovvero Pratica dell' officio della Sacra Inquisizione* del P. Eliseo Masini: Genova 1621. 1625. Roma 1630. Venezia 1665., Bologna 1716.

L'Assessore è un Prelato cospicuo di questa corte, e di lui consigliere; e presta, per così dire, negli affari la stessa opera, quale il Commissario; che anzi al giudizio dell'Assessore altrettante cause si sottomettono, quante insorgono civili controversie spettanti a detto Tribunale; e un tempo le civili, e criminali cause risguardanti le persone che munite erano delle lettere patentali di detta Congregazione *. Egli significar deve al Pontefice le risoluzioni della Congregazione.

Hanno ancor parte negli affari di detta Congregazione diversi teologi, e periti di Jus Canonico, e del Clero secolare ancora, chiamati *Consultori* del Santo Uffizio, i quali vengono eletti dal Pontefice **.

* Vedi la Costituzione di Benedetto XIV. *Ad Supremum die* 21. *Julii* 1755.; la quale risguarda le deputazioni, i privilegj degli uffiziali, e ministri della S. Inquisizione, e de' patentati.

** Vedi *Manuale Consultorum* del Bordoni.

Tra li Consultori, il Generale de' Domenicani, il Maestro del Sacro Palazzo, che è pur di detto Ordine, ed un Professo dell' Ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco occupan fisso posto. Essi intervengono alle Congregazioni, e danno i loro voti.

Alle volte suole ancora detta Congregazione commettere affari, libri, scritti da esaminarsi a talun Teologo, che compreso non è nel numero de' Consultori, e che non ha luogo in Congregazione, se non allora, quando presentar deve il ragguaglio de' negozj raccomandatigli; tal personaggso tiene il titolo di *Qualificatore*. Vedi *Wan-Espen. Jus Can. univers. Part. I. tit. XXII.*

V'ha inoltre il Depositario, che tiene cura delle rendite di questo Tribunale; l'Avvocato, che difende le cause de' rei; il Promotore Fiscale, che fa le veci di accusatore, il Notajo. Ed altro subalterno ministro pur v'era, detto volgarmente il *Capitano*, persone tutte destinate al servizio del tribunale.

CAPO IX.

Della Congregazione dell' Indice, e del Segretario della medesima.

Essendo infiniti, ed importantissimi gli affari, che maneggiare devonsi dal Sant' Uffizio fu eretta da San Pio V. qual' ausiliare di quella la Congregazione dell' Indice, presso cui rimaner dovea una speciale incombenza * o sia parte di giurisdizione del Sant' Uffizio, cioè d' esaminare e di proibire infami opere, e libri.

Saggiamente i Pontefici sino da' primi secoli della Chiesa ebbero in costumanza d' interdire quegli scandalosi libri, che pervertir poteano colle false o turpi loro dottrine il costume,

* Rimane peraltro tal autorità ancora presso la Congregazione del S. Uffizio; perciocchè vediamo alle volte proibirsi per decreto particolare di questa Congregazione que' libri, che furono prima interdetti da quella dell' Indice.

e la credenza pia de' fedeli *, ed ulti-

* Hassi un *Decreto* del Concilio *Romano* tenuto sotto *Gelasio I. Papa* l' anno 494., in cui dichiarasi quai libri debbano riceversi, o possono leggersi, e quali debbono essere rigettati.

Lasciando altre cose de' tempi di mezzo, che posson vedersi nel *Saggio dell' Istoria dell' Indice Romano de' libri proibiti* del P. Mariano Ruele Carmelitano (Saggio inserito nella Scanzìa XXIII. della *Biblioteca Volante*, Roma 1739.), Monsig. della Casa essendo Nunzio in Venezia pubblicò nel 1548. il primo un Indice di libri proibiti, sul quale l' anno appresso l' apostata *Pier Paolo Vergerio* stampò un suo *giudizio*, e *discorso*. Nel 1557. Paolo IV. fece per il Blado imprimere un Indice, che è rarissimo, da pochissimi conosciuto; ma non essendone egli rimasto contento, ne ordinò un altro, che uscì nel 1559. Veggansi i miei Annali letterarj d' Italia Tom. III. pag. 293. 306., dove ho data una breve Storia degl' Indici Romani sino all' ultimo giudiziosissimo di Benedetto XIV.

Vengono parimenti interdetti, e scomunicati tutti que' libri, che sono infettati d'eresia, e tutti coloro che leggono, e stampano detti libri, da un Canone speciale della Bolla *Cœnæ*. Vedi ciò che abbiam detto di questa Bolla nel Capo XX. della prima Parte di quest' Opera.

mamente dal Concilio di Trento *Sessione XVIII.* fu commessa ad alcuni eletti Padri la cura di formare un'indice di tutti que' libri, ed autori, che fossero creduti nocevoli, e dannosi alla Religione; il qual Indice esaminato da Pio IV. e da Prelati dottissimi per di lui ordine, fu approvato dippoi dal suddetto Pontefice: Costituz. *Dominici Gregis, die* 24. *Mart.* 1564.

A tale Indice furono premesse certe Regole da' Padri, le quali *Regole dell' Indice* si appellano; e che contengono molte cose da osservarsi, e da' Vescovi, e dagli Inquisitori, e dagli Stampatori intorno alla lezione, revisione, stampa e vendita de' libri.

Questa Congregazione è composta dal Cardinal Prefetto, e di altri Cardinali; e di più Consultori (tra' quali il Maestro del Sacro Palazzo è assisistente perpetuo) e del Segretario, che è dell' Ordine di San Domenico. Questa Congregazione vien convocata dallo stesso Segretario, allorchè fa duopo, e si aduna nel Palazzo Apo-

stolico lo stabilito giorno. Esaminati di già da' Consultori; o da que' Teologi, cui fu data la commissione, que' libri, e que' capi d'accusa precedentemente dal Segretario significati, ed esposti tutti gli esami, si raccolgono li voti de' Cardinali, le cui risoluzioni vengono poi denunziate a Sua Santità dal Segretario medesimo per ottenere l'approvazione, e formare il Decreto della proibizione di talun empio libro, il quale vien pure annesso al riferito Indice. Sisto V. e Clemente VIII. amplificarono l'autorità di questa Congregazione; onde conceder può licenza a taluna persona di leggere, e ritenere libri proibiti, le quali licenze possono essere ancora concesse dallo stesso Segretario per tre anni, ovver rinnovate per altrettanto spazio di tempo. Egli suole dispensarle tutti i sabbati sottoscrivendovi il proprio nome, e sigillandole col Sigillo del Cardinal Prefetto della Congregazione.

Chi desiderasse sapere ancora di più, ricorrer può all'erudito Trattato

del *Padre Catalano*, *de Secret. Congregat. Indicis*. Veggasi altresì la Costituzione di Benedetto XIV. premessa all' Indice de' Libri proibiti fatto e pubblicato per ordine del medesimo l'anno 1755.

CAPO X.

Della Congregazione del Concilio, e della Congregazione particolare sullo stato delle Chiese, del Segretario, e di altri ministri di dette Congregazioni.

Prevedendo i Padri del Sacro Santo Concilio di Trento, che nascer vi potea talun dubbio sull' intelligenza, e dichiarazione di qualche Canone, pregarono il Sommo Pontefice, che in qualunque maniera a lui paresse più a proposito, si degnasse provvedere a' disordini, e disciogliere i dubbj, e le difficoltà, che vi potessero insorgere. *Sess.* 25. *de recipiendis, et observandis Decretis Concil.*

Per la qual cosa il Sommo Pontefice Pio IV. non istette guari ad interdire *con Apostolica autorità a ciascheduna persona sì ecclesiastica, che secolare di qualunque dignità, condizione, o grado; ed a' Prelati medesimi sotto pena d'interdetto dell' ingresso alle Chiese; agli altri sotto pena di scomunica da incorrersi nello stesso momento o sia* latæ sententiæ, *che non osasse senza il permesso della Santa Sede di pubblicare in qualsisia modo Commentarj, Annotazione, Giosse, Scolj, o qualunque siasi altra sorta d' interpretazione sulli Decreti del Concilio di Trento, sotto qualunque velo, o colorito pretesto ancora di conferma, ed approvazioni di detti Canoni*; e se *incontrandosi difficoltà in alcun Decreto ne desiderasse taluno la dichiarazione od interpretazione, aver ricorso dovesse alla Santa Sede Apostolica, (luogo a ciò eletto dal Signore) Maestra di tutti i Fedeli*, e *la cui autorità lo stesso Concilio aveva adorata sì riverentemente, la qual*

Sede Apostolica infine riserva a se il diritto di decidere, e dichiarare le controversie, le questioni, ed i dubbj, che nascer poteano sulli Decreti del sacrosanto Concilio. Vedi la Costituzione che incomincia *Benedictus Deus* di detto Pontefice pubblicata 7. *Kal. Februar.* 1563. per l'approvazione, e la conferma del Concilio.

Poco dopo di detta approvazione piacque allo stesso Pontefice d'istituire una Congregazione di otto Cardinali, la quale provveder dovesse all' esecuzione del Concilio di Trento, e riferire al Pontefice li dubbj, che insorger potessero. Costituz. *Aliis nos* pubblic. 4. *Nonas* August. 1564.

S. Pio V. poi (avverte il Fagnano Cap. *Quoniam de Constitutionibus*); e dopo lui *Sisto V*. Constituzion. *Immensa* 11. *Kal. Februar.* 1587. amplificarono i dritti di questa Congregazione accordandole potestà d'interpretare tutto ciò, che può avere riguardo alla riforma, e disciplina de' costumi; e lo stesso *Sisto V.* nella citata Costit. 74. le concede mille al-

tre facoltà. Finalmente Gregorio XIV. le diede autorità di scrivere le sue risoluzioni a nome del Papa.

Questa Congregazione dunque abbraccia tutte le cause, che dipendono in ogni guisa dalle Costituzioni del Concilio; riconosce i Decreti de' Sinodi Provinciali, risponde alle inchieste de' Vescovi circa allo stato delle loro Diocesi, tratta di residenze di Cherici, d'assenza di Vescovi, di percezioni, o perdite di frutti, e di quotidiane distribuzioni, onde vengono da questa Congregazione dispensati li Cherici, che studiano nelle Accademie, dalla residenza *ad tempus*.

Questa Congregazione concede agli Ordinarj la facoltà di diminuire il numero delle Messe ordinate da testamentarie disposizioni, allora quando però v' ha giusta causa, come di minorazione di frutti o di rendite; conosce le cause di nullità di Voti, o sien di professioni solenni di Religiose persone; di dispense matrimoniali, d'impedimenti dirimenti; di dispense da pubblica irregolarità; di

unioni di Beneficj a' Seminarj, ed altre Chiese etc.; di permute, e rassegne ammesse dagli stessi Ordinari; di giuste od ingiuste esclusioni fatte da' Parrocchiani a' concorrenti, ed in fine di questioni di Giurisdizione co' Prelati inferiori, le quali materie tutte sono digerite dal sullodato Danielli nella citata opera sotto questo titolo.

Sono destinati a questa Congregazione più Cardinali, Prefetto de' quali è uno di essi, che ne ha direzione e cura. Egli convoca la Congregazione due volte il mese d'ordinario l'inverno, ed una volta l'estate nel Palazzo Apostolico.

Il Segretario della Congregazione è uno de' più distinti Prelati di S. Chiesa.

Le risoluzioni di questo Tribunale esser devono autenticate dal sigillo, e dalla soscrizione del Cardinal Prefetto, e del Segretario della medesima Congregazione; onde abbiano l'intera fede, ed ottengano forza, e valore. Ciò fu decretato da Urbano VIII. *die 2. Aug. ann.* 1632.

Accennai di sopra, che detta Congregazione risponde alle inchieste de' Vescovi circa allo stato delle loro Chiese; ma sopra di ciò si deve opportunamente riflettere, che Benedetto XIV. per mezzo della Costituzione 8. che incomincia, *Decet. Bullar. tom.* 1. non solamente confermò, quanto da Sisto V. era stato imposto a' Vescovi secondo le due Costituzioni di detto Pontefice *Romanus Pontifex*, ed *Immensa*, cioè, che visitare dovessero o per se, o per altri le Chiese de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo, e render conto alla Santa Sede dello stato delle medesime loro Chiese; ma istituì una particolare Congregazione composta del Cardinale Prefetto, e Segretario ordinarj delle Congregazioni del Sacro Concilio, e di altri Prelati (tra quali il Segretario delle lettere latine) la qual Congregazione, come ausiliare in questa parte a quella del Concilio, deve risolvere, e decidere col consenso del Pontefice tutte le cause denunziate alla Congregazione de' Vescovi intorno alle loro Chiese, dovendosi in pri-

ma esaminare dal Segretario della Congregazione le materie, che deve poi riferire alla Congregazione medesima.

CAPO XI.

Della Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, del Segretario, e di altri ministri di detta Congregazione.

Quantunque la Congregazione del Concilio, di cui feci parola antecedentemente, riconosca tutte quelle cause, che hanno in qualunque modo dipendenza dai Canoni del Sacrosanto Concilio di Trento; nulla però dimeno ha parimenti parte su molte controversie spettanti a' detti Canoni la Congregazione de' Vescovi e Regolari, e talun'altra ancora, siccome accenneremo in appresso.

Sisto V. fra le altre Congregazioni da lui istituite nella citata Costituzione 74. * eresse ancor questa sopra

* Nella citata Costituzione si fa menzione

gli affari de' Vescovi, e de' Regolari coronandola di un Cardinale Prefetto, di più altri Cardinali, e d' un Prelato, che è il Segretario; alla quale Congregazione, come dal titolo si può comprendere, sono sottoposte le cause de' Vescovi, e minori Prelati, e de' Regolari di qualunque Ordine o Religione, e d' ogni sesso: e per quello spetta alli Vescovi, esamina li ricorsi, che vengono fatti per le necessarie vie contro agli Ordinari; e se trattasi di delitti commessi da' detti Ordinarj, onde inabili divengono a sostenere la lor dignità; detta Congregazione può intimar loro, che si portino a questa Città, e deputarvi un Vicario Apostolico (speciale facoltà

di due Congregazioni; di una per gli affari de' Vescovi, o di altri Prelati; e di altra per gli affari de' Regolari. Ambedue queste Congregazioni furono insieme unite dallo stesso Sisto V., che aveale prima elette distinte: a ragione, dice il Cardinale de *Luca*, *Rel. Rom. Cur. Disc.* 1. *num.* 15. per la connessione, che hanno gli uni cogli altri, e detti affari, e dette persone.

concessa a questa Congregazione dalla citata Costituzione 74. di Sisto V.) o servirsi di altri convenienti rimedj. Di più il Vicario Apostolico esser può destinato da questa Congregazione non solo per le riferite ragioni, ma parimente per un giusto timore, che per malattia dell' Ordinario restar possa priva la Chiesa lungo tempo del suo Direttore, o per la discordia de' Capitolari nell' Elezione del Vicario Capitolare, o per la troppa negligenza, o tardanza d' eleggerlo contraria alla prescrizione del tempo da' Canoni intimato, siccome avvertì Benedetto XIV. *de Synodo Diœces. lib. 2. cap. 19.*

Per quello poi che risguarda a' Regolari, questa Congregazione risolve di fondazioni di Monasterj e Conventi, di passaggi d' uno all' altro Monastero; di uscite dal Chiostro permesse alle volte a Religiose; di licenze onde possano educarsi fanciulle in talun Monastero, o per introdurre serve ne' Monasteri pel necessario servizio; di aumento o diminuzione di dote secondo le circostanze, e quali-

tà ricercate alle Monache; di dispense per quei ch' esser devono eletti, o per quelli, ch' elegger non possono; di scelta di Confessori straordinarj, di abbandono d' un Convento per la permissione fatta a talun Religioso per entrare in altro; di concessione al medesimo di gradi Religiosi; di ricognizione di gravami imposti da' Prelati agli stessi Regolari; d' ispezione per l' elezioni, e di alienazioni fatte senza il consentimento della Santa Sede Apostolica; le quali materie, e controversie tutte furono francamente spianate dal celebrato Avvocato Danielli sotto questo titolo della sullodata Opera.

Vario è lo stile giudiziario di questa Congregazione secondo la diversità de' negozj, che le appartengono, siccome insegna il riferito Danielli; imperciocchè qualora trattasi d' affari, che non comportano dimora, se ne fa tosto la risoluzione a nome della Congregazione medesima, premesse già le previe necessarie informazioni *Extra judicium* dal Segretario della

Congregazione unitamente col Cardinale Prefetto, o dagli Ordinarj: e se sono sospetti dalli Metropolitani, o da' più vicini; ovver da altre qualificate persone, le quali abbiano ricevuti gli ordini del Segretario, o Prefetto medesimo, o sottoscritti di mano, od a bocca particolarmente consegnati a' Vescovi, che sono in Curia, od a' Procuratori Generali per le lor Religioni. Ma se sono rilevanti affari, ch' esiggano gelose, ed accurate ricerche, vengono questi proposti alla Congregazione dal Segretario, il qual Segretario denunzia ancora le suppliche, ed i Memoriali co' documenti, e ristretti presentati dalle respettive parti. Ma allorchè riferisce. ei non porge mai voto. E se finalmente sono que' tali interessi, che si reputano ancora i più gravi degli altri, ed i quali creda il suddetto Segretario, sien degni di essere esaminati in piena Congregazione, onde vengano maturatamente discussi; Egli medesimo, distribuite a tutti li Cardinali della Congregazione le scritture

e ragioni d' ambe le parti, suole trascegliere uno de' Cardinali della Congregazione per Ponente o sia Relatore della causa alla medesima Congregazione, che si tiene ogni venerdì della settimana nel Palazzo Apostolico, ed in cui decidonsi da' Cardinali della Congregazione medesima, preventivamente di già informati dell'affare o dagli Avvocati o da' Procuratori d' ambe le parti, tutte le controversie vertenti.

Li Decreti di questa Congregazione devono essere sottoscritti, e sigillati dal Cardinale Prefetto, e dal Segretario; li quali Decreti sono pure talvolta eseguiti o per lettere in forma di *Breve*, o per *Monitorio* dell' Auditor della Camera. Vedi il Cardinale de *Luca Rel. Rom. Cur.*

Il posto di Segretario di questa Congregazione è de' più prossimi al Cardinalato, e il Segretario oltre agli accennati uffizj ha la sopraintendenza a più scrittori, e registratori de' Decreti della Congregazione.

CAPO XII.

Delle Congregazioni per l' elezione, per l' esame, e per la residenza de' Vescovi.

Queste tre Congregazioni parimente trattan d'affari spettanti a' Vescovi. Benedetto XIV. formò una particolare Congregazione di cinque Cardinali, e dell' Uditore; acciocchè diligentemente e secretamente venissero indagate le qualità de' promovendi alle Chiese Vescovili dalla Congregazione medesima, e ne fosse indi informato il Pontefice. L' Uditore di Sua Santità viene in ciò ajutato dal Sostituto Concistoriale, siccome osservai all' articolo, che siegue dopo il Capo V. antecedente.

Oltre alle prerogative di probità e di dottrina, che risplender devono ne' promovendi; altro requisito si desidera parimente prima che talun Arcivescovo, o Vescovo dell' Italia venga promosso.

Gregorio XIV. ordinò nella Costituzione sua VI. che esser dovessero interrogati pubblicamente li promovendi alli Vescovati * intorno alla scienza de' Canoni, e delle Teologie, siccome quelle scienze, delle quali troppo è necessario che sia un buon Pastore imbevuto, per farne pure partecipe la greggia raccomandatagli.

Clemente VIII. secondo successore di Gregorio non tardò molto a stabilirvi a tale effetto una Congregazione, dalla quale alla presenza del Pontefice, prima, che fosser fatte in Concistoro le proposizioni pe' Vescovati, esser dovessero esaminati tutti li promovendi intorno alle riferite scienze.

Più Cardinali, Prelati, e Regolari personaggi qualificati, tra' quali ha sempre luogo Monsignore Vicegerente, ed il Padre Maestro del Sagro Palazzo, sono gli esaminatori di questa

* Avvertasi, che se talun Vescovo fu esaminato una volta, ancorchè passi ad altro Vescovato o maggior grado, non mai poscia è più sottoposto ad altro esame.

Congregazione ; due degli esaminatori inferiori, che sono in piedi, ed uno de' Cardinali, che stanno sedendo, interrogano il Candidato, che rimane ginocchioni, e che risponde a' proposti o Canonici, o Teologici quesiti; terminato l'esame gli esaminatori fan fede dell' abilità dell' esaminato con queste parole *est idoneus*.

Altra Congregazione v' ha pure che risguarda la Residenza de' Vescovi, benchè sopra ciò si estenda ancora l'autorità della Congregazione del Concilio, per lo che asserir potrei, esser questa ausiliaria di quella.

Questa Congregazione è fornita di più Cardinali, e Prelati, de' quali uno è Segretario, ed è il medesimo della Congregazione del Concilio ordinariamente. Questa ha diritto di obbligare, od esimere i Vescovi alla residenza a norma di ciò, che prescrivono li Canoni, e desiderano li motivi, e le circostanze, le quali vengono attentamente considerate da' Prelati della Congregazione medesima.

CAPO XIII.

Della Congregazione della Disciplina Religiosa.

Oltre alla descritta Congregazione istituita da Sisto V. sugli affari de' Vescovi, e de' Regolari, altra ne eresse Innocenzo X. sullo stato de' Regolari medesimi composta di non pochi Cardinali, e di più Prelati della Santa Romana Chiesa, e di un Prelato ch'è Segretario, a fine di provvedere col mezzo di questa Congregazione alla Regolare Disciplina, perchè inviolabilmente si sostenesse, e restasse nel primo suo fiore.

Tale Congregazione fu riformata in appresso da Innocenzo XII., il quale le concesse novelle facoltà oltre alle altre, che alla medesima erano state accordate dal citato Innocenzo X. Vedi la Costituzione 9. d'Innocenzo XII.

Li diritti di questa Congregazione consistono principalmente in poter destinare entro a' confini d'Italia, e delle Isole adjacenti, Conventi, Mona-

sterj, Case di qualunque ceto Regolare per li Novizj, e Professi; e di poter mutarli, trasferire, o sopprimere secondo le circostanze, ed il bisogno. Inoltre questa Congregazione permette a' Prelati Regolari di ricevere Novizj, di fissare, ed ingrandire, o diminuire il numero de' Religiosi a richiesta de' tempi; e finalmente questa Congregazione veglia specialmente sull' Istituzione, ed educazione * de' Novizj a norma dei Decreti di Clemente VIII. pubblicati l'anno 1506.

* Perciò chieder si deve licenza a questa Congregazione da' Superiori per potere ammettere Novizj alle lor Religioni nelle Provincie Religiose, che rimangono di quà da' monti; il che tutto moltissimo contribuisce all' avanzamento della regolar disciplina, la quale troppo andava deteriorando per la facilità di ricevere in Religione Novizj incautamente, i quali e mancanti di dottrina, e dello spirito Ecclesiastico deviano poscia dall' osservanza delle Regole, corrompono li compagni, ed a poco a poco debilitando vanno lo spirito delle Religioni medesime; siccome fu d'avviso lo stesso Pontefice *Benedetto XIV. De Syn. Diœces. lib. 3. cap. 2.*

e 1599., della Costituzione d'Innocenzo X. *Instaurandæ*; e giusta il Decreto di detto Pontefice *Ut in parvis*, pubblicato *die* 10. *Februar.* 1654., per cui ordine venner soppressi tutti que' Monasteri, ove non poteano sostentarsi onestamente sei Religiosi; ed assoggettati furono ancora alla potestà degli Ordinarj quelli, da' quali non poteano mantenersi almeno dodici Religiosi secondo altra Costituzione di Urbano VIII. Vedi la *Sess.* 25. *cap.* 3. *de Regularibus Concil. Tridentin.*, e vedi parimente la Costit. d'Innocenzo X. *Apost. Minister.* §. 14., confermata da altra di Benedetto XIII. *In supremi militantis Ecclesiæ*: e vedi il Decreto d'Innocenzo XII. *de ejectis et ejiciendis* ann. 1693., e la Costit. 47. *tom.* 2. *Bullar. Bened. XIV.*

———*———

CAPO XIV.

Della Congregazione de' Sacri Riti, del Promotore della Fede, e di altri personaggi di detta Congregazione.

Questa Congregazione, oltrecchè ha speciale ingerenza nelle sacre Cirimonie, che osservare si devono pel divin culto, ha pure particolare ispezione sul Regolar Clero, le cui pretensioni, o differenze, o controversie, che col Clero Secolare talvolta si suscitano, o per ragione di preferenze nelle sacre funzioni, o di ogni altra causa, vengono rivedute, e composte dalla Congregazione medesima.

Questa Congregazione è formata di varj Cardinali, di più Prelati, d'alcuni Professori di Teologia, tra' quali il Padre Maestro del Sacro Palazzo, e Monsignor Sagrista, e di più Maestri delle Cirimonie Pontificie; » alle » quali persone (dice Sisto V. istitu» tore di detta Congregazione nella ci» tata Costituz. 74.) incombe di fare

» in modo, che ovunque, e in tutte
» le Chiese di Roma, e del Mondo,
» e nella nostra Pontificia Cappella,
» e nelle Messe, e ne' Divini Uffizj,
» ed in ogni altra cosa, che risguar-
» da il Divin culto, vengano rigoro-
» rosamente eseguite le Cirimonie an-
» tiche; e se andò talun primitivo
» rito in disuso, o se fu depravato,
» venga restituito, e riformato secon-
» do il bisogno. A loro pure incom-
» be di emendare e rinnovare li Pon-
» tificali, e li Ceremoniali, e tutti li
» libri de' Sacri Riti; di esaminare,
» e concedere colla nostra approva-
» zione gli Uffizj Divini de' Santi.
» Devono parimente usare una par-
» ticolare attenzione per la Canoniz-
» zazione de' Santi, e per la celebra-
» zione delle loro feste; acciocchè
» tutto si faccia ordinatamente, ret-
» tamente, ed a seconda delle tradi-
» zioni de' Padri ». Quindi è che que-
sta Congregazione decide controversie
spettanti all' uso de' Pontificali; alla
venerazione d'Immagini, o di Sacre
statue; concede a' celebranti l' uso di

coprirsi il capo per giusti motivi con berettino o parrucca; dichiara le rubriche de' Breviarj, e Messali; e tratta le cause di precedenza come dicemmo, o preminenze nelle processioni pubbliche, o solenni funzioni non solo tra il Secolare, e Regolare Clero, le quali cause alle volte s' agitano ancora nella Congregazione de' *Vescovi*, e *Regolari*, ma eziandìo di preferenze in dette funzioni pubbliche tra gli Ecclesiastici, e li Secolari; benchè alle volte il Papa avocando a se dette cause le deferisca alla Sacra Ruota. Riconosce parimente le liti sopra il jus di far funerali, o di celebrar funebri Uffizj; e di tutto ciò, che disturbar puote il Divino Culto, e le Sacre Cirimonie.

La *privativa* incombenza per altro di questa Congregazione si è il prescrivere determinato Rito da osservarsi ne' Sacri Uffizj, e nella Canonizzazione de' Santi. Vedi il *Card. de Luca Relat. Rom. Cur. Disc.* 18. *num.* 24.*

* Notisi, che questa Sacra Congregazione

Allorchè trattate vengono in questa Congregazione le cause de' Santi, Congregazione *Straordinaria* si chiama. A questa intervengono oltre al Cardinale Prefetto, più altri Cardinali; ed oltre al Segretario altri Prelati, e distintissimi personaggi, tra' quali tre Uditori della Sacra Romana Ruota, il Promotor della Fede, il cui Uffizio ragguardevolissimo, e proprio, come dicemmo, di un Avvocato Concistoriale, è di rispondere alle scritture, che vengono proposte in Congregazione per la Beatificazione di qualche eroico pio personaggio, di fare obbiezioni, e di produrre più difficoltà, le quali esser devono dichiarate, e tolte di mezzo, onde più sicuramente decidere si possa de' veri meriti del Servo del Signore, che si vuole Beatificare, o Canonizzare. Vi ha inoltre un Prelato Pro-

per comandamento di Urbano VIII. dichiarò agli 11. di Agosto 1632. essere di niun valore qualunque o stampato, o manoscritto suo Decreto, se in autentica forma non sia sigillato, e sottoscritto dal Cardinal Prefetto, e da Monsig. Segretario di essa.

tonotario Apostolico de' Partecipanti; più e più Teologi, che si dicono *Consultori*; v'hanno li Maestri delle Cirimonie, e più Medici, e Chirurgi eccellenti, cui tocca di giudicare, se per umane provvidenze addivenir possa ciò che credesi solo miracolo operato per mezzo del Servo di Dio.

Il Segretario della Congregazione vi deputa un Cardinale Ponente, che presenta alla Congregazione lo stato della causa, li processi della quale vengono esaminati da' Consultori, i quali danno il loro suffragio, che però non s'attende, se trattisi di Beatificare o Canonizzare persona del loro Istituto, o della Religion * loro.

L' ordinaria Congregazione si aduna nell' Apostolico Palazzo, ove non ragionasi regolatamente di cause di Santi, e li soli Cardinali donano il voto: altra Congregazione si fa pure nel palazzo del Cardinale Ponente,

* Il Maestro del Sacro Palazzo, e li soli Vescovi Regolari non mai soggiacciono a tale eccezione.

o sia Relatore della causa, ed è *Antipreparatoria* a quella, che si tiene poscia alla presenza del Pontefice, il quale alle volte destina ancora alcun altra *particolare* Congregazione di pochi Cardinali Consultori, e del Segretario a seconda dell' occorrenze.

Riveduta ben bene la causa in più Congregazioni, ed approvate le virtù, e confermati li miracoli del Servo del Signore, che si vuole Beatificare, o Canonizzare, si procede alle Cirimonie della Beatificazione, o Canonizzazione della maniera, che io già dichiarai nella prima parte dell' Opera al Capo XXIV.

Della Congregazione del Cirimoniale, e de' Maestri delle Cirimonie.

Alla Congregazione de' Sacri Riti unir si può questa del Cirimoniale; dacchè alla medesima appartiene il soprantendere primamente alla formalità delle cirimonie tra le persone sacre; cioè tra il Sacro Collegio de' Cardinali per le preferenze loro; ed a

quelle cirimonie, che proprie sono d'altri Collegii Prelatizii: e perciocchè spetta ancora alla medesima Congregazione di esaminare le competenze pe' Cirimoniali degli Ambasciatori Regj, e de' Ministri.

Questa Congregazione è provveduta di più Cardinali (l'anziano de' quali viene considerato Prefetto), e de' Maestri delle Cirimonie.

Dieci sono i Maestri delle Cirimonie; e siccome hanno luogo nella Congregazione accennata de' Riti, l'hanno pure in questa del Cirimoniale. Li due primi Maestri diconsi *Participanti*; il più anziano di loro usa della Mantelletta; ed oltrecchè è Segretario del Conclave, siccome dicemmo, è pur Segretario di questa Congregazione. Egli, l'altro *Participante*, tre altri detti Maestri non *Participanti*, e il più anziano degli altri *sopranumerarj* vengono ammessi al Conclave medesimo secondo le Costituzioni di Clemente XII. Assistono eglino in abito pavonazzo, e anche rosso, e cotta a tutte le sacre solenni funzioni, che

fansi pubblicamente, e da Sua Santità, e da' Cardinali; ed usano particolar attenzione, perchè vengano esattamente eseguite le Regole della Liturgia Sacra.

CAPO XV.

Della Congregazione dell'Indulgenze e delle Sacre Reliquie.

Ed acciocchè vengano venerati que' soli Santi, che dichiarò tali la Romana Chiesa, ed ingannata non venga la divozione de' Fedeli dall' importuna audacia di coloro, ch' espongono false Reliquie per vere (ciò che venìa insolentemente commesso da certuni, cui sgridava *Sant'Agostino: De oper. Monach.*), fu eretta questa Congregazione, che usare dovesse tutta la sollecitudine, come Innocenzo III. credette necessarissimo *Cap. Cum ex eo: de Reliquiis, et Veneratione Sanctorum*, per tenere lontane le frodi de' seduttori. Rade volte per altro s'aduna a tal fine la Congregazione, poichè il

Cardinale Vicario, Monsignore Vicegerente, ed il Custode delle Sacre Reliquie e delle Catacombe * regolano le cose in modo, che agevolmente viene riparato ogni abuso, e nelle Reliquie dubbie entra la Sacra Congregazione dell' Indice.

Clemente IX. inoltre colla Costituzione 36. pubblicata l'anno 1669., per mezzo di cui ristorò questa Congregazione di più Cardinali, Prelati

* Le Catacombe, o sieno Cimiterj sacri sono sotterranei luoghi noti abbastanza, dove ritrovansi le sepolte ossa di tanti martiri della Fede, le quali ossa vengono poi distribuite dagli accennati personaggi alle divote persone, che le desiderano.

A ragione credonsi ossa di qualche glorioso Martire, ed Eroe della Religione quelle, che scopronsi in detti Cimiterj; perciocchè dichiarate sono apertamente tali, o per qualche ampolla, che presso a quelle vi si ritrova, piena del sangue sparso dal Santo Martire; o per qualche stromento, che servire poteva a martirizzarlo; o per altro segnale fregiato di Cristiana Iscrizione. Vedi il *Boldetti*: osservazioni sopra i Cemeterj: il *P. Lupi* sull' Epitafio di S. Severa, e Monsig. *Bottari* nella Roma sotterranea.

Consultori, e del Segretario, volle ancora, che questa Congregazione provedesse principalmente a' disordini, che nascer possono dall'abuso delle Indulgenze, e mettesse ad effetto, quanto ne viene imposto dal Decreto del Concilio di Trento. *Sess.* 21. *de Indulgentiis*.

L' autorità di questa Congregazione dunque si diffonde principalmente a proibire che vengano impresse false, apocrife, ed indiscrete Indulgenze; a riconoscere le impresse, ad esaminare, ed a rigettarle se abbisogni ancora, dopo il ragguaglio fatto al Sommo Pontefice. Quindi oltre di esaminare, interpreta, e dichiara dette Indulgenze, e consigliasi col Pontefice per la dichiarazione, o rivocazione di taluna delle medesime. Questa Congregazione accorda concessioni di Altari Privilegiati di sette in sette anni od in perpetuo; d' Indulgenze Plenarie, o minori, o ne' giorni della solenne festività di qualche Santo Protettore, o della Madonna, o ne' Venerdì di Quaresima; per lo che si formano Decre-

ti dal Cardinal Prefetto , e dal Segretario della medesima Congregazione ; o si stendono gli opportuni Brevi dal Segretario de' Brevi medesimi , li quali Brevi tutti vengono dispensati gratuitamente .

CAPO XVI.

Della Congregazione de Propaganda Fide .

Favellai fino ad ora delle Congregazioni , le quali a me pareva che avessero le une coll'altre in parte almeno qualche correlazione , e mi prefissi per anco sin da principio di ragionare di tutte , e delle principali particolarmente . Per la qual cosa per non traviare dall' incominciato cammino passo ora a discorrere della Congregazione *de Propaganda Fide* , ch' è una delle principalissime ; siccome quella , che fu istituita per l' ingrandimento della Cattolica Religione , e per ubbidire ai comandi del Vangelo . *Euntes in Mun-*

dum universum, prædicate Evangelium omni creaturæ.

Gregorio XV. nel 1622. Costit. 26. *tom.* 3. *Bullar.* fondò questa Congregazione; ed Urbano VIII. ne dilatò la giurisdizione. Egli alzovvi un grandioso palazzo, ove radunasi la Congregazione medesima, la quale è fornita di più Cardinali, e di più Prelati, de' quali uno è l'Assessore del S. Uffizio, un Protonotario Apostolico, ed il Segretario della stessa Congregazione, dal quale viene convocata, qualora il richieggon gli affari.

Il Segretario, il pro-Segretario, ed altri uffiziali della Congregazione dimorano in questo palazzo. Vengono quivi pure educati più giovanetti per inviarli poi alle Missioni; ed havvi quì parimente una celebre Stamperia, ove s' imprimono tutti que' libri di varie lingue, che necessarj sono all' uso de' Missionarj; per supplire alle quali spese v' ha una provvista di grosse rendite, che servono anco per mantenere li Missionarj, che spedisconsi, e che rimangono ne' paesi degl' infedeli per

convertir que' popoli alla vera nostra Religione.

Questa Congregazione dunque elegge, esamina, e spedisce Missionarj Apostolici in paesi infedeli, perchè propaghino la Fede di Gesù Cristo; conosce le cause de' Missionarj, o tra Cherici Nazionali, ovver tra Superiori di Religioni intorno alla giurisdizione d'alcun loro suddito Missionario; ed in fine abbraccia tutte le controversie civili de' ministri della stessa Congregazione, e tutto ciò, che risguarda l'accrescimento della Congregazione medesima *.

* Ha, dissi, la Congregazione una famosa Stamperia co' caratteri di tutte le Nazioni; nè si troverà facilmente altra, che nella varietà di tanti caratteri l'agguagli. De' libri di lingue esotiche dalla medesima usciti abbiamo più volte avuto il Catalogo. Il Protestante Mattia Zimmermann nel libro, che sotto il nome di *Doroteo Asciano* pubblicò in Lipsia nel 1670. *de Montibus Pietatis Romanensibus*, credè di farsi onore tra'suoi, avidi di certe letterarie notizie, ristampando l'Elenco de' libri in varie lingue impressi nella Stamperia di Propaganda messo in luce sino dal 1639.

CAPO XVII.

Della Congregazione della Sacra Consulta, del Segretario e di altri soggetti di questo Tribunale.

Tanto si è considerabile, e rilevantissima questa Congregazione, quanto desiderabilissima, ed importante si è la quiete, ed il pacifico Governo de' sudditi, il che viene procurato da questo Tribunale della Sacra Consulta istituito da Sisto V.

Questo Tribunale ornato di moltissimi Cardinali, e Prelati, uno de' quali sostiene il considerabilissimo carico di Segretario, e di altri ufficiali, cioè del Fiscale di Roma, dell' Avvocato del Fisco, e di più inferiori Procuratori, ha suprema giurisdizione criminale, e civile: per il che agita negozi sì civili, che criminali; ode i ricorsi de' popoli contro li Governatori, Presidi ed altri Uffiziali dello stato; rimedia agl' ingiusti gravami fatti a' sudditi; ascoltava le querele de' vassalli

contro a'Baroni de' luoghi, e saviamente vi provvedeva; talvolta s'ingeriva ancora nelle controversie insorte tra' Baroni co' confinanti, siccome avvisa il Cardinale *de Luca Relat. Rom. Cur. Disc.* 25.; invigila alla salute delle provincie, e vi dispensa li necessarj ordini per tener lontani li contagiosi morbi, che minacciassero d'assalire; e dispone tutte le bisognevoli provvisioni per procurare la tranquillità dello stato, onde non venga distornata da timori, tumulti, molestie ed inimicizie: riceve le informazioni, ed i processi delle cause criminali da' Governatori, e Presidenti dello Stato, che sono tenuti ad inviargli l'esatte notizie; s'ingerisce sulla reggenza delle terre, de' castelli, e delle città; sulle preminenze de' Governatori; soprantende all'elezione de' pubblici ministri, perchè sien fatte canonicamente; ed interpone alle volte i Decreti, perchè venga ammesso al ruolo de' nobili o de' cittadini taluno, che si trova provvisto de' requisiti ricercati dalli statuti rispettivi de' luoghi, ed al-

trimenti l' esclude ; esercita insomma ampia autorità, e dominio sopra varj paesi intorno a quegli affari, che vengono al Tribunale proposti da' Prelati detti Ponenti della Congregazione, allorchè si raduna. Gli ordini di questa Congregazione devono sottoscriversi dal Cardinale Prefetto, ch' esser suole il Cardinale Segretario di Stato *pro tempore*.

CAPO XVIII.

Della Congregazione del Buon Governo, del Segretario, e delle Ponenze di questa Congregazione.

La Congregazione del Buon Governo è molto affine a quella della Sacra Consulta, onde andare non deve a lei disgiunta; siccome al civile, e politico governo, che a quella appartiensi, unito esser deve l' economico, propria giurisdizione di questo Tribunale stabilito da Clemente VIII. Costituz. 10. *Pro Commissa*.

L'incombenza di questa Congregazione si riduce ad impedire, e tener lungi que' danni, che oltraggiar possono l'economìa dello stato; e perciò prescrive alle Comunità la maniera di amministrare le loro rendite, esamina lo stato loro, le spese, le alienazioni, che fanno, gli obblighi che si addossano, il che tutto sarebbe nullo, se si facesse da dette Comunità senza il consenso di questo Tribunale del Buon Governo. Questa Congregazione inoltre concede la facoltà a' Magistrati di imporre a dette Comunità gabelle; rivede le controversie sopra le soluzioni di collette comuni, o di dette gabelle; e spesso procede ancora in riguardo a dette materie contro Ecclesiastici, purchè le venga accordato dal Pontefice un tal privilegio; e s' ingerisce privativamente in tutte le cause de'debiti, o creditori delle medesime Comunità, e per le ampliazioni di giurisdizione concessele da Paolo V. Costitut. 28. *Cupientes*; tratta tutte le cause di tal fatta civili, criminali, e miste dello Stato Ecclesiastico, eccet-

to che quelle di Roma, che appartengono agli ordinarj Tribunali; procede ancora contro a' delinquenti, o debitori *formalmente*.

Vedi inoltre le due Costit. di Benedetto XIV. 38., e 62. *Bullar.* tom. 3. di detto Pontefice, e l'altra pubblicata 1. *Octobris* 1753. che incomincia *Gravissimarum etc.* dalle quali Costituzioni vengono riformate moltissime cose spettanti alla pratica di questo Tribunale.

Un Cardinale Prefetto, più Cardinali, ed un Segretario Prelato sono li membri di questa Congregazione, che si tiene ogni settimana a disposizione del Cardinale Prefetto, il quale sottoscrive le commissioni di questo Tribunale.

Oltre al Segretario v' hanno ancora altri Prelati detti Ponenti del Buon Governo, perciocchè essi propongono alla Congregazione li respettivi interessi delle diverse Comunità soggette.

CAPO XIX.

Delle Congregazioni de' Baroni, de' confini, de' gravami, de' conti, e dei monti.

Per contribuire vieppiù alla quiete, ed al buon regolamento dello stato furono elette parimente le sopraccitate Congregazioni; ed acciocchè defraudati non venissero da' potenti li mercenarj, o creditori de' loro crediti, Clemente VIII. fondò la Congregazione de' Baroni (Costit. 41. *Justitiæ*); perchè pagati per tal mezzo venissero da' Baroni dello Stato Ecclesiastico i loro debiti.

L' uffizio di questa Congregazione era di fare eseguire i mandati esecutivi da' Giudici, od esibiti da' crediti, contro qualunque Barone debitore sopra tutti i di lui beni ad utilità de' creditori, e passato un mese mettere detti beni all' incanto, e sborsarne il prezzo, che si deve a' creditori, ed il rimanente se v' ha, ritornarlo al debi-

tore suddetto; e se li di lui beni sono aggravati di talun peso, colla vendita de' beni li pesi medesimi si trasferiscono al compratore. Le cause s'agitavano in forma giuridica, e questa Congregazione era formata di un Prefetto, di alquanti Cherici di Camera, dell'Avvocato del Fisco, del Commissario della Camera, dell' Uditore del Tesoriere, ed aveva il suo nome particolare.

Le medesime accennate persone costituivano ancora la Congregazione de' Monti, o sia de' Luoghi di Monte, che equivagliono a' beni stabili; a questa Congregazione toccava di fare le dovute osservazioni, e gli esami intorno alla riduzione, a' privilegj, ed al commercio de' Monti, e per la sodisfazione a tutto ciò che veniva ordinato opportunamente dalla Costit. *Romanæ Ecclesiæ* 115. di Benedetto XIV.

Della stessa maniera per provvedere all' economico bene dello Stato, fu istituita la Congregazione de' Confini da Urbano VIII. Costit. 73. che inco-

mincia *Debitum*; onde non venissero alienati, od abbandonati ad altri senza il consenso del Sommo Pontefice, i castelli, od i dominj dello Stato Ecclesiastico *.

Al medesimo ottimo fine tende la Congregazione stabilita da Sisto V. Costit. citata 74. de' gravami, e composta di Cardinali, Prelati, e di un Segretario. Loro cura è di procurare, che non vengano oppressi li suddetti più del dovere da' gravami; imposte, o tributi troppo esorbitanti; d'indagare li modi, onde fannosi l'esazioni, di riconoscere le ingiurie de' Questori, l'estorsioni de' Commissarj, *manu Regia* senza forma ** veruna di giudi-

* Lo stesso era già stato più volte decretato dalle particolari Costituzioni di San Pio V. Costituz. 35. del 1569., di Sisto V. Costituz. 3. che incomincia *Sollicitudo*; e di Clemente VIII. Costituz. 78. *Romana etc.*, e di Paolo V. Costituz. 108. *Pastorale*, e dal medesimo Urbano VIII. Costit. precedente 65. *Decent.*

** Quelle cause però, che ricercano stile giudiziario per la revisione, o decisione,

zio; e se non possono esser composte tali controversie dalla Congregazione; vengono riferite a Sua Santità, perchè saviamente poscia col consiglio della Congregazione medesima vi metta riparo.

All'Economia dello Stato in fine risguarda l'esattezza de' conti, che devonsi rendere da' pubblici Ministri, per cui v'ha una Congregazione, che tiensi nelle stanze di Monsignore Tesoriere alla presenza di lui, dell'Avvocato del Fisco, del Commissario della Camera, e di più Cherici della Camera stessa. Vi si riveggono, ed esaminano li conti de' Ministri Camerali, degli Appaltatori, de' Nunzj, e delle Collette Apostoliche. Dalli Decreti di questa Congregazione, e di quello de' Monti s'ammette l'appellazione alla piena Camera.

rimesse vengono agli ordinarj giudici, come permette la citata Costituzione.

CAPO XX.

Della Congregazione della Reverenda Fabbrica di S. Pietro.

Alle antecedenti Congregazioni, che hanno riguardo all'economia dello Stato, aggiungere si dovrebbero le altre dell' Annona, della Grascia etc. ma e di queste, e di altre simili giudico meglio fatto render ragione allor quando farò parola de' respettivi Tribunali, onde vengon poscia composte le correlative Congregazioni, per procedere regolatamente.

Dissi ancora, che proposto mi sono di presentare una particolare, e successiva descrizione delle Congregazioni principali; e perciò altro non mi rimane per soddisfare all' impegno addossatomi, che ragionare delle Congregazioni della Reverenda Fabbrica di San Pietro, della Visita Apostolica, e delle Carceri. Di queste Congregazioni adunque mi accingo a mettere in vista senza più immediatamente e gl' Istituti, e le speciali incombenze.

Clemente VIII. gettò le fondamenta della Congregazione della Fabbrica, che presiedere dovesse all'economico, e civile governo * della Vaticana Basilica. Avea Clemente VII. colla Costituzione 3. *Admonet*, istituito un Collegio di 50. Curiali di ogni nazione, che avessero la cura, e l'amministrazione di questa Fabbrica, colla facoltà tra le altre di eleggersi un Giudice, al quale appartenesse la decisione delle cause, che la riguardassero; dalla sen-

* Zelantissimi furono continuamente li Pontefici pegli avanzamenti della Fabbrica dell'antichissimo Tempio Vaticano, e pel sostentamento, e provvedimento a' bisogni della medesima; e prima di Clemente VII. fu pubblicata da Giulio II. la XXII. Costit. che incomincia *Liquet*, in cui si degna Sua Santità di concedere larghissime Grazie ed Indulgenze a tutti coloro, che porgevano limosine, ed impiegavano opera, o lavoro nella struttura della Fabbrica del Vaticano. Il Pontefice spedì quà, e là per diversi paesi parimente più Commissarj, che raccoglievano elemosine, a' quali Commissarj Leone X. poscia accordò la potestà di applicare li pii, ed incerti legati a benefizio della medesima Fabbrica.

tenza del qual giudice volle S. Pio V., che appello non ci fosse, se non allo stesso Collegio, nè più che una volta. Alla testa di questo Collegio Sisto V. aveavi collocato l' Arciprete della Basilica, donata avendogli facoltà di mutare le persone di detto Collegio, e di ammendare, e di riordinare tutto ciò che sembrasse più vantaggioso alla medesima Fabbrica. Vedi la Costit. 102. di Sisto V. Ma Clemente VIII. lo soppresse, e in sua vece stabilì la Congregazione, di cui parliamo.

Compongono questa Congregazione più Cardinali oltre il Cardinale Prefetto, e più Prelati oltre alli destinati perpetuamente, che sono l' Uditore della Camera, il Maggiordomo Pontificio, il Decano della Sacra Rota, uno de' Cherici di Camera, il Giudice ordinario di detta Fabbrica, l' Economo della medesima, che considerasi qual Segretario, ed Avvocato della Congregazione medesima: v' ha inoltre un perito, che rivede li conti, ed altro ministro per la direzione della Fabbrica stessa. Vedi le Costit. 7.

ed 8. di Clemente VIII. corroborate dall' approvazione d' Innocenzo XII. Costit. 3. *Bullar.* di detto Pontefice; e confermate, approvate, ed amplificate da Benedetto XIV. Costit. 53., che incomincia *Quanta etc.*

Questa Congregazione si divide in due classi, cioè maggiore, e minore: maggiore o generale è quella, che si tiene da' Cardinali, e Prelati insieme: minore o particolare l'altra, che si tiene alla presenza del Cardinale Prefetto, o del più anziano della Congregazione, e degli Uffiziali.

Li diritti di questa Congregazione consistono in provvedere, che in Roma, e per tutto lo Stato Ecclesiastico vengano adempiti dagli eredi delli defonti, o da quelli, a cui s'appartiene, li pii Legati; ed in ripetere parimente que' pii Legati, che vengon rilasciati a persone incapaci di possedergli, siccome ancora in invigilare, che tornino a vantaggio della Fabbrica tutti li dubbj ed incerti Legati, che non hanno Legatario certo, e determinato.

Tocca inoltre a questa Congregazione ad ordinare le necessarie spese, e li provvidi risarcimenti, ed ogni altro occorrente per la medesima Fabbrica; avvertasi però, che qualora è duopo di fare spesa maggiore di scudi 50. (il che può eseguirsi col solo consenso dell' Economo, e del Cardinal Prefetto) è necessario, che venga questa maggior somma accordata dalla particolare Congregazione; alla quale di quattro in quattro mesi successivamente devono essere presentati li conti generali di tutte le spese. Vedi la Costit. 53. surriferita di Benedetto XIV., ch'eresse di più una novella Congregazione formata del Cardinal Prefetto, e di tre altri Cardinali per gli affari economici della suddetta Fabbrica.

Nella Congregazione Generale, che si tiene due volte l'anno, vengono agitate contenziose materie, tra le quali si comprendono particolarmente le *Composizioni* delle Messe, materia su cui frequentissimamente versa questa Congregazione, benchè il Segretario

medesimo della Congregazione spedisca più cause di tal sorta da se solo più volte.

La *Composizione* poi è una *Remissione* di Messe non celebrate, e per cui già sono ritratte l'elemosine, o ricevuti li frutti assegnati a caritatevole stipendio per la celebrazione di dette Messe, quali frutti furono impiegati ad altro uso.

Questa Congregazione dunque condiscende ad accordare, qualora v'abbian giusti motivi, tale composizione; colle clausole però opportune, e purchè principalmente non siasi omesso di celebrare con animo di ottener poi detta *Composizione*; perciocchè in tal caso, benchè ottenuta, in niun modo suffraga, ed è nulla; siccome dichiarò Innocenzo XII. nella sopraccitata Costituzione.

Dobbiamo quì finalmente aggiungere, che Benedetto XIV. confermò, quanto era stato decretato dalla particolar Congregazione della Fabbrica lì 10. Gennaro 1742. cioè che li patentati di detta Fabbrica, o qualsivo-

glia ministro allegare non possa in giudizio il privilegio del Foro, se non che in cause, che hanno correlazione alla Fabbrica stessa, od al lor ministero, il che fu preventivamente definito dalla S. M. d'Innocenzo XI. Vedi la Costituzione *Decet* di detto Pontefice, pubblic. 4. *Kal. Jun.* 1689.

CAPO XXI.

Delle Congregazioni della Visita Apostolica, delle revisioni delle Messe, e della Visita delle Carceri.

L'ultima Congregazione, di cui mi proposi già di parlare in questo luogo, si è quella della Visita; e con tal nome di Congregazione della Visita Apostolica intender vuolsi quella, che fu provvidamente eretta, per visitare le Chiese della Città, e del distretto, onde adempire l'obbligo annesso ad una delle quattro * dette anticamente

* Cioè di Vescovo della Città, di Metropolitano della Provincia di Roma, di

Sacerdotali dignità, che competono al Romano Pontefice, cioè a quella di Vescovo di Roma.

E siccome dovere è d' ogni Ordinario secondo li Canoni del Concilio di Trento *Sess. 24. cap. 3. de Reform.* di visitare da se medesimo o per mezzo di altri, le soggette diocesi; così Clemente VIII. l' anno 1592. eresse questa Congregazione provvedendola di alcuni Cardinali, e di un Prelato Segretario, a' quali commise l' autorità, e l' uffizio di visitare le Chiese, li Monasterj, ed altri pii luoghi della Città, di corregervi gli abusi introdotti, di riconoscere, se venga soddisfatto agli obblighi delle Messe, di promuovere l' Ecclesiastica disciplina a tutta possa. Costit. 8. *Speculatores*.

Urbano VIII. avendo nel 1614. intimata la Visita delle Chiese di Roma deputò ancor egli una Congregazione di Cardinali, e di Prelati, che l' ese-

Primate d' Italia, e di Patriarca d' Occidente. Vedi il Card. *de Luca Rel. Rom. Cur. disc.* 1.

guissero . Alessandro VII. nel 1656. rinnovò questa Congregazione , e vi aggiunse più Prelati , Consultori , ed altri ufficiali stendendo la loro Giurisdizione sopra le Chiese , e li pii luoghi ancor del distretto : Costit. 15. *Cum in Pastorali* . E finalmente Innocenzo XII. pubblicò più Bolle , colle quali ampliò , e dilatò il potere di questa Congregazione , accrescendole maggior numero di Cardinali , e Prelati , e determinando , che dovessero puntualmente eseguirsi senz' appellazione veruna gli ordini loro ; che qualunque Chiesa , o Pio Luogo sottrarre non si potesse alla sacra Visita per qualsivoglia privilegio , o esenzione ; e che qualunque siasi persona obbligata fosse a consegnare li documenti opportuni ad effetto ch' esercitare potessero liberamente in detti sacri luoghi gli uffizj Pontificali ; che trasferir potessero le celebrazioni di Messe ad altro Altare , se al desiderato non si possano celebrare per la moltitudine ; e che finalmente le cause tutte civili , e cause criminali , e miste insorte in occa-

sione della Visita, deferire si dovessero a questo Tribunale. Vedi le Costituzioni che incominciano *Agrum* 11. *Januar. Cum in Pastorali Officii nostri. Ut in proseguendo. Quoniam eadem die;* pubblicate l'anno 1693., le quali contengonsi nel Bollario del suddetto Pontefice.

E posciachè osservammo, che s'appartiene a questa Congregazione di riconoscere, se soddisfatto venga agli obblighi delle Messe, non è fuor di proposito l'accennare, che pressochè li medesimi personaggi, che compongono quella, formano, sebbene in numero minore, pure altra Congregazione stabilita particolarmente per esaminare, e rivedere, se vengano adempite le obbligazioni, e li pesi di celebrazioni, e di applicazioni di Messe.

Inoltre non minore sollecitudine, e pastorale zelo vollero i Romani Pontefici dimostrare ancora verso i Carcerati, onde venissero spedite le loro cause colla dovuta prontezza. Paolo V. Costit. 71. fondò la Congregazione delle *Carceri*, cui presiedono il

Governatore della Città , l' Uditor del-
la Camera , il Cherico di Camera Pre-
sidente delle Carceri , il Procuratore
Generale , e l' Avvocato del Fisco , due
Luogotenenti criminali del Governo di
Roma , il Luogotenente criminale dell'
Uditore della Camera , l' Avvocato , e
due Procuratori de' Poveri , il Visita-
tor delle Carceri segrete , il Commis-
sario de' galeotti , il Luogotenente cri-
minale del Cardinale Vicario , ed al-
tri due Prelati , ciascun de' quali è ca-
po della Congregazione della Pietà ,
o di quella della Carità ; Congrega-
zioni istituite a sovvenimento, e patro-
cinio , e per la liberazione de' carce-
rati . Le suddette persone però assiston
tutte alla visita delle Carceri sola-
mente situate in via Giulia ; poichè
allora quando visitano le Carceri di
Campidoglio li detti due Prelati Pre-
sidenti , l' Avvocato de' Poveri , l' Av-
vocato , ed il Procuratore del Fisco , e
li due riferiti Procuratori de' Poveri ,
v' intervengono il Senatore, ed il di lui
Auditore , li tre Conservatori , li Col-
laterali , il Giudice de' Malefizj , il Pro-

curator Fiscale del Campidoglio, il Commissario delle Carceri, e de' galeotti, ed in primo luogo il Governatore di Roma in vece del Camarlingo di Santa Chiesa.

L'ordinaria Congregazione si tiene ogni settimana il giovedì, ed in questa si spediscono le cause più gravi; si condannano li rei; e si risolvono ancora altre liti civili, come di debitori; e si prendono altre necessarie provvidenze.

La Congregazione men *continua* fassi una volta il mese per visitare quei che restano nelle carceri più segrete per motivi ancora di maggior momento; vi si tratta della spedizione de' loro processi, e vi s'interpongono gli opportuni stabilimenti.

E finalmente due volte l'anno, cioè di Natale, e di Pasqua, fassi la solenne, o sia *Graziosa* Visita delle Carceri: in questo tempo a riguardo di tali solennità rilasciansi più rei di leggieri debiti, che vengono pagati alle volte da una delle accennate Congregazioni erette a sollievo de' carcerati.

Fu ordinato il metodo di questa Visita da Benedetto XIV. Vedi la Costit. che incomincia *Justitiæ gladium*: pubblicata 12. *Maii* 1749.

E terminando io ora di ragionare delle Congregazioni propostemi * con questa della Visita istituita dal Romano Pontefice per adempiere allo speciale dovere di Vescovo di Roma; credo cada in acconcio l' imprendere tantosto a trattare del personaggio, che in tale parte supplisce alle veci di lui,

* D' altre Congregazioni particolari, e proprie di talun Tribunale, siccome dissi, parlerò a suo luogo.

Altre straordinarie Congregazioni vengono ordinate di quando in quando dal Papa, o per affari particolari, o per negozj spettanti a taluna Congregazione: nel qual caso Sua Santità vi destina pochi scelti Cardinali, e personaggi della medesima qualità, onde vengan da loro maneggiati gli affari proposti.

Furono poscia abolite più altre Congregazioni; siccome quelle del Sollievo, delle Galere, degli Studj, delle Stampe; e gli affari cui risguardavano, sono condotti da diversi eletti personaggi, de' quali ci verrà fatto di parlare ne' susseguenti Capitoli.

cioè del Vicario di Roma, il quale pienamente esercita Vescovile giurisdizione.

CAPO XXII.

Del Cardinal Vicario di Roma.

Presentandosi di giorno in giorno al Romano Pontefice premurosissimi affari in maggior numero, secondo che richieggono le varie dignità, che a lui solo competono, è necessario che raccomandar ne debba la cura di molti a diversi abili personaggi, onde provvidamente supplire ad ogni uopo. Al Cardinale Vicario impertanto commette di far le veci di Vescovo, e di esercitare Vescovile giurisdizione.

Paolo IV. prima di ogni altro volle, che l'uffizio di Vicario di Roma proprio fosse soltanto de' Cardinali Vescovi * loro vita durante. Vedi *il Cohel. Card. cap.* 15.

* Il Vicario di Roma non sempre fu Cardinale; ma talvolta Vescovo, ed ancora

Il Cardinal Vicario destinar non si può altro Vicario, poichè se partir dovesse pur di città, altro Cardinale pro-Vicario supplisce allora alle veci di lui essendo titoli proprj de' Cardinali, il Vicariato, ed il pro-Vicariato; di che ne fa fede il Cardinal *Petra Commentar. ad Constit. Apost. tom. 5. ad Constit. I. Pauli II. n.47.*

La giurisdizione del Cardinal Vicario abbraccia ora la città, ed il distretto sino a quaranta miglia. Vedi il sullodato Cardinal *Petra* al citato

Abate, poichè Paolo II. dichiarò Vicario di Roma il Vescovo di Torcello, e Paolo III. quello di Borgo San Sepolcro; come si raccoglie dalle Costituzioni de' medesimi Pontefici. Bonifacio IV. creò Vicario l'Abate del Monastero di San Martino de' Benedettini parimente nella Diocesi di Viterbo, di che siamo certificati dalla Costituzione di questo Pontefice. Allorchè il Vicario non era Cardinale, li Cardinali tutti, il Governator di Roma, l' Uditor della Camera, e quello delle Contradette aveano posto a lui superiore. *Menoch. Consil.* 52. Ora egli è al di sopra di tutti loro, e degli stessi Cardinali anziani d'ordine, e di tempo. *Cohel. Notit. Card. cap.* 55.

luogo *num.* 75. * E quantunque ci sieno nel distretto sei Cardinalizj Vescovati; pure l'autorità di lui si stendeva una volta ancor sopra quelli; ed oltre alle cause d'appellazione, riconosceva ancora le cause di prima *istanza* cumulativamente cogli stessi Ordinarj del distretto; perciocchè que' Vescovati non si teneano allora qual separati dal Vescovato di Roma; ma i loro Vescovi erano *Cooperatori*, e *Collaterali* del Romano Pontefice, e in di lui vece da ciaschedun di loro ogni settimana a vicenda si facevano li Pontificali nella Basilica Lateranense. Vedi *Tommassino Vet. et Nov. Eccles. Discipl. tom.* 1. *part.* 2. *cap.* 123. Benedetto XIV. però (Costituz. pubblic. *die* 21. *Decemb. ann.* 1744.)

* A' tempi andati era incerto sin dove stendevasi l'autorità del Cardinale Vicario; poichè altri pretendeano che si restringesse soltanto alla città, ed a' sobborghi, ed altri voleano, che si dilatasse per tutta la provincia di Roma. Vedi *Gonzalez Cap. de offic. Vicar. num.* 2., ed il *Mandosio*, *ad Reg. Cancell.* 14. *qu.* 6. *num.* 5.

decretò che non competesse giurisdizione veruna in prima istanza al Cardinale Vicario in riguardo alle Diocesi de' Vescovi nel distretto; ma che vi si potessero solamente eseguire le di lui citazioni, e li mandati colà spediti contro li Cherici a lui soggetti, o per ragion di nascita, o di Benefizio.

Può null'ostante esso Cardinale Vicario permettere a' Cappuccini impiegati nell'Uffizio di Cappellano nelle Pontificie Galere, che ascoltino le Confessioni de' galeotti in dette Galere soltanto, e nella Darsena (ricetto, ed ospizio di detti galeotti in Civita-Vecchia). Vedi il citato Pontefice già Card. Prospero *Lambertini de Synod. Dioeces. cap.* 55.

Il Vicario del Romano Pontefice *

* L'autorità del Cardinal Vicario fu soggetta a più variazioni, poichè Clemente X. Innocenzo XII. Benedetto XIII. Sommi Pontefici, ora restrinsero, ed ora annullarono più facoltà del Vicariato a richiesta delle circostanze.

Benedetto XIV. volle che l'autorità del Cardinal Vicario si riducesse allo stato in

ha maggior potestà d'ogni altro Vicario Generale, ed esercita giurisdizione *Vicariale*; ma dello stesso modo, che un Vescovo nella propria Diocesi, esercita la *Vescovile*. Vedi *Barbosa de jure Eccles. tom. 1. cap. 5. num. 48.* e la di lui autorità dura anco in tempo di Sede Vacante.

Egli ha diritto speciale di convocare li Sinodi. *Cohel. Notit. Card. cap. 15.*

Egli qual Vescovo destina li Confessori sì Secolari, che Regolari, ed ancor fuori di città per privilegio particolare. Vedi il citato Cardinale Lambertini al luogo riferito. Dispensa il Sagramento della Cresima, fa le sacre Ordinazioni nelle quattro tempora dell' anno, conferendo gli Ordini non solo ai Romani, ma agli Orientali medesimi, che dimorano in Roma, ed a quelli ancora, che hanno le loro Dimissorie, non potendosi conferire detti Ordini in Roma da verun' altro Vescovo,

cui si trovava prima della Riforma de' Tribunali fatta da Paolo V. Vedi le Costituzioni degli accennati Pontefici.

nemmeno a' proprj sudditi a seconda della lettera decretale di Benedetto XIV. indirizzata al Card. Guadagni, nella quale dimostra, che senza il consentimento del Cardinal Vicario, eccettuata la prima Tonsura, conferir non si possono da' Vescovi *Suburbicarj* gli Ordini minori, o sacri.

Egli approva le persone elette a' benefizj, cui và ingiunta la cura d'anime; ed ha facoltà di esaminare per mezzo de' suoi esaminatori li concorrenti a' detti benefizj, che anzi Ei presiede alla Congregazione fornita di più Prelati, del Maestro del Sacro Palazzo, di due esaminatori Sinodali, e dei soggetti, e ministri, che da lui dipendono, siccome riferirò, la quale si tiene in occasione di concorso alle Parrocchie di questa città. Egli od il Vice-Gerente per lui accorda licenza alli stampatori di poter imprimere talun libro (tal licenza però deve esser anche concessa dal P. Maestro del Sacro Palazzo, siccome dimostrerò a suo luogo). A lui ricorrono le cause di obblighi, o di contratti le-

gati ancora al Tribunale della Camera, per quello risguarda a' Luoghi Pii, od a persone Ecclesiastiche; siccome pure a lui ricorrono le controversie su Matrimonii della città e del distretto, e le cause de' Cherici Romani per ragione d'origine, o di benefizio; e nelle cause contro i luoghi Pii ha giurisdizione *comulativa* col solo Tribunale dell' A. C. di cui parleremo: gode egli poi privata giurisdizione sulle liti per l'istituzione di talun Benefizio.

Inoltre il solo Cardinale Vicario può interporre decreti ne' contratti de' Regolari dell'uno, e dell' altro sesso, e da lui possono essere giudicati (siccome pure dal Governator di Roma, intorno al quale formeremo un respettivo capitolo) tutte le cause di mercede, e quelle tutte, che non eccedono la somma di scudi 25. versino elleno tra persone secolari, o tra persone ecclesiastiche, od abbiano ancor annesso qualsivoglia obbligo Camerale.

Nelle altre Diocesi altro diritto non ha, che di fare eseguire le citazioni, ed i mandati suoi contro a' Cherici Romani, siccome dissi poc' anzi.

Di più il medesimo Cardinal Vicario conceder può a' debitori, benchè obbligati *Cameralmente*, gl' indulti del Cap. *Odoardus solutionibus*; e permettere ancora di lavorare li giorni di festa; non però che vengano fatte l' esecuzioni de' mandati spediti da' Giudici in detti giorni festivi; poichè fu così risoluto dal Tribunale della Segnatura di Giustizia. Vedi *Romana Cappellaniæ* 26. *Aug.* 1706.

Lo stesso Cardinal Vicario è il Giudice competente degli Ebrei; dappoi che Giulio III. proibì agli altri Giudici della Città il frammischiarsi nelle cause spettanti a quella Nazione; comecchè sia pur Giudice competente degli Ebrei il Cardinale Camerlingo di Santa Chiesa unitamente allo stesso Vicario, siccome accennerò in appresso.

Egli è Giudice finalmente delle donne di mala vita, ed è uno degl' Inquisitori del Sant' Uffizio di questa Città; egli assiste al Tribunale della Segnatura di Grazia, di cui parleremo; presiede alla Congregazione Criminale del suo Tribunale, ed a quella de' Prefetti; delle quali si parlerà a suo luogo.

Ei, qual Prefetto della Congregazione per la residenza de' Vescovi, accordar può la facoltà rilasciata da Urbano VIII. a' medesimi di restare per giusti motivi lontani dalle proprie Diocesi giorni 40. Vedi la Costituzione pubblicata da Benedetto XIV. a questo effetto l'anno 1746.

In fine il Cardinal Vicario, ed il Vicegerente sono ordinarj esecutori de' Decreti della Congregazione della Visita Apostolica *. Vedi il Cardinal *Petra Com. etc.* al luogo citato n.° 73.

* Le incombenze di questa Congregazione erano proprie una volta del Cardinal Vicario. Vedi la Costituzione di Paolo II. *Dat. die* 16. *Septemb. ann.* 1464.

Il Cardinal Vicario ha per così dire, la stessa autorità Pontificia in riguardo a ciò, ch' egli agisce, qual Vicario del Vescovo di Roma; sente l' Oracolo della voce di Sua Santità medesima; e prestata a lui viene l' intera credenza in tutto ciò ch' ei rivela; siccome ancora al Vice-Gerente che con lui forma lo stesso Tribunale. Vedi il Cardinal *de Luca Regul. disc.* 32. num. 9., ed il Cardinal *Petra* al luogo citato num. 9.

Di Monsig. Vice-Gerente, del Luogo Tenente civile, e del criminale, di altri ufficiali del Cardinal Vicario, e della Congregazione criminale, e di quella de' Prefetti.

Il Cardinale Vicario ha più ministri, onde potere speditamente dar mano agli affari del suo Tribunale, ed in primo luogo il suo Vice-Gerente, e due Luogotenenti, l'uno civile, e l'altro criminale. Egli, ed il Vice-Gerente formano un solo ed il medesimo

Tribunale, siccome abbiamo osservato di sopra. Vedi il Cardinal *de Luca Rel.Rom.Cur.Disc.*13.*num.*12., ed il Cardinal *Petra Comment.* al luogo citato num. 93.

Il Vice-Gerente di Roma è sempre un Vescovo. Egli eseguir suole nella Basilica Lateranense Cattedrale del Papa, qual Vescovo, in luogo del Cardinal Vicario tutte le funzioni, che dipendono dalla potestà dell'Ordine. Egli è uno de' Giudici delle cause civili del Cardinale Vicario, *privativamente* giudica le cause de' Catecumeni, Neofiti, e de' Luoghi Pii loro annessi *, procedendo ancora *sommariamente*, conosciuta la verità del fatto

* Essendo stata annullata la giurisdizione de' Cardinali Protettori da Innocenzo XII., dacchè ad uno di loro, qual particolar Protettore ricorrere poteano per privilegio, siccome a Giudice competente, li Catecumeni della Città, e li Neofiti; Clemente XI. trasferì l'ispezione delle cause loro al Vice-Gerente. Vedi la Costituzione public. *die* 23. *Novemb. ann.* 1712.

soltanto. Egli, ed il Cardinale Vicario, il che accennai, sono esecutori de' Decreti della Congregazione della Visita: dal Cardinal Vicario, e da lui si ripara in gran parte agl' introdotti abusi intorno alle Sacre Reliquie, senza ricorrere alla Congregazione; ed entrambi provvedono parimente alla distribuzione delle Reliquie medesime.

Il Luogotenente civile è Prelato, ed è un secondo Giudice delle cause civili competenti al Tribunale del Cardinal Vicario.

Il Luogotenente criminale è Togato, spedisce le cause criminali, e stabilisce gli atti necessarj a seconda de' giudicati della Congregazione criminale, cui egli preventivamente avanza l' esatte notizie, e relazioni.

A questa Congregazione criminale intervengono il Cardinal Vicario, il Vice-Gerente, il Luogotenente civile, l' Avvocato Fiscale, il Fiscale generale, il Luogotenente Sostituto; le quali persone tutte donano il loro voto *intero*, fuorchè l' Avvocato Fiscale, ed

il Fiscale generale, che ne porgono *mezzo* soltanto; assistono pure a detta Congregazione il Luogotenente Sostituto, il Sostituto Fiscale, il Promotor Fiscale, senza diritto però di dar voto.

Il Luogotenente criminale segna li Decreti ordinati dalla Congregazione: ed il Notaro, che parimente è tenuto ad esservi presente, li registra ne' destinati libri.

Detta Congregazione si tiene in casa del Cardinal Vicario il mercoledì di ogni settimana, qualora non sopravvenga di festa.

V' ha inoltre quattro Notari civili, ed il Cancelliere, chiamato *Segretario*; e quantunque uno de' civili Notari amministrasse alle volte tal impiego, fu per altro reputato diverso dall' uffizio del Notajo. Vedi il Cardinal *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc.* 13. *num.* 20.; vi sono ancora due *Mandatarj*, i quali vestiti di colore *Lionato*, e tenendo in mano le chiavi d' argento, assistono alla Basilica La-

teranense, ed a tutte le processioni, che vi si fanno.

Gli accennati personaggi, e primieramente qual capo di tutti loro il Cardinal Vicario, il Vice-Gerente, ed il Luogotenente civile presiedono ad altra Congregazione che s'appella de' *Prefetti*, v' intervengono inoltre il Segretario della Visita, l'Elemosiniere del Papa, il Luogotenente criminale, e l'Uditore del Cardinal Vicario, il Presidente de' Sacri Missionarj, il Camarlingo del Clero, il Promotor Fiscale del Tribunale del Cardinal Vicario, ed il Segretario del Tribunale medesimo; vi assistono parimente quattordici Parrochi, che riferiscono alla Congregazione que' mali, che fa d'uopo allontanare dalle Parrocchie.

In questa Congregazione si assegnano le materie da spiegarsi nelle conferenze morali, che si tengono in diverse Chiese della Città, e vi si fissa ancora la tassa del mosto giusta le regole de' Canoni.

Alla suddetta Congregazione interviene finalmente il Segretario della

medesima, a cui tocca di formare un accurato registro delle risoluzioni, che vengono presentate *.

CAPO XXIII.

Del Cardinal Penitenziere maggiore, e de' minori Penitenzieri di Penitenzieria.

Siccome qualunque Vescovo usa di tenere presso di se continuamente (poichè sì volle Innocenzo III. *cap. de Officiis ordinariis*) un Penitenziere, che assolver possa da que' casi riservati, da' quali non è permesso d'assolvere agli ordinarj Confessori, che anzi devono essi consigliarsi per tali casi con esso lui; così il Romano Pontefice, qual Vescovo di Roma si elegge un Cardinale Penitenziere maggiore **, e

* Romoaldo *Onorante* diede alla luce l'anno 1746. *Prax. Secret. Tribunal. Card. Vicar.*

** Che sino da' primi tempi della Chiesa ci sieno stati in Roma parecchi Penitenzieri, i quali diceansi *Presbyteri Pœnitentium*,

più altri Penitenzieri, e maggiori, e minori, che all' uopo servono di detto

è indubitata cosa. Sotto S. Cornelio Papa eranci certamente nelle parrocchiali Chiese di Roma Penitenzieri, che assolvevano i caduti in tempo di persecuzione nell' idolatria. Abbiamo di sopra veduto, che S. Marcello per riparare i gravi danni da Diocleziano recati a' fedeli con distruggerne i Luoghi Sacri, e confiscarne i Cimiterj *titulos in Urbe Roma constituit quasi Diœceses propter baptismum, et pœnitentiam etc.* Ma di Simplicio abbiamo da Anastasio cosa più speciale, cioè che questo Santo Pontefice *constituit ad Sanctos Petrum, Paulum, et Laurentium hebdomadas propter pœnitentes, et baptismum*. Ora secondo lo stile ordinario di Roma ne' Gradi, e negli Uffizj Ecclesiastici, questi Penitenzieri aveano il loro capo, che nomavasi Penitenziere maggiore. E così esser dovea. In Costantinopoli eraci un capo Penitenziere, che a tutti gli altri Penitenzieri soprastava per la penitenza pubblica; non sarebbeci stato in Roma? Quando poi il maggior Penitenziere cominciasse in Roma ad essere Cardinale, e solamente Cardinale, la cosa è più incerta, che talun non si pensa. Vi sono alcuni, che a Benedetto II. attribuiscono quest' uso, ma con qual fondamento? Che che sia de' tempi più antichi, sembrami, che cessata, o scaduta nell' Occidente la

maggior Penitenziere, perciocchè difficilmente da se solo supplire potrebbe alla moltiplicità de' negozj, e de' ricorsi, che a lui vengono fatti per ottenere quelle assoluzioni o dispense, che dalla Romana Sede possono esser solo concesse, siccome a lei riservate *privativamente*. Li Sommi Pontefici Eugenio, Sisto, e Pio IV. Costit. 53. *In sublimi*, e S Pio V. Costituzione citata 83. donarono larghissime autorità a questo Penitenziere maggiore.

Urbano VIII. poscia Costit. *Regimini* riferita dal *Nicolio* part. 2. *Lu-*

pubblica Penitenza venendo a Roma da più parti penitenti per esser prosciolti da certi peccati, che gli stessi Vescovi volentieri vedean riservati al Papa per qualche freno alla licenza, certamente dal solo ceto de' Cardinali si trascegliesse uno, che presedesse a nome del Papa alle cause, e all' assoluzioni di tali penitenti forastieri, e quindi ancora alle penitenze de' Nazionali. E perchè gloriosissimo Ministero è questo, consigliatamente fu poi stabilito da S. Pio V. nella Costituzione 83. *In omnibus*, che il Cardinale Sommo Penitenziere esser dovesse Prete, e Dottore o di Teologia, o di Sacri Canoni.

cubrat. lib. 5. *tit.* 39. Innocenzo XII. Costit. *Romanus Pontifex*, Clemente XII. *Apostolatus officium*; e Benedetto XIV. Costit. *Pastor bonus* public. *Idibus Apr.* 1744. riformarono questo Tribunale; e trasferite alla Dataria alcune Cause, che già ad esso appartenevano, ridussero le facoltà del Cardinale Penitenziere maggiore alli seguenti Capi.

Ad accordare l' assoluzione da tutti li peccati, e dalle censure accennate in *Cœna Domini*, ad assolvere li Regolari *pro utroque foro*, e talvolta ancor li secolari; ad assolvere gli eretici occulti parimente, e colla istessa autorità; ma li pubblici nel foro interno solamente, purchè non siano eccettuati dalla medesima Bolla *Cœnæ*; a convalidare le provvisioni simoniache, ad alleggerire in parte i pesi per lo mal tolto, e per l' incerto; a modificare i giuramenti, allorchè non si dia l'altrui pregiudizio; a cangiare i semplici voti, e dispensare ancora da'riservati v. g. mutando le ore Canoniche, ed ingiungendovi altre pie opere.

Il Cardinale Penitenziere inoltre ha speciale diritto di dispensare Religiosi, e dalle irregolarità di delitto, o di difetto, e di liberare cautamente gli Apostati delle Religioni, e permettere il passaggio da un Ordine all'altro, similmente di concederlo alle Monache di là da' monti, e di rimediare alle censure, alli difetti o peccati delle medesime, e di togliere gl'impedimenti impedienti di Matrimonio; ed ha più altre facoltà descritte dall'Avvocato *Danielli* nell'Opera citata sotto questo titolo, delle quali facoltà ne fa parte talvolta co' minori Penitenzieri, de' quali faremo quì sotto parola; ed egli esercita liberamente la sua giurisdizione, come dicemmo, tutto il tempo ancora di Sede Vacante.

Li Penitenzieri minori, siccome anco quei della Santa Casa di Loreto, e quei, che s'accrescono in tempo di Giubbileo, vengono deputati dal Cardinale Penitenziere maggiore premessovi l'esame, cui chiunque di loro dee soggiacere: e da lui pure vengono elet-

ti tre Procuratori, o sien Segretarj, e tre Scrittori di Penitenzieria.

Li Penitenzieri minori sono Religiosi, che risiedono nelle tre grandi Basiliche. In San Giovanni Laterano v'hanno li Padri Minori Osservanti; nella Vaticana i Padri Minori Conventuali; ed in S. Maria Maggiore li Domenicani: questi Sacri Ministri hanno amplissime facoltà loro concedute da' Papi per assolver da moltissimi casi riservati li peccatori. Eglino mantenuti sono a spese del Tribunale della Penitenzieria, e soggiacciono all'autorità del Penitenziere maggiore per quello che riguarda agli affari della Penitenzieria; per quello poi, che s'appartiene alla regolar disciplina, dipendono interamente da' Superiori delle respettive loro Religioni.

Del Reggente, Datario, Correttore, de' due Consultori, del Sigillatore, e di altri Ufficiali della Penitenzieria Apostolica.

Penitenzieri maggiori diconsi detti intitolati personaggi destinati a porgere ajuto, ed assistenza al Cardinale Penitenziere negli uffizj della Penitenzieria.

Il Reggente esser suole uno de' più degni Prelati di questa Corte, ed è per lo più uno degli Uditori di Rota. Egli due volte la settimana di sua mano segna li memoriali, e li consegna alli tre Procuratori, o sien *Segretarj* della Penitenzieria, ed allorchè fa d'uopo, sottoscrive ei medesimo in vece del Cardinal Penitenziere li Decreti col rescritto *fiat in forma*, se trattasi di facili affari; o con altro rescritto *fiat de speciali*, se l'interesse ha richiesto varie osservazioni, e diligenze; o finalmente col rescritto *fiat de expresso*, allorchè la cosa viene conchiusa da Sua Santità.

Un altro Prelato di questa Corte

è Datario della Penitenzieria ; ed a lui s'appartiene di scrivere nelle suppliche la data del giorno, del mese, e dell'anno del Regnante Pontefice, o di Sede Vacante particolarmente, significando il palazzo ove il Papa risiede, ed aggiungendovi il proprio nome, e cognome.

Il Correttore o sia Revisore è pure per lo più Prelato. A lui tocca di rivedere, se formate sieno a dovere da' Procuratori, o Segretarj le suppliche, cioè a seconda dello stile, e delle formole prescritte dalla Penitenzieria.

Ha inoltre la Penitenzieria un Teologo, e un Canonista, che ha per uffizio il consigliare il Cardinale Penitenziere maggiore intorno alli casi più burrascosi, e difficili.

Il Sigillatore è parimente Prelato; e custodisce il Sigillo pubblico della Penitenzieria, e soscrive egli pure dopo il Correttore le lettere della Penitenzieria medesima, e dopo di averle sigillate coll'accennato sigillo, e spedite gratuitamente, le invia finalmente ai Procuratori. Ed essendo stati

soppressi li due antichi Collegj degli Scrittori, e de' Procuratori della Penitenzieria Costit. *In earum rerum*. *Kal. Jun.* 1569., e trasferiti alla Penitenzieria, col nuovo titolo di Procuratori, e degli Scrittori di *grazia minore*, allo stesso Sigillatore incombe la cura delle spedizioni, che dovrebbero farsi da detti due Collegj; e di più a lui tocca conservare i registri delle seritture; al quale impiego vi supplisce il Pro-sigillatore.

Gli accennati personaggi vengono nominati dal Cardinale suddetto Penitenziere, ed eletti dal Sommo Pontefice.

Il Penitenziere maggiore s' unisce co' suddetti personaggi alle volte per tenere qualche particolar Congregazione; e la Settimana Santa (antichissimo costume) specialmente si adunano la Domenica delle Palme in S.Giovanni Laterano, il mercoledì in S.Maria Maggiore, ed il giovedì e venerdì nella Vaticana Basilica. Il suddetto Cardinale Penitenziere maggiore siede sul trono alzato in dette Basiliche, ed

ai lati intorno s'assidono gli altri ministri; il Cardinale ascolta benignamente le confessioni, e per l'assoluzione de' casi men gravi rimetterli suole a' Penitenzieri minori già esistenti nelle stesse Basiliche; per li casi poi più rilevanti, li rimette ai suoi Penitenzieri maggiori ivi assistenti: ed a chi a lui ricorre in questo mentre, concede Indulgenza di cento giorni in toccando il capo a chiunque de' concorrenti colla Penitenzial verga, che tiene in mano. Vedi il citato Unoldo *Plettemberg.*, l'Avvocato *Danielli*, ed il Cardinal *Petra*, che fece un eccellente Trattato *de Pœnitentiaria Apostolica*.

CAPO XXIV.

Del Cardinal Vice-Cancelliere di Santa Chiesa.

Dacchè senza, per così dire, avvedermene presi a dare ragguaglio de' Cardinali principali ministri del Papa, ed uffizj loro, andrò seguitando la stes-

sa strada, e porgerò un' idea degli altri onorevolissimi posti di questa Corte, sostenuti da'Cardinali, e de' subalterni uffiziali, che impiegati vi sono.

Il grado di Cancelliere * della Santa Romana Chiesa fu sempre tenuto sì eminente posto, che il primo credeasi dopo il Romano Pontefice. Vedi *S. Bernardo Epist.* 33.

Che sino da' primi Secoli della Chiesa avesse la Santa Sede i suoi Cancellieri non altrimenti che le Chiese Cattedrali, le quali pure aveano i loro proprii, siccome pare a *Wan-Espen. Jus Eccl. Univ. part.* 1. *tit.* 3. *cap.* 1., puossi manifestamente dedurre dal numeroso elenco di quelli, che fu tessuto dal *Cohellio Notit. Card. cap.* 8.: ed era loro incombenza trasmettere in

* Viene questo nome o da' *Cancelli*, dentro de' quali il Cancelliere stava per porre in iscritto le risposte del Principe, gli ordini de' giudici etc., o piuttosto dal suo uffizio, che era, come dicono le antiche glosse, *scripta, responsaque Imperatoris, atque mandata inspicere, et male scripta CANCELLARE*.

paesi forastieri le risposte, e le intenzioni de' Pontefici intorno a' dubbj, od alle materie di Fede, ed a tal fine teneano tredici Scrittori, o sian Protonotarj, che formavano le copie, ed avean cura delle minute *.

* Non sempre però ebbero il nome di *Cancellieri*. Tra' privilegj di Amburgo reca il Lindenbrogio un diploma di Leone IV. dato *per manum Stephani Cancellarii S.R.E.* Ma presso lo stesso Lindenbrogio vedesi un altro Diploma di Niccolò I. scritto *per manum Leonis Notarii Regionarii, et Scriniarii*, e dato *per manus Tiberii Primicerii. Sanctæ Sedis Apostolicæ*. *Bibliothecarii* furono spesso chiamati i Cancellieri della Chiesa Romana, siccome quelli, che in cura ne aveano i libri, e così la Bolla di Canonizzazione di S. Uldarico Vescovo di Augusta è data *per manum Joannis Episcopi S. Nepesinæ Ecclesiæ, et Bibliothecarii Sanctæ Sedis Apostolicæ*. Qualche volta fu anche detto *Arcicancelliere*, come Ermanno II. Arcivescovo di Colonia sotto Leone IX. Veggasi l' Ughelli *Tom. I. Ital. Sacr. col.* 450. e 805. Nè mancano antichi esempj, che lo mostran chiamato *Vicecancelliere*. Un *Vicecancelliere* della Chiesa Romana all' anno 805. si ha nello stesso primo tomo dell' Ughelli *col.* 55.

Sino al Secolo XIII. durò il nome di Cancelliere nella Romana Chiesa, ed in appresso mutossi in quello di Vice-Cancelliere *.

Il Cardinale Vice-Cancelliere di Santa Chiesa serba perpetuamente il Titolo dell' insigne Collegiata di S.Lo-

* Era Cancelliere sotto Urbano III. Alberto Mora, ma eletto Pontefice col nome di Gregorio VIII. non fece altro Cancelliere, e lasciò l' impiego a Mosè Canonico Lateranense già stato sotto di lui Vicecancelliere. Egli sottoscrivevasi *Vicem agens Cancellarii*, e con questo titolo chiamaronsi in appresso sino ad Onorio III. due Cardinali, e gli altri non Cardinali, che a tale illustre carico furono destinati. Sotto Onorio III Ranieri Canonico Regolare, e Priore di S.Frediano di Lucca fu il primo, che si sottoscrivesse *Vice-Cancelliere*, e così seguirono a nomarsi gli altri Cardinali, che sino a Bonifacio VIII. ebbero questo carico. Il detto Bonifacio ritornò a' Cardinali l' impiego facendo Cardinale Riccardo, che prima era stato da lui dichiarato *Vicecancelliere*; nè però il Cardinale prese l' antico nome di Cancelliere, ma ritenne quel solo di *Vicecancelliere*, e da lui passò questo agli altri Porporati, che di questo luminoso uffizio furono rivestiti.

renzo e Damaso, ed a lui è destinato un superbo palazzo, chiamato la Cancelleria; ove a guisa di Tribunale agitati vengono gli affari della Cancelleria medesima, e dov'egli presiede alle funzioni, che far si devono da quelli che promossi vengono od all' Uditorato di Rota, od all' Avvocatura Concistoriale.

Tutti li più gelosi affari, e principalmente quelli, che si compongono ne'Concistorj, tutte le lettere di provvisioni Apostoliche, che spedite sono con sigillo di piombo, segnansi o da lui, od a nome di lui, o da quei, che soprantendono ai di lui ministeri; e le stesse provisioni delle Cattedrali, e le riserve di pensioni, cui vi concorre il *moto proprio* del Pontefice, oltre alla schedola sottoscritta dal Cardinal Ponente, devono essere convalidate da' Decreti stesi dagli uffiziali del Cardinale Vice-Cancelliere della maniera che spedisconsi quelle provvisioni, le quali vengono dispensate fuori del Concistoro. Vedi *Amiden. de Stilo Datariæ* lib. 1. cap. 2. et cap. 18.

num. 6. etc., ed il Cardinale de Luca nel suo libro intitolato il *Cardinale pratico*.

Egli ha facoltà di punire gli uffiziali colpevoli di Cancelleria; perciocchè tutti a lui sono soggetti; facoltà accordatagli da più Costituzioni addottate dal citato *Cohellio cap.* 17.; per la qual cosa ritiene diritto *cumulativo* col *Datario* di procedere e contro gli Spedizionieri delle Lettere Apostoliche, e contro chiunque pecchi in materie di giustizia, e di grazia, negli affari, che hanno relazione alla di lui autorità, o che in qualsivoglia modo esser devono maneggiati da' ministri della Cancelleria.

Del Reggente degli Abbreviatori del Parco maggiore e minore, dei Giannizzeri, Piombatori, Registratori, degli Scrittori Apostolici, ed altri Ufficiali della Cancelleria.

Il Reggente di Cancelleria è il primo ministro, qual Luogotenente del Cardinal Vice-Cancelliere. Egli di-

stribuisce le suppliche per *Turno* agli Abbreviatori del *Parco* * maggiore; acciocchè vengano da loro compilate le minute, che richieggonsi; egli poi segna nelle Bolle la prima lettera del nome del Vice-Cancelliere, e nel mezzo o sull' estremità vi aggiunge un L. ed un C. e vale a dire essere stata tal Bolla *letta*, e *corretta*; indi ne fa la consegna a quei, che devono sigillare col piombo, di che faremo parola. Egli inoltre può rimettere le cause di appellazione al respettivo giudizio de' varj Prelati di questa Corte, col soggiungervi la Clausola *de Mandato*: D. M. D. PP. *audiat Magister* M. e finalmente presso di lui viene deposto da' novelli Vescovi, o candidati costituiti in ecclesiastica dignità il necessario giuramento.

Il Collegio degli Abbreviatori ** è

* *Parco* è il sito, ove siedono gli Abbreviatori nel tempo, che stanno esercitando la loro giurisdizione; e perciò appellansi Abbreviatori del *Parco*.

** Furono detti Abbreviatori per le breviature, che fanno nello scrivere le Apo-

composto di settantadue persone; dodici sono gli Abbreviatori del Parco maggiore, ventidue del Parco minore, e gli altri sono Deputati alla prima revisione delle lettere. Tutte le lettere, che si spediscono dalla Cancelleria, devono essere sottoscritte necessariamente da uno de' dodici Abbreviatori, siccome avvisa *Corrado*. *Prax. dispens. lib.* 2. *cap.* 8. il quale Autore nel *lib.* 4. *cap.* 5. *num.* 2. della detta Opera, novera ancora tutti li privilegj loro concessi da Paolo V. Costituz. *Rom. Pontifices* pubblic. l'anno 1615.: aggiugnesi inoltre, che Benedetto XIV. Costit. *Maximo* pubblic. *die* 10. *Septembris* 1740. permise a ciascheduno di loro di tenere il cordone ancora dopo l'abbandono di tal impiego.

Il Collegio degli Scrittori Apostolici è formato di cento ed uno; a questo Collegio sono ascritti varj Cardinali, e lo

stoliche Lettere. Pio II. istituì questo Collegio, e Sisto IV. lo rinnovò colla Costituzione *Divina*.

stesso Pontefice. È loro uffizio di scri-
vere le suppliche presentate alla Da-
taria. Vi hanno di più ventisette Scrit-
tori di grazia minore, i quali stabili-
scono l'intera Tassa delle lettere, per
le dispense Matrimoniali *in forma pau-
perum*, come dicesi, e per i lontani
dalla Curia, e per li presenti: ai pre-
senti però si concedono gratuitamente.

Li Giannizzeri o sian pubblici sol-
licitatori sono cento, ed è loro incom-
benza l'ingerirsi nella spedizione del-
le Bolle. Vi hanno ventiquattro Regi-
stratori, che tengono il Registro delle
suppliche; e sei maestri del Registro,
da' quali vengono, come suol dirsi,
ascoltate.

Formansi da uno degli Abbreviatori
del Parco maggiore, siccome abbiam
detto, le minute delle Bolle a seconda
delle suppliche; ed indi vengono * co-
piate da uno degli Scrittori Apostolici
accennati: viene fissata da' Computisti

* Tali Bolle stendonsi su carta pecora
ordinaria in carattere chiamato *Gallico an-
tico*.

la Tassa ; confrontansi e Bolle, e suppliche ; rivedonsi, e sottoscrivonsi, e finalmente passano in mano del Custode della Cancelleria, a cui tocca di riscontrarle, e riconoscere, se sottoscritte furono esattamente da chi si doveva. Egli medesimo le va cingendo intorno di linee, le consegna in appresso ai Piombatori, onde vengano sigillate col solito piombo, e cordoncino*.

Tre sono li Maestri del Piombo ; vi ha un Presidente, e cento quattro Collettori del Piombo medesimo, dalle quali persone sigillansi dette lettere, rivedesi il sigillo, esigesi il denaro a seconda della Tassa, che viene sborsato da uno degli Spedizionieri ; in fine si registrono, e si descri-

* Fa d' uopo sapere, che il Piombo, qualora spedisconsi delle Bolle in forma graziosa, siccome quando il Papa indirizza lettere a persona degna da lui riconosciuta di taluna provvisione, rimane appeso ad un cordone di seta di color rosso ; ma qualora spedisconsi in forma *Dignum*, come per concedere *l' immissione* a taluno per qualche benefizio, resta il piombo sospeso da cordone di filo.

vono dette Bolle da' Registratori, si ascoltano da' Maestri del Registro; e di poi si danno in consegna agli Spedizionieri, od a quelli, cui sono dirette, dovendosi però soddisfare alla Tassa prima di detta consegna.

Vi sono finalmente ventiquattro Procuratori di Grazia minore; novantuno Scrittori dell' Archivio, dieci Correttori dell' Archivio medesimo, un Depositario de' Cubicularj, ed altro degli Scudieri; persone tutte, che hanno una determinata porzione delle Tasse di Cancelleria.

Dell' Uditore delle Contradette, del Correttore delle medesime, del Sommista, e Pro-Sommista, del Maestro de' Brevi, del Prefetto della nuova Tassa, e de' dieci Correttori dell' Archivio, de' Procuratori, e di più altre cariche, e Vacabili della Cancelleria, e del Giudice delle Confidenze.

Esiste pure in Cancelleria altro Tribunale detto delle Contradette. L' Udi-

tore n' è il Giudice ordinario, che decide le contraddizioni; il Correttore corregge le Bolle, due Lettori detti dell' udienza delle Contradette scelti dal ruolo degli Scrittori Apostolici, due Notari, e quattordici Procuratori, o sian difensori delle cause, sono uffiziali del medesimo Tribunale. Quì concorrono tutti gli affari, che devonsi pubblicare, o di rassegne, o di lettere di *Giustizia*, o di *mera Grazia*, nelle quali vi si destinano li Giudici, o gli esecutori colla clausola *vocatis vocandis*.

In questo Tribunale, detto ancora *Auditorio*, si leggono le citazioni, che intimansi per editto pubblico, ed indi affiggonsi alle porte della Vaticana Basilica; e se il citato non comparisce, viene giudicato reo, che anzi questo Uditorio ha la facoltà appellata *Processum per Audientiam Contradictarum*, di citare li contumaci in giudizio. Da questo Tribunale si ottengono l'estrazioni, commissioni, o conferme de' privilegj, ed altre cose di simil fatta.

Dobbiamo ancora soggiugnere, per compimento di questo Capitolo, che le beneficiali lettere possono conseguirsi parimente per mezzo della Camera Apostolica. Vedi la Costituzione di Alessandro VI., che comincia *In eminenti*, approvata da S. Pio V. Costituz. 105. *Pontifice dignum*. Ed ordinariamente dalla Camera spediscon-si le Coadjutorie, e qualunque grazia sieno desiderosi gli oratori di ottenere per questo mezzo.

Allorchè vengono dette Lettere spedite dalla Camera, devono essere ricevute, e soscritte dal Pro-sommista; avvertasi, che la Tassa fissata per li Segretarj della Camera è maggiore di quella della Cancelleria.

Il Sommista riconoscere deve *Sommariamente* le Lettere Apostoliche, che escono dalla Camera; ma il Presidente o Pro-sommista fa le di lui veci. Vi han quattro Revisori, i quali inviano le Bolle, che rivedono, all' Uffizio del Piombo, e le quali vengono registrate poscia da uno de' Notarj *.

* Si avverte, che Pio IV. Costit. *Ingens*

Agli accennati aggiungonsi pure altri impieghi, e sono il Maestro de' Brevi, da cui viene spedito talun Breve; il Prefetto de' Sollicitatori, o sia della nuova Tassa istituito da Sisto V.; gli Annatisti, che riscuotono la metà dell' Annate di que' Benefizj, che sorpassano la somma di scudi ventiquattro di Camera; la qual somma dividesi tra li sette Collegj de' Vacabili, cioè tra li Cavalieri di San Pietro, e quei di San Paolo; tra li Porzionari; tra li Presidenti; tra li sessanta Cubicularj; tra li cento quarantadue Scudieri; tra gli Archivisti; e tra li Giannizzeri, o sien Sollecitatori Apostolici; e non solamente tali uffizj, ma eziandio li posti tutti Prelatizj riferiti in questo Capitolo sono impieghi, ed uffizj *Vacabili* *. Vedi *Riganti de Reg. Cancel.*,

humanis diede ordine, che tutte le Lettere Apostoliche, le quali hanno riguardo alla Camera, spedite o con Sigillo di Piombo, od in forma di Breve, dovessero essere registrate dalla Camera istessa entro al termine di mesi tre sotto pena di nullità.

* Li Vacabili erano cariche, che vendeansi dalla Corte. Aveva i proprj Vacabili

e il citato Avvocato *Danielli. Istit. Can.* tit. *de Collat.*, ed il *Cohellio Notit. Card. cap.* 20. sino al 38. Si deve quì aggiugnere, che il Giudice detto delle *Confidenze* (carica venale) cioè il Prelato che l'esercitava, usava il Rocchetto, e possedeva onorevo-

la Camera, la Cancelleria, la Dataria, ed il Campidoglio. Furono detti posti istituiti da molti Pontefici a richiesta delle circostanze; e di essi ne furono da' medesimi Sommi Pontefici soppressi moltissimi, siccome dovrò avvertire a suo luogo. Vedi le respettive Costituzioni d' Innocenzo VIII., di S. Pio V., di Gregorio XV., d' Innocenzo XI., e d' Innocenzo XII. Tre sorta vi ha di Vacabili; di quei, che costituiscono posto Prelatizio, come il Reggente di Cancelleria, e di altri ancor ragguardevoli, perciocchè hanno annessa qualche amministrazione, siccome Scrittori Apostolici; e di quei, che possono essere posseduti da chiunque, dacchè non esiggono verun attuale esercizio, o ministero. Li secondi debbono essere occupati da persone abili, ed i primi da personaggi distinti, adorni, e provvisti de' requisiti desiderati dalla Costit. 41. di Sisto V. rinnovata da Alessandro VIII. Costituz. 88. Vedi il Card. *de Luca Tractat. de Offic. Venalibus Vacabil. Rom. Cur.*

le posto nelle Cappelle Papali : a lui toccava il decidere, se nelle Permute, o Rassegne vi abbiano mai parte veruna le *Confidenze*, o sieno le *Simonie*.

CAPO XXV.

Del Cardinale Pro-Datario, e del Sotto-Datario, e dell' Uffiziale per Obitum.

Dice a proposito il *Card. de Luca Rel. Rom. Cur. Disc.* 9. essere la Cancelleria, e la Dataria li due organi del Pontefice, per mezzo de' quali vengono concordate insieme le materie *beneficiarie*: essendo che ciascheduna grazia, cui spedisce la Cancelleria, deve in prima escire, e essere segnata dagli uffiziali di Dataria, intorno a' quali giugneran dovunque opportune le seguenti notizie.

Il principale Ministro di questo Tribunale della Dataria chiamasi il Datario; che qualor è Cardinale, siccome a' dì nostri, appellasi Pro-Datario.

Dicesi Datario poichè non solamente sulla grazia dispensata dal Papa vi segna la data del giorno, mese, ed anno del Regnante Pontefice; il che era l'unico, e proprio uffizio del Datario ne' più lontani tempi *, ma perciocchè ha pure a' dì nostri facoltà di donare, o conferire alcuni tenui Benefizj di propria autorità e per *Concessum*, come si dice; e può inoltre rilasciar parte di quel denaro, che secondo la tassa di Dataria dovrebbe intieramente sborsarsi per la concessione di taluna grazia.

Egli riferisce al Pontefice i meriti delle persone, che aspirano a talun Benefizio **. Egli presenta le suppli-

* L' impiego di Datario era sostenuto anticamente da uno de' Protonotarj Apostolici chiamato *Primicerio*: il che raccogliesi dalle Costituzioni di Martino II., e di Stefano II. Vedi *il Corrado Prax. Benefic. lib.* 3. *cap.* 8.

** Sul princio del secolo sesto cominciò a vedersi qualche adombramento de' Benefizj Ecclesiastici. Appare dal Concilio Agatense del 506.; onde Simmaco Papa ordinò, che i Cherici, ai quali pe' loro meriti

che, ed i memoriali, onde Sua Santità degnisi poscia esaudirli, e sottoscriverli.

Le suppliche, od i memoriali vengono raccomandati dagli oratori al Cardinale Pro-Datario, od al Sotto-Datario, od all'uffiziale *per Obitum*, li quali sono i due primi Maestri di Dataria dopo il Cardinal Pro-Datario, che unitamente con loro presiede alle quotidiane congregazioni, che tengonsi o per istanze, o per contradittorj, o per ogni altro affare bisognevole di previe disposizioni; siccome quello, ch'esser deve da loro comunicato al Pontefice.

Il Sotto-Datario riceve pressochè tutti li memoriali; egli o talun de' Sostituti ne ricava il ristretto Sommario, e lo scrive sul margine dello stesso foglio, consegna i detti memoriali al Car-

concedonsi beni di Chiesa, *hæc ipsa non perpetuo, sed temporaliter* (cioè ad arbitrio del Vescovo) *perfruantur*. Nel nono, e nel decimo secolo si stabilì finalmente la nuova disciplina de' Benefizj colla divisione de' Beni Ecclesiastici.

dinale Pro-Datario, e seco lui portasi all' udienza di Sua Beatitudine.

L' Uffiziale per *Obitum* è un Procuratore di Collegio versatissimo negli affari della Dataria, cui se vengono consegnate suppliche per ottenere Benefizj vacanti per la morte, di chi li possedea, le riporta al Cardinale Pro-Datario, e vi espone tutto ciò, che risguarda lo stato de' Benefizj medesimi.

Presentati a Sua Santità, siccome abbiam detto, li memoriali, se gli piace di condiscendere alla supplica, li segna in due luoghi, ed in prima tra lo spazio che avvi dalla richiesta della grazia alla petizione, della forma, in cui spedisconsi le lettere, vi scrive *fiat ut petitur*, aggiungendovi la prima lettera del nome suo *Battesimale*, (del qual uso veggasi il Borgia nelle *Memorie Istoriche di Benevento* P. I. pag. 330.), e secondariamente nella fronte dell' altra parte vi segna *fiat*: e la lettera iniziale del nome riferito.

Le materie spettanti alla Dataria sono moltissime, e frequenti; dacchè

più cause, che s'agitavano in Penitenzieria, e più affari, che maneggiavansi dal Segretario de' Brevi *, il che ci viene notificato dal Cardinale *de Luca* in questo titolo, furono ridotti sotto la giurisdizione di questo Tribunale per la stessa Costituzione *Gravissimum*, in cui determinossi, che tutte le concessioni, per le quali devesi soddisfare la Tassa della Cancelleria, o la composizione di Dataria, appartenessero alla Dataria medesima.

Li negozj dunque, che più frequentemente spedisconsi dalla Dataria, sono di Matrimoniali dispense; di *Collazioni* di Benefizj riservati alla Santa Sede; di Annate **; d' Imposizioni; di

* Per la citata Costituzione 145. *Gravissimum* di Benedetto XIV. sono ora fissati Capi di materie, che appartener devono od al Cardinal Penitenziere; od al Segretario de' Brevi, od all' uno e l' altro insieme.

** Le Annate dividonsi in quattro sorti, e primieramente *in specie*, che richieggono la metà de' frutti, i quali devono pagarsi alla Camera Apostolica per que' Benefizj, che vengono conceduti dal Papa fuori di Concistoro, purchè però la loro annua

Pensioni; di destinazioni a Coadjuto-

rendita superi la somma di Ducati venti di Camera: notisi, che tale regola ha eccezione ne' Canonicati della Germania, e di Spagna.

La seconda specie d' Annate chiamasi *servitia minuta*, che consiste in cinque picciole porzioni, che vengono distribuite tra gli uffiziali del Papa. La terza è il *Quindennio*, che è la metà de' frutti d' un anno, il che viene contribuito alla Camera ogni quindici anni per la *Unione* di alcuni Benefizj, o per una speciale *Sottrazione* alla comun *Riserva*.

L' ultima sorta di Annate è detta *Commune servitium*, e consiste o ne' frutti del primo Anno, od in una certa somma di danaro fissato dalla Tassa de' libri della Camera Apostolica, e che dee contarsi alla medesima Camera da que' Prelati, che per mezzo de' Voti de' Cardinali ottengono in Concistoro taluna Prelatura. Vedi *il Fagnano* al Cap. *Præterea ne Prelati vices suas etc. quæst.* 2.

Hanno preteso alcuni, che le Annate sieno infette di Simonia. Così tra gli altri Febbronio, contro delle quali maldicenze veggasi quanto ho scritto sull' argomento, e nell' *Antifebbronio*, dove anche *lib.* 5. *cap.* 5. ne ho dato una breve Storia divisa in più Epoche, e nell' *Antifebbronius vindicatus Tom. III. diss. VII. cap.* 6. — Giovanni XXII.

rie per la futura *Successione* ; di Concessione d'abiti Prelatizj , per esempio di *Cappa Magna* ; di taluna dispensa da irregolarità ; e di spedizione di altre simili , e speciali grazie .

In tempo di Sede Vacante non si conferiscono Benefizj ; ma tutte le suppliche , e grazie , quantunque segnate colla *Data* vengono presentate al Sacro Collegio de' Cardinali dal Datario : il cui uffizio cessa del tutto alla morte del Papa ; ed al futuro Pontefice restano onninamente riservate le Collazioni de' vacanti Benefizj . Vedi la Costituzione 63. di Pio IV., che incomincia *In eligendis* .

fece il primo una *Stravagante* , con cui riservavasi i frutti di tutti , e li soli Benefizj non elettivi , che a vacare venissero nel Cristianesimo , ma sol per tre anni . Bonifacio IV. si riservò il primo nell'anno 1391 in perpetuo le annate di tutti i Benefizj elettivi , e non elettivi di sua collazione , riducendole alla metà da' frutti del prim' anno .

De' due Revisori, del Revisore delle dispense Matrimoniali, del Prefetto delle Componende, del Sostituto del Sotto-Datario, del Custode de' Registri, e di altri inferiori Ministri, e de' Posti Vacabili insieme della Dataria.

Altri inferiori Ministri eletti dal Cardinale Datario stanno pure impiegati continuamente nell'attuale servizio della Dataria. Due Revisori servono di ajuto al Datario per fare i ristretti (secondo lo stile della stessa Dataria) alle suppliche che rivedono, risguardanti materie di Benefizj: aggiugnesi parimente altro Revisore, che presiede alla revisione delle dispense Matrimoniali, ed alle sentenze di scomunica fulminate contro coloro, che omettono a bello studio di rilevare i ladri di somme eccedenti Ducati cinquanta: vi hanno gli uffiziali *parvæ datæ*, i quali lo stesso dì, che la supplica viene segnata, notano in minuto carattere il giorno, il mese, e l'anno del Pontificato sul margine

della medesima supplica : vi ha il Prefetto delle *Componende*, che riscuote il denaro tassato, per farne poi limosina a' poverelli ; vi è il Sostituto del Sotto-Datario, il quale presenta alla Congregazione le suppliche in vece del Sotto-Datario medesimo ; havvi parimente il Custode * de' più segreti Registri, ed a lui tocca di segnare le grazie più speciali, come di nomina di Pensioni, di riduzioni di spese, ed altro ; a tale segreto registro sono annessi dodici posti Vacabili ; e quei, che li possiedono, diconsi Cherici del Registro ; essi fanno la distribuzione delle suppliche da registrarsi ; vi ha pure altri venti Vacabili Uffizj occupati da' Registratori delle suppliche, a' quali incombe di registrare, e descrivere dette suppliche sottoscritte dal Pontefice, ed a tale effetto vengono a sorte

* Questo Custode vien detto ancora uffiziale *Missis* ; e creder vuolsi perciò appunto, perchè il libro, in cui registransi tali grazie, viene contrassegnato col Vocabolo *Missis*.

estratti ogni mese due di costoro, perchè riportino nel più segreto registro le determinate materie; sopraintendono alla fine alla Revisione de' Registri quattro Maestri, i quali riscontrano, e confrontano accertatamente le suppliche co' Registri; indi vi segnano a tergo R., cioè a dire *Registrate*, e sogliono aggiungervi parimente il proprio loro nome.

CAPO XXVI.

Del Segretario de' Memoriali, del Cardinale Segretario di Stato, del Cardinale Segretario de' Brevi.

Cariche son queste, che or da' Prelati, ora da' Cardinali sono state occupate. Ordinariamente al Cardinale Nipote, se vi ha, o più vicino a Sua Santità per ragione di parentela, detto volgarmente Cardinale *Padrone*, suole addossarsi l'importantissimo impiego di Segretario de' Memoriali; perciocchè siccome il Cardinal Nipote è

dichiarato per lo più primo Ministro, o sia il sopraintendente generale dello Stato, cui stanno particolarmente a cuore li principali interessi, e le necessarie provvidenze per la felicità del temporale governo; così essendo rilevantissimi gli affari, che per mezzo de' Memoriali presentati vengono a Nostro Signore, è convenevol cosa, che dessi pure per le mani passino del suddetto Ministro. A questo Ministro concorrono tutti gli Ambasciatori de' Principi Cristiani, od immediatamente dopo l' Udienza, che ottenuta hanno da Sua Santità, ed a lui comunicano li sentimenti di Sua Beatitudine; od a lui portansi prima dell' Udienza, e propongongli le istanze, che debbon porgere a Sua Santità; da tale Sopraintendente, o sia primo Ministro vengono pure sottoscritte per ordine di Sua Santità le grazie, e suppliche, ch'ella medesima segnar dovrebbe, e ciò fassi per *Concessum*; il che avvisa il Card. *de Luca* sotto questo Titolo stesso *.

* Vedi poi il *Riganti Reg.* 64. *Cancell.*

Questo Ministro adunque, siccome ancora Segretario de' Memoriali, riferisce al Pontefice tutte le inchieste in iscritto, o di grazia, o di giustizia; ed ei spedisce il rescritto a seconda delle intenzioni, e risposte dello stesso Pontefice.

Del Cardinale Segretario di Stato, e delle Congregazioni da lui presiedute.

Scematasi di molto la giurisdizione del Cardinal Nipote andò crescendo colle prerogative di quello in sè cumulate il potere del Segretario di Stato, che da molti Pontificati è stato Cardinale.

Questo Cardinale qual Presidente di tutto lo Stato ritiene amplissima autorità sopra tutti li negozj Ecclesia-

tom. 4. num. 59. e susseguenti numeri, ne' quali esaminate vengono le Costituzioni di più Pontefici spettanti all' autorità, ed alle rendite di tal Ministero; le quali facoltà però patirono varj cangiamenti, e non piccole restrizioni.

stici, e Regolari, e Politici, ed Economici, che appartener possono a Sua Beatitudine. Egli riceve le lettere da' Cardinali Legati nelle Provincie, qualora sua Beatitudine non le riservi per sè, e da' Governatori delle Città soggette risguardanti l'amministrazione loro; a lui inviate vengono da' detti Legati, o Governatori, e da' Nunzj le relazioni, e materie di tutti gli affari stranieri; ed egli le distribuisce, allorchè sia duopo alle respettive Congregazioni, onde vengano consultate maturamente; il che tutto però ei medesimo preventivamente espone a Sua Santità: egli sottoscrive le lettere dirette a' Nunzj, od altri Ministri per gl'interessi della Santa Sede; le cui minute vengono stese, e copiate soltanto da' Minutanti, e dagli Scrittori, Uffiziali tutti di Segretaria.

Il Cardinale Segretario di Stato, oltre che è Prefetto della Consulta, siccome altrove accennammo, come una volta era capo della Congregazione di Avignone, e del Governo di Fermo, rimane ora Prefetto della

Congregazione *Loretana* istituita da Innocenzo XII., e formata di più Cardinali, e Prelati. Costit. *Sacrosancta Redemptoris* dell'anno 1589.

Del Cardinal Segretario de' Brevi, de' tre Segretarj, della Cifra, de' Brevi ad Principes, *e delle Lettere Latine.*

Il Cardinale, o Prelato, che sostiene l'impiego di Segretario de' Brevi deve annunziare al Ponente tutti quegli affari, negozj, e memoriali, che addimandano d'essere spediti, ed esauditi per mezzo di particolar Breve Apostolico.

I negozj, che compongonsi per mezzo de' Brevi, consistono in dispense per l'Età; pegl' interstizj; per difetto di natali, o per simili cose; ed in fine per mezzo de' Brevi concedonsi da Sua Santità tutte quelle grazie, che a normà delle regole, e dello stile di Cancelleria, e Dataria non abbisognano d'essere sigillate col Piombo. Questo Segretario deve sottoscrivere ogni

Breve; ed ha in suo ajuto i Ministri, o Sostituti, che stendono detti Brevi *.

Non è quì fuor di proposito il parlare ancora di tre altri Segretarj, che il Papa elegge tra' Prelati, o Dottori, e che sono addetti al suo servizio per gl'interessi del Principato.

Il Segretario *ad Principes* è così chiamato, perciocchè scrive, o risponde a' Principi a nome del Papa.

Il Segretario *della Cifra* interpreta, e compone le Lettere formate di Cifre, che si ricevono da' Nunzj, o Ministri della Santa Sede, o che vengon loro dalla stessa Santa Sede inviate.

Il Segretario delle *Lettere Latine* stende in latino l'Epistole, che da Sua Santità indirizzare si vogliono a talun Principe, o Personaggio.

* Tali Brevi sogliònsi scrivere su carte pergamene bianche, e sottili in carattere nitido latino; e vengono sigillate coll'Anello *Piscatorio* in cera rossa; *Rebuff. Prax. Benefic. Tit. de Brev. Apost.*

CAPO XXVII.

Del Prelato Pro-Uditore di Nostro Signore.

Credesi, che l' Uffizio di Uditore del Papa venisse adempito una volta dal Penitenziere, o dal Confessore di Sua Santità, ovvero dal P. Maestro del Sacro Palazzo prima che istituita fosse la Congregazione del S. Offizio; ma siccome i Pontefici abbisognavano di persona versatissima nelle Leggi per lo studio delle moltissime cause, che a loro aveano ricorso; così dovettero procurarsi un dotto Jureconsulto scelto dal novero de' Prelati, o degli Avvocati, destinandolo loro Uditore; il quale fu sino a cinquant'anni indietro un Cardinale Pro-Uditore, ed ora è un Prelato, che dimora pure nel Palazzo Apostolico cogli altri Uffiziali del Papa, cioè Monsignor Maggiordomo, Monsignor Maestro di Camera, il Padre Maestro del Sacro Palazzo, e molte altre persone, delle quali discorreremo in appresso, e le

quali oltre gli accennati Cardinali Nipote, Segretario di Stato, Segretario de' Brevi, Pro-Datario, hanno parimente la loro abitazione nel medesimo Palazzo Apostolico.

Prestantissimo è il ministero dell' Uditor del Papa, conciossiachè a lui tocca d'indagare li meriti delle Persone, che devono essere promosse ai Vescovati, o trasferite ad altre Chiese, quale deputato Segretario della Congregazione per li *Promovendi* alle Chiese Arcivescovili, e Vescovili; il che riferii antecedentemente parlando del Sostituto Concistoriale nell' Uditorato etc. A lui si commettono le più gravi cure, ed il medesimo suole aver parte ne' più rilevanti affari del Principato; s' aggiunge a ciò, che egli assiste alle cause che il Papa propone nella Segnatura di Grazia, di cui tratteremo; oltre che spessissimo a lui stesso, siccome a quello che rappresenta la figura del Principe in materia di giustizia, si ricorre per l'appellazione dalle Sentenze d'altri Giudici, perchè venga rimessa la causa

ad altro giudice, o sia riveduta di nuovo; o perchè vi si prendano le necessarie provvidenze suggerite dal Pontefice, o dalla ordinaria giurisdizione annessa alla propria carica di Uditore del Sovrano Pontefice.

CAPO XXVIII.

Del Maggior-Domo Pontificio, del P. Maestro del Sacro Palazzo; di Monsignore Maestro di Camera, di Monsignor Sagrista, dell' Elemosiniere Segreto, de' Camerieri Segreti, del Guardaroba, del Foriere Maggiore, del Sopraintendente alla Scuderia Pontificia, e di molti altri Ministri di Sua Santità.

Promisi nell'antecedente Capitolo di proseguire a trattare degli altri Ufficiali del Papa detti *Palatini*, perciocchè rimangono nell'Apostolico Palazzo all'attuale servizio di Sua Beatitudine; e perciò incomincio a discorrere del Prefetto de' Sacri Palazzi

Apostolici, detto Maggior-Domo, Sopraintendente della Famiglia Pontificia, carica vicinissima al Cardinalato, e solita a concedersi alle volte a talun Arcivescovo, od a' Prelati di sangue illustre, e di rari meriti espertissimi delle materie Forensi, e delle incombenze di Prefettura. Egli sopraintede alle spese, che occorrono, fa le necessarie provvigioni, e gli opportuni ripari pe' Palazzi Apostolici * e siccome vi ha pure Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo, luogo ove suole villeggiare Sua Santità; presiede parimente a quel Castello, che anzi ei medesimo v'elegge il Governatore, e li Cancellieri.

Lo stesso Prelato tiene presso di se due Uditori, l'un civile, l'altro cri-

* Benedetto XIV. volle, che il Maggior Domo Pontificio avesse parimente la cura di conservare, e ristorare all'occasioni l'antichissimo maestoso Tempio del *Panteon* (detto la Rotonda per la circolare forma di sua struttura) sollevando di tal peso li Conservatori di Roma, che ne aveano per innanzi l'incarico. Costit. *Ad summi publie. 12. Kalen. Mart. ann.* 1757.

minale, destinati a giudicare le cause civili, e criminali de' Familiari di Sua Santità, e di quelli ancora, che impiegati sono in qualunque maniera al di lui servizio, o che somministrano robe comestibili, ed altre cose ad uso della medesima.

Il Maestro del Sacro Palazzo Apostolico è Religioso Domenicano *, e viene considerato quale Teologo del Papa, e quale Uditore di Rota; perciocchè a lui tocca di esaminare, se sia conforme alle regole della Fede, e della sana Dottrina tutto ciò, che recitasi nel Sacro Palazzo alla presenza del Pontefice; e di più in occasione di alcune Solennità egli medesimo vi destina li sagri Oratori, e ne rivede le prediche, che vi si devono pronunciare; e perciocchè a lui è destinato in Cappella il indistintissimo **

* Da Onorio III. fu conceduto a S. Domenico tal posto, che divenne proprio e fisso d'uno degli Alunni di detto Santo. Vedi *Malvenda. Annal. Ord. Prædic. ad ann.* 1218.

** Dopo la riforma fatta l'anno 1655. da

posto, ove risiedono gli Uditori di Rota, co' quali assiste pure alla custodia del Conclave, siccome dicemmo.

Egli ha speciale giurisdizione intorno all' Impressione, Estrazione, od Introduzione de' Libri in questa Città, il che tutto dee farsi col di lui permesso; ed ogni libro, che quì viene impresso oltre alla permissione del Cardinal Vicario, o di Monsignore Vice-gerente, come accennai, esser deve munito della di lui licenza, e degli attestati, che dispensare si devono da que' Revisori, che a lui piace di destinare per l' esame dell' Opera da stamparsi.

Egli è Consultore del S. Uffizio, dell' Indice, dell' Indulgenze, de' Riti, ed Esaminatore de' Vescovi, e de' Parrochi, e sopra la correzione de' Libri Orientali, siccome avvisai a suo luo-

Alessandro VII. toccò al P. Maestro del Sagro Palazzo di sedere dopo l' ultimo Uditore di Ruota; mentrecchè per l' innanzi sedeva per indulto di Eugenio IV. in secondo luogo presso il Decano della Sagra Ruota, che sempre occupa il primo posto.

go; ed è quale Primicerio della Chiesa di S. Barbara de' Librari, ove gode preminenza dopo il Cardinal Protettore. Egli può conferire in fine od unitamente cogli altri Religiosi delli diversi Ordini, o separatamente la Laurea Dottorale, di Teologia, e di Filosofia nell'Archiginnasio della Sapienza, ed ha più altre facoltà * compartitegli da più Pontificie Costituzioni riportate dal *Fontana Syllab. Mag. Sacr. Palat.*, e dal *P. Catalano de Mag. Sacr. Palat.*

Il Maestro di Camera è un distintissimo Prelato, ch'è destinato ad as-

* Era ancora di lui uffizio un tempo e l'istruire i Palatini nelle materie di Religione, e predicare alla Famiglia del Sagro Palazzo Apostolico; come raccogliesi dal *Cirimoniale* di Agostino *Patrizj lib.3.cap.23.*; ora i soli Cappuccini sono i soliti Predicatori Apostolici a seconda de' Privilegj loro conceduti da Benedetto XIV. Costit. 75. *Inclytum Tom. 1. Bullar.* In memoria però degli antichi diritti del Maestro del Sagro Palazzo, il suo P. Compagno far suole un sagro Discorso a' Famigliari de' Cardinali nel tempo, che il P. Cappuccino sta predicando in Cappella.

sister il Pontefice, e ad accogliere, ed accompagnare le persone, che vanno alle udienze di Sua Santità secondo il rango loro, siccome altrove avvisammo; questo posto è però vacante alla morte di ogni Pontefice.

All' Elemosiniere segreto incombe di distribuire le generosissime limosine assegnate a' Poveri, ed alle Famiglie bisognose.

La Carica di Monsignor Sagrista è destinata per sempre ad un Religioso Agostiniano, che per lo più vien consagrato Vescovo. Egli tiene in consegna molte Sagre Reliquie, che va poscia distribuendo, egli interviene alla Congregazione de' Sagri Riti; ed assiste a Sua Santità, allorchè celebra nella Cappella privata, ed ha cura delli Sacri Arredi Pontificj, che custodisconsi nella Sagristia Papale.

Viene prescelto pure ad arbitrio del Pontefice il Guardaroba di Palazzo, che è uno de' Prelati di Mantellone, custode di tutte le preziose, ricche, e sagre robe, che si conservano nella Guardaroba Papale, tra le quali com-

prendonsi pure gli *Agnus Dei*, che da lui soglionsi dispensare partitamente alle divote persone, siccome avvisai al Capo XXIV. nella prima parte di questa mia Opera, discorrendo della Benedizione degli *Agnus Dei*. Egli ha poi per suo Ajutante un sotto Guardaroba.

Il Foriere segreto è un eletto Cavaliere, che va regolando le spese di Palazzo a seconda delle intenzioni del Maggior-Domo, con cui comunica in prima ogni affare; e vi ha pure altro Cavaliere dichiarato Sopraintendente alle Scuderie Pontificie col titolo di Cavallerizzo.

Oltre gli accennati personaggi rimangono parimente al servizio di Nostro Signore più Camerieri Segreti; molti de' quali ritengono varj posti già accennati, siccome il Sotto-Datario, il Segretario de' Brevi a' Principi, il Segretario della Cifra, ed altri; de' quali ritengono più differenti titoli siccome di Coppiere, di Segretario d'Imbasciata, di Medico Segreto, di Scalco e Maestro di Casa de' Sa-

gri Palazzi, di Pro-Bibliotecario etc. Vi rimangono ancora più altri Camerieri d'Onore, più Cappellani segreti, e comuni, e più Camerieri *extra*, ordinariamente detti Prelati di Mantellone; le quali persone assistono particolarmente alla Guardia di Nostro Signore; oltre di che vi ha più Bussolanti, e più altri Uffizj Vacabili, ed Uffiziali * destinati al servizio dell' Apostolico Palazzo, de' quali poco importa l'avere una esatta notizia.

CAPO XXIX.

Del Cardinale Bibliotecario di Santa Chiesa.

E per là ritornare, donde partii, essendomi io sin ne' più antecedenti capitoli obbligato di presentare un regolato saggio di tutti que' posti, che

* Gli Uffizi Vacabili altre volte accennati erano posti venali, che ritornavano a benefizio del Pontefice alla morte di chi li possiede.

posseduti sono da' Cardinali, ripiglio a discorrere d'altra onorevolissima carica, quale si è quella di Bibliotecario di Santa Chiesa.

Questo posto era proprio tal volta del Cancelliere di Santa Chiesa, siccome avvertimmo; ma da più secoli ritrovasi l'uno dall'altro disgiunto.

Il Cardinale Bibliotecario * veglia accuratamente alla Custodia, conservazione, ed all'accrescimento della Biblioteca Vaticana **: Biblioteca delle pregiatissime nell'universo per la quantità, e sceltezza de' Codici manoscrit-

* Il Cardinale Quirini in una sua eruditissima lettera che è la sesta della prima deca Vaticana, parla di varj Cardinali Bibliotecarj suoi antecessori, e dimostra, quanto alcuni di essi abbiano a pro della Vaticana adoperato stando lontani da Roma.

** Nel novero delle quali devonsi al certo parimente riporre più altre che quì si trovano celebri per la copiosità de' volumi, e per la rarità de' Codici; siccome la Casanatense, l'Angelica, la Barberini, e la Chigi, il cui lungo Catalogo fu pubblicato dal dotto Monsignor Stefano Evodio Assemani.

ti, e libri singolarissimi *. Vi ha pure il Custode di questa Biblioteca, Prelato dottissimo, ed havvi più altri stimatissimi personaggi, Sotto-Custodi, e Scrittori della Biblioteca ** medesima.

CAPO XXX.

Del Cardinale Camerlingo di S. Chiesa, e dell' Uditore che tiene.

Rimane che io favelli d'altro eminente posto solito possedersi *** da

* Degli Orientali, e poi degli Ebraici abbiamo avuto un novero molto erudito da Monsignor Assemani il vecchio. Così si continuasse a darci quello de' Codici Greci, e de' Latini! Anche gli aggiunti Musei, di cristiane antichità l'uno, l'altro di profana erudizione, le accrescono pregio, e splendore.

** Fiorirono continuamente in questa Biblioteca personaggi d'alto sapere, quali furono i due Custodi della medesima, l'Olstenio, e l'Allacci, il quale tre gran tomi compilò d'Indici de' Codici Greci.

*** Fu di parere il *Choellio Not. Cardin.*

uno de' più cospicui Cardinali di Santa Chiesa.

Il Cardinale Camerlingo rappresenta la persona di Arcidiacono della Romana Chiesa; non altrimenti che nella persona del Cardinale Vicario, o, co-

cap. 16., che questo impiego fosse sino al Mille esercitato da' Magnati della Città, e poi fosse trasferito a' Cardinali. Ma egli s'ingannò, nè meno s'ingannò il Muratori congetturando nella diss. 27. sopra le Italiche antichità, che quegli, il quale nelle vecchie carte trovasi detto *Prior Vestiarii*, sopraintendesse alla Camera Apostolica. Il Vestiario o sia il *Prior* del *Vestiario* era tutt' altro; e la Presidenza della Camera fu già del primo Diacono, o sia Arcidiacono; e tal fu *Dominus Hildebrandus Venerabilis Archidiaconus*, che sotto Alessandro II., come Presidente della Camera Pontificia, fu giudice in una controversia tra il Monastero di Farfa, e quel di Mica Aurea. Dopo i tempi però di San Gregorio VII. non più riguardossi un tale impiego come annesso all' Arcidiaconato; ma fu dato ad un Cardinale, che ebbe il nome di *Camerarius*, o Camerlingo; e in uno stromento del 1159. trovasi *Dominus Boso Venerabilis Cardinalis Diaconus Sanctorum Cosmæ, et Damiani Domini Papæ Camerarius*.

me altri vogliono, del Cardinal Penitenziere Maggiore, raffigurasi l' immagine dell' Arciprete.

A varie vicende soggiacque la giurisdizione del Cardinal Camerlingo essendo stata altre volte ingrandita, ed ultimamente abbassata a segno, che appena ci si può scorgere il Grado Arcidiaconale, che sostiene, siccome osserva il Card. *de Luca Rel. Rom. Cur.* sotto questo titolo *.

* Ne' tempi andati il Cardinal Camerlingo godeva d' una immediata giurisdizione su tutte le cause Secolari, e della Città, e del Distretto: e quanto alle liti dello Stato Ecclesiastico, che a lui ricorrevano per l' appellazione, usava giurisdizione mediata; riconosceva parimente le controversie devolute in grado d' appellazione degli Ordinarj, e da' Metropolitani alla Curia: a tale effetto usava d' eleggersi un Uditore, che ascoltava le cause d' appellazione, un Governatore chiamato pure Vice Camarlingo, che invigilasse all' amministrazione degli interessi profani della Città, o del Distretto; ed un Tesoriere, al quale apparteneva la cura del Pubblico Erario, e la sopraintendenza alle cause Camerali: le quali facoltà, o sono state tolte di mezzo, o fu-

Il Cardinal Camarlingo è Capo, o sia Prefetto della Reverenda Camera Apostolica, e perciò ha speciale diritto d'ingerirsi *cumulativamente* col Tribunale della Camera in tutte le cause d'appalti, o di altri negozj risguardanti in qualunque modo la stessa Camera. Egli può concedere sito pubblico nella Città a' Venditori di vettovaglie. Egli, o da se solo, od unitamente cogli altri deputati esamina le controversie intorno a' risarcimenti delle strade, ed intorno alle materie d'esazione per l'ornamento della Città; Ei può framischiarsi finalmente in tutte le cause spettanti a' Chérici di Camera *, che si radunano allo stabilito tempo nelle stanze di lui per assistere alle Congregazioni, di che parleremo in appresso; ed in tutte le cause di delitti, o commessi nell' am-

rono rinnovate; ed ora eseguiscesi il tutto per solo ordine, e consentimento del Sovrano Pontefice.

* Una volta i Cherici di Camera chiamavansi *Actores*, e *Actionarii*.

ministrazione degl' impieghi Camerali, o per li quali vengono oltraggiati li dritti del Fisco, o sia della Reverenda Camera Apostolica.

Il Cardinale medesimo Camarlingo concede la Laurea Dottorale nella Sapienza; ovvero se da' Dottori di questo Archiginnasio viene dispensata a taluno, ciò fassi colla di lui autorità: le quali riferite facoltà non solamente conservansi; ma vannosi dilatando vieppiù nel tempo di Sede Vacante; il che manifestano chiaramente li sette Capitoli susseguenti al quinto della prima parte di questa Opera. Un Prelato col titolo di Uditore serve al suddetto Cardinale Camarlingo di ajuto per provvedere agevolmente ad ogni affare. Havvi due altri Uditori del Cardinale medesimo, uno per le cause civili, e l' altro per le criminali; ed a' comandi di lui ubbidiva una particolare armata squadra. Vedi il Cardinal *de Luca*; ed il *Choellio* ne' luoghi citati.

CAPO XXXI.

Del Governatore di Roma, e della Congregazione Criminale del Governo.

Soleva il Cardinal Camarlingo, siccome dissi, sciegliersi più ausiliarii ministri, onde potere abbracciare interamente il ministero tutto della vasta sua giurisdizione. Il principale di detti ministri era da lui destinato in sua vece al Governo di Roma; e perciò Governatore della Città, e Vice-Camarlingo appellavasi; e così appellasi pur di presente.

Coll' andar poscia degli anni addivenne, che li Sommi Pontefici vollero riserbare a se medesimi tale Governatore, al quale, avendo eglino compartite particolari facoltà, accordarono che costituire potesse un Tribunale suo proprio. Vedi il Cardinal *Petra Coment. ad Constit. Apost.* tom. 4. ad *Costitut.* 1. *Urbani VII. num.* 10.

Innalzavasi a questa dignità uno de' più insigni, e benemeriti Prelati del-

la Santa Sede trascelto per lo più del ceto de' Cherici di Camera, e consacravasi ordinariamente Vescovo.

Tal posto è risplendentissimo più che qualunque altro, poichè rimane fregiato di più, e più ornatissimi privilegj, e diritti, e suolsi confermare ancora in tempo di Sede Vacante *.

Il Governatore di Roma, quale Vice-Camarlingo, precede gli altri Cherici tutti, e rimane in posto superiore alli Ministri, Prelati, Patriarchi, ed agli Ambasciatori sì nelle Cavalcate, che nelle Cappelle. Esce in pubblico vestito di Rocchetto scoperto, col corteggio di carrozze tirate da cavalli guerniti di fiocchi neri al capo; e custodito a' lati da schiera di soldati a piedi muniti d'armi; ed uno de' familiari di lui porta nelle solenni funzioni il *Bastone di comando*, che

* Una volta tal carica durava sino a prescritto tempo: ora chi l'occupa, non viene rimosso, se non che per essere elevato alla dignità Cardinalizia. Vedi *Santa Maria Notit. Rom. Cur. pag.* 255.

al detto Governatore è restituito da Sua Santità il giorno, che viene creata; come altrove dicemmo. Vedi *Santa Maria* al luogo poc'anzi citato.

E siccome il Cardinal Vicario ha piena autorità sopra tutte le cause civili, che hanno riguardo a persone Ecclesiastiche, ed a' luoghi Pii; così il Governatore di Roma abbracciò non solamente le cause criminali e della Città, e del Distretto; ma abbracciò ancora fino a nostri giorni le controversie civili vertenti tra secolari, e laiche persone. Si deve in oltre avvertire, che quanto alle cause di mercede, e le stesse persone Ecclesiastiche, e le medesime case Religiose possono essere convenute innanzi al Governatore medesimo, benchè vi s' interponesse per anche *l'obbligo Camerale*; non altrimenti che veniva ai laici permesso di ricorrere al Tribunale del Cardinal Vicario per cause di simil fatta. Vedi la Costituzione 114. di Benedetto XIV. *Romanæ Curiæ*; e la 21. dello stesso Pontefice pubblicata *die* 21. *Decem.* 1745., che permette al

Governatore di framischiarsi in quelle sole cause di Ecclesiastici, o di luoghi Pii, che non oltrepassano la somma di scudi venticinque.

Egli medesimo presiede alla Congregazione criminale del Governo, che si tiene nelle di lui stanze ogni Martedì di ciascheduna settimana; a questa Congregazione intervengono li due Prelati Assessori del Governo, l'Avvocato della Reverenda Camera Apostolica, l'Avvocato de' Poveri, il Procuratore Fiscale generale, i Luogo-Tenenti, li Sostituti-numerarj, e Sopranumerarj, il Procuratore de' Poveri, altro Procuratore, e Notaro per la *Carità*. Il Governatore non porge mai voto, ma considera li suffragj, attende le circostanze, e particolarmente le concordanze, o discordanze de' voti, e rende di tutto informata Sua Santità, allorachè si porta all' udienza, cioè il Mercoledì, e Sabato, quantunque a lui sia permesso ancora di portarvisi qualunque altra volta richieggano le circostanze. Egli ha inoltre

più altre facoltà *, ed incombenze, e specialmente intorno agli affari della Congregazione della visita delle carceri; il che abbiamo già dimostrato antecedentemente.

Degli Assessori, de' Luogotenenti, dell' Uditore, e di altri Uffiziali del Governo.

Li due Assessori son Prelati, ed abbracciano le cause criminali spettanti al Governo.

Vi ha un Luogo-Tenente civile, eletto pure dal Pontefice, il quale pressocchè tutti li giorni della settimana decide le civili controversie nel foro stesso del Governo. Havvi un secondo Luogo-Tenente; e vi ha pure l' Uditore del Governatore medesimo;

* Così in tempo di Carnevale interviene egli co' Conservatori di Roma alle pubbliche corse, che dipendono da' cenni di lui; e non può persona veruna mascherarsi; se prima uscito non sia alla luce l' editto da lui promulgato a tal effetto. Ora è direttore generale della Polizia dello Stato.

quest' Uditore gli assiste nello studio delle cause civili, e forma gli opportuni Atti, e Decreti a nome di lui.

Vi sono ancora più Luogo-Tenenti Sostituti-numerarj, e Sopra-numerarj, vi ha dieci Notari Sostituti col loro capo, e col Sostituto di quello; vi hanno in ultimo luogo più squadre che ubbidiscono a suoi ordini. Le accennate persone son tutte addette all' attuale servizio di questo Tribunale. Vedi il Cardinale de *Luca Rel. Rom. Cur. disc.* 36. *num.* 18., ed il *Choel. Not. Card. cap.* 40.

CAPO XXXII.

Dell' Uditore della Camera, de' Luogotenenti civili, detti dell' A. C. met, e delle Congregazioni civili, e criminali dell' Uditore medesimo.

Dissi che il Cardinal Camarlingo esercitava una volta privativa giurisdizione in tutte le cause forensi, e contenziose, che il Papa non potea definire, siccome occupato da folla di al-

tri importantissimi affari . Lo stesso Cardinal Camarlingo immediatamente dunque per procedere con ispeditezza alla difinizione delle medesime cause solea di propria autorità eleggersi un Uditore, di cui però dopo alcun tratto di tempo, piacque al Pontefice medesimo di farne a suo arbitrio la scelta, siccome avverte il Cardinal *de Luca Rel. Rom. Cur. disc.* 34. ; e siccome vediamo praticarsi a dì nostri .

Sua Santità adunque presceglie, per lo più tra il numero de' Cherici di Camera, questo Uditore ; e lo costituisce in tale risplendentissimo posto vicinissimo al Cardinalato, ed il più luminoso tra la Prelatura .

I Sommi Pontefici parimente per allegerire detto Uditore dell' insoffribile peso, che seco porta la immensa farragine delle cause, che ricorrono continuamente al Tribunale di lui, vi deputarono due civili Luogotenenti tratti dal novero de' Prelati, ed un dottor criminale, cui Benedetto XIV. aggiunse due Prelati Assessori per la cognizione delle criminali controversie ; ed

al medesimo Uditore della Camera, assisteva un destinato ordinario Uditore, e Prelato detto dell' A. C. met *volgarmente*, il quale ascoltava le cause, ed ordinava gli atti Forensi necessarj in vece del principale Uditore. Cinque poi furono i Notari di questo Tribunale.

Alle Congregazioni, che si tengono per gli affari civili dello stesso Tribunale, presiedono l' Uditore, i Prelati Luogo-Tenenti civili, e l'Uditore A. C. met, che porgea voto *consultivo* soltanto; alle Congregazioni poscia pe' negozj criminali, intervenivano, oltre all' Uditore medesimo, li due Prelati Assessori, l' Uditore A. C. met, l'Avvocato del Fisco, l'Avvocato de' Poveri, ed il Procuratore Fiscale generale, il generale Luogotenente criminale, e più Sostituti Luogotenenti, che davano solamente *consultivo* suffragio; v' intervenivano di più, il Sostituto Fiscale, e più altri Sostituti Luogotenenti sopranumerarj. Vedi la Costituzione 74. *di Pio IV.*,

e il Ridolfino Prax. Rom. Cur. par. 1. *cap.* 11. *num.* 19. *e* 20.

Questo Tribunale abbraccia sì cause Secolari, che Ecclesiastiche.

L'autorità poi dell'Uditore della R. C. A. si diffonde immensamente, abbracciando tutte le cause di ricorso sì sacre, che profane dello Stato Ecclesiastico, e di tutti li paesi stranieri, che riconoscono la giurisdizione della Chiesa. Egli giudica ancora di prima istanza quelle cause, che mancano in qualche maniera di Giudice Ordinario, e Giudice competente, ma *cumulativo* delle cause del Cardinal Vicario, del Senatore, Governatore; e delle spettanti ancora ad altri Tribunali, prescindendo però dalle particolari cause loro *privative*. Egli è esecutore delle Lettere Apostoliche, e delle Sentenze de' Magistrati dello Stato Ecclesiastico. Egli è *privativo* Giudice ordinariamente di tutte le cause munite d'obbligo Camerale a tenore della Costituzione 3. di Pio IV., e della 28. di Paolo V., e definisce di prima istanza medesimamente tutte le

controversie de' Mercanti, le cause di pensioni ovunque solvibili, e le liti contratte per obblighi, o per giuramenti, comprendendovisi pure le cause in ogni modo privilegiate; siccome per esempio o de' Palatini, o de' Curiali, i quali quantunque attori possono citare il reo a questo Tribunale dell' A. C. secondo la Costituzione Eugeniana esposta dal *Sabellio Ind. mater. verb. Eugenian.* Egli in fine dopo aver proceduto in tutte le accennate cause secondo lo stile forense riferito partitamente dal Danielli nella citata Opera *Rec. Prax. Rom. Cur.* sotto questo titolo, ha facoltà di promulgare censure contra li trasgressori; d'inviarle alle parti, e di fulminar quegli anatemi, de' quali il Sommo Pontefice, fuor che in caso di morte, assolver può soltanto. Vedi la citata Costituzione di Paolo V.

CAPO XXXIII.

Del Tesoriere della R. C. A., e delle Congregazioni, cui egli presiede.

Soleva ne' passati tempi il Cardinale Camarlingo, siccome avvisai, oltre al Governatore, e l' Uditore della Camera, scegliersi ancora un Tesoriere, a cui commetteva la custodia del pubblico Erario, e la cognizione delle cause di poco momento, e che non abbisognavano de' Suffragj della piena Camera. Vedi il citato *Danielli Rec. Prax. Rom. Cur. pag.* 91.; ma non altrimenti che del Governatore, e dell' Uditore, piacque pure a' Sommi Pontefici di fare la scelta di questo personaggio pur anche.

Per lo più uno de' Chierici di Camera viene costituito in tal posto vicino al Cardinalato. Questo Tesoriere medesimo comparisce in pubblico col maestoso corteggio del Governatore che già descrissi, e che conviensi parimente all' Uditore della Camera.

L' autorità di questo Prelato non solamente si estende alle cause civili, ma parimente alle criminali, nel qual caso procede *sommariamente*. Egli s'ingerisce di prima istanza in tutte le liti, che nascono per gl' interessi della R. C., ed in tutti ha la *comulativa* coll' Uditore del Cardinal Camarlingo, per la qual cosa tutto ciò, che risguarda, o gabelle, od appalti, od erezione, ovver soppressione de' monti, è sottoposto al di lui Tribunale; ond' è che nessun altro Giudice senza il di lui *exequatur* può in verun modo distornare, o disciogliere gli obblighi addossati a' Luoghi di Monte, agli Uffizj Vacabili, ed a' Depositi di denaro a seconda delle Costituzioni di Benedetto XIV. *Romanæ Curiæ* 21. *Decemb.* 1745.

In oltre il Tesoriere è qual depositario generale dell' entrate della R. C. Egli ordina i pagamenti necessarj, e consueti, che devono essere soddisfatti dalla suddetta Camera, ed eseguisce gli ordini di Sua Santità per li pagamenti straordinarj tenendo di tutto

un esatto conto a norma del novello regolamento istituito dalla Costituzione di Benedetto XIV. *Apostolicæ Sedis Ærarium*.

A lui subordinati sono gl' inferiori Tesorieri dello Stato, ed a lui rendono ragione li subalterni Ministri, li Collettori, e li Nunzj delle rendite, delle Collette, e degli Spogli, che tornar devono ad accrescimento dell' Erario Apostolico; ed è perciò, ch' ei medesimo non solamente sopraintende alla Congregazione de' conti della Reverenda Camera, di cui parlai: ma eziandio alle Congregazioni Camerali per gli affari civili, e criminali, e per gli affari delle Dogane, degli Spogli, e de' Residui, composte di più Prelati, ed Ufficiali della medesima R.C.A.

D' altra particolare Congregazione, che tiensi ogni settimana nelle di lui stanze egli è pur capo. A questa Congregazione intervengono l' Avvocato, ed il Procuratore del Fisco, il Commissario della Camera, e il di lui Sostituto, e tal volta ancora l' Uditore del Tesoriere medesimo; vi si agitano

i negozj sì criminali, che civili proprj del Tribùnale.

Due volte la settimana; cioè il Mercoledì, e il Sabbato, giorni destinati all'Udienza de' Ministri dello Stato, portasi il Tesoriere in *fiocchi* al Palazzo Apostolico per fare intesa Sua Santità degl' interessi del suo Tribunale.

CAPO XXXIV.

Del Tribunale della Camera; de'Chierici, del Presidente, e del Commissario Generale, dell'Avvocato Fiscale, e degli altri personaggi, che la compongono.

Osservammo ancora, che il Cardinale Camarlingo presiede, ed è qual Capo della R. C. A.; esaminiamo ora adunque, quale sia questa Camera; di quali personaggi sia provveduta; e quali siano i maneggi di questo Tribunale; per mezzo del quale ci si aprirà strada, onde passare a discorrere degli altri, che rimangono; e che

esercitano attuale giurisdizione nella Romana Corte.

Oltre al Governatore di Roma, all' Uditore della Camera, ed al Tesoriere, furon deputati da' Pontefici per Consiglieri, e Coadjutori del Cardinal Camarlingo più altri abilissimi Prelati della Santa Sede, detti Cherici di Camera *, ed altri capaci personaggi destinati alle varie incombenze di questo Tribunale.

Dodici sono li Cherici Camera, numero prefisso dalla Costituzione 24. *Licet* di Leone X. **, il quale ordinò

* Innocenzo XII. vietò; che venali fossero, siccome lo erano una volta gli Uffizj del Fisco, o sia della Reverenda Camera, che anzi da lui fu ordinato che fosse immediatamente restituita la somma di denaro sborsato dall' Uditore, dal Tesoriere, dal Presidente, e da' Cherici di Camera, che a prezzo aveano ottenuti que' posti, siccome di già venali. Vedi la Costituzione 35. di detto Pontefice: *Ad hoc unxit Deus*.

** Prima di Leone X. Eugenio IV. Costituzione 13. *Inter cætera*, avea stabilito, che vi avesse sette soli Cherici di Camera; il che era stato ancora approvato da più Pon-

medesimamente, che il Tribunale di detta Camera dovesse aprirsi due volte la settimana.

Radunansi detti Cherici di Camera nel Palazzo Apostolico alla presenza del Cardinal Camarlingo, se a lui piace; intervenendovi pure il Governatore qual Vice-Camarlingo, l'Uditore della Camera, il Tesoriere, il Presidente della Camera, il Commissario Generale, l'Avvocato del Fisco, l'Avvocato de' Poveri, e l'Avvocato Fiscale; quantunque ciascheduno de' Cherici di Camera nelle cause, che vengono proposte, porga il suo voto *decisivo*; e gli altri Camerali, ancorchè dieno per *turno* il loro suffragio, non formino, che un sol *decisivo* voto coll' autorità stessa, ed a nome del Cardinal Camarlingo; il che avvisa il Cardinal *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc.* 33.

Le materie che agitare soglionsi in questo Tribunale *privativamente*

tefici, siccome apparisce dalla Costit. 88. di Pio IV., prima però di Eugenio IV. il numero di detti Cherici era indeterminato.

risguardano Appalti, Dazj, diritti Fiscali, e tutte le cause d'appellazione dalle sentenze, o dal Tesoriere, o di talun Cherico Presidente rimesse alla piena Camera, o dal Decano, o dal più Anziano de' Cherici della medesima, o dal Tribunale della Segnatura di Giustizia, del quale parleremo in appresso.

Passiamo ora a particolarizzare gli Uffizj speciali de' Cherici di Camera, che sono incaricati delle Presidenze agli affari della medesima; cioè per l'Annona, per la Grascia etc., e dell'Avvocato, e Procuratore Fiscale del Commissario, e d'altri Personaggi impiegati ne' servigj della Camera istessa.

Del Cherico di Camera Presidente all' Annona, e de' Ministri di questo Tribunale.

Niente è più necessario pel sostentamento de' Popoli che la provvista, l'abbondanza, e la conservazione de' Grani; per lo che provvidamente il

Romano Pontefice commette la cura di ciò ad uno de' Cherici di Camera detto Presidente dell' Annona * accordandogli le facoltà, che proprie sono di questo Tribunale conformemente alle Leggi L. *Imperatores* D. *ad Leg.* Jul. *de Annon.*, e L. 11. *Codic. Theodos. de Pistor.*, cioè di punire li delinquenti in qualunque materia spettante alli Grani; di decidere le cause toccanti il contratto de' frumenti, e gl' interessi de' Pistori; facoltà espresse nella Costituz. 30. di Urbano VIII. *Superna*. Che anzi aggiungervi si deve di più, che non puossi in verun modo vendere, alienare, o trasferire per la negoziazione da un luogo all'altro il Grano dello Stato; se ciò non si faccia coll' approvazione del Prefetto medesimo, siccome prescrive la Bolla *Inter cætera* di Gregorio XIII.

Un Commissario Generale poscia,

* Posto corrispondente alla Prefettura *Frumentaria* istituita da Augusto, ed al Prefetto degli Edili Cereali. Vedi *Fenestella*, *e Pomponio Leto de Magistrat. Roman.*

un Computista, un Custode del Frumento, un Custode delle chiavi de' Granai, due Misuratori de' Granai, un Esattore, ed uno destinato a raccogliere le Schedole, ove notansi i Grani, che vengono in Città, un Notajo, e più altri Ministri impiegati nel servizio di questo Tribunale dipendono interamente da' cenni del Presidente suddetto.

Parecchi Cavalieri Romani per varie disposizioni recenti formano di presente la Congregazione dell' Annona preseduti dal Prelato di Camera.

Del Presidente della Grascia.

Siccome non solo il Frumento, ma le Grascie, ed altri commestibili si resero necessarj all' uso comune; così viene saviamente destinato dal Papa un Cherico di Camera detto Presidente della Grascia, perchè ripari a tutti li monopolii, alle frodi, ed agl' inganni, che commettere si possono da' Venditori, o Compratori di quelli; e perciò egli unito a' Conservatori di Roma

ſissa l' inalterabile prezzo ogni anno ai detti Comestibili, e a seconda della L. *Annon. D. de extraordinar. crimin.* ritiene l' autorità di condannare i Rei a pene pecuniarie, all' esilio, ed ancora alla galera.

Del Commissario delle Armi, del Commissario del Mare, e Prefetto di Castel S. Angelo, delle Milizie, e delle Galere Pontificie.

Il Sommo Pontefice della Chiesa, quale Sovrano per anco del suo temporale fioritissimo Stato non altrimenti, che qualunque altro Principe, è tenuto a conservarlo, a difenderlo, ed a premunirlo dalle violenze, che minacciassero d' insultarnelo *. Ed è perciò, che egli mantiene milizie per tut-

* Per tal ragione Leone IV., Leone IX., Clemente IV., Innocenzo VI., Pio II., ed altri Sommi Pontefici mosser guerra giustamente a' nemici, e si difesero, e seppero col mezzo dell'Armi sostenere i diritti del temporale loro Dominio. Vedi il Cardinal *Bellarm. advers. Barclaj. cap.* 11.

to lo stato, arrola Soldati, e munisce di guardie que' siti che ne hanno bisogno.

Le Provincie, le Città, e le Comunità soggette al Pontefice son tutte provviste di opportune milizie, le quali perchè stipendiate, o perchè privilegiate secondo le concessioni di Alessandro VIII. devono sempre esser pronte alle difese, ed alle armi. Le urbane milizie hanno il loro Capo, e dove havvi Castello, vi si crea pure il Castellano.

La Città di Roma poi a norma dell' ultime riforme fatte da Benedetto XIV, e da' suoi Successori, ha più corpi di arme, ben equipaggiate e munite per decoro della Sovranità.

Un Cherico di Camera, dichiarato Commissario delle Armi, Prelato ragguardevolissimo unitamente ad una Congregazione de' principali officiali ha la sopraintendezza alle milizie, ed esercita ampia giurisdizione sulli Quartieri, e sulle Fortezze dello Stato Ecclesiastico; da questa Congregazione dispensansi le accennate cariche

a seconda della volontà del Pontefice; e vengono distribuiti gli ordini necessarii pel regolamento di dette Truppe.

Benedetto XIV. Costituzione 115. *Romanæ Curiæ præstant.*, e con altra Costituzione *Quantum* pubblicata 27. *Februar. ann.* 1742. stabilì, che non tutte le cause de' soldati, come per l'innanzi, ma quelle toccanti le sole militari incombenze venissero decise soltanto dal Commissario, non essendovi allora la Congregazione; e che le controversie spettanti ad altri Tribunali si decidessero da' competenti Giudici.

Deesi avvertire che in riguardo a cause capitali, quantunque il Commissario medesimo avesse diritto di condannare ancora a morte i Soldati rei di gravi delitti, usava egli però di degradarli dall' Ordine militare, ed indi rimetterli al giudizio del Governo.

Altri Soldati pure vegliano alla Guardia del Corpo, e de' Palazzi Apostolici; e sono le Guardie Nobili a cavallo, ed a piedi gli Svizzeri, che hanno un loro Capitano, Tenente ed Al-

fiere, siccome pure un Giudice, e Cancelliere, persone tutte della loro nazione.

Li Cavalieri della Guardia del Corpo, e gli Svizzeri hanno dipendenza da Monsignor Maggior-Domo. A difesa della Città resta parimente armato il Castel Sant'Angelo, detto la Mole Adriana, per essere già stato Mausoleo dell'Imperadore Adriano. In questo Castello risiede il Castellano, qual primo Ufficiale; ed avvi pure li suoi Cancellieri, Provveditori, Forieri, e Custodi delle Armi. Più centinaja di Soldati stipendiati co' loro Ufficiali, sono poi destinati all'assidua custodia, e difesa dello stesso Castello, nel quale albergano continuamente gli Artiglieri e Cannonieri Pontificj.

Un Prelato Cherico di Camera, è Prefetto di questo Castello; presiede alle accennate persone colla stessa autorità, ch'esercitata viene dal riferito Commissario dell'Armi sulle milizie a lui soggette.

Il Prefetto del Castello suddetto di Sant'Angelo fu dichiarato ancora Com-

missario del Mare, quando Benedetto XIV. al Tesoriere tolse la cura di sopraintendere alle Fortezze, ed alle Torri delle spiagge marittime, alle Navi, e Galere Pontificie, regolate da' Comandanti, Capitani, ed Ufficiali, che dipendon tutti da lui.

Del Presidente della Zecca.

Usarono i Pontefici sino da' più remoti Secoli * de' Sovrani loro diritti

* Benchè i due Santi Pontefici Gregorio II. e III. istituissero il Principato temporale della Santa Sede, e lo amministrassero, non pare, che battesser moneta, benchè una se ne citi del Terzo. Non eransi vedute monete d'altri Pontefici prima di Adriano I., e di qua comincia di ordinario la serie de' denari Pontificj. Ma il ch. Monsig. Garampi ci ha data nella sua bella Dissertazione *de Num. arg. Ben. III.* una moneta quadra di Zaccaria, che già era stata dal Mabillone osservata nel Museo Mezzabarba. Da questo Papa adunque dobbiamo prender l'epoca della Zecca Pontificia. E ben vero, che il Conte Rinaldo Carli nel Libro *dell' Origine, e del commercio della Moneta, e dell' Istituzione del-*

proprii del solo Principe secondo la Legge *Unic. Cod. De vet. numism.*

le Zecche d'Italia 1751. pretese, che le Monete di Roma, che abbiamo sino al 1188., e che furon credute de' Papi, sien tutte del Senato di Roma; ma lo stesso stromento, ch' ei reca di pace in quell' anno tra Clemente III., e il Senato di Roma, fa vedere, che il Senato non rinunziò al Papa la Zecca, ma restituigliela: *ad præsens* (così ivi) *REDDIMUS vobis Senatum*, *et Urbem*, *ac Monetam*. Veggasi l' Autore delle *Osservazioni sopra un Libro etc. per quanto s' appartiene alla Zecca Pontificia*. Talvolta trovasi nelle Monete Pontificie l' Imperadore, ma parecchie altre volte ci fu omesso, come in quelle di S. Zaccaria, di Adriano, di Stefano, di Niccolò, di Giovanni, di Benedetto, di Sergio, e di Giovanni, dal che solo si fa manifesto, a quanta ragione il citato eruditissimo Monsig. Garampi abbia sostenuto, che nelle altre monete, ove l' Imperadore è impresso, fu ciò praticato non a riconoscenza di autorità degl' Imperadori sopra di Roma, e dello Stato Pontificio, ma per solo onore. Può vedersi anche l' opera del Sig. Conte Giacomo Acami *dell' origine*, *e dell' antichità della Zecca Pontificia*; nè si lascino le Osservazioni del Cenni sopra la Dissertazione XXVII. del Muratori intorno le Antichità Italiane.

potest., cioè di coniare per propria indipendente autorità denari, e monete.

Lungo tempo ebbe cura della Pontificia Zecca il Senato per quello che si può raccorre dall' *Epistola* d' Innocenzo III. *tom.* 2., *pag.* 203. *Ediz. Baluz.*, ma col passare degli anni piacque alli Sommi Pontefici di trasferire in appresso la sopraintendenza di detta Zecca ad uno de' Cherici di Camera; il quale però dipendere suole d' ordinario dal Cardinal Camarlingo di Santa Chiesa. A questo Presidente della Zecca tocca invigilare sugli affari della medesima, a' lavori, e conj delle Monete, a fissare il valore de' Denari forastieri per lo Stato Ecclesiastico, ad ovviare le fraudolenze, e conservare l' equità ne' pubblici contratti.

Del Presidente delle Strade, de' Maestri etc.

Il Presidente delle Strade è un altro Cherico di Camera, cui viene commesso d' invigilare alla politezza delle

Strade, ed al ristoro delle medesime; ond' è, che a lui appartiensi di ordinare i Ponti, che le attraversano, d'ingrandire sentieri, e di render piane e comode le vie pubbliche della Città, e del Distretto. Egli ha facoltà di punire i trasgressori degli Ordini del suo Tribunale a seconda de' voleri Pontificj, e dell' ultime deliberazioni. Vedi la Costituzione d' Innocenzo XII. *Sacerdotalis Dat.* 26 *Novem.* 1692., e la Costituzione di Benedetto XIV. *Cum omnibus*.

Quattro Nobili, detti Maestri delle Strade, sono subalterni Giudici, e Consiglieri del Prelato Presidente per gli affari di questo Tribunale.

L' Uditore del Presidente, l' Avvocato Fiscale, e il Procuratore Fiscale sono altri personaggi, che co' Maestri riferiti, e col suddetto Prelato Presidente intervengono alle Congregazioni, che si tengono per gl' interessi di questo Tribunale. Le accennate persone ripongono ogni lor cura in far sì, che ogni strada resti libera, e disimbarazzata; che si spurghino le Cloa-

che; e venga soddisfatto alle contribuzioni imposte a tale effetto *.

De' Cherici Presidenti alle Ripe, ed alle Acque; agli Archivj; ed alle Carceri etc.

Un Prelato ha la Presidenza alle Ripe, ed è Giudice ordinario de' Mercanti di Legna, Carbone, Vino etc., e de' Marinaj, che trasportano per il Tevere ogni sorta di Mercanzie, ed è Segretario della Congregazione istituita per gli affari di questo Tribunale. Egli medesimo sopraintede alla conservazione delle Fontane del Distretto, e della Città, qual Presidente ancora dell' Acque **.

* Aggiunger deesi, che l' Uditore del Papa è incaricato pur anche di provvedere, che osservati vengano gli Ordini Pontificii risguardanti il Tribunale delle Strade. Vedi la Costituzione di Benedetto XIV., che incomincia *Dum omnibus*.

** Quì giova accennare, che vi han parimente altre Congregazioni fornite di più Cardinali, e Prelati, fondate da' Pontefici per il regolamento delle Acque sì del Di-

Il Cherico di Camera Presidente agli Archivj è destinato alla custodia de' medesimi; e s'adopra tuttora, perchè rimangano intatti i pubblici Istrumenti, i Chirografi, e le Scritture di ogni Archivio dello Stato Ecclesiastico *.

Al Cherico Presidente delle Carceri tocca il decidere le controversie, che hanno riguardo a tale argomento; ed è uno de' Giudici della mentovata Congregazione delle Carceri.

stretto, che della Città, e de' varii Paesi dello Stato Ecclesiastico, siccome delle *Paludi Pontine etc.*

* Avvertesi, che oltre il Cherico Presidente agli Archivj ci sono altri soggetti lodevolissimi destinati alla sopraintendenza di altri Archivj determinati, come quello di *Castel S. Angelo*, *del Vaticano etc.*

Del Presidente della Camera dell' Avvocato Fiscale, e del Procuratore generale del Fisco, del Commissario della Camera, e dell'Avvocato de' Poveri, e della Congregazione Generale della Camera.

Gli oltrascritti personaggi porgono parimente la loro opra negl' interessi Camerali; quantunque non dieno in piena Camera, che voto *Consultivo*, siccome poc' anzi avvertimmo.

Il Prelato Presidente si assume particolare incombenza di attendere alla revisione de' conti dell' Erario Apostolico per la medesima Camera.

L' Avvocato del Fisco (carica destinata ad un Avvocato Concistoriale, come dicemmo) difende le cause della Camera contra qualunque persona, od altro Tribunale; scrivendo però a di lei favore solamente in jure; dacchè spetta al Procurator Fiscale di stendere il fatto, e di propugnare anco in tal parte i diritti della Camera stessa.

All' Avvocato de' Poveri, Avvocato pure Concistoriale perpetuamente,

viene addossato il peso di scriver *gratis*, e fare le necessarie difese delle povere persone; e quì soggiugner puossi, che vi ha pure il Procuratore impegnato a difendere le cause di detti poveri in quella parte, che a lui conviensi, parimente *gratis* *.

Finalmente il Commissario della Camera s' ingerisce negl' interessi, e nelle materie civili della medesima; ed unitamente a Monsignor Tesoriere, siccome osservai, sopraintende a' conti de' Proventi Camerali di Gabelle, Dazj etc. **, di che tutto tien conto, e ragione il Computista generale della Camera.

* Di più la Prelatura *Amadori*, fu istituita per ajuto, e gratuita difesa delle cause de' poveri ingiustamente oppressi.

** Vedi poi il Card. *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc.* 40., il *Cohellio*: *Notit. Card. cap.* 59. e ne' susseguenti, e il *Plettemberg*, ove diffusamente parlasi del Cardinal Camarlingo, de' Chierici Presidenti, e degli altri non Presidenti.

CAPO XXXV.

Degli Uditori di Ruota.

Moltissima affinità passa tra il Tribunale della Camera, e questo della Sacra Ruota, sì perchè il numero de' personaggi, che lo compongono è il medesimo; sì perchè due volte la settimana istessamente si aduna; e sì finalmente perchè in tempo di Sede Vacante questo Tribunale della stessa maniera, che quello della Camera, cessa dal formar giudicati.

E siccome i Pontefici incominciarono ad affidare le cause del Fisco a' suoi Cherici; così, avendo alla Santa Sede ricorso infinite materie, non altrimenti usarono di delegarle a' proprj Cappellani dell' Apostolico Palazzo, i quali doveano esaminarle maturamente, ed indi renderne informata Sua Beatitudine; e perciò appellati furono Uditori in prima del Sacro Palazzo, siccome osserva *Gomez. de Regul. Cancel. Proœm. de Rot.*

e di poi furon detti Uditori della Sacra Ruota *. Sino a trenta Uditori contaronsi ne' tempi andati; ma Sisto IV. Costituzione *Romani Pontificis* li ridusse al numero di soli dodici; tra' quali vi ha un Tedesco nominato dall' Imperatore; un Francese proposto dal Re Cristianissimo; due Spagnuoli proposti dal Re; altro dalla Toscana, ed altri dalle Legazioni Pontificie secondo gl' indulti de' Sommi Pontefici, e tre sono Romani; perlochè a ragione questo Tribunale per uno de' prestantissimi è tenuto, essendo coronato de' più Nobili e savj Personaggi d' ogni Nazione *provvidamente*, dacchè non solo decide le cause dello Stato Ecclesiastico, che a lui vengon commesse sorpassanti la somma d' ordinario di scudi 500., ma eziandio le controversie dell' uno, e l' altro Foro,

* O sia perchè siedono in circolo nel loro Tribunale, e forman guisa di Ruota; o sia perchè per vicendevole, e regolato turno vengono da loro a mano a mano proposte al Tribunale le cause, che vi debbon essere agitate.

che ricorrono da ogni parte del Mondo alla Santa Sede; e dacchè li Decreti di questo Tribunale hanno quasi valore di Legge in tutto lo Stato della Chiesa, ed ottengono altissima riputazione presso ogni altra Nazione *. Vedi la Costituzione di Pio IV. *In Throno*; e la Costituzione di Paolo V. *Universi*.

Due volte la settimana suole aprirsi questo Tribunale per diffinire le cause proposte per un Uditore Ponente da decidersi poscia da que' quattro Uditori, cui spetta secondo il giro istituito; e le cui decisioni e sentenze, avendone tre di concordi, vengono pubblicate in istampa a nome dell' intero Tribunale di questa Sacra Ruota.

* Veggasi il Plettemberg *cap. XV. n.* 16. *seqq.* Ultimamente il mascherato Febbronio ha vomitata l' una e l' altra bile contro questo sì ragguardevol Tribunale, e le sue Decisioni; ma egli in ciò non fa se non isfogare il suo maltalento contro la Santa Sede, alla quale la Sacra Rota si è sempre, come dovea, mostrata ossequiosissima. Leggasi ciò, che contro Febbronio ho scritto in difesa della Rota nell' *Antifebbronio*.

Due volte la settimana gli Uditori suddetti unisconsi nel Palazzo Apostolico *, ove dimora il Papa; cioè il lunedì, ed il venerdì, ovver il mercoledì, qualora gli accennati giorni sieno impediti; e finalmente il sabbato, se il mercoledì medesimo v' abbia impedimento: si eccettuino però le Ferie di Natale; l' ultima settimana di Carnovale; le Ferie di Pasqua; e le Ferie solenni estive, che principiano la prima, o seconda settimana di Luglio, e durano sino tutto il mese di Settembre.

Il dì primo poscia di Ottobre s'apre di nuovo questo Tribunale della Ruota, cui portansi pubblicamente a cavallo li due ultimi Uditori accompagnati da' famigliari de' Cardinali, e de' Principi; dagli Avvocati, e da' Curiali. Ivi dal più novello Uditore viene recitata un' Orazione, ed indi ven-

* Anticamente adunavansi l' inverno nel Palazzo Vaticano; e la state nel Monastero de' Canonici Lateranensi, ed in appresso nel Palazzo del Cardinale Vice-Cancelliere „ come credesi da molti.

gono lette le Costituzioni Apostoliche risguardanti l'Erezione, ed i Privilegj di questo Tribunale.

Ogni novello Uditore di Rota provveduto de' requisiti, e delle prerogative, che si desiderano in riguardo alla nascita, alla Dottrina, ed al proprio mantenimento; viene presentato a Sua Santità dalli due più anziani Uditori, uno de' quali è dichiarato Decano; indi prestato il giuramento al Cardinale Vice-Cancelliere di osservare da se, e di fare osservare dal suo Ajutante, e dai due, o tre suoi Segreti di studio, inviolabile silenzio intorno a quelle materie, che debbon decidere; tener suole nella Cancelleria pubbliche e private dispute difendendo le sentenze Legali più comuni, ed accette secondo li regolamenti di Benedetto XIV. * Ciò fatto, vestito l'abito Prelatizio**viene ammesso alla Ruo-

* Soleano per innanzi gli Uditori di Rota in queste lor dispute sostenere, e propugnare le Decisioni non comuni, e contrarie.

** Ogni Uditore novello della Sacra Ruota, se non era dichiarato in prima Prela-

ta, ed al possesso di que' Privilegj, che liberalmente furon concessi da' Pontefici a tali Uditori di Ruota.

Gli Uditori di Ruota usano dunque Cappa, e Rocchetto; perciocchè tale è il loro solo proprio abito, onde comparir debbon vestiti, ed in Ruota, ed in pubblico (Costituzione 14. di Giovanni XXII. *Ratio juris*). Eglino godono di tutti li privilegj de' Referendarj, di che parleremo (Costituz. 12. di Paolo III.). Possono a lor piacere anticipare, e posporre fra il giorno la recita del Divino Uffizio (Costituzione 13. di Clemente VIII.) e secondo la stessa Costituzione visitando la loro propria Cappella guadagnano le Indulgenze annesse alle Stazioni di Roma, come i Prelati, che han luogo in Cappella. Secondo la citata 12. Co-

to. vestiva un tempo il semplice abito di Avvocato Concistoriale; ma per ovviare a' disordini, che solevano nascere, fu introdotto costume, che qualunque novello Uditore entri immediatamente nel ruolo degl' illustri Prelati di questa Corte e vesta tantosto abito Prelatizio.

stituzione di Paolo III. esenti sono dalle gabelle del vino. Di più Alessandro VII. abolite avendo le venali cariche de' Suddiaconi Apostolici, accordò agli Uditori di Ruota di esercitare tale sacro Uffizio nelle Papali Cappelle; e per la Riforma fatta dallo stesso Pontefice fu concesso in dette Cappelle a tutti gli Uditori di Ruota posto superiore alli Cherici di Camera, ed al Maestro del Sagro Palazzo. I giorni di digiuno e di Queresima cibare si possono di latticinj. Eglino ascrivono al Collegio quegli esaminati Avvocati, e Procuratori, che agitar debbono cause in Ruota, siccome ancora da loro eleggonsi li quattro Notari Rotali, ch' esaminansi dal Cardinale Vice-Cancelliere, destinati a stendere gli Atti per le Cause a norma della Costituzione 71. di Paolo V.

Le Bolle de' Benefizj, e di Sagre provviste, che loro concedonsi, vengono loro accordate *gratis*; ed i Benefizj loro quai d' Uffiziali Pontificj divengono riservati alla Santa Sede; sic-

come insegna *Riganti Regul.* 1. *Cancel.* 4. *tom.* 1. *num.* 143.

Inoltre i più di loro hanno voto in varie Congregazioni per altri particolari privilegj, siccome nella Congregazione de' Riti, ove intervengono tre di questi Uditori: un altro Uditore assiste alla Congregazione della Fabbrica; ed altro alla Immunità Ecclesiastica.

Parimente a due Uditori di Ruota soglionsi affidare d'ordinario gli Ufficj di Reggente, e Canonista della Penitenzieria, e di Uditore dell' Archiginnasio della Sapienza per il Cardinale Camarlingo; e ne' detti luoghi, ed ovunque portar possono Rocchetto a seconda della Costituzione di Benedetto XIV. 84. *tom.* 1. *Bullar.* che incomincia: *Præclara*. Vedi in fine il citato Danielli nella più volte celebrata Opera *Rec. Prax. Rom. Cur.* sotto questo Titolo; come pure il *Riganti Reg.* 12. *Cancell.* §. 29., *e seguenti*; ove trattasi della Giurisdizione degli Uditori di Ruota ancora in tempo di Sede Vacante.

CAPO XXXVI.

Della Segnatura di Grazia, e di Giustizia.

Saggiamente istituiti furono da' Pontefici questi due Tribunali della Segnatura * di Grazia, e di Giustizia; dacchè gl' infiniti ricorsi, che vengon fatti a' Sovrani, rivolgonsi tutti su materie di Grazia, o di Giustizia.

Della Segnatura di Giustizia, del Cardinal Prefetto, e del Prelato Uditore di questo Tribunale.

L' istituzione della Segnatura credersi debbe antichissima, qualor si consideri, che i Prelati Referendarj erano quei, che sino da' primitivi tempi annunziare doveano al Pontefice le inchieste, e presentavangli le suppliche de' ricorrenti. (Vedi *Fattinello de*

* Pare al *Gonzalez super Reg.* 8. *Cancell. gloss.* 60. §. 53., che perciò chiamasi Segnatura, perchè il medesimo Principe segna, e sottoscrive i varii rescritti di questi Tribunali.

Referend. et Vot. Signat. Justit. Colleg. c.1.) e che da Innocenzo VIII. destinati furono detti Prelati Referendarj, già esistenti in questa Corte ancor prima d'allora, a rispondere a nome del Papa alle controversie di Giustizia proposte alla Santa Sede dalle varie Nazioni.. Vedi la Costituzione del suddetto Pontefice, che incomincia *Officii nostri*.

Questo Tribunale è composto al presente di dodici Prelati, detti Votanti; perciocchè hanno voto *decisivo* nelle materie riferite alla Segnatura, e da altri Prelati Ponenti, chiamati perciò *Referendarj* *.

* Alessandro VII. con particolare Costituzione riformò la Segnatura decretando, che li dodici Votanti col loro Cardinale Prefetto formassero un Collegio; e che il più anziano di detti Votanti, i quali volea fossero prescelti dal ceto de' Referendarj Apostolici (il che si conformava alla istituzione accennata) venisse dichiarato Decano: ma in appresso Innocenzo XII. Costituzione *Inter gravissimas* rimise all' arbitrio de' Sommi Pontefici l' elezione de' Votanti.

Questa Segnatura tiene un Prelato Uditore, che diffinisce le materie proprie del Tribunale; cioè determina, quali sieno i Giudici competenti delle varie controversie; rimuove li Giudici sospetti sostituendovene degli altri (eccettuisi però il Cardinal Vicario, il Governatore, l'Uditor della Camera, e li Giudici del Campidoglio; perciocchè a loro appartiensi privativamente il riconoscere i ricorsi per le sospette sentenze de' subalterni loro Giudici); concede e roga appellazioni, accorda Delegazioni, e Suddelegazioni, e circoscrive ancor giudicati.

Dalla sentenza poi di questo Uditore appellare si può al mentovato Cardinal Prefetto, od alla piena Segnatura medesima.

In piena Segnatura intervengono ordinariamente ogni settimana il giovedì li dodici Prelati Votanti, e li Referendarj, o sien Prelati Ponenti delle cause; suole assistervi il Cardinal Prefetto; e possono ancora esservi presenti i due Luogotenenti dell'A C., il Luogotenente civile del Cardinal Vicario,

il Reggente di Cancelleria, ed il Decano della Sacra Ruota.

Sino al XL. ascende d'ordinario il numero delle cause, che vengono ora proposte in piena Segnatura *. Il Cardinal Prefetto, i Votanti, ed i Referendarj (per quelle sole respettive controversie, che riferiscono) danno il loro *decisivo* suffragio, che consiste in laconici Rescritti, per esempio: *Nihil*: *De laceratione etc.*

Vedi poi la più volte citata Opera dell' Avvocato *Danielli* per quello che spetta alla pratica di questo Tribunale.

Della Segnatura di Grazia.

Questo Tribunale della Segnatura di Grazia sembra un novello Concistoro; imperciocchè rimane fornito e del Papa, che n'è il Capo, e di più sceltissimi Cardinali, tra' quali ha luogo il Penitenziere Maggiore, il Segre-

* Altre volte il numero di dette cause era indefinito.

tario de' Brevi, ed il Pro-Datario; e di molti altri Prelati qualificatissimi; dodici de' quali sono i Votanti; il cui voto è però consultivo soltanto: tra detti Prelati vi si annovera di più l'Uditor della Camera, il Tesoriere, un Uditore di Ruota, il Luogotenente civile del Cardinal Vicario, il Reggente della Cancelleria; ed altri Personaggi di tale rango; vi si aggiungono in fine i tre Prelati Referendarj *, i quali nella piena Segnatura, che si tiene poche volte l'anno ad arbitrio di Sua Santità, spongono ginocchioni alla presenza del Pontefice le cause, il cui numero non suole d'ordinario eccedere il duodecimo. Le cause della Segnatura di Giustizia vengono talvolta riproposte, acconsentendolo il Pontefice a questa Segnatura di Grazia; non però in grado d'appellazione, che dall'una all'altra Segnatura non mai dassi ricorso.

* I Prelati Referendarj della Segnatura di Giustizia sono ancora Ponenti di questa Segnatura di Grazia.

Cause, suppliche, controversie risguardanti sole materie di Grazia vengono proposte a questo Tribunale: Sua Santità medesima addimandato il consiglio de' Votanti, a tutto risponde; nega, concede, diffinisce, e sottoscrive a suo talento, e piacere.

In tempo di Sede Vacante l'una, e l'altra Segnatura sen tace giusta la Costituzione 26. di Pio IV. *In eligendo*. Vedi poi la Costituzione di Benedetto XIV. *Militanti Ecclesiæ. Dat. die* 8. *Jun.* 1746. che concordò l'ordine di precedenza tra li Votanti di Segnatura di Giustizia sì nell' occupare i respettivi posti, che nel porgere li suffragii loro.

De' Referendarj Apostolici, e de' Prelati Votanti di Segnatura.

Giudico pregio dell' Opera riportar quì i privilegj concessi alli Referendarj Apostolici, ed alli Votanti di Segnatura secondo le più recenti Costitu-

zioni prescindendo dalle antiche Bolle degli antichi Pontefici *.

Innocenzo XII. l'anno 1696. permise loro di portare pubblicamente il Rocchetto, e di vestir Cappa violacea, e nelle Cappelle Pontificie; e nel Tribunale della medesima Segnatura; ed in qualunque altra pubblica, e privata funzione anche alla presenza dello stesso Pontefice. Li fece inoltre esenti da ogni pubblico peso; per il che ciaschedun di loro ogni anno riscuote scudi 50. dalla Camera in compenso de' gravami annessi alle comuni robe, che servono ancora a loro uso, e pe' loro domestici: di più abolita avendo la Congregazione de' Confini assegnò

* Da Paolo III., e da Sisto V. furon fregiati di vera nobiltà, e creati Familiari del Papa; ricevettero ancora potestà di elegger Notari; di legittimare spurj, di conferire Lauree Dottorali, ed ancor benefizj; furon sottratti alla Giurisdizione dell'Ordinario; e godeano altri simili privilegj rivocati, e modificati da' Pontefici Successori. Vedi la Costituzione 23. del citato Pontefice Paolo III. *Debita Consideratione*; e la Costit. 18. di Sisto V. *Quemadmodum*.

al Collegio de' Votanti scudi mille, e duecento all'anno; e Benedetto XIII. accrebbe la somma assegnata loro da Innocenzo XII. sino al valore di scudi 3800. da ritirarsi dalle rendite delle Dogane pubbliche; lo che fu confermato da Clemente XIII. Clemente XI. accordò loro l' indulto di poter trasferire annue Pensioni di Benefizj sino alla somma di scudi 100. anche in articolo di morte; purchè si faccia colle doverose solennità.

Il citato Benedetto XIII. accordò loro l' uso del Cappello violaceo; e Clemente XII. mutollo in Cappello Pontificale da usarsi nelle solenni Cavalcate, e donò loro Mantellone; ed in fine a' Votanti della Segnatura competesi la preferenza sopra tutti que' Prelati, che hanno diritto di usare Rocchetto, e Cappa Magna. Vedi il citato *Vitale* nell' opera sopralodata: *De Votant. et Referend. etc.*

CAPO XXXVII.

Del Collegio de' Protonotarj Apostolici.

È necessario di far menzione ancora de' Protonotarj Apostolici, dell' Istituto, e del Collegio loro per potere presentare una compita idea di questa Corte, e de' ministri, che ne occupano i ragguardevoli posti, siccome ho promesso.

Vi ha in primo luogo Protonotarj Apostolici *Titolari*, o sia di mero *Titolo*; e sono quelli, a' quali è pure concesso di vestir abito Prelatizio nelle funzioni Ecclesiastiche ancora; ed un conveniente posto secondo le regole del Cirimoniale. Eglino godono inoltre il privilegio del Foro nelle cause civili, e criminali; ed esenti sono dalla giurisdizione dell' Ordinario per quello appartiensi a cause non eccedenti la somma di scudi venticinque a norma della Costituzione 10. di Leone X. *Regimini*. Tali Protonotarj non solo possono essere creati dal Papa, ma da'

Cardinali; ed eziandio da que' molti, che annovera il *Riganti Comment. ad Reg. Cancell. Reg.* 1. §. 4. *num.* 45.

Altri vengono poscia appellati Protonotarj del numero de' Participanti *, e formano quel rinomatissimo Collegio, del quale ora diamo contezza.

Questo Collegio era altre volte composto di sette eletti personaggi **; ed

* Così detti per distinguerli dagli accennati di sopra; siccome avverte il Cardinale *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc.* 44. *num.* 2. Ne' primi tempi però tali Protonotarj appellavansi *Notari*. Vedi il Cardinal *Petra. Comment. etc. ad Constit.* 4. *Pii II. num.* 2. *tom.* 5. Ma cresciuto nella Città il numero de' Notaj, furono essi come di più antica data, e di più ragguardevole condizione chiamati *Protonotarj*.

** Destinati nelle sette regioni, nelle quali era allora Roma divisa secondo la istituzione di San Clemente I., Antero I., e di Giulio I. a descrivere le gesta de' Martiri, ed a registrare, e conservare le memorie de' fatti appartenenti alla Chiesa; il che ancora raccogliesi dalla Costituzione di Sisto V. *Romanus Pontifex*. Vedi il Cardinal *Giacobazzi: De Concil. lib.* 1. *art.* 5., ed il *Macri Hierolexico*.

ora a lui forman corona dodici insigni Prelati giusta la Riforma fatta da Sisto V. colla suggerita Costituzione *Romanus Pontifex*, in cui fa egli pur manifesti li segnalati privilegj, che riporteremo quì appresso, annessi a tale posto, il quale, quantunque venale, non suole però concedersi, che a' sublimi personaggi. Vedi il Cardinal *Petra Comment. ad Constit. etc. tom.* 5. *Constit.* 4. *Pii II. n.* 22. *e* 29.

Questi Protonotarj hanno facoltà di conferire la Laurea Dottorale ogni anno a sei candidati, siccome venne ultimamente prescritto da Benedetto XIV. Costituzione: *Inter conspicuos. Dat. Kal. Septembris anno* 1744. Eglino creano Notari, legittimano spurj per la successione ancor di Beni Ecclesiastici, formano Statuti per il loro Collegio; vengono dichiarati familiari del Papa; hanno luogo onorevole nelle Cavalcate; e loro vengono distribuite le monete d'argento, e d'oro nella Coronazione, le Vesti del Papa alla Coronazione, e morte di lui, e le porzioni di pane, che si dispensano a' Pa-

latini ogni giorno. Essi ottengono gratis la spedizione delle Bolle Apostoliche; non mai mancano della somma prefissa proveniente dagli emolumenti loro; hanno il permesso di tener armi per se, e per i proprj domestici, possono testare ancor de' Beni di Chiesa sino al valore di ducati 2000., sono immediatamente soggetti alla sola Santa Sede Apostolica, rimangono esenti da qualunque altra giurisdizione; ed hanno diritto di eleggere ogni anno un Protonotario di *Titolo*; ritengono inoltre luogo nelle Segnature, e nella Congregazione de Propaganda Fide, secondo che pare al citato Cardinale *de Luca disc.* 18. *num.* 14., *e disc.* 44. *num.* 4. han parte negli atti pubblici del Concistoro; nelle Canonizzazioni de' Santi; hanno pure nel Concistoro distinto posto; siccome ancora nelle Cappelle; dacchè precedono tutti que' Prelati, che non sono consacrati Vescovi. Nella mentovata Costituzione dello stesso Pontefice Sisto V. viene finalmente stabilito il tempo, in cui servir debbono a Sua Santità, e quan-

do possono eglino servirsi de' Pontificali, e d'Altare portatile.

Vestono nelle pubbliche funzioni Abito, e Mantelletta di color pavonazzo; portan Rocchetto, e Cappello Prelatizio co' cordoni violacei, e fiocchi rossi; oltrecchè portan pure un rosso fiocco su' Cappelli loro comuni.

Oltre questi ci sono i Protonotarj *Sopranumerarj non participanti*, che il Papa crea a suo piacere, accordando loro tutti gli onori de' Protonotarj Participanti; onde siedono in Cappella con esso loro, portano le medesime insegne, e trattine gli emolumenti, godono de' medesimi privilegj, e precedono, com' essi, tutti i Prelati non consecrati Vescovi. Il quale distintivo onore d'ordinario suol darsi al Nipote del Papa, all' Uditore Santissimo, al Segretario di Consulta, e ad altri qualificati Prelati.

Vedi in fine per maggior lume Girolamo *Fabri*, e l'*Andreucci* ne' loro trattati *De Protonot. Apostolicis.*

CAPO XXXXIII.

De' Legati a Latere, e de' Nunzj Apostolici.

Non debbo lasciare per alcun conto sotto silenzio le gravi incombenze de' Legati della Chiesa, i quali quantunque lontani da questa Corte, ciò non ostante hanno particolar parte negli affari del Principato, e sono principalissimi Ministri della Santa Sede Apostolica.

Sino da' più remoti secoli usarono i Pontefici d'inviare o ne' proprj, o negli stranieri paesi i loro Legati *: e tralasciando di favellare de' Legati *Nati*, cioè di quelli, che hanno annesso tale titolo al grado di taluna Arcivescovile dignità, che sostengono **;

* Si sa, che Liberio Papa spedì due Vescovi Legati a Costanzo perchè adunasse un Concilio in Aquila per conoscere di nuovo la causa di S. Atanasio. Vedi il *Baron. ad num.* 353.

** Tali erano i Vicarj Apostolici, che i Papi aveano già nelle Gallie, nell'Illirico, e in altri luoghi etc.

mi farò a discorrere de' Legati a *Latere*, e de' Nunzj Apostolici. Legati *a Latere* si addimandano ordinariamente que' Cardinali, i quali, siccome Consiglieri del Papa, dovrebbero stargli al fianco, e dappresso; ma che si allontanarono poscia da lui per portarsi alla Legazione in qualche Provincia, ove presiedere. Que' Prelati poi, che risiedono in Corti straniere per eseguire i comandi della Santa Sede, diconsi Nunzj Apostolici, ovvero Legati.

I Legati *a Latere* hanno dritto di maneggiare tutti gli affari e civili, ed economici, e politici de' popoli loro raccomandati dal Sovrano Pontefice, e secondo i Decreti di Benedetto XIV. Costituz. *Concreditum*, rinnovar possono ancora le investiture de' Beni istituite dalla Santa Sede; possono ordinare catture: condannare, privare ancora de' fondi, ed assolvere rei a misura de' Privilegj Apostolici; a seconda de' quali accordate loro vengono come a' Vicarj di Sua Beatitudine tutte le spirituali, e temporali facoltà; pre-

scindendo però da quelle, che espressamente, e nominatamente a se medesimo riservare suole ogni Pontefice. Vedi il *Masero de Legat.*, *et Nunc. lib.* 2. *appen.* 43. *e* 44. *

I Nunzj poi, o sien que' Legati Apostolici, che rimangono in paese di straniero dominio per ivi accudire eziandio agli interessi de' Sommi Pontefici; quantunque abbiano facoltà di esaminare e controversie civili, e miste; e d' ingerirsi in tutto ciò, che

* Il citato *Masero* è di parere, che Gregorio XI. avesse lasciati in Avignone alla sua presenza alcuni Legati; e crede ancora, che sino da quando i Pontefici risiedevano in quella Città, deputassero diversi Legati della Romagna per reprimere la baldanza de' Tiranni, e de' malvagi, che la infestavano.

La Legazione poi di Bologna fu istituita dopo Giulio II., quella di Ferrara nel Pontificato di Clemente VIII. Vi fu l' altra di Urbino eretta sotto il governo di Urbano VIII., dappoichè i Papi ebber ricuperato il dominio, e possesso de' loro Stati. Di presente si sono aggiunte le Legazioni di Forlì e di Ravenna, soppressa quella di Urbino.

risguarda lo spirituale governo; nulla però di meno esercitare non possono una liberalissima giurisdizione, come i Legati *a Latere*; dovendo eglino se non sono provveduti de'necessarj mezzi per punire i trasgressori, servirsi dell'ajuto de'Vescovi locali; ed implorare ancor, se fia duopo, il braccio Secolare per mandare ad esecuzione i proprj Decreti. Vedi il citato *Danielli Rec. Prax. Rom. Cur. pag.* 186. *

* Credesi da molti, che agli antichi *Apocrisarj*, e *Responsali*, sieno successi i Legati, ovver Nunzj Apostolici.

L'uffizio di Apocrisario fu esercitato da Pelagio Diacono a nome di Agapito Papa, siccome scrive *Liberato*, *Breviar. cap.* 22., e San Gregorio Magno testifica di aver ei medesimo sostenuto tal posto istessamente presso l'Imperatore a nome di Pelagio. Vedi li *Dialoghi* di detto Pontefice *lib.* 3. *cap.* 23.

Furono tai Legati detti poi dagli Scrittori di que' tempi *Apocrisarj*, e *Responsali*; perchè erano gli esecutori degli ordini, e delle risposte Pontificie.

Febbronio parla con indicibil disprezzo de' Nunzj del Papa, e della loro autorità;

CAPO XXXIX.

Del Senatore di Roma, de' Conservatori, del Priore de' Caporioni etc.

Abbiamo sino ad ora tenuto ragionamento intorno a' Giudici Ecclesiastici, che risiedono in questa Corte; passiamo ora a favellare di que' personaggi secolari, ch' ergono pur Tribunale, e vi amministran giurisdizione.

Il Senatore di Roma occupa tra quelli il principal posto, quale personaggio, che in modo speciale rappresenta il Principe secolare: li Conservatori hannovi il secondo luogo; dacchè, pare, sieno stati sostituiti alli rinomati Consoli della Città; non altrimente che al Romano Prefetto successe, come dicemmo, questo Senatore.

Il Papa solea creare perpetuo Senatore un Nobile forastiero; perciocchè così vuole lo Statuto della Città; ora suole innalzare a tal dignità un No-

ma veggasi l' Antifebbronio *p.* 11. *lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 6.

bile Romano, li Conservatori vengono eletti, o confermati di sei in sei mesi per turno; e sono Patrizj Romani *; alli Conservatori aggiunger si dee il Priore de' Caporioni, che ha sotto di se i Capotori, che son Ufficiali del Popolo Romano; e de' quali abbiamo parlato nella Parte Prima, ove si tratta di Sede Vacante. Quantunque però l' accennato Priore vesta del ricco descritto abito de' Conservatori, ciò non ostante non ha eguale giurisdizione nel Ministero.

Del Tribunale del Senatore.

Il Senatore risiede nel Campidoglio, fa in questa Corte grandiosa comparsa, ottiene i primi posti tra principalissimi personaggi; e stende la sua autorità sopra i Cittadini di Roma, e sugli abitanti della Città, e del Di-

* Benedetto XIV. Costit. *Urbem Romam* pubblic. 4. *Januar.* 1746. prescrisse li requisiti, onde esser debban dotati que' Nobili, che potranno esser creati o Conservatori di Roma, o Priori de' Caporioni.

stretto conformemente alla citata Costituzione di Benedetto XIV. *Romanæ Curiæ*; da cui si comprende che le cause sole Laicali competono al Tribunale di questo Senatore, ed il modo, onde proceder deesi nella deliberazione di talun altra controversia.

È particolar cura del Senatore di Roma il procurare, che vengano perfettamente osservate le Statutarie Leggi della Città; a lui soltanto è concesso di deputare i Notari del Campidoglio; e di conoscere le liti loro privativamente: il che fu ordinato dal *Motu proprio* di Sisto V. riportato dal *Costantino. Vot. 45. num. 20. tom. 1.*

Delli Collaterali etc. della Congregazione detta Assettamento, *e della Congregazione Criminale.*

Il Senatore tiene due Collaterali, quai Luogotenenti; all'uno, e all'altro de' quali puossi ricorrere indifferentemente. Questi Collaterali danno udienza ogni giorno, qualor non sia Feria, nella sala del Campidoglio; ed in cer-

ti giorni destinati decidono ancora nelle proprie stanze quelle cause, che a ciascheduno di loro appartengonsi respettivamente. Quelle controversie poscia importanti, o di tale natura, che desiderano essere esaminate in pieno Tribunale, vengono agitate dagli Avvocati, o da' Procuratori delle parti alla presenza del Senatore o suo Luogotenente, de' suddetti Collaterali, del Giudice de' Malefizj, e del Capitano delle Appellazioni, cui ancora ricorresi per le appellazione dalle sentenze de' Collaterali surriferiti: tale adunanza chiamasi *Assettamento*, che secondo la riforma d'Innocenzo XI. per testimonianza del citato *Costantino Vot.* 190. *num.* 24. fa le veci della Segnatura di Giustizia. Gli affari criminali al fine di questo Tribunale sogliensi spedire dalla Congregazione stabilita dal Senatore, da' Collaterali, dal Giudice de' Malefizj, cui interviene per anche il Procuratore Fiscale del Campidoglio, il Sostituto Luogotenente, il Sostituto Fiscale, ed il Notajo criminale.

Del Tribunale de' Conservatori etc. dell' Avvocato del Popolo Romano etc., de' Posti vacabili di Campidoglio etc.

E siccome in questo Foro Capitolino il mentovato Senatore amministra giudiziaria giurisdizione; così li tre Conservatori vanno esercitando l'economica amministrazione della Città, del Popolo Romano, e del di lui Erario; siccome quelli, che o colla piena Camera, o col Cherico Presidente alla Grascia, come altrove accennai, fissano il prezzo alle Carni, e ad altri Comestibili; e che invigilano attentamente, acciocchè non s'annidino inganni nella vendita de' medesimi. Eglino s'ingeriscono ancora nelle revisioni di cause di pascoli, Tenute etc., il che fu minutamente osservato dal Cardinal *de Luca Rel. Rom. Cur. disc.* 39.

Benedetto XIV. inoltre con *Motu proprio* pubblicato 5. *Decemb.* 1750. confermò l'Economica Giurisdizione

de' Conservatori *, e del Priore de' Caporioni sopra le Terre Feudali del Popolo Romano, cioè sopra Magliano, Cori, Vitorchiano, e Barbarano; vi prefisse il metodo da doversi mantenere nella spedizione delle cause criminali spettanti a' detti Paesi dalle Congregazioni di questo Campidoglio **.

Lo Scriba nobile del sacro Senato; non che un' Avvocato, detto del Popolo Romano, il Procurator Fiscale, ed un Segretario, o sia Cancelliere, chiamato *Pro-scriba Senatus*, hanno parimente parte nelle respettive incombenze di questo Tribunale; a cui

* Dirò ancora, che li Conservatori sono obbligati a deporre il giuramento di fedeltà in mano del Cardinal Camarlingo; e ch' eglino col Priore de' Caporioni sono tenuti portarsi solennemente in più Chiese ogni anno ad offerire Calici d' argento.

** Conciossiachè con altra Costituzione pubblicata 17. *Kal. Aprilis* 1753. istituì un Accademia di Scultura, e Pittura, raccomandata alla Protezione del Cardinal Camarlingo, a comodo degli Studenti, che ammirar possono in questo Campidoglio i più prefetti lavori di sì nobili Arti.

servizio vi rimane pure una squadra.

In quanto poi agli Uffizj vacabili del Campidoglio; vedi ciò che fu definito dalla particolare Congregazione ordinata da Innocenzo XI. li 28. Ottobre 1684., e vedi la Costituzione di Benedetto XIV. *Sinceræ Fidei* pubblicata *die* 2. *Decemb.* 1748., che arricchì questa Camera Capitolina, ed accrebbe nuovo lustro al sì famoso Campidoglio Romano.

CAPO XL., ED ULTIMO.

Del Tribunale dell' Agricoltura, di altri Tribunali, Giudici, e Personaggi distinti di questa Corte.

I Consoli dell'Agricoltura * son quattro Nobili Romani, che a due a due vengono eletti ogni trimestre, destinati ad una speciale sopraintendenza

* Paragonati dal citato *Danielli Rec. Prax. Rom. Cur. pag.* 170. agli antichi *Edili Cereali*.

alle cause appartenenti ad animali, a pascoli, campagne, ed altre cose di simil fatta, ed a persone impiegate in Campestri lavori. Un abile Procuratore vien creato Assessore di questo Tribunale, al cui savio voto conformansi i surriferiti Consoli, e se da lui appellar voglionsi le parti, vien deputato altro competente Giudice. È provvisto poscia detto Tribunale di Procurator Fiscale, e di Notaro; le quali cose tutte ci vengono suggerite dal Cardinal *de Luca*. *Rel.Rom.Cur. disc.* 39.

Altri Secolari Giudici esercitano pure giurisdizione in riguardo alle persone loro soggette; e sono i Baroni ne' loro Feudi, ed i Principi ne' lor Principati: si servono eglino d'un Uditore per ascoltar le istanze, e comporre le controversie de' loro sudditi.

Regolano pure gli affari, e compongono le differenze degli Ospedali, Archi-Ospedali, e di altri Pii Luoghi personaggi sceltissimi, tra quali Monsignor Commendatore di questo rinomato Archiospedale di Santo Spi-

rito etc., siccome pure da un Avvocato Concistoriale, quale Rettore, di che parlammo, viene ordinato l' Archiginnasio della Sapienza. Intorno poi a detto Archiginnasio, vedi l' ultima Costituzione di Benedetto XIV., ed il citato *Caraffa de Gymnas. Rom.*

Vi avea altri Giudici particolari, come del Monte della Pietà, di Santo Spirito in Sassia, di San Giacomo degl' Incurabili etc., siccome riferisce il Cardinal *de Luca Relat. Rom. Cur. disc.* 42., ma sì questi, come li Protettori delle Religioni etc. cessarono dal formar giudicati; dacchè Benedetto XIV. Costit. *Quantum*, rimise le cause spettanti loro una volta al Tribunale dell' A. C.

Fine della Seconda Parte.

INDICE
DE' CAPITOLI

Che si contengono in questa seconda Parte.

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.

CAPO XI.

CAPO XII.

CAPO XIII.

CAPO XIV.

CAPO XV.

CAPO XVI.

CAPO XVII.

CAPO XXII.

CAP. XXIII.

CAPO XXIV.

CAPO XXV.

CAPO XXVI.

CAPO XXVII.

CAPO XXVIII.

CAPO XXXIV.

CAPO XXXV.

CAPO XXXVI.

CAPO XXXVII.

CAPO XXXXIII.

CAPO XXXIX.

REIMPRIMATUR,
Si videbitur Rev. P. Mag. Sac. P. A.
Joseph della Porta Vicesg.

REIMPRIMATUR,
Fr. Thomas Dominicus Piazza Ord. Præd. S. T. Magister, et Rm̃i Sacri Palat. Apost. Mag. Soc.